DEI PRINCIPJ

della

RIVOLUZIONE FRANCESE

CONSIDERATI

come principj generatori

DEL SOCIALISMO E DEL COMUNISMO

Opera

DELL' AVV. ALBERTO DU BOYS

VERSIONE DAL FRANCESE

con note ed analisi illustrative

DELL' AVV.

GIUSEPPE GIULIANI

MACERATA
PRESSO ALESSANDRO MANCINI
1857

Al Molto Rndo Padre
Il P. R. Mignardi
dell'Inclita Compagnia di Gesù
in attestato di profonda venerazione
Il Traduttore

DEI PRINCIPJ
DELLA
RIVOLUZIONE FRANCESE

Invidia seditioni molitur exordium

Democr.

Le premier devoir de la génération contemporaine est de répudier, dans l'histoire, les idées, contre lesquelles elle est appellée à s'armer et à combattre.

L. de Carné, *Revue des deux Mondes* du 15 mai 1850.

DEI PRINCIPJ

DELLA

RIVOLUZIONE FRANCESE

Considerati

COME PRINCIPJ GENERATORI

DEL SOCIALISMO E DEL COMUNISMO

OPERA

DELL'AVV. ALBERTO DU BOYS

GIÀ MAGISTRATO ALLA CORTE REALE DI GRENOBLE

Versione dal Francese

CON NOTE ED ANALISI ILLUSTRATIVA

dell' avvocato

GIUSEPPE GIULIANI

MACERATA

TIPOGRAFIA DI ALESSANDRO MANCINI

1857.

NB. *Le note del Traduttore saranno distinte con un* *

ALL' EMINENTISSIMO E REVERENDISSIMO PRINCIPE

IL [illegible]

CARDINALE FABIO MARIA ASQUINI

Prefetto della S. Congregazione

DELLE INDULGENZE E SACRE RELIQUIE EC. EC.

Eminentissimo e Reverendissimo Principe!

Poichè all' Eminenza Vostra Reverendissima sta a cuore, che in tanta colluvie di cattivi libri, onde siamo innondati, si divulghino le opere, che, di sani principii religiosi e sociali nudrite, sono quasi antidoto a quella mala semenza, io mi sono fatto animo di presentarle questa Versione, che tende a rendere più famigliari ai miei connazionali i generosi pensamenti di un Illustre Autore Francese sopra le pseudo-dottrine politico-sociali, colle quali oggi si fa guerra alla tranquillità degli Stati di Europa. Il testo originale si raccomanda di per se stesso. L' importanza delle questioni, che in esso si trattano, la robustezza logica e la maschia eloquenza, con cui il benemerito Francese Scrittore

si fa propugnatore di que' veri, che in oggi si vorrebbero dai nemici della pace publica porre in fondo, mi parvero render quest' opera al tutto degna di comparire al publico fregiata del venerando Nome dell' Eminenza Vostra Reverendissima. Imperocchè niuno più di LEI potrebbe render sano giudizio sui gravi argomenti, che la informano; di LEI, dico, la cui serie di servigi resi alla Santa Sede fu una successione non interrotta di reggimenti politico-amministrativi in tempi difficili e burrascosi. Conciossiachè uscita ELLA appena, ancor giovane di età ma per senno matura, dal servigio reso alla Nunziatura di Napoli, piacque alla S. M. di PIO VIII di eleggerla a Vice-Legato di Fer-

rara, e quindi ebbe a reggere quella Provincia colla qualifica di Pro-Legato nell'epoche infauste del 1831, e degli anni di mascherata calma, che a quello seguirono. Scoppiava nel 17 agosto 1836 con inaudita furia in Ancona l'asiatico morbo, ed ELLA, già prescelta Preside in quella sede di governo, vi accorreva, imperterrita al pericolo, qual Angelo tutelare, seco adducendo due rinomati Professori dell'arte salutare, i Signori Cavalieri Cappello e Viale, splendidi ornamenti della scienza ippocratica in Roma. Quel desolato popolo LA vide erigersi in Preside della Commissione sanitaria, incoraggiare gli animosi, confortare i timidi, non perdonare a cure perchè fossero tutti, specialmente i poveri,

sovvenuti di soccorsi, perchè infine non si propagasse vieppiù il flagello, che la mano di Dio nel 9 ottobre finalmente arrestò. Reggeva ELLA già da alcun tempo quella Provincia quando al Supremo Gerarca piacque di valersi del di LEI senno in più delicato ministerio, sì che destinolla alla Nunziatura di Napoli fregiandola della dignità di Arcivescovo di Tarso, sinchè poi vacata la Segreteria de' Vescovi e Regolari, alla mole di tanti gravissimi negozii, che questo ufficio racchiudeva, veniva ELLA preposta, indi il Patriarcato di Costantinopoli venivale conferito, quasi caparra dell' Ecclesiastico Principato, a cui la Mente di Colui che tutto move, *già destinavala. Le quali cose anzichè*

presumere di narrare colle specialità, che le illustrarono, locchè non mi sarebbe dalla rara modestia dell'Eminenza Vostra consentito, io oso appena toccar di volo, solo a render ragione di quanto dissi da prima. Ma a rimeritare sì gravi fatiche durate in prò della Chiesa e dello Stato non fu tarda la Santa Memoria di GREGORIO XVI, che già alla Sacra Porpora aveala riservata nel Concistoro del 22 gennajo 1841, talchè nel 21 aprile 1845 acquistava il Sacro Collegio nell' Eminenza Vostra Reverendissima un novello campione, che sommo lustro e decoro aggiungevagli. Nè so come io possa su ciò, ad onta del divieto fattomi, tenermi in silenzio, postochè sia vero debito l' ono-

rare le disposizioni della Divina Provvidenza, cui piace bene spesso, per un benigno risguardo alla travagliata umanità, di porre in alto seggio la Sapienza e la Santità della vita, perchè siano di più luminoso esempio ai nostri giorni, che di forti spinte al bene sì grandemente abbisognano. E quel benigno risguardo del Cielo appunto nel dì 21 aprile 1845 avveravasi.

Ora se potrò avere tanta ventura che l' Eminenza Vostra Reverendissima si degni far buon viso all' umile mia offerta, io ne sarò lieto oltremodo, perchè da un lato ciò sarà segno, che non avrò male scelto, togliendo a tradurre la presente opera, dall' altro avrò soddisfatto alla giustizia col

rendere publico testimonio di quella profonda venerazione, che io Le professo, e che è non meno debito omaggio alle cospicue virtù, onde rifulge l' Eminenza Vostra Reverendissima, che tenera gratitudine all' onorevole benevolenza, con cui la bontà veramente angelica della lodata Eminenza Vostra si degna riguardarmi.

Ho l' onore di genuflettermi col più umile ossequio al bacio della sacra Porpora.

Macerata 10 novembre 1857.

umilissimo devotissimo obligatissimo servitore
GIUSEPPE AVV. GIULIANI

PREFAZIONE DEL TRADUTTORE

Un'opera, che il Principe di Metternich stimò degna di esser tradotta in lingua germanica, un'opera che il troppo giustamente rimpianto Donoso Cortes aveva commesso ad un publicista suo amico di voltare nell'idioma spagnolo, è quella di cui offriamo la versione ai nostri connazionali. L'illustre nostro amico avvocato Alberto Du Boys, che ne è l'autore, la concepiva nel 1848, e nel successivo anno la rendeva di publica ragione, con tanto plauso, che ben presto fu riprodotta con due altre successive edizioni.

Niuno ignora quale epoca d'infausti politici sconvolgimenti fosse quella, e come i partiti dominanti si adoperassero allora per accreditare e diffondere le dottrine del socialismo e del comunismo. Quell'egregio Filosofo nel silenzio del suo gabinetto sottoponeva al crociuolo d'una severa critica siffatte dottrine, e a visiera alzata intimava loro la guerra. Mirabile esempio di coraggio civile, che sarebbe grande ventura se invece di pochi, come pur troppo avviene, avesse molti imitatori!

Nè credasi, che il benemerito propugnatore delle sane teorie sociali andasse salvo da ogni opposizione. Il signor De Carnè nella *Revue des deux mondes* (fascicolo del primo ottobre 1852) erigevasi in censore di una parte di questa opera, sostenendo che tutto il biasimo giustamente tributato dal Du Boys alla francese rivoluzione deve restringersi all'in-

fausta epoca del 1793 fino al 9 termidoro, e che deve rispettarsi tutto quello che operò l'Assemblea Costituente nel 1789 e nei tre anni successivi. La quale censura, tuttochè espressa con quei modi cortesi ed urbani, che si bene addiconsi fra uomini di merito elevato, mostra però che alcune delle vitali dottrine in quest'opera chiaramente dimostrate non voglionsi ancora da parecchi accettare; e se in Francia taluni il dicono con le parole, altri in altre parti di Europa il mostrano con luttuosi fatti. Il perchè noi abbiamo stimato opportuno che a questa nostra traduzione venga appresso un esame degli argomenti del signor Carné, esame che precederà le note illustrative dell'Autore, poste in fine dell'Opera. Così speriamo, se il cielo ci arride, di porre in maggior luce il merito dell'illustre Amico a giusta lode di lui ed a conferma sempre più completa de' preziosi suoi insegnamenti.

Quanto al metodo da noi seguito in questa versione, egli è stato quello di attenerci colla maggior fedeltà al senso dell'originale. Fummo d'avviso, che un'opera scritta con severa logica, con frequenti tratti di spirito e con maschia eloquenza avrebbe discapitato, se il traduttore si fosse arbitrato di variarne minimamente le frasi. Forse non saremo riusciti a conservare tutte le bellezze dell'originale, ma se pure a tanto non ci bastarono le forze, non mancò certo il buon volere.

INTRODUZIONE

Da due anni in qua (*) sono comparse opere assai ragguardevoli sulle nuove dottrine, che agitano la società europea (1). L'una di esse ha per iscopo la Storia completa del Comunismo; e per verità questo libro che presenta un insieme del più alto interesse conseguì meritamente il suffragio di un illustre Areopago letterario (2). Noi siam ben lungi dal voler menomare con critiche i giusti elogi, che meritano queste utili publicazioni. Ci proponiamo soltanto di render compiuto ciò che è stato fatto fin qui, prendendo parte, benchè atleti oscuri e

(*) L'Autore allude all'epoca della prima publicazione di questa Opera, che fu nel 1849.

(1) Tali sono *l'Essai sur les réformateurs contemporains* di Luigi Reybaud, e l'opera del Sig. de Valmy, intitolata: *Du droit de la force, et de la force du droit.*

(2) Si allude alla *Histoire du Communisme* del Signor Sudre coronata dall'Accademia Francese.

sconosciuti (*), a questa crociata intrapresa in favore della Società. Il nostro scopo è di mostrare, che fa d'uopo una volta esaminare se non vi abbia un vero pericolo nel continuare, fra mezzo alle gravi circostanze in cui ci troviamo avvolti, a professare ammirazione senza riserva per la francese Rivoluzione. E non fummo noi tutti quanti allevati con tradizionali pregiudizii in favore dei principj, che hanno presieduto a quel grande cataclismo sociale? Gli uomini che maggiormente preconizzano il *diritto di esame* applicato alla politica, che si sollevano con maggior forza contro le idee preconcette,

(*) L'Autore parla così per modestia. Egli però erasi già acquistata bella fama mediante altra opera di grave importanza, intitolata: *Histoire du droit criminel des peuples anciens.* Quest'Opera meritò le lodi del celeberrimo Troplong. Essa è uno de' lavori storici condotti colla più squisita erudizione. Vi rifulge dappertutto una sana critica scrutatrice delle recondite cause, onde sorgono, aumentansi, e miglioransi le leggi e le istituzioni de' popoli. L'Autore con quel mirabile spirito religioso, che informa ogni suo scritto, vede nella successione degli avvenimenti la Mano della Provvidenza, che regola i casi de' popoli giusta i suoi altissimi fini. Egli infine pone in bella mostra l'influenza, che ebbe il Cristianesimo nel temperare l'acerbità delle pene, e nel ridurre a forma più logica i giudiziali procedimenti. Ammiratori sinceri, come siamo, del cospicuo merito di questo Illustre nostro Amico, ci stimeremo ben fortunati se al Cielo piacerà di concederci vita ed agio sufficienti per trasportare nella nostra favella anche questo più vasto e non meno interessante lavoro della dotta sua penna.

contro i principii adottati con soverchia fiducia, questi stessi uomini non possono soffrire che sian poste in questione le dottrine della Rivoluzione: che si discutano gli atti dell'Assemblea Costituente, e di quelle che ad essa succedettero; che siano criticate le leggi emanate dai poteri esecutivi e legislativi, che hanno dominata la Francia nell'ultimo decennio del Secolo XVIII. Si tollera che venga negato il Decalogo ed il Vangelo, che venga schernito il Diritto Romano sì lungo tempo chiamato la ragione scritta, che si sparga la derisione e il disprezzo sui Capitolari, sugli Statuti di S. Luigi, e su tutte le Ordinanze riformatrici dei nostri Re da Luigi il Grosso sino a Luigi XIV; ma bisogna piegare rispettosamente il ginocchio innanzi le dichiarazioni dei diritti dell'uomo del 1791 e del 1793, adorare tutte le Costituzioni rivoluzionarie sino allo stabilimento dell'Impero e più in là ancora; le sono arche sante, alle quali non bisogna accostarsi che con una muta venerazione.

Egli è tempo alfine di uscire da questa via funesta. Affinchè la Società si rassodi sulle sue basi, è necessario che la generazione, la quale ora sorge, sia condotta a disconfessare e a rinegare formalmente i principii della Rivoluzione Francese.

Si è più volte rimproverato agli uomini della Ristaurazione del 1815 d'aver confusa questa rivoluzione coi suoi eccessi. Egli è difatti un cattivo

modo di combattere gli avversarii l'attribuire loro delitti, che possono provenire tanto dall'abuso di certi principii, quanto per conseguenza dei principii stessi.

Fa d'uopo adunque per avere il diritto di biasimare la Rivoluzione Francese, il provare che non solamente gli atti ch'essa ha tollerato, ma i principii, che essa ha proclamato nei suoi decreti e nelle sue leggi, erano sovversivi d'ogni ordine sociale, in una parola che essi portavano una profonda ferita alla costituzione della proprietà e a quella della famiglia.

Quindi è che lo scopo di quest'Opera consiste appunto in siffatta dimostrazione. Noi speriamo di giungere a renderla evidente per tutti gli uomini di buona fede.

Ma prima di prendere in esame le basi stesse del nostro tema, noi abbiamo estimato opportuno di far vedere che niuna società, niuna nazione ha mai negato nel suo diritto pubblico, o abolito nelle sue leggi civili nè la proprietà individuale, nè la famiglia. Il comunismo è rimasto nel dominio dei delirii filosofici, o dell'eresia teologica; egli non è stato mai messo in pratica nella costituzione di alcun popolo.

Ora se pel lasso di sei mila anni una combinazione politica non si è mai prodotta come risultato degli avvenimenti sì moltiplici che si sono attraversati in tutti i sensi, bisogna conchiuderne che essa non è nella natura delle cose possibili. Egli è in

questo senso che noi abbiamo stimato più utile di mostrare, che nel corso di tutte l'età la proprietà e la famiglia si sono conservate sempre in piedi, sempre sviluppantisi, e tendenti ad una emancipazione generale e completa, di quello che tessere la storia del comunismo, notare alcuni tentativi abortiti di rivoluzioni servili, od alcuni sforzi sovversivi di sette religiose perdute nelle tenebre del passato. A che giova infatti mettere in luce utopie viete e scavate dai polverosi archivii del medio evo? A che giova dare importanza a paradossi filosofici nati non vitali o soffocati nella culla dal buon senso dei popoli?

Noi procureremo adunque di fare un quadro rapido della costituzione della proprietà e della famiglia presso i diversi popoli, dai quali più specialmente deriva la nostra civiltà moderna. Ciò formerà una introduzione del tutto naturale a ravvisare gli attacchi portati dalla Rivoluzione del 1789 e del 1793, non meno che dal socialismo dei nostri giorni a quella civiltà, lento e laborioso frutto dei passati secoli. La storia della famiglia e della proprietà deve precedere l'esame dei principii e delle lèggi, che tentarono di portarvi sovvertimento. Ci sarà più facile il comprendere l'insensata audacia dei distruttori rivoluzionarii, quando avremo misurata la profondità delle radici di quelle antiche e non periture istituzioni, quando le avremo seguite nella loro esistenza dall'origine delle cose sino alle varie fasi delle costituzioni civili le più variate. Ri-

conosceremo forse allora quale immensa follia vi abbia nello scagliarsi contro verità sociali appoggiate ad un tempo sulla natura, sul diritto, e persino sulla pratica di tutte le nazioni e di tutti i secoli.

PREFAZIONE ISTORICA

§. 1. Societa' primitive

Egli è impossibile di rappresentarsi l'uomo astraendo dalla nozione di famiglia e dalla cognizione dei doveri che ne assicurano la conservazione. Questo è ciò che lo distingue dall'animale irragionevole e privo di libertà morale.

La società domestica è adunque l'elemento, nel quale l'uomo ha dovuto necessariamente muoversi quando è comparso sulla terra. Senza la protezione diuturna de' suoi parenti il fanciullo non avrebbe potuto difendere la sua esistenza contro le intemperie delle stagioni e contro le bestie feroci; privo d'istinto non avrebbe saputo al sortire dalle braccia di sua madre trovare, come fanno gli altri animali, gli alimenti necessarj al suo nutrimento.

Per quanto addietro dunque ci piaccia di spingere le nostre ricerche istoriche, noi troviamo sempre l'uomo vivente in società, cioè formante parte d'una famiglia, d'una tribù, d'una colonia.

La tribù non è che la famiglia ingrandita, di cui il patriarca è il capo come erede e depositario della podestà paterna. Il tipo del patriarca sarà, se vuolsi, Abramo o Giacobbe.

La colonia composta di varie tribù riunite offre una costituzione alquanto più sviluppata benchè basata sugli stessi principj. Essa ha ordinariamente dei capi, che fanno la guerra per assoggettare le colonie vicine, e per aumentare il numero delle proprie gregge. Talvolta essa finisce per fissarsi nel territorio, e quivi innalzare altari sotto la direzione di

un Re Pontefice. Nel primo caso ella ha per tipo Nembrotte. Nel secondo Melchisedech.

La tribù nel suo primitivo stato è nomade; essa trasporta le sue tende dai piani di Sennaar alle montagne di Garizim e di Hebal. Se di passaggio essa coltiva il grano, che il sole d'oriente fa maturare in pochi mesi, ciò avviene senza intenzione d'incorporare il suolo al coltivatore, se è lecito così esprimersi; ciò avviene senza volere organizzare la proprietà fondiaria: ciò non è che un modo di provvedere ai bisogni della comunità. Ma la proprietà individuale esiste già in tuttociò che l'individuo porta o conduce seco; tenda, vestimenti, greggia, armi, e cavallo; e colla proprietà esiste pure il diritto di ereditare. Allorchè il padre muore nelle pugne, il figlio rivendica la spada di lui; la tenda che gli servì di riparo nella sua fanciullezza rappresenta quella capanna paterna, in cui egli sarebbe succeduto se la tribù avesse fabbricato un villaggio, e avesse fatto sosta dalla sua incessante corsa. Sur un patrimonio mobile il diritto dell'erede non è meno immutabile e fermo: la natura della cosa, sulla quale egli viene esercitato, non potrebbe alterarne l'essenza (1).

Le società nomadi, siano tribù pastorizie, siano colonie guerresche hanno un certo disdegno pei lavori dell'agricoltura. A questi uomini inebriati della libertà del deserto o della vita di avventure e di pugne sembra una catena lo attaccarsi alla terra e alle dimore permanenti; sembra loro, dico, di abdicare l'indipendenza e di sottoporsi ad una ser-

(1) Il saggio e profondo Portalis si esprime su questo argomento come appresso: — L'esercizio del diritto di pro-
» prietà, al pari di quello di tutti i nostri diritti naturali,
» si è esteso, e si è perfezionato...... Ma il principio del di-
» ritto è in noi, egli non è il risultato d'una umana conven-
» zione, o di una legge positiva; egli esiste nella costitu-
» zione stessa del nostro essere e nelle varie nostre rela-
» zioni cogli oggetti che ci circondano. » Portalis discours sur la propriété motifs du Code: tom. IV. pag. 27.

vitù umiliante. Perciò esse sogliono far coltivare la terra dagli schiavi, e qualche volta dalle colonie conquistate e ridotte ad una specie di servitù della gleba.

Allorchè la società nomade diviene nazione e incomincia ad incivilirsi per mezzo della teocrazia, gli agricoltori formano il terzo rango, i guerrieri il secondo, i sacerdoti il primo (1). L'agricoltore non è che un fittajuolo, che deve nutrire le due prime classi occupate in lavori più importanti e più utili per una società tuttora infante, e che ha per primario bisogno l'esser difesa ed illuminata. Questa organizzazione, che si vide nelle Indie, fu probabilmente anche quella degli Etruschi. I Romani stabilirono riguardo ai loro maggiori una specie di protestantismo. Essi sostituirono alla teocrazia del sacerdozio una vera teocrazia civile.

I Greci inciviliti da un Orfeo, da un Cecrope, da un Cadmo, da un Foroneo non percorsero che uno stato teocratico assai ristretto e passeggiero. Essi furono fanciulli troppo presto emancipati. Nondimeno quelle idee mistiche dell'Oriente si ritrovano nei dodici demi o tribù, nelle dodici *Fratrie* istituite da Teseo; ma quei gruppi politici non erano che associazioni di famiglie. La proprietà individuale e fondiaria sembra coesistere con le società greche: essa si perde nelle tenebre de' tempi. Allorchè i poveri chiesero a Solone l'abolizione dei debiti e il riparto delle terre, questo grande legislatore fece diritto al primo di questi richiami e si ricusò al secondo. Uno Stato riceve minore scossa da una bancarotta, che da un colpo generale portato alla proprietà fondiaria.

§. 2. Della costituzione particolare della proprieta' a Sparta.

Noi ci fermeremo alquanto sulla legislazione di Licurgo, che volle attuare presso una nazione possente e celebre il

(1) Veggasi la prima nota nei documenti illustrativi sopra una legge di Manù, per ciò che concerne il diritto di proprietà universale de' Bramini.

partaggio eguale delle terre e la vita in comune di tutti i cittadini.

I cittadini Spartani non furono mai più di nove o diecimila. Essi avevano gran numero di schiavi nella città, e gl' Iloti coltivavano le loro campagne. Gli ozj della pace altro non erano per essi che un duro preparativo alla guerra. Vi era una aristocrazia territoriale, nel cui seno si era procurato di far regnare l' uguaglianza delle ricchezze, e che si era cercato di curvare sotto il giogo d'una comunione d'esistenza, che cominciava alla culla, e finiva alla tomba.

Un critico moderno (1) li ha chiamati i signori feudali della Grecia. Benchè questo paragone non sia rigorosamente giusto, egli presenta maggior verità di quella che offrirebbe il paragonare i cittadini di Sparta ai feroci egualitarii del 93.

Gli Eraclidi e i Dorj, rientrati nel Peloponneso da conquistatori, incatenarono duramente alla gleba i popoli del Peloponneso, su cui furono vincitori. La loro vittoria dovette portare impressi i caratteri sanguinosi della reazione e della vendetta. Tra conquistatori e conquistati niuna potenza morale capace d'un salutare intervento; niun tribunale religioso investito della nobile missione d'imporre un freno agli eccessi della conquista. Licurgo, che ebbe ad attuare questo stato di cose, non si occupò che nel regolare i rapporti dei conquistatori tra loro stessi, nell'esaltare il loro coraggio feroce, nel renderli duri a se medesimi come lo erano agli altri, a fine di assicurare loro una nazionalità gloriosa. Ma invano si cercherebbe nelle sue leggi qualche provvedimento in prò delle razze assoggettate. La voce dell'umanità taceva innanzi il terribile diritto di guerra dell' antichità, e gli oracoli menzogneri della Pizia di Delfo consultati dal legislatore di Sparta non prestavano soccorso che alla potenza e alle prerogative della razza vittoriosa.

Del resto vi era una grande disuguaglianza di guaren-

(1) Il Sig. Granier de Cassagnac.

tigie fra le diverse classi d'uomini, che erano sottomessi al Governo di Sparta. I Laconj non erano così efficacemente protetti dalle leggi come gli Spartani propriamente detti. I primi non avevano diritto alla stessa giurisdizione. In quanto agli Iloti la legge ben lungi dal proteggerli li colpiva di ostile diffidenza, e li considerava come nemici situati in imboscata nel cuore dello Stato. Gli Efori allorchè entravano in carica proclamavano sovente la Crizia, cioè la guerra contro gli Iloti. Allora giovani Spartani si nascondevano nelle boscaglie, ed uccidevano verso sera tutti gl'infelici abitanti dei boschi, con cui s'incontravano (1). Ciò non è tutto. La legge puniva quei padroni, che non mutilavano i figli de' loro schiavi nati con una costituzione robusta. Tucidide racconta che gli Spartani avendo collocato un gran numero d'Iloti nelle loro truppe ausiliarie, fecero mettere da parte dopo il combattimento quelli, che si erano più distinti per coraggio, sotto pretesto di ricompensarli e di dar loro la libertà, e nel momento in cui questi bravi uomini nel numero di due mila credevano di ricevere il premio promesso ai loro servigi, *furono tutti massacrati e disparvero per sempre* (2).

La legislazione di Licurgo senza autorizzare precisamente questi eccessi vi aveva disposti gli Spartani indurandoli. Non rimaneva più alcun sentimento dolce ed umano presso questi uomini, in cui le influenze legittime della famiglia e gli affetti più intimi del cuore erano stati confiscati a profitto esclusivo del potere sociale. Ogni Spartano, tiranneggiato in tutti gli atti della sua vita, diveniva alla sua volta tiranno nel cerchio della sua dominazione: terribile reazione,

(1) Barthelemy, nel suo *Voyage d' Anarcharsis* (note alla fine del terzo volume relative al Cap. 46) si esprime così: » Dans touts les cas, les ilotes n'avaient qu' à laisser » les jeunes gens faire leur tournée, et qu' à se tenir la » nuit chez eux ». A quali estremi non conduce il partito preso di volere tutto giustificare nelle antiche republiche !

(2) Thucyd. I. IV. LXXX.

di cui gli schiavi ed i servi erano vittima senza compenso e senza speranza.

Del resto il partaggio delle terre fatto da Licurgo tra gli Spartani de' suoi tempi non istabilì tra essi un'uguaglianza duratura. Al termine di due o tre generazioni il maggior o minor numero dei figli, tra i quali erasi divisa l'eredità paterna, la diversità di condotta del proprietario, il maggiore o minor bottino riportato da ciascun Spartano dalle sue guerriere spedizioni; mille altre cause in fine ricondussero l'ineguaglianza delle ricchezze qual risultato naturale ed inevitabile. Accadde anche ciò di singolare, che ai tempi di Aristotile (1) le donne erano proprietarie di due quinti del territorio: il che derivava, al dire di questo Giuspublicista, dall'esser le medesime divenute le sole eredi de'beni delle loro famiglie, ed anche dal costume di assegnar loro doti considerevoli (2).

Aristotile parla in appresso dell'immoralità delle Lacedemoni, le quali esercitavano una deplorabile influenza sui publici affari (3). Che si penserà ora della feroce austerità degli Spartani, della quale si formò sì lungo tempo soggetto di trattenimento per la gioventù nella maggior parte degli stabilimenti di publica istruzione?

Quanto ai pasti in comune degli uomini, ciascuno doveva portare la sua porzione o pagare il suo scotto, e quei Spartani poveri, che erano nell'impossibilità di concorrere a queste spese, perdevano il loro diritto di cittadinanza, che Licurgo fece dipendere dall'assistenza a questi pasti (4);

(1) Aristot. Polit. Lib. II. Cap VI. XI.

(2) Aristotile dice alquanto più addietro, che Licurgo dopo aver dato leggi agli uomini volle darne alle donne; ma trovò tanta resistenza per parte di esse, che finì per rinunciare al suo disegno.

(3) Aristot. Pol. Lib. II. Cap. VI. 6. 7. e Plut. Cap. V. VII. *Vita di Agide.*

(4) Lo stesso: ivi Cap. VI. 22.

e venivano collocati nell' ultima classe degli uomini liberi chiamati υπομειονες (cioè sotto i minori). Si vede dunque in che consisteva il comunismo degli Spartani. Allorchè la loro educazione publica era terminata, si riduceva a dei pranzi, che i ricchi facevano fra loro.

Da queste leggi di Licurgo apparisce, che Sparta s' impoveriva di cittadini in luogo di vederne aumentato il numero, che lo Stato non potè sopportare una sola catastrofe, e che perì per carestia di uomini (1).

Ecco a che riducevasi il preteso comunismo di Sparta. Ad onta dei limiti, entro cui fu istituito da Licurgo, cioè tra un piccol numero di conquistatori e di signori di terre, ad onta del soccorso dell'educazione dura inflessibile imposta all'infanzia e alla gioventù, non potè sussistere lungo tempo, e la natura fu più forte delle leggi.

§. 3. Della famiglia nelle Societa' antiche.

Presso le tribù nomadi, la famiglia è forse più imperfettamente costituita della proprietà stessa. La potestà del padre di famiglia è grandissima; ma la moglie non è che la prima serva della casa, come lo si vede anche oggidì presso gli Arabi rimasti in questo stato d' infanzia sociale.

Presso quelli di tali popoli che perdono la tradizione religiosa o che se ne allontanano maggiormente, il vincolo del matrimonio s' indebolisce; l' uomo non sa più rispettarlo; i mariti fanno dei cambj; quando albergano forastieri, fanno servire le loro mogli alle cortesie dell' ospitalità. Per essi l' adulterio è appena un leggero delitto (2).

Al contrario presso quelli, che rimangono più attaccati alla religione primitiva, il matrimonio ha qualche cosa di più serio e di più santo. Nondimeno se la monogamia è la

(1) Aristot. ivi 12.
(2) Si vegga l' avventura degli Israeliti colle Moabiti, e quanto si racconta dei viaggi in Lapponia, in Africa ecc.

regola, questa regola soffre numerose eccezioni. La moglie legittima non si adonta di cedere una porzione de'suoi diritti. La sterile Sara dà la sua serva Agar ad Abramo. In quella parte dell'Oriente, ove un principio d'incivilimento s'immischiò colla idolatria, questa legale licenza si estese anche più. Priamo non ha che una moglie legittima, ma tiene cinquanta concubine.

L'immensa superiorità della legge di Mosè consistette precisamente nel rinserrare e frenare con leggi il matrimonio, base fondamentale della famiglia. Fra i popoli dell'Oriente, tra Babilonia e Tiro città di dissolutezza e d'infamia, ove la fede conjugale non era che un velo od una derisione, s'incontra un legislatore che punisce l'adulterio colla morte, e non solamente l'adulterio della moglie ma quello ancora del marito!...

Stabilire una siffatta uguaglianza penale per l'uomo e per la donna era un oltrepassare talmente le idee di quel vecchio Oriente, che si stenta a concepire come una simile legge abbia potuto essere immaginata da un genio umano.

Nella Grecia primitiva la divozione di Alceste esprime le idee più pure ed elevate del matrimonio; ma Euripide porta all'idealismo il suo modello, e questo poeta filosofo conobbe forse come Platone le tradizioni bibliche.

Del resto bisogna confessare che le leggi di Solone erano rigorosissime contro l'adulterio; esse permetteano perfino di uccidere l'uomo o la donna sorpresi in flagrante delitto. In virtù di queste leggi i figli nati fuor di matrimonio non erano cittadini; la donna, che passava a terze nozze, era dichiarata infame.

Nondimeno Solone non proscrisse il concubinato; egli ebbe maggiori riguardi per le donne che per gli uomini. Non sono molto ad ammirarsi i costumi di un popolo, presso il quale era una specie di posizione sociale l'essere cortigiana, come Frine ed Aspasia. Egli è ben vero che Platone si mostra più severo della legislazione del suo paese nel suo trat-

tato *de legibus*, ove fa d'uopo cercare i suoi veri pensamenti piuttostochè nella sua *republica*. Secondo lui il concubinato è incompatibile colla fedeltà conjugale; non è permesso alcun commercio con una schiava, sotto pena d'esser dichiarato infame e straniero; la donna non può contrarre un secondo matrimonio se ha figli del primo letto.

Ma i voti di questo grande filosofo, che alcuni Padri della Chiesa hanno chiamato il precursore del Vangelo, non furono esauditi in Atene; siffatta morale era troppo austera per quella città frivola e sensuale.

Del resto la potestà maritale non era assoluta presso gli Ateniesi. La donna, cui era assegnata una dote e che la portava nella casa del marito, vi conservava qualche indipendenza. Tanto la moglie quanto il marito potevano adire il magistrato per la separazione. Nondimeno quando la moglie d'Alcibiade si presentò per accusar suo marito, quel brillante e volubile Ateniese comparve improvviso all'udienza, la prese sotto braccio e la ricondusse al proprio domicilio. Nè vi è sentore che le sacrificasse la sua rivale, la cortigiana Ipparete. L'uguaglianza della moglie e del marito era nelle leggi; non era nei costumi.

La potestà paterna era altresì molto limitata in Atene. Il padre potea rifiutarsi di allevare il figlio nel caso esempigrazia che questo nascesse contraffatto; ma bisognava che non lo prendesse nelle braccia nel momento della sua nascita. Egli aveva il diritto di farlo vendere come schiavo. Poco appresso non ebbe più neppure questa facoltà, ma s'egli era mal contento della condotta del figlio, poteva *ripudiarlo* e cacciarlo dalla famiglia. Quest'era un avanzo dell'antica maledizione, che fu sì celebre presso i primi patriarchi. Le leggi attiche, che proibivano al padre di testare se aveva figli, fosse pure un solo, gli davano questo mezzo indiretto di diseredare il figlio e toglierli ogni azione sulla successione paterna. Bisognava che il vincolo della natura fosse in certo qual modo troncato da un giudizio domestico.

Del resto una maggiore età precoce faceva entrare il giovane Ateniese nella vita civile e politica. A venti anni veniva iscritto nella fratria; poteva essere alla sua volta capo di famiglia, e diveniva allora del tutto indipendente da suo padre. In rapporto alla sua famiglia originaria era come una colonia affrancata rispetto alla sua metropoli.

La famiglia romana si presenta, come siamo per vedere, sotto un aspetto più severo e più duro.

§. 4. Organizzazione speciale della famiglia romana

Non suole avvertirsi con sufficiente esattezza ciò che vi fu di particolare e speciale nella prima organizzazione della romana città. Romolo e i suoi compagni non erano che briganti usciti dalle foreste, come lo s'intravvede nel mito della lupa del monte Aventino. Dopo aver fondata Roma essi per popolarla ne fanno un asilo e vi chiamano tutti i proscritti delle vicine nazioni. Ma in prima si riserbano tutti i diritti politici e civili; per essi sono i *sacra publica et privata;* per essi l'autorità senatoria e il governo dello Stato, per essi la potestà paterna, specie di dignità regale nel seno di altra dignità regale, di cui limita il potere, quasi piccola città nella grande città romana.

Il ratto delle Sabine non dev' essere del tutto una favola. Mancavano ai Romani le donne; essi se le procurano colla forza delle armi, e le conducono al loro focolare come parte del loro bottino. Così la donna romana non è da principio che una *cosa* a somiglianza del plebeo. Scorse lungo tempo prima che ella divenisse una *persona.*

Nondimeno per farsi perdonare la loro violenza, dice Plutarco (1), per vincolare queste straniere ai loro nuovi lari, i Padri coscritti accordano ad esse alcuni diritti, che le elevano al di sopra degli schiavi, e che essi appellano privilegi. Così fu stabilito di non esigere da esse altro lavoro che

(1) Plut. *Vita di Romolo.*

quello di filare la lana, di ceder loro la parte superiore della casa, di nulla dire in loro presenza di disonesto; che i giudici dei delitti capitali non potessero citarle al loro Tribunale, che i loro figli porterebbero la pretesta e la *Bulla*.

Forse con maggiore giustezza Plutarco deriva dal ratto delle Sabine il costume di trasportare la novella sposa allorchè passa la soglia della casa del marito, e di separarle i capelli colla punta di un giavellotto.

Quanto ai pretesi privilegi delle matrone romane, essi furono senza dubbio il frutto lento del tempo, e non una specie di costituzione data dai loro rapitori del giorno innanzi in compenso delle amare lagrime versate nel momento, in cui la violenza le strappava alle loro famiglie.

E d'altronde era egli un vero privilegio l'esenzione loro accordata di non comparire innanzi i Giudici dei delitti capitali? No: non era al contrario che una riserva di giurisdizione in favore del padre di famiglia, giudice domestico inflessibile al pari del giudice publico.

Bisogna fremere nel percorrere il codice penale della romana famiglia.

È delitto capitale per la donna non solo l'aver commesso un adulterio, ma ancora l'aver sottratte le chiavi della casa, o l'aver bevuto vino (1).

L'autorità del padre è ancora più assoluta sopra i suoi figli; egli ha sur essi il diritto di vita e di morte, dalla culla sino alla tomba (2). Egli può infliggere la pena capitale ad un figlio console e trionfatore (3).

Ecco altra cosa anche più strana e caratteristica. Allorchè il padre non aveva abdicato il suo potere sulla Figlia maritandola, conservava sur essa il *dominium*, ed aveva sempre un'azione contro il suo genero per chiedergli la resti-

(1) Plinio XIV. 13.
(2) L'interdetto *de liberis exhibendis.*
(3) Ennio citato dall'Autore *ad Herennium* II. 24.

tuzione della propria figlia. Egli poteva rompere a suo grado quell'unione, a cui aveva prestato il suo consenso. (1) Gli antichi poeti ne attestano la pratica di fatto, ed i Giureconsulti la confermano quanto al diritto.

Siffatte particolarità bastano per far giudicare tutta la estensione della podestà del padre di famiglia.

Nei primi tempi a Roma il padre era ad una fiata capo religioso, capo guerriero, e capo politico; tutti gli scettri erano in sua mano; la formola colla quale egli condannava a morte è questa — *Sacer esto penatibus* — Questa specie di olocausto era al tempo stesso un giudizio senza appello.

Tale formidabile autorità veniva chiamata maestà paterna, *paterna majestas*.

§. 5. Costituzione primitiva della proprieta' a Roma.

La riunione delle famiglie patrizie costituì la patria, *patria*. Una città fondata sopra basi sì forti riposava sur una rocca più solida ancora di quella del Campidoglio.

La città, ossia lo Stato, era tutto pel Romano; era il mondo in iscorcio. Questa idea è speciosamente disegnata in una antica tradizione riportata da Plutarco: Romolo, egli dice, fece scavare un fossato nel centro della Città intorno al luogo chiamato *comitium*. Vi depose le primizie di tutte le cose buone e necessarie, di poi ciascuno degli assistenti vi gettò un pugno di terra recato dal paese d'onde era venuto; e si mischiò tutto insieme. Si diede a questo fossato il nome dell'universo χοσμος.

La città di Roma divenne adunque, per quelli che ne erano membri, il tipo divino di tutte le terrestri società. Il

(1) Ulpiano VI. 10. *Propter liberos dotis retentio fit, si culpa mulieris aut patris, cujus in potestate est, divortium factum sit.* Ora nei primi tempi di Roma i padri non davano dote alcuna. Veggasi *les Recherches sur la condition politique et civile de la femme* di Ed. Laboulaye p. 13 Paris, Durand, 1843.

Romano non si contentò di amarla, di venerarla; dovette anche invocarla, adorarla, consacrarle non solamente il sangue degli animali, ma il suo proprio.

Questo sacrifizio, che dominava ogni atto della vita di lui, costituì in un grado eminente *l'idolatria della città*. La idolatria della città è il vocabolo primo, è l'idea madre della storia di Roma.

Ma questo culto della città impose a se stesso dei limiti. Egli fondò o riconobbe due altre religioni, la famiglia e la proprietà. Lo Stato nella sua onnipotenza ebbe la forza di arrestarsi innanzi alla soglia del domestico focolare ed avanti il limite che separava le terre ereditarie. Questa grande divinità, *la patria*, seppe rispettare quei Dei che esistevano prima di essa, i *Dei lari*, e il *Dio Termine*.

Intanto dappresso il comune consenso dei *patres*, ossiano proprietarj liberi, il rappresentante della città il re dettò leggi in certo qual modo alla proprietà fondiaria ed individuale, rimasta confusa ed indefinita durante la violenta dominazione di Romolo.

Si attribuisce a Numa e a Servio Tullio la divisione delle proprietà territoriali a ciascun cittadino, *agros divisit Numa viritim civibus* (1) Si posero limiti alle terre che componevano queste proprietà, servati alcuni riti presi dagli Etruschi. *L'ager privatus* ricevette adunque una specie di religiosa consacrazione. Rimoverne i limiti era una profanazione un delitto punito di pena capitale.

L'ager publicus non fu costituito con altrettanta precisione; fu la proprietà imprescrittibile dello Stato, il quale ne accordò il godimento ai Quiriti o Patrizj, ma a titolo precario e revocabile. Egli si compose dapprima di terre incolte, che i patrizj elevarono a valore per mezzo dei loro capitali e della loro industria. I plebei poveri chiesero che questo suolo ingrandito dalla conquista fosse diviso fra essi. Questo

(1) Cicer. De republ. XI. §. 14.

fu lo scopo delle famose leggi agrarie. I Quiriti allegavano in favore della continuazione del loro godimento la dinturna e fruttuosa occupazione del suolo; i legionarj plebei non chiedevano che di bagnare col loro sudore il territorio, che avevano difeso ed accresciuto oltre misura bagnandolo col loro sangue. Di qui le leggi *liciniane* (1), e gli sfortunati tentativi dei Gracchi.

Dunque niuna difficoltà per rapporto alle proprietà private e racchiuse in confini; ma turbolenze sempre rinascenti relativamente alla destinazione di quelle terre, sulle quali la comunità erasi riservata un diritto. Questo parallelo non favorisce certamente le dottrine contrarie alla proprietà individuale. Si vede anche da ciò, che le leggi agrarie non si riferivano che alle proprietà dello *Stato*, sulle quali lo *Stato* non era mai decaduto dal suo diritto; e che l'esito di queste leggi non violò per nulla il principio della proprietà privata. E questo è uno di quei fatti, sui quali la comune degli uomini ha le più false e più incomplete nozioni istoriche. É una strana calunnia pei Gracchi, che non domandavano la violazione di alcun diritto riconosciuto, il paragonarli a Baboeuf, e ai nostri comunisti moderni.

Nel progresso della Storia romana i principj della proprietà furono senza dubbio violati dalle proscrizioni e dalle confische, che si succedettero da Mario sino ad Ottavio; ma l'abuso della forza non cangia il diritto; quei medesimi, che si abbandonavano a queste violenze, non osavano giustificarle con legali pretesti.

§. 6. Della proprieta' sotto gl' Imperatori.

Ogni personalità tendeva a sfumare di rimpetto all' imperiale tirannia; la proprietà, che è una dell' espressioni più pronunciate dell' umana personalità, doveva adunque esinanirsi

(1) Histoire de la propriété en Occident, di Ed. Laboulaye p. 79.

e deperire nella stessa proporzione; l'accessorio segue il principale.

Nella distribuzione delle terre, che Silla, Cesare, Antonio, ed Ottavio fecero ai loro soldati, l'*ager publicus* d'Italia, del quale si era sì spesso chiesto il partaggio fra i plebei, era intieramente disparso (1). La spada dei Dittatori e degli *imperatores* aveva troncata la difficoltà, che i Gracchi invano pretendeano di risolvere colla parola e colla legge.

Ma il principio, che la terra conquistata appartenesse in proprietà al popolo romano, sopravvisse alla distruzione dell'*ager publicus* propriamente detto. Sotto la repubblica, alcune provincie, che non avevano capitolato e che erano state assoggettate a viva forza, divennero la proprietà del popolo romano. Sotto l'impero, altre provincie formarono il dominio particolare de'Cesari, nei quali si personificava l'antica Roma. Queste costituivano il così detto *suolo provinciale*, o terre *stipendiarie* e *tributarie*. » Questo suolo, dice Cajo, » è la proprietà del popolo romano o di Cesare. Quanto a » noi non possiamo averne che il possesso o l'usufrutto (2).

Questo diritto barbaro derivava dalle idee pagane sul diritto di conquista. Allorchè una provincia veniva sottomessa colla forza delle armi, i vincitori credevano di averne acquistata la proprietà; allora ne riservavano una porzione pel dominio diretto dello Stato o del Principe; il rimanente veniva lasciato agli antichi possessori, ma a titolo precario e col peso d'un tributo grave, che rappresentava in certo qual modo il prezzo di affitto.

Egli è ben vero che questo preteso usufrutto poteva

(1) *Histoire du droit de propriété foncière en Occident* di Laboulaye p. 84 e seg. Paris 1839.

(2) *In eo solo, Dominium populi Romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum et usumfructum habere videmur.* Cajo inst. comment. II. 7. E può vedersi anche al Num. 21. la definizione delle terre stipendiarie e tributarie. *Tributaria sunt ea*, egli dice, *quae propria Caesaris esse creduntur.*

essere alienato, trasmesso, ed anche prescritto *utilmente*, cioè colla autorizzazione del Governatore, il quale nelle Provincie esercitava le funzioni di Pretore (1). È vero ancora che in progresso di tempo questa autorizzazione era divenuta una pura formalità, che finì anche per non essere più necessaria. È quì dove si veggono quelle finzioni legali della Romana Giurisprudenza, che senza urtare di fronte un principio, lo neutralizzano in tutte le sue conseguenze. Ma nondimeno fa d'uopo ammettere, che sino a che questa trasformazione non si operò col tempo, il diritto superiore di proprietà (*dominium*) del Principe era un'arma pericolosa nelle mani dei tiranni e dei cattivi Governatori: vi furono certamente dei Verri sotto i Neroni e i Domiziani, come ve n'erano ai tempi di Cicerone. L'esazioni degli Imperatori *nelle loro provincie* avevano un colore di legalità; l'arbitrio prendeva le apparenze del diritto.

In questo modo la fiscalità, appoggiandosi sul principio dell'*altum dominium* del Sovrano, giustificava se stessa nelle sue più odiose esigenze e ne' suoi balzelli esorbitanti sulle eredità e sui patrimonj. Da questo principio di diritto publico deve ripetersi lo stabilimento della imposta d'una vigesima sulla successione e sui legati. Questa imposta supponeva un diritto di devoluzione allo Stato di tutti i beni del defonto, diritto che lo Stato sembrava contentarsi di esercitare in parte soltanto. Del resto gl'Imperatori anche i più avidi non osarono di estendere questa imposta alla linea diretta, e neppure ai parenti prossimi.

Bisogna altresì confessare che specialmente nelle Provincie Cesariane si esigeva l'imposta in un modo generale e rigoroso su tutti i beni dei particolari. *In Provinciis*, dice Aggeno Urbico, *omnes etiam privati agri tributa atque vectigalia persolvunt* (2).

(1) *Histoire du droit de propriété foncière en Occident* di Laboulaye p. 97.
(2) Goes, pag. 47 e Laboulaye nel luogo citato pag. 97.

I proprietarj delle case e delle terre italiche avevano ad un tempo il *plenum dominium* e l'esenzione dai pesi e dalle imposte. Ma, dice un Giureconsulto molto posteriore a Gajo, tuttociò accadeva altra volta; oggi d'appresso una costituzione del nostro Imperatore (L. IV. Cap. de usucap. transfer.) non vi è più differenza fra le terre italiche e le terre stipendiarie o tributarie. Se adunque un proprietario (del suolo provinciale) fa a me tradizione della sua cosa, è indubitato che egli mi trasferisce il dominio (1).

L'influenza del Cristianesimo finì di portare una eguaglianza completa fra i proprietarj, qualunque si fosse l'origine della loro *dipendenza*. A sì fatta influenza attribuiscono i nostri migliori giuspublicisti (2) l'abolizione della imposta della vigesima sulla successione e sui legati.

§. 7. Reazione in favore della proprietà, operata dal Cristianesimo.

Il Cristianesimo rialzò la dignità dell'individuo, e rivelò il prezzo infinito di ogni anima umana. Nel tempo stesso negò la divinità di Cesare. Molti Martiri perirono per non aver voluto adorare nella di lui persona l'incarnazione del dispotismo dello Stato. Cosa ammirabile! I carnefici finirono per indietreggiare innanzi le loro vittime, e la forza materiale, la più immensa che mai fosse, fu costretta di capitolare al cospetto di una forza puramente morale.

La separazione dei due poteri produsse questa conseguenza, che vi fu una *legge* al disopra della volontà dell'Imperatore. Disparve quell'apparenza di volontario consenso, sotto la quale i Cesari pretesero dire: quantunque esenti da ogni legge, nondimeno ci piace di riconoscerle (3).

(1) Theoph. Inst. II. 1. §. 40.

(2) Troplong nel suo libro — *Sulla influenza del Cristianesimo* ecc. e nel suo piccolo *Trattato sulla proprietà.*

(3) *Licet enim legibus soluti sumus, attamen legibus vivimus.* Rescritto di Antonino e di Severo.

A questa grande rivoluzione sociale corrisposero notevoli modificazioni nella costituzione della proprietà. » In virtù del » Cristianesimo, dice Troplong, la proprietà è il frutto del la- » voro e non una concessione dell'uomo all'uomo; essa è ine- » rente all'umana natura, e il diritto dell'individuo non è tem- » perato che dal dovere di essere largamente caritatevole. (1)

D'onde viene adunque che siasi cercato nel Cristianesimo nascente il principio del moderno comunismo? Qual'è l'origine d'una opinione si diametralmente opposta alla verità? Eccola:

1.° Si è creduto di vedere un esempio del comunismo nella Chiesa primitiva di Gerusalemme;

2.° Si è attribuita una tendenza comunistica o socialistica ad alcune dottrine evangeliche male interpetrate. Noi ci proponiamo di dare su questi due punti spiegazioni tali, che per gli uomini di buona fede dissiperanno ogni dubbio.

§. 8. Breve spiegazione della vita in comune de' primi Cristiani.

La Chiesa primitiva di Gerusalemme animata dal più vivo fervore volle mettere in pratica non solo i precetti, ma anche i consigli di perfezione dati da Gesù Cristo. Ma ella non tolse ai suoi consigli il loro carattere facoltativo. Ciò sarà facilmente riconosciuto da chi studii con attensione il fatto stesso del gastigo di Ananìa e di Safira, dal quale i socialisti hanno voluto trarne un si grande partito per tentare di porre in essere il comunismo della Chiesa nascente. Ecco il testo integrale: (*).

(1) Veggasi l'opuscolo di Troplong — *Della proprietà* — Impresso da Pagnier e Paulin 1848, e per maggiori dettagli la bell'Opera dello stesso Autore intitolata — *Dell'influenza del Cristianesimo sul diritto Romano.*

(*) Invece di tradurre il seguente brano scritturale dal francese, il che sarebbe stato una traduzione di traduzione, abbiamo stimato meglio di riportare la versione del Martini, approvata dalla Chiesa.

» Ma un certo uomo detto Anania con Safira sua mo-
» glie vendè un podere.

» E d'accordo con sua moglie ritenne del prezzo: (*)
» e portandone una tal qual porzione, la pose a piedi degli
» Apostoli.

» E Pietro disse: Anania, come mai satana tentò il cuo-
» re tuo a mentire allo Spirito Santo, e ritenere del prezzo
» del fondo?

» Non è egli vero, che conservandolo stava per te, e
» venduto era in tuo potere? Per qual motivo ti sei messa
» in cuore tal cosa? Non hai mentito agli uomini, ma a
» Dio. (**)

Non si può non arguire da queste parole seguendo i Commentatori più antichi e più illuminati, che anche in quella Chiesa nascente di Gerusalemme vi era un certo numero di Cristiani, che conservavano i loro beni e vivevano in casa propria colle loro rendite. Questi soltanto non partecipavano alle comuni distribuzioni, ed ai beni della comunità. Anania e Safira vollero darsi l'apparenza d'imitare i più perfetti ed essere ammessi fra questi. Ma Dio punì di morte la menzogna implicita di Anania, e quando Safira, che nulla sa-

(*) L'autore fa qui osservare in nota, che il testo latino dice: *et fraudavit de pretio agri*. Censura poi i traduttori francesi, che hanno soppressa l'idea di *frode* chiaramente espressa, forse per trarre dalla sacra pagina un fondamento al loro obliquo assunto.

(**) Il Martini alle parole *non è egli vero che conservandolo ec.* si esprime così: « Il senso di queste parole si è:
» se tu amavi tanto il tuo podere, ovvero temevi di poter
» averne un di bisogno pel tuo sostentamento, nessuno ti co-
» stringea nè a venderlo, nè a far dono del prezzo dopo
» averlo venduto, ed il fondo ed il prezzo erano cosa tua
» ed eri padrone di disporne a tuo talento prima di averlo
» offerto al Signore. » Così resta vieppiù dimostrata la tesi dell'illustre Autore francese, che la comunione de' beni dei primi Cristiani fosse meramente facoltativa e non precettiva.

pendo dell'accaduto si presentò tre ore dopo, Pietro le disse, ditemi, o donna, non vendeste il fondo che per quel prezzo? Ella rispose confermando l'inganno.

La menzogna questa volta era del tutto esplicita; il gastigo non poteva essere e non fu meno severo.

Dio volle mostrare fin dai primordj del suo grande stabilimento temporale, la Chiesa, che l'ipocrisia nelle cose sante è uno de' più grandi delitti che possano commettersi, e che il mentire ai suoi Apostoli e ai suoi Sacerdoti è un mentire a Lui stesso.

Ma è veramente strano il pretendere di trovare in questo gastigo mandato dal Cielo la sanzione del comunismo.

Questo è un abusare dell'interpetrazione de'Libri santi nella stessa guisa che ne abusò l'Ab. Fauchet, che esaltava dal pulpito la presa della Bastiglia come la consacrazione d'un progresso evangelico, e che nel tempo stesso attribuiva la morte di Gesù Cristo alla aristocrazia di Gerusalemme.

Nulla più avvilisce la dignità del Cristiano (e a più grave ragione quella del prete) quanto questi vili sforzi per fare della parola di Dio stesso una specie di complice delle passioni e dei furori popolari.

§. 9. Delle tendenze dello spirito evangelico opposte al socialismo.

Sarebbe mai vero che vi fosse nelle dottrine di Gesù Cristo qualche tendenza al comunismo, o, come suol dirsi oggi giorno, alla *democrazia sociale?* Se questa specie di dubbio si fosse da se stessa presentata al mio spirito, io l'avrei respinto come un pensiero folle od assurdo. Ma da altri è stata posta la questione, e fa d'uopo risolverla.

I moderni socialisti si sono sforzati per rappresentarci l'Uom-Dio venuto a rovesciare e rifare la società, in una parola come un vero rivoluzionario. Questa proposizione sarebbe odiosa, se non fosse una scipita ridicolaggine. No: non è vero, che Gesù Cristo ed i suoi Apostoli abbiano avuto

altro scopo oltre quello di agire sugli *individui, di guadagnare le anime.* Senza dubbio quando gl' individui si fecero migliori, quando le anime furono imbevute del Cristianesimo, la società tutta naturalmente si migliorò. Quando l' Impero Romano fu convertito, l' infanticidio e il divorzio, dopo essere stati proibiti da una morale, che tutti accettavano, finirono per essere proscritti nella legislazione stessa. I padroni, che nei loro schiavi riconoscevano altrettanti fratelli, li trattarono con maggior dolcezza; l' emancipazioni, raccomandate dalla Chiesa come opere buone, furono gradatamente favorite dalle leggi. Ma ciò si operò lentamente; era un frutto naturale della fede che si spandeva a poco a poco nelle anime. Se vi fu per una conseguenza della propagazione del cristianesimo una grande trasformazione sociale nella Europa non più pagana, questa trasformazione deve attribuirsi all' insensibile movimento degli spiriti trasformati essi stessi. Non è di tal indole il modo di procedere dei rivoluzionarj propriamente detti. Siccome essi non hanno fede nel soccorso del cielo per fare accettare le loro dottrine, cercano d' imporle per sorpresa e per forza; e poichè il loro punto di vista è limitato alla terra, essi mancano di quella pazienza che non conta le generazioni quando trattasi d' innalzare un edificio solido e duraturo. Il loro carattere essenziale è adunque l' asprezza e la violenza: quello degli apostoli della verità evangelica è stato e sarà sempre la dolcezza e la carità.

Del resto Gesù Cristo in rapporto al luogo, ove era disceso, non fu un novatore radicale, come lo dicono gl' insensati utopisti de' nostri giorni. Egli non venne a cangiare l'antico testamento, ma solamente a perfezionarlo. *Non veni legem solvere sed adimplere.*

Il decalogo adunque rimase fondamento della legge morale sotto il cristianesimo. Quel monumento, che Mosè scolpì nelle tavole sul Sinai, gli Apostoli e i loro successori mirarono a scolpirlo nel cuore di tutti gli uomini.

Per ciò che riguarda in particolare il furto e il ladro-

naccio io non mi prenderò la pena di citare i varii passi del Vangelo, ove Gesù Cristo colloca questo delitto nel numero de' più grandi che possano commettersi.

Dopo aver così direttamente stabilita una tesi facile a sostenersi, ogni discussione potrebbe sembrare superflua. Ma i difensori del socialismo sostengono, che Gesù Cristo ha predicato il distacco dalle ricchezze, quando disse al giovane che venne a consultarlo per esser di lui seguace: » vendete tutto ciò che avete, donatelo ai poveri e poi ver- » rete con me. »

Che si pretende inferirne da ciò? Si vorrebbe forse che un consiglio individuale dato dal Giudice infallibile delle segrete vocazioni del cuore possa equivalere ad un precetto universale ed assoluto? E posto che quelle parole di Gesù Cristo ed altre simili non suonino che semplici consigli di perfezione, come potrebbe il disprezzo delle ricchezze e la abnegazione volontaria di alcune anime elette nuocere nella società in generale al sacro principio della proprietà. Quelli che rinunciano ai loro proprii beni non danno certamente saggio di agognare a quelli degli altri. I poveri volontarj non fanno che fortificare i poveri di natura nella via della abnegazione e della rassegnazione. Ora tutto ciò che ajuta a comprimere nei cuori la cupidigia e l'invidia, tutto ciò che porta l'infelice a benedire la sua miseria od almeno ad accettarla come una delle prove cui va soggetta la vita terrena, tutto ciò non può che dar forza alla società, e circondarla di ripari morali più insormontabili dei più possenti materiali ripari.

Ad onta di tutto ciò sono appunto questi consigli di perfezione, che le umane passioni pretesero d'interpetrare come precetti generali, giusta i quali si doveva ricostituire la società tutta intiera.

Non v'è di peggio dell'abuso del bene. Suol dirsi che dal sublime al ridicolo non vi è che un passo; in pari modo l'ideale della perfezione sembra in confine coll'ideale del

vizio. L'Angelo quando cade non può esser che un demonio. Egli si trova tanto in profondo nella scala del male, quanto era alto in quella del bene.

La caduta del cristiano ha in pari modo sia per l'individuo sia per la società, degli abissi che non poteva nè può avere la caduta d'un pagano o quella d'un barbaro. Quasi sempre l'eresiarca vuol rigenerare a suo modo non solamente la Chiesa ma l'umanità. È questo un orgoglio smisurato, di cui l'antichità non offre esempio. Nell'era profana il filosofo si contentava di fondare una scuola, il legislatore di fare la costituzione di una città.

§. 10. Dei perfezionamenti operati nella famiglia dall'influenza del cristianesimo.

Gesù Cristo lungi dall'ammollire la legge mosaica, era venuto a fortificarla, e a darle qualche cosa di più santo e di più puro. Egli cercava il vizio o il delitto nel suo germe, a fine di soffocarlo prima che potesse sbucciare.

Così Mosè proibiva l'atto dell'adulterio, e Gesù Cristo perfeziona una tale proibizione dicendo: *omnis qui viderit mulierem ad cuncupiscendam eam, jam maecatus est eam in corde suo* (1).

La regola posta dal Divino legislatore ,, *quod Deus conjunxit homo non separet*, ha servito di base alle leggi civili, che sono state fatte sul matrimonio, dacchè il cristianesimo ha regnato nel mondo.

E ciò non è stato, come pretendono alcuni giuspublicisti de' nostri giorni, l'ultimo termine d'un perfezionamento prodotto dal naturale progresso dell'incivilimento; il matrimonio lungi dal purificarsi si era grandemente alterato sotto gl'imperadori pagani.

Le donne anche del più alto rango aveano talmente abusato del divorzio, che esse contavano i loro anni, al dire di

(1) Matth. V. 8.

un filosofo contemporaneo, piuttosto dal numero dei loro mariti che da quello dei Consoli (1). Le leggi ed i costumi sembravano darsi la mano per consacrare ed aumentare questa spaventevole corruzione.

Il divorzio per mutuo consenso, nel quale non appariva fallo per parte di niuno de' due sposi, non era soggetto ad alcun vincolo e neppure ad alcuna pena pecuniaria. Queste pene non avevano luogo, che nel caso in cui fosse ripudiata la donna per causa di libertinaggio.

Le leggi Giulia e Papia Poppea avevano stabilite delle pene in senso inverso: esse punivano con alcune interdizioni civili la donna, che non si rimaritava entro il biennio dalla vedovanza, o nei diciotto mesi dal divorzio.

Dopochè il cristianesimo salì sul trono con Costantino, una tendenza affatto contraria si manifestò. La legislazione di Teodosio condanna le seconde nozze specialmente quando vi sono figli del primo letto.

È noto che San Paolo non consigliava le vedove di rimaritarsi, quantunque non lo proibisse in un modo assoluto (2).

La chiesa d' occidente si tenne entro questi saggi limiti: essa tollerò le seconde nozze senza consacrarle con solenni benedizioni.

La chiesa d' oriente più rigida su questo punto statuì pene canoniche contro il secondo matrimonio e più severe ancora contro il terzo. L' imperador Leone adottò questi principj, anzi li oltrepassò, perchè proibì del tutto le terze nozze (3).

Posto che vi era un tal rigore contro i matrimonj contratti da un conjuge dopo la morte dell'altro conjuge, doveva esservene anche di più contro i matrimonj, che si facessero

(1) *Illustres quaedam et nobiles foeminae non Consulum numero sed maritorum annos suos computant.* Senec. de benefic. III. 16.

(2) Corinth. VII. 39.

(3) Basil. Nov. CX.

vivente ancora il conjuge abbandonato in virtù di separazione. Sant'Agostino non esita a dire che tali unioni sono adultere; non già secondo il diritto del foro, ma secondo il diritto del Cielo (1).

La chiesa costante in questo spirito d'ostilità contro il divorzio e di protezione pel sesso debole, che ne è particolarmente la vittima, pronuncia nell'ottavo secolo una scomunica formale contro il marito, che senza motivo ripudii la moglie (2).

Del resto dacchè l'invasione ha distrutto in fatto l'impero d'occidente, la Chiesa non cessa di dar opera attiva all'abolizione del divorzio; essa non lo ammette più che per causa d'adulterio, e lo riduce ad una semplice separazione di talamo: poichè ella proibisce anche al conjuge innocente di rimaritarsi finchè vive l'altro conjuge (3).

I Sovrani di Francia e d'Alemagna, che pretendevano di conservare il privilegio del divorzio e forse anche quello della poligamia, sono costretti di cedere alla gloriosa resistenza della Chiesa, e l'abolizione del divorzio trionfa alfine nel diritto civile d'Europa.

» Nel duodecimo secolo, dice un sapiente autore, la
» vittoria è completa, le leggi della Chiesa sono divenute
» norma generale in fatto di matrimonio. Al diritto canonico
» più che ad ogni altra legislazione le donne sono debitrici
» del rango elevato, che loro appartiene oggigiorno, noi
» non dobbiamo dimenticarlo » (4).

Relativamente alle modificazioni portate alla podestà paterna l'influenza del Cristianesimo fu meno sensibile, e sem-

(1) *Non jure fori sed jure Coeli;* ed aggiunge: *Solvis fornicationis caussa licet uxorem adulteram dimittere, sed illa vivente non licet alteram ducere* (lib. IV. homil. 49.)

(2) Capitul. 8. 305.

(3) Pipin. *Capitul. ann. 74.* cap. IX.

(4) Ed. Laboulaye recherches sur la condition des femmes, p. 159.

plice ne è la ragione; dacchè cessò la republica la mollezza e la corruzione de' costumi avevano già snervata l'autorità del padre di famiglia.

Lo spirito di questa autorità era stato ne'suoi primordj quello di tutto riportare a se stesso. La patria potestà presso i Romani era essenzialmente personale ed egoistica: essa aveva tutti i caratteri d'un dispotismo legale, che la natura sola poteva modificare e limitare. Gli editti dei Pretori avevano bensì distrutti i principali abusi di questa podestà con numerose eccezioni. Ma non avevano fatto altro che palliare un cattivo principio senza distruggerlo nella sua radice. Ora quello che non avevano potuto fare i Giureconsulti, lo fece il Cristianesimo dovunque stabilì il suo impero. E doveva bene essere così, poichè l'Evangelo insegna che l'autorità non è istituita nell'interesse di chi la esercita, ma bensì nell'interesse di quelli, sui quali viene esercitata. Il depositario della più eminente podestà della Chiesa s'intitola egli stesso *servus servorum Dei*. È questa la più luminosa personificazione di quella grande legge morale testè enunciata, dalla quale si può far discendere per necessaria conseguenza la distruzione d'ogni tirannia, sia nella famiglia, sia nello Stato.

Siffatti principj erano in perfetto antagonismo non solo colla filosofia di Epicuro e colla dottrina della voluttà, ma anche colla morale la più pura, che ritrovisi nell'antichità profana, quella degli Stoici.

» Questa morale, dice un ingegnoso Giuspublicista (1),
» rapporta a noi stessi tutti i nostri doveri. Essa forma e
» dirige il Saggio per se stesso, per la sua dignità, per la
» sua orgogliosa soddisfazione........ Il Saggio deve essere
» giusto, ma non deve andare più in là. La beneficenza,
» la liberalità sono un soprappiù, sono virtù di lusso, o per
» meglio dire, generose tendenze che la Saggezza non co-

(1) Lès Césars, di Fr. De Champagny tom. IV. p. 264.

» manda, ma che anzi cerca piuttosto di restringere, e alle
» quali non bisogna abbandonarsi che con molte precauzioni.»

Di più la legislazione pagana non aveva mai disapprovato la vendita o la esposizione dei figli neonati, nè avea cercato di rimediarvi in alcun modo. Essa si tenne lontana da quella pietà che lo Stoicismo sdegna come una debolezza. D'altronde quest'era una reliquia della patria podestà, che si affettava di rispettare ancora.

Gli Apologisti Cristiani si sollevarono con tutta la veemenza dello sdegno contro queste esposizioni che appellarono parricidj (1). Costantino commosso da queste doglianze istituì soccorsi a domicilio pei padri infelici, cui l'indigenza impedisse di nutrire e vestire i loro figli. È questa una specie di diritto all'assistenza, una tassa in favore dei poveri più veramente cristiana di quella impiegata a dare pane e publici giuochi all'oziosa moltitudine della Capitale del Mondo.

Molti de' suoi successori ribadiscono queste leggi di beneficenza, ed incoraggiano la carità privata, che raccoglie i trovatelli (2).

Quanto ai figli provetti la loro indipendenza pecuniaria è stipulata dal Cristianesimo, che sostituisce morali garanzie in favore dei padri alle sospettose garanzie della legge Romana sulle successioni.

Ne' primordi il figlio al pari dello schiavo apparteneva con tutti i suoi beni al padre per tutta la vita; i primi imperadori aveano mitigata questa situazione accordando ai figli la proprietà dei beni da essi acquistati nelle pugne. Il che chiamasi *peculium castrense*. Costantino mediante una costituzione del 32. istituisce in peculio simile (*quasi castrense*) i risparmj fatti dal figlio di famiglia negli officj

(1) Athenagor. Apol., Tertul. Apologet. §. 9; e Lactan. Instit. div. cap. 20 lib. VI.

(2) Veggasi l'eccellente Opera del signor Troplong intitolata *de l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains* pag. 272. 275.

di palazzo. I suoi successori si affrettano di entrare in questa nuova via che egli ha loro spianata: a poco a poco i beni acquistati dai figli come assessori, come avvocati, come funzionarj publici, come vescovi o come diaconi, divengono loro proprietà sotto il nome di peculio quasi castrense; la nuova legge li sottrae così dalla podestà paterna, conferendo loro i diritti di proprietà in tutta la sua estensione (1).

§. 11. Dell' abolizione della schiavitu'.

Qui ci si fa incontro nel nostro cammino una questione, quella della schiavitù. Essa si connette alla famiglia, perchè lo schiavo ne faceva parte, ed era sotto la podestà del padre; essa si connette anche alla proprietà, perchè lo schiavo era una cosa agli occhi della legge, *res domini*. Egli era posseduto come un mobile e come un bruto.

Per un danno cagionato da uno schiavo o da un bove, l'azione in giudizio era la medesima: il dolente poteva farsi aggiudicare il bruto e l'uomo, autore materiale del danno.

Per lo schiavo non vi era nè matrimonio, nè paternità legale, e solo gli si permetteva una specie di concubinato, *contubernium*; i frutti di questa unione accedevano al patrimonio del padrone, come i parti del bestiame domestico.

Il Cristianesimo rialzando la dignità dello schiavo ai suoi proprj occhi, insegnandogli che egli era uguale al suo padrone innanzi il Salvatore di tutti gli uomini, operò una rivoluzione morale nella famiglia. S. Paolo predica la rassegnazione e la sommessione agli schiavi, ma poi si volge ai padroni e dice loro: » E voi, padroni, dimostrate affetto » ai vostri schiavi; non li trattate con asprezza e con mi- » naccie; sappiate che gli uni e gli altri avete un padrone » in cielo, *un padrone comune, che non avrà riguardo alla*

(1) Troplong Op. cit. pag. 264.

» *condizione delle persone.* » Questo peregrino dogma colpisce la mente di alcuni curiosi filosofi, che ne involano i brani per vestire d'un nuovo abito le loro vecchie dottrine. Essi sono lo strumento, pel quale la società subisce l'influenza latente ed inosservata del Cristianesimo. Sotto gli stessi Imperatori pagani, la legislazione incomincia a raddolcire alquanto la sorte degli schiavi.

Nondimeno lungi dal favorire l'emancipazioni, Augusto ed alcuni de' suoi successori vi pongono barriere (1). Essi temono che si alteri la purezza del sangue romano, e che nasca confusione nella società. Ma quando Costantino professa il Cristianesimo, egli cede al movimento della opinione, che si pronuncia in senso contrario. A lui si deve la manomissione nella Chiesa in presenza del popolo, coll'assistenza del Vescovo, che firmava l'atto (2). Il Sacerdote tornò ad essere magistrato, come nei giorni della teocrazia, ma ciò non fu per comandare o per opprimere, fu per emancipare. Il Clero stesso acquista il diritto di fare emancipazioni senza alcuna formalità legale (3). Finalmente Giustiniano infrange le ultime barriere, che si opponevano alle manomissioni.

Dopo l'invasione dei barbari, il moto riformatore della schiavitù ricomincia con maggior forza. La Chiesa più potente usa direttamente la sua influenza nell'interesse della libertà umana. Si trovano ad ogni passo nel medio evo carte dei re o dei signori, che emancipano uomini o comunità con questa formola: *Pro salute nostra et remedio animae nostrae.* Chi oserebbe dolersi di questa santa insinuazione usata per sì bel fine dal Sacerdote al letto del moribondo?

S'egli è vero, che lo schiavo possa essere una proprietà, il diritto acquisito è rispettato nelle mani del padro-

(1) Veggansi le leggi *Ælia Sentia*, e *Fusia Caninia*.
(2) Leg. 1. e 2. Cod. *De iis qui in Ecclesia*, e Cod. Theodos. lib. IV. tom. VII.
(3) Cod. Theodos. *de manum. in Ecclesia*; veggasi il commentario di Gotofredo.

ne; nulla non gli vien tolto con la forza, egli stesso è che volontariamente se ne spoglia. La Chiesa si dà cura di persuaderlo, la legge civile d'incoraggiare gradatamente l'abolizione della schiavitù. In questa lenta e regolare trasformazione nulla non si opera con violenza e per impeto. Non è un procedimento rivoluzionario, è l'opera di Dio e del tempo.

§. 12. Della proprieta' e della famiglia presso i Germani.

Il nostro moderno incivilimento procede, giusta la odierna dottrina, dal Cristianesimo, dalla romana tradizione, e dal diritto germanico o barbaro. Noi abbiamo indicato storicamente alcuni tratti dello spirito del diritto romano, e di quello del Cristianesimo in rapporto alla famiglia e alla proprietà. Ci faremo ora ad esaminare il nostro terzo elemento generatore, il diritto germanico.

Vi fu certamente qualche cosa di fluttuante e di comunistico nella proprietà immobiliare delle colonie germaniche, che non si erano fissate al suolo, e che ne restavano per così dire in disponibilità per le invasioni nell'impero romano. Ma quella porzione di razza germanica, che si era fermata nel Nord *a perpetua dimora*, divenne agricola perchè fu sedentaria, e d'allora in poi ella conobbe la proprietà libera ed individuale. » Odino, dice l'Ynglinga Saga (1), si stabilì » presso il lago Melar col consenso del suo alleato il re di » Svezia; vi fabbricò un tempio e prese il possesso di tutto » il paese, a cui diede il nome di *Sigtuna*. Egli divise in » seguito il resto della contrada tra i suoi compagni asse- » gnando a ciascuno una residenza ed un dominio. »

» Dal primo partaggio della Svezia tra i compagni di » Odino derivava, dice il signor Ozanam, tutta la divisione » e l'inviolabilità dei retaggi. Il suolo era misurato, si » orientavano i campi ai quattro punti cardinali, e le pie-

(1) Cap V.

» tre di confine si avevano per sacre. La casa divenne un
» santuario; presiedeva una dea (Hludana) al focolare.
» Quivi presso s'innalzava la sedia del padre, i cui pila-
» stri scolpiti presentavano le immagini degli Dei. Da ciò
» le solennità richieste quando il dominio cangiava di pa-
» drone. (1) »

Del resto l'istoria della colonizzazione dell' Islanda dimostra, che tra concittadini dello stesso sangue o della stessa razza i popoli germani riconoscevano che l'occupazione e il dissodamento costituivano il diritto di proprietà (2). Come corollario di questo principio, le loro leggi successorie, del tutto differenti da quelle dei Romani, consideravano i figli come associati del padre, e come acquirenti, mediante l'occupazione e il lavoro in comune, un vero diritto di comproprietà (3). Così nelle nostre antiche costu-

(1) *Les Germains avant le Christianisme* pag. 94. 95.

(2) Si può leggere su questo proposito l'*Histoire de l'Islande del signor Marmier.*

Quanto ai Germani del mezzogiorno, come noi indicammo più sopra, la loro esistenza rimase a un dipresso nomade; allora essi facevano coltivare in passando, cioè dai loro schiavi, ossiano *addicti glebae*, i campi ove si erano fermati per una stagione. *Colunt discreti ac diversi ut fons, ut campus, ut nemus placuit*, dice Tacito German. XVI. La sola proprietà mobiliare adunque era appo essi regolata, al pari di quanto dicemmo delle tribù dell'Oriente; tostochè passarono allo stato sedentario, nacque la legislazione, che reggeva gli allodj, ed i beneficj.

Questa opinione, bene il so, non è quella di tutti i moderni sapienti. Mi duole di non poterla sviluppare maggiormente.

(3) Siccome noi non abbiamo trovato l'elemento slavo in quei popoli, che sono entrati nella storia del nostro incivilimento, non avremmo bisogno di parlare dello stato di proprietà presso quella razza, la quale non si è per nulla commista a quelle da cui noi siamo discesi. Nondimeno è bene dirne una parola di passaggio, per rispondere anticipatamente a quelle obiezioni che si potrebbe trarne contro noi.

manze il padre è obligato di lasciare ai suoi figli i beni di famiglia, *les propres*. Qui dunque svanisce ogni patria podestà, da cui tutto discende, non vi è capo di famiglia che possa disporre liberamente de' suoi beni, e degli stessi suoi figli.

Nondimeno si ritrova nella legge di successione dei Germani un lato artificiale; è quello che si connette alla loro sociale organizzazione.

La famiglia o la centuria formava appo essi una specie di aggregazione solidale, di confederazione armata, in cui ciascuno doveva essere sempre pronto per la pugna o per la vendetta ereditaria. La guerra era allora la condizione della sociale esistenza, era la più aspra la più utile occupazione di quell' epoca. Chiunque vi si dedicava diveniva pro-

Egli è vero che in Servia e in Russia si accorda a ciascuna famiglia, ossia Yaglo, un diritto eguale all' usufrutto della terra che non è come in Francia la proprietà esclusiva dell' individuo, ma bensì la proprietà di ciascun comune.

Ma in Servia i Slavi sono tuttora nello stato selvaggio. In Russia sono sudditi di un autocrato, il quale pone per principio che il territorio della Russia, come suolo, appartiene al Sovrano con tutto ciò che vi esiste, che vive e si muove. (*De la civilisation de la Russie* del Conte Gurowski pag. 24 S. Petersbourg 1840). Di più lo stato delle cose, che noi abbiamo indicato, esiste completamente solo colà, ove i villani sono stati emancipati dalla corona; altrove sono servi e debbono ai loro Signori oltre l' imposta generale, che il Fisco esige sur essi, tre giornate di lavoro, od una contribuzione equivalente.

Inoltre questa specie di semicomunismo, che si connette all' autocrazia e alla signoria, non gravita affatto sulla proprietà mobiliare; essa non esiste che per la proprietà immobile, il cui partaggio si rifà ad ogni nuovo censimento, cioè ogni quindici o venti anni. Del resto tutti gli agronomi distinti della Russia confessano, che con tal modo di coltivazione l' agricoltura è minacciata di restare in una eterna infanzia (veggasi *Etude sur la Russie* del Barone di Hartausen, Annover. 1847, 1848 tom. 1. pag. 100. 118. 199. ec.)

prietario. Era il nobile stipendio di una vita di fatiche e di pericoli; era al tempo stesso un mezzo di possanza e di azioni personali; finalmente il godimento d' una rendita certa lasciava al padre di famiglia maggior libertà e gli dava maggior forza per la difesa de' suoi.

Da ciò deriva l' esclusione della donna dalla terra salica, dal possesso della casa o castello, specie di cittadella cui fa d' uopo conservare e difendere, ed infine dalla comparteccipazione al *wehrgeld* ossia composizione pecuniaria dovuta pel sangue sparso di uno dei membri della famiglia (1).

Noi abbiamo detto, che presso i Germani la podestà del padre non aveva nulla di comune colla *paterna majestas* dell' antica legge romana. Quella podestà rassomiglia piuttosto ad una tutela che ad una dittatura senza limiti e senza freno. Essa si chiama *mundeburd* o *mundium*. Il suo scopo è di rendere il forte custode del debole, di erigere l' uomo incanutito nei consigli a guida della gioventù inesperta. Di più il padre è, per una conseguenza del principio di solidarietà, responsabile di tutti i delitti commessi nel seno della sua famiglia (2). Questa specie di sacrificio non esisteva forse che in germe ed assai imperfettamente nelle istituzioni germaniche primitive (3); ma s' incontrò collo spirito del Cristianesimo, che gli diede un novello impulso. È noto che le leggi barbare furono in generale compilate dai Vescovi o dai Chierici. Noi siamo per tener dietro allo sviluppo di questi due elementi nella legislazione feudale, e per istudiarvi ancora l' influenza della Chiesa ora combattuta ora trionfante.

(1) Edouard Laboulaye *Recherches sur la condition des femmes* pag. 79.
(2) Le Huërou *Institut. carolingiennes* tom. II. pag. 15.
(3) Laboulaye *Recherches sur la condition de femmes* pag. 81.

§. 13. Della famiglia nei suoi rapporti colla terra sotto la monarchia feudale.

Se noi dovessimo approfondire questo argomento in un modo speciale, egli sarebbe immenso; imperocchè in ciascuna provincia e pressochè in ciascuna signoria vi erano costumi e leggi particolari. Ma siccome non facciamo che una analisi rapida e succinta, ci limiteremo a delineare alcuni tratti caratteristici del regime della proprietà feudale.

L'antico capo di banda nella Germania si trasforma in beneficiato; di poi coll'eredità del beneficio in barone o signore di feudi. Questi beneficj e signorie erano immensi dominj, di cui il re concedea piccole porzioni, talune a peso di servigj militarj, talune altre a coloni pronti a dare per prezzo della concessione una parte dei frutti del suolo e della loro libertà personale.

Di poi quando il signore feudale era bene stabilito nella sua terra, ben fortificato nella sua casa, avveniva che uomini liberi per avere la sua protezione raccomandassero a lui se stessi ed i proprj allodj, che convertivano in feudi; altri si facevano coloni, riserbandosi la loro libertà e l'eredità della loro tenuta.

Così vediam sorgere tenute territoriali che si stabiliscono con titoli assai diversi, le une concedute dal signore, le altre accettate da lui. Questi cerca di estendere su tutte il suo *altum dominium*, ossia la sua alta supremazia; ma nel caso di *raccomandazioni* quegli che si dedica fa sovente le sue condizioni e fissa i diritti de' suoi eredi.

Egli è vero nondimeno che in generale il feudo nobile trae seco il diritto di primogenitura, e che la necessità del servizio militare produce l'esclusione delle femine dalla eredità. Al contrario la terra del plebeo tende a dividersi egualmente fra i figli.

Il nobile al pari del plebeo poteva disporre dei mobili a suo piacere.

Del resto il principio feudale sembrava escludere il di-

ritto di successione; imperocchè il feudo non era, dalla parte del feudatario, come il beneficio dalla parte del re nella sua origine, che una concessione personale, un usufrutto vitalizio, che doveva devolversi al donatore alla morte del donatario, o che almeno non poteva passare all'erede se non per mezzo d'una nuova investitura (1).

Fu d'uopo adunque d'una continua lotta in Francia, come nelle altre monarchie feudali d'Europa, per convertire il feudo in patrimonio. In questa lotta lo spirito di famiglia ed il principio di eredità finiscono per riportar vittoria.

Nondimeno la feudalità subordinando l'uomo alla terra conservò lungamente al padrone dei feudi alcuni diritti, che invadevano il dominio della famiglia, anche dopo che il feudo era divenuto un patrimonio. Così siccome importava assai nei primi tempi che ciascuno degl'investiti fosse un servo fedele, era il signore medesimo che prendeva in custodia l'orfanello, e maritava la figlia del vassallo. Come tutore il barone faceva suoi i frutti col peso di pagare i debiti; come depositario della podestà paterna poteva astringere le giovanette a maritarsi appena giunte al duodecimo anno: poteva usare del medesimo diritto sopra le vedove sino all'età di sessanta anni.

Il matrimonio adunque era considerato come un servigio dovuto alla ragione del feudo.

Ciò era un violare ad un tempo la dignità della donna, l'indipendenza di famiglia ed i principj del Cristianesimo.

In quanto alla patria podestà, essa esisteva nei paesi di *diritto scritto*, come un fioco riflesso dell'antico patriziato romano. Le stesse figlie maritate ed i figli maggiorenni continuavano ad esservi sottoposti. Ma nel seno dei paesi retti

(1) Si spiega assai bene in questo sistema la pena della confisca. Il conceditore del feudo non faceva che usare il suo diritto supremo di proprietà riprendendo il feudo, quando il feudatario investito l'aveva servito male.

a consuetudine, ove dominava lo spirito feudale nella sua purezza, questo potere era trasferito al marito come signore e padrone dei beni comuni (1). Era un potere che risaliva in certa qual maniera dalle terre alla persona (2).

Il diritto di testare era più o meno esteso secondochè dominava il principio della *personalità* e del diritto romano, o quello della feudalità e della *realtà*. Là, dove si preferiva la stabilità della terra alla volontà delle persone, si restringeva la libertà di disporre, la quale avrebbe potuto sconcertare la trasmissione regolare dei beni nelle famiglie per ordine di primogenitura. Ciò vige ancora oggi giorno in Inghilterra, ove le leggi civili hanno tuttora l'impronta della feudalità.

§. 14. Del libero allodio.

I nostri antichi giureconsulti derivano tradizionalmente il libero allodio dalla franchigia accordata ai Gallo-Romani fruenti del *diritto italico*.

Nei paesi di *diritto scritto*, ove il libero allodio è di comune diritto, tutti i fondi e i retaggi erano riputati liberi ed allodiali, ed in conseguenza esenti da omaggi, da diritti di *laudemio* e *vendite*, ed altre servitù, *se non vi era titolo in contrario* (3).

« E siccome vi ha una *libertà naturale*, che è il tito-
» lo dei titoli, dice un antico giureconsulto delfinate, la
» prescrizione centenaria estingue ogni sorta di diritti feu-
» dali; imperocchè l'essenza della prescrizione è di rista-

(1) Laferrière, *Histoire du droit francais*, prima edizione pag. 187.

(2) Loysel ha detto, forse con qualche esagerazione, *nel paese retto a consuetudine non esiste alcun diritto di podestà paterna* lib. 1. art. 37.

(3) Salvaing de Boissieu, *de l'usage des fiefs* 2. part. cap. LIII. » Tenere in libero allodio, altro non è che tenere
» la terra da Dio soltanto, dice Bouteiller nella sua *Somme*
» *Rurale*. »

« bilire le cose *nel loro stato naturale* (1). » L' arditezza e l'indipendenza di questo linguaggio è assai notevole. Il feudista dei tempi di Luigi XIII. parlava come parlerebbe un giuspublicista ed un filosofo del secolo XIX.

E nondimeno ciò non era che l' eco di poco più della metà della Francia del medio evo. In tutti i paesi di *diritto scritto*, nell' Aquitania, nella Linquadoca, nella Provenza, nel Roussillon, nel Bearn ecc. prevaleva la massima, *niun signore senza titolo.* In tutte queste contrade non si era perduta, anche dopo l' invasione de' barbari e lo stabilimento della feudalità, la nozione o, se si vuole, l'istinto della perfezione, dell' eccellenza *della proprietà libera*, della quale il franco allodio era il modello. Si riguardava il franco allodio, indipendentemente da ogni idea tradizionale, come una libertà naturale, che aveva sopravvivuto all' oppressione della conquista, e che aveva in proprio favore la presunzione legale : vi si scorgeva lo stato normale della proprietà, ed in mancanza d' ogni pergamena signorile esistevano il libero possesso e la trasmissione ereditaria del patrimonio. Quivi si riconosce quel sentimento della personalità umana, che una volta suscitato dal Cristianesimo, aveva bensì potuto essere alterato più o meno da fattizie istituzioni sociali, ma che non aveva giammai potuto estinguersi come idea, nè lasciarsi soffocare come fatto.

Tutto il lavoro dell' incivilimento consistette per più secoli a sciogliere la proprietà dalle pastoje e, se mi è permessa l' espressione, dai capestri della feudalità. Il franco allodio aveva esistito sin dall' invasione germanica, e continuò ad essere sino al 1789 il tipo, sul quale la proprietà in generale cercò di modellarsi nella sua forma fissa e definitiva.

(1) Salvaing de Boissieu *de l' usage de fiefs* pag. 271 dell' edizione in foglio.

§. 15. Dell' influenza della Chiesa sulla famiglia nel medio evo.

Ci rimane a considerare la famiglia nei suoi rapporti col diritto canonico.

Già vedemmo che la Chiesa dopo una lotta di molti secoli, sia contro l'antica legislazione romana, sia contro il preteso diritto privilegiato dei re od imperatori della razza germanica, aveva finito per far trionfare il principio della monogamia in tutta la sua purezza e quello dell'indissolubilità del vincolo conjugale in tutto il suo rigore.

« Ora, dice un Filosofo dei nostri giorni, il tipo ideale, su cui fa d'uopo modellare il matrimonio, è la consacrazione esclusiva delle due persone l'una all'altra. Il matrimonio indissolubile è ciò che si avvicina di più a questo modello. A misura che i popoli s'inciviliscono, rendono più difficile la dissoluzione del matrimonio (1). »

Non è egli sorprendente che noi abbiamo raggiunto in Francia sin dal XI o XII secolo *questo tipo ideale di perfezione* nell'istituzione del matrimonio? È forza inferirne o che quei tempi chiamati barbari erano più inciviliti che non si crede, o che la chiesa percorreva con la sua influenza salutare e divina l'azione naturale del sociale progresso.

La verità è che la società era ancora nell'infanzia; e per elevarsi a un grado superiore d'incivilimento, ella aveva bisogno, per passare all'età matura, di quella morale tutela, che i sacerdozj delle false religioni trasformano in una ombratica tirannia, e che la chiesa non accolse che per esercitarla con l'amore e con la devozione d'una madre.

La Chiesa aveva una grande autorità sull'uomo nelle tre epoche principali della sua vita civile, la nascita, il matrimonio e la morte.

Era essa che riceveva il bambino al suo ingresso nel

(1) Adolphe Garnier, *de la morale sociale* p. 119, 120.

mondo conferendogli col sacramento del Battesimo il titolo di Cristiano; era essa, a cui affidavasi nel tempo stesso la cura di far constare nel nome della società temporale lo *stato civile* di questo bambino, la sua legittimità od illegittimità. L'ignoranza degli abitanti delle parocchie o delle comunità rurâli era tale, che spesso, non si sarebbe trovato alcun laico che sapesse far le veci dei Chierici nella tenuta di questi registri.

» Era ben naturale, dice un legislatore (1), che que-
» sti stessi uomini, a cui si andava a chiedere le benedi-
» zioni e le preghiere nell'epoche della nascita, del matri-
» monio e della morte, ne facessero costare le date, ne re-
» digessero i processi verbali. La società aggiunse la sua fidu-
» cia a quella, che già aveva loro accordata la pietà cri-
» stiana . . . . È forza confessare, che i registri era-
» no tenuti bene e fedelmente da uomini, il cui ministero
» supponeva istruzione ed una probità scrupolosa. »

Il popolo grazie alla fede, che lo dominava nel medio evo, accettava questa autorità della Chiesa; nel mentre che non faceva che subire quella della feudalità. La Religione si incaricava ella stessa di congiungere in certo qual modo tutti gli anelli della catena, che univa l'una all'altra le umane generazioni. Era per ogni Cristiano una grande tranquillità di spirito il pensare, che i suoi titoli di famiglia erano scritti e conservati dalle mani benedette del Sacerdozio.

Vi erano adunque circostanze memorabili, che conducevano virilmente le famiglie alla soglia della Chiesa e che loro rammentavano quanto il di lei giogo è *dolce* e *soave*.

Tuttociò, che si riferiva allo stato delle persone, si trovava racchiuso nella sfera della competenza dei tribunali ecclesiastici.

(1) Rapporto fatto al tribunato dal tribuno Siméon sulla legge relativa agli atti dello stato civile, *Code civil*, seduta del 17 ventoso an. XI.

In conseguenza d'un simil nesso, questi stessi tribunali erano chiamati a giudicare della validità o della nullità del matrimonio, ed anche a pronunciar delle pene contro le infrazioni di quei solenni giuramenti, che la chiesa avea ratificati e benedetti.

Noi non abbiamo bisogno di esporre qual fu la purezza ammirabile, l'alta moralità di questa giurisprudenza della chiesa canonica. Nei tribunali temporali, ove ella giudicava e puniva tutto come ne' suoi tribunali spirituali, i quali *giustificano coloro che se stessi accusano* (1), era sempre il vangelo la sua regola e la sua guida. La patria podestà era ad un tempo fortificata nel suo principio e rattemprata nel suo esercizio; una dolce e salutare intervenzione preservava l'unione conjugale dalle tempeste che avrebbero potuto turbarla; essa (la chiesa) ispirava dolcezza alla forza e dignità alla debolezza, essa purificava il matrimonio da tutto ciò che potesse offuscarne la castità e deludere lo scopo del Creatore.

Ma ciò che era una consolazione, ed una guarentigia pei Cattolici, sarebbe stata una vessazione ed un soggetto di diffidenza pei Cristiani diffidenti e separati dalla chiesa: così quando i protestanti si furono stabiliti in Francia, non tardarono a richiamare a se stessi gli atti civili; essi chiesero soprattutto istantemente il matrimonio civile, cioè il riconoscimento dell'esistenza del legame matrimoniale pel solo fatto della comparsa e degli impegni presi avanti il notajo; ed in caso di questione di nullità, la competenza del giudice regio in luogo del giudice ecclesiastico.

Questi reclami ora accolti ora respinti durante le oscillazioni del lungo regno di fatto di Caterina de' Medici sono convertiti in leggi dello stato dall'editto di Nantes (2), e quel diritto publico eccezionale viene ancora confermato sotto

(1) Espressione di Bossuet.
(2) Nel 1598.

il governo di Richelieu dall' editto di Nisme (1). Nasce da ciò un primo e grave colpo alla unità religiosa della legislazione, una specie di separazione parziale della Chiesa e dello Stato.

La reazione, tentata da Luigi XIV. in favore dell' unità completa della fede, provoca alla sua volta la reazione rivoluzionaria, che rende completa questa separazione e proclama la libertà assoluta dei culti, almeno in principio.

Del resto si può dire che dal Concilio di Trento sino al 1789 le istituzioni della famiglia cattolica in Francia furono sottomesse alla giurisdizione ecclesiastica, e che il matrimonio specialmente fu retto dalle leggi della Chiesa e giudicato dai Tribunali di lei. Questo è ciò che avevano domandato gli Stati di Blois nel 1578, e ciò che prescrisse in conseguenza il Guarda-sigilli Cheverny nella famosa ordinanza del 1579. Altri Stati generali erano destinati poco più di due secoli appresso ad agire in senso opposto di questo movimento cattolico ed a rendere il cittadino intieramente indipendente dalla Chiesa negli atti della sua vita civile. Il che noi ci faremo a spiegare nel corpo di quest' opera.

§. 16. Della proprieta' sotto gli ultimi re della monarchia francese ed in particolare sotto Luigi XIV.

Da Luigi il Grosso sino agli ultimi Valois vi erano state in gran numero carte di affrancazione concesse dai nostri re a comunità, che avevano preso il nome di comuni. Questo movimento cominciato nelle città si estende sino nelle campagne, e nel XIV. e XV. secolo i più onerosi diritti di servaggio personale si trovavano convertiti in livelli pecuniarj (2).

(1) Nel 1629.

(2) Dopo l' espulsione degl' Inglesi lo stato di perfetto servo era divenuto un' eccezione in Francia. Ed. Biot, *De l'abolition de l' esclavage encien en Occident.* pag. 354, 355, Paris Renouard 1840.

La proprietà tende adunque ad affrancarsi da tutte le pastoje legali e ad individuarsi nelle mani del possessore; come noi l'abbiam detto più addietro essa si assimila al franco allodio, liberandosi a poco a poco da tutte le sue servitù e da tutti i suoi carichi.

Ma vi furono dei re, che vollero almeno in parte prendere il posto del Signore, e sostituire ai diritti feudali ciò che fu chiamato diritti regali.

In quella guisa che l'imperatore Augusto ed il suo successore Tiberio si sforzarono di recarsi in pugno tutte le magistrature della Republica e tutti i poteri del popolo, si trovò in Francia un monarca, che volle concentrare nel reame tutte le forze sparse nel seno della società del medio evo, che volle ereditare il diritto superiore di proprietà, che ciascun livellario feudale avea nella sua terra, ed esercitare questo diritto su tutti i suoi sudditi. Di questo diritto e di tutti gli altri egli formò un fascio che chiamò Stato; di poi disse: *lo Stato son io.*

Luigi XIV formòla egli stesso in questi termini la sua teoria sulla proprietà nelle istruzioni che scrive pel Delfino: » Tuttociò che si trova nella estensione dei nostri Stati di » qualunque natura egli sia, ci appartiene a pari titolo. Voi » dovete esser persuaso che i re sono *Signori assoluti*, ed » hanno per natura la disposizione piena e libera di tutti i » beni, che sono posseduti sia da persone ecclesiastiche » sia dai secolari per usarne pienamente da saggi econo- » mi (1). »

Non è già in questo senso che Grozio e Puffendorfio avevano inteso *l'altum dominium* del capo dello Stato. Secondo essi, si reputa che i membri della società abbiano convenuto implicitamente di dare una parte più o meno grande delle oro rendite per gl'interessi comuni della republica, ma que-

(1) *Auvres de Louis XIV.* edizione del 1806 tom. II. pag. 93 *Mém., et Instruct. pour le Dauphin.*

sto diritto non deve estendersi sino al capitale o al patrimonio fondiario (1).

Del resto un'autorità morale, che contrabilanciava quella di Luigi XIV, l'autorità della Chiesa di Francia rappresentata da Bossuet, riprovava queste dottrine dispotiche. Nella sua *Politique tirée de l'Ecriture Sainte* il gran Vescovo pone e sviluppa principj di questo genere: » Dio non ha » fatto i grandi che per proteggere i piccoli; egli non ha » dato il suo potere ai re che per promuovere il publico » bene, e per essere il sustegno del popolo (2) » Altrove egli sostiene che sotto un *governo legittimo* la proprietà dei beni deve essere legittima ed inviolabile; Dio stesso, come lo dimostra la scrittura, punisce con pene terribili i tiranni che s'impadroniscono ingiustamente dei beni de'loro sudditi (3).

Se Luigi XIV. avesse rappresentata la parte di questi tiranni, non sarebbero mancati nella Chiesa di Francia *profeti* od almeno Vescovi, uomini di Dio per minacciarlo ed avvertirlo; ma la sua condotta di Governo fu migliore delle sue dottrine. Vi ha nelle nazioni veramente cristiane un sentimento di diritto ed un istinto di vera libertà, che pongono sempre un freno agli eccessi del dispotismo.

Fu così che nel medio evo non giovò nulla a parecchi imperatori di Alemagna di fare proclamare dai Giureconsulti o dai poeti il loro diritto supremo sulle proprietà de' loro

(1) Grozio *De jure belli ac pacis* lib. II. cap. VI. §. XI.
(2) *Politique tirée de l'Ecriture Sainte*, lib. III. art. III. 2. proposizione.
(3) Id. lib. VIII. art. II. 3. proposizione. » Iddio, dice » Bossuet, annovera egli stesso tra i delitti di Acabbo non » solamente che avesse ucciso, ma ancora che avesse pos» seduto ciò che non poteva appartenergli. Nondimeno si » trova scritto che Acabbo offriva il giusto valore del pezzo » di terra che bramava acquistare, ed anche una permuta » vantaggiosa. Il che mostra chiaramente quanto fosse sti» mato santo e inviolabile il diritto della proprietà legit» tima ec. »

sudditi (1). Per buona sorte della umanità non fu che una sterile teoria

Del resto la teoria di Luigi XIV. sulla proprietà, se fosse d'uopo prenderla alla lettera, non solo si troverebbe in disaccordo colle dottrine di Bossuet; ma sarebbe eziandio un'eccezione una deroga al diritto publico praticato e proclamato da tutti i re della Francia.

S. Luigi avrebbe rispettato i diritti della proprietà contro se stesso; egli li sostenne contro il suo proprio fratello. Carlo d'Anjou aveva voluto costringere uno de' suoi vassalli a vendergli una proprietà, che a lui faceva comodo: quest'uomo portò sue lagnanze al re della specie di violenza, che volevasi usargli: Carlo d'Anjou fu rimesso al gran consiglio, e » là il benedetto re comandò, che la proprietà di » quell'uomo gli fosse renduta, e che non gli si recasse di » ora innanzi alcuna molestia sul suo podere, postochè non » voleva nè venderlo nè permutarlo. » (2)

(1) Si possono vedere a questo proposito i tre versi che Gunther Ligurino mette in bocca di Federico Barbarossa, quando questo Imperatore andò a farsi coronare a Roma nel 1154. Ecco lo strano linguaggio, che gli fa tenere:

Quidquid habet locuples, quidquid custodit avarus,
Quidquid in occultis abscondit terra cavernis,
Jure quidem nostrum est, populo concedimus usum.

Gunther. lib. II: v. 560. a 564.

Egli è però vero che nel cronicista in prosa Ottone di Friesingen, che fu probabilmente più esatto del versificatore Gunther, non si trova alcuna traccia di codesta teoria. Federico si stabilisce con l'asprezza d'un conquistatore, che fa sciupio delle antiche memorie della Roma dei Fabrizj, ma non parla da socialista. Veggasi Muratori tom. VI. pag. 721. e seguenti.

(2) Confesseur de la reine Marguerite. foglio 381 citato dal signor de Larcy rappresentante di Gard nel suo memo-

Il Signor de Paulmy nel XVIII secolo volle riprodurre la teoria di Luigi XIV, ed applicarla, come il Cancelliere Duprat, ai beni del Clero, per poterla estendere in seguito ad ogni genere di proprietà. Luigi XV non esita a diffamare questa dottrina chiamandola dottrina da macchiavellista (1).

Luigi XVI mostrava in una solenne occasione qual profonda intelligenza avesse del diritto di proprietà » Date al » popolo, egli diceva, l'esempio di quello spirito di giusti- » zia, che serve di salvaguardia alla proprietà, cioè a quel » diritto rispettato dalle nazioni, che non è l'opera del » caso, che non deriva da privilegi d'opinione, ma che si » connette strettamente ai rapporti più essenziali dell'ordine » publico e alle prime convenzioni sociali (2).

Vi era in questo re infelice una specie d'inquieto presentimento delle tendenze spogliatrici della rivoluzione.

Così egli si era felicemente associato alle viste dell'assemblea costituente relative all'abolizione della confisca: egli comprendeva bene, che se questa legge fosse osservata sarebbe un baluardo contro una folla d'ingiustizie private e publiche.

L'abrogazione di questa legge, pur troppo molesta per le cupidigie popolari, coincide colla decadenza del reame.

Quando Luigi XVIII ricomparve in Francia col principio in lui personificato, una delle prime cose che fece fu d'abolire di nuovo la confisca, e questa abolizione prende allora il valore di una negazione implicita di tutti gli spogli rivoluzionarj (3).

rabile discorso per la inaugurazione della statua di S. Luigi che ebbe luogo nel mese di settembre 1849. *Vie de Saint Louis* del Marchese di Villeneuve tom. III. pag. 209.

(1) Questo tratto è citato in un discorso dell'Abbate Maury del 1. Novembre 1789.

(2) *Extrait d'une allocution de Louis XVI á l'assemblée constituante*, seduta del 4 febbrajo 1790.

(3) Ritorneremo con maggior dettaglio su questa questione.

Così i re della dinastia di Capeto tutti sentono che la legge salica è l'immagine viva del diritto, e che l'eredità della corona deve essere la naturale guarentigia dell'eredità della proprietà.

E quando lo stesso Luigi XIV sembra derogare in teoria a questi principj, non cessa di osservarli nella pratica per una specie d'istinto regale, che lo conduce a rispettare tutti i diritti affinchè si rispetti il suo.

Vi erano d'altronde in Francia de'corpi di proprietarj incaricati della interpetrazione e della esecuzione delle leggi, cioè i parlamenti (1). Quando le ordinanze regali portavano un colpo qualunque al diritto di proprietà, i parlamenti anche quando erano costretti di registarli, li annullavano sordamente con una giurisprudenza contraria al loro spirito. Ciò era una forza d'inerzia contro la quale venivano a naufragare quelle velleità d'arbitrio, che d'altronde non erano se non se rari accidenti nella storia dei nostri re.

Noi avevamo dunque de' custodi gelosi del nostro diritto publico, che impedivano al monarca il più assoluto di violare in fatto la proprietà anche allorquando non combattevano di fronte le esagerate dottrine sull' *alto dominio della corona* In conseguenza si può asserire francamente che non vi fu mai nelle nostre antiche istituzioni una vera soluzione di continuità in rapporto alla inviolabilità di questo diritto, base di tutti gli altri.

§. 17. Delle rivoluzioni tentate a forza aperta contro la proprieta' dopo l'era cristiana.

Vi sarebbero mai stati nel corso di diciotto secoli della era volgare tentativi serj di rivoluzione, che avessero per iscopo di protestare contro il regime sociale fondato sulla proprietà e sul diritto di retaggio? Se ne citano specialmente

(1) Questa osservazione è del Signor di Champagny, che l'ha sviluppata nel suo interessante scritto intitolato: *Un examen de coscience*, le Coffre 1850.

due, che avrebbero avuto questo carattere, la *Jacquerie* e la rivolta degli Anabattisti.

Per ben comprendere la *Jacquerie* bisogna trasportarsi col pensiero nel mezzo della Francia al XIV secolo sotto un re prigioniero e con un Delfino giovanetto e prigioniero anch'egli d'una plebaglia faziosa a Parigi; bisogna rappresentarsi l'infelice Francia desolata dagl'Inglesi e saccheggiata ora dalle genti del Re di Navarra, ora da quelle del Delfino, ed infine da villani che agivano per proprio conto. Fa d'uopo rammentarsi, che i signori feudali prendevano parte a questa invasione e a questi saccheggi, invece di proteggere i loro vassalli contro la conquista e la rovina. Non è meraviglia che i villani finissero per perdere la pazienza, e che la loro rabbia siasi rivolta contro quei castelli egoistici, che erano chiusi ai loro lamenti e loro non offrivano in mezzo alla generale devastazione nè difesa, nè pane, nè asilo. La nobiltà feudale mancò alla missione di patronato armato, che ella doveva ai suoi vassalli in iscambio dei loro servigj.

Tuttociò ben intese il popolo delle nostre campagne per istinto, piuttostochè per raziocinio. Senza dubbio egli oltrepassò ne'suoi furori tuttociò che può esservi di crudele e di barbaro. Ma mancò uno Spartaco a questa guerra civile per darle consistenza e durata. L'anno 1448 le fu culla e tomba. La *Jacquerie* non fu dunque che una tempesta passeggiera, che un accesso di collera di *Giacomo Buonuomo* (1) spinto all'estremo.

Non fu così della rivolta degli Anabattisti. Là regolari predicazioni precedettero all'impugnar delle armi. Storck e Münzer ammassarono i combustibili, che doveano prendere fuoco alla prima scintilla, Metzler fu il primo incendiario; Mattia e Giovanni di Leyda furono gli ultimi riaccendendo fuochi male estinti.

(1) È noto che così sopracchiamasi, o piuttosto si personificava sotto questo nome il popolo francese.

Questa sollevazione dei villani e di molte città importanti, che minacciò d'incendiare tutta intiera l'Alemagna, cominciò nel 1525, e non cessò guari che nel 1532 per la presa di Munster capitale della Westfalia, ove Giovanni di Leyda aveva istituito a proprio profitto una specie di teocrazia orientale, una tirannia odiosa e cinica.

Gli Anabattisti predicavano la comunione de'beni, la pluralità delle mogli, ed il regno temporale di Gesù Cristo. La grande rivoluzione che tentarono in Alemagna non fu dunque un fatto accidentale ed irriflettuto, fu l'attuazione di una dottrina, un tentativo di realizzare un comunismo mistico.

La guerra dei villani e quella degli Anabattisti fecero tremar lungamente il suolo della Germania.

Nondimeno in Francia quella dottrina e quell'armamento non ebbero eco: il contagio si arrestò alle nostre frontiere.

Ma il nostro paese si assunse alla sua volta nel XVIII secolo quel fermento elettrico, che doveva produrre una terribile esplosione destinata a conquassare l'Europa e il mondo.

Questo è ciò, di cui renderemo conto ponendo fine così a questa prefazione.

§. 18. Dei socialisti e dei comunisti de' primi secoli dell'era volgare sino al XVIII inclusivamente

L'errore è moltiforme, e la verità è una sola: parrebbe dunque che la diversità degli errori dovesse essere in qualche modo infinita, e che essi potessero succedersi incessantemente nel mondo senza rassomigliarsi, nè riprodursi. Nondimeno non è così. Siccome lo spirito umano è limitato, il campo delle sue invenzioni anche false lo è egualmente. Gli eresiarchi rivoluzionari ed i socialisti tutti hanno i loro avoli nella storia: e sono condannati ormai all'impotenza di fare o d'immaginare qualche cosa intieramente nuova.

Fin dal secondo secolo della Chiesa, Carpocrate il Gnostico diceva „ Pittagora, Platone, Aristotile, Gesù Cristo „

come una setta moderna diceva non ha guari sullo stesso tuono » Mosè, Numa, Gesù Cristo, Maometto, Sansimone. » In tal modo l' eresiarca di Alessandria glorificava la cattedra (1).

Il suo figlio Epifanio morto di diecisette anni, e di poi onorato come un Dio dagli abitanti di Samo, ove era nata la madre di lui, insegnò in un libro intitolato: *della giustizia*, che la stessa natura vuole la comunione di tutte le cose κοινωνία καὶ ἰσότης del suolo, dei beni della vita, delle donne, e che le leggi umane invertendo l' ordine legittimo hanno prodotto il peccato opponendosi ai possenti istinti posti da Dio nel fondo delle anime.

Si è trovato, non è gran tempo, nella Circnaica, dice Doellinger (2), una interpetrazione dei Gnostici che porta: » La comunione di tutti i beni e delle donne è la sor» gente della giustizia divina; la perfetta felicità sarà per » gli uomini buoni tratti dalla cieca plebaglia. Fu ad essi, » che Zarade e Pittagora, i più nobili fra i Gerofanti, han» no insegnato a vivere insieme. »

Ma aggiunge Doellinger, l' elemento cristiano aveva si poca parte nel sincretismo filosofico-religioso di questi mistici, che potevano esser considerati piuttosto come una scuola pagana che come una setta del Cristianesimo.

Da Carpocrate ed Epifanio bisogna giungere sino agli Albigesi per poter segnalare le dottrine comunistiche teoricamente insegnate.

» Oltre l' omicidio, dice il Signor Schmidt nella sua » storia dei Cattari o Albigesi (3), ecco ciò che i Cattari » considerano come peccato mortale, e ciò che per conse-

(1) Fleury tom. 1. lib. 3. n. XX. pag. 355. dell' edizione in 12.

(2) Pag. 247, 248 della traduzione delle sue *Origines du Christianisme* tom. 1.

(3) Tom. II. pag. 50, 1847. Il Signor Schmidt è un autore protestante di Strasburgo.

» guenza era rigorosamente interdetto a tutti quelli che aspi-
» ravano alla perfezione:

« L' amore o piuttosto il possesso qualunque dei beni
» terrestri. Questi beni, dicevano essi, sono la *ruggine del-*
» *l'anima*, e distornano gli sguardi dal supremo destino;
» da ciò derivava naturalmente la legge d' una povertà as-
» soluta, imposta ai membri della setta. »

Finalmente il settimo e il più grave de' peccati mortali secondo gli Albigesi era « il matrimonio che non si distin-
» gueva da ogni altra violazione della castità (1).

Ora questi precetti non erano di rigore che pei *perfetti*.

È facile lo indovinare gl' inconvenienti, che risultavano per la comune de' settarj, da questa confusione di tutti i principj d' una morale, ai quali i soli *perfetti* erano tenuti di uniformarsi. Fra sei millioni di Cattari o Albigesi in Europa si noveravano appena due mila *perfetti*. Se adunque non s' incontrava alcun pericolo sotto il rapporto dei costumi dalla parte dei due mila *Farisei* della nuova setta, vi erano molti disordini a temere dalla parte dei *Publicani*. Proibire tutto ai primi, era un permettere tutto ai secondi.

La distruzione della famiglia per mezzo della promiscuità dei sessi conduce inevitabilmente la soppressione della proprietà per mezzo della comunione de' beni. Questi sono due fenomeni, di cui l' istoria ci mostra la costante coincidenza e l' intimo legame.

Se adunque il comunismo non era direttamente insegnato od imposto dagli Albigesi, tutto però nelle loro dottrine tendeva a prepararne il regno, se queste dottrine venute dall'oriente avessero potuto trionfare nelle società europee (2).

(1) Ibid. pag. 82.

(2) Ora si comprenderà il perchè noi non abbiamo collocata la guerra degli Albigesi nel numero delle rivoluzioni tentate a *forza aperta* contro la proprietà. Gli Albigesi a simiglianza di certi comunisti de' nostri giorni cercavano piuttosto di spargere perfidamente il veleno delle loro dottrine,

Dopo gli Albigesi non si trova altra setta comunistica sino al XVI secolo, che quella degli Anabattisti, di cui abbiamo parlato antecedentemente.

Ma s' incontrano qua e là alcuni sognatori isolati, che non formano una scuola, gli uni perchè non l' hanno voluto, gli altri perchè non l' hanno potuto. Tali sono Tommaso Moro, che riguardava egli stesso la sua utopia come un giuoco d' immaginazione, ed il Monaco Campanella autore della *Città del Sole*, bizzarro miscuglio di riforme sociali impossibili e di astrologia giudiziaria del tutto fantastica. Ma il XVIII secolo vide nascere e formarsi in Europa una vera crociata di sofisti contro le antiche istituzioni religiose e politiche, che avevano da sì lungo tempo servito di base alla società. La maggior parte oltrepassarono nei loro attacchi i limiti che separano la riforma dalla distruzione. Così il Beccaria, il quale ebbe maggior fama che merito reale, e più audacia che genio, si espresse così nel suo trattato *dei delitti e delle pene* nel capitolo *del furto.* » Il diritto di proprietà terribile e forse non necessario diritto » Questo dubbio filosofico ed antisociale gettato là alla spensierata in un trattato di *diritto criminale* viene afferrato da Brissot de Warville, che lo cangia in una audace affermazione e fa su questo argomento un' opera speciale intitolata *ricerche filosofiche sul diritto di proprietà e sul furto*. Si leggono in quest' opera massime sovversive come la seguente. » Se l' uomo nella società stessa conserva » sempre il privilegio incancellabile della proprietà, che la » natura gli ha dato, nulla può toglierglielo, nulla può » impedirgli di esercitarlo ..... Il ricco è il solo ladro. » Lo stesso autore dice ancora: » l' animale è tuo simile, » forse tuo superiore; egli lo è infatti se è vero che i fe- » lici siano i saggi. »

anzichè attaccare a forza aperta la società dei tempi loro. Di tal guisa quando presero le armi, parve che nol facessero che per difendersi.

Ecco adunque a che si era ridotto il progresso filosofico!

Si cita ancora come avversario aperto della proprietà Morelly, autore del *Codice della natura*, opera, che la moderna critica redense dall' oblio (1). Questo libro ebbe sì poca influenza sul suo secolo, che non crediamo di soffermarvici.

Noi non possiamo fare altrettanto di Mably, che aveva già una certa fama come publicista, quando prese a confutare i principj dell' economista o fisiocrate Mercier de la Rivière, autore dell' Effemeridi, in una serie di lettere che riunì sotto il nome di *Dubbj proposti ai filosofi economisti sull' ordine naturale ed essenziale delle società politiche.*

Mably dichiara di volere l' uguaglianza, e come mezzo di pervenirvi la comunione: » stabilite, dice egli, la co» munione de' beni, e nulla di poi più facile che lo stabi» lire l' eguaglianza delle condizioni, ed assodare su questo » duplice fondamento la felicità degli uomini (2). Almeno egli ebbe il merito di ben comprendere il legame di queste due idee.

Altrove egli si esprime così: » Si deve la prima idea » delle proprietà fondiarie alla pigrizia di alcuni calabroni, » che volevano vivere a spese degli altri senza pena, ed ai » quali non si era saputo far amare la fatica. (3) »

Fu al contrario l' attività laboriosa del primo occupante, che gli conquistò il suo titolo di proprietà, e che pose in essere pei suoi figli un *capitale accumulato.* E fu l' infingardaggine di tal altro padre di famiglia, che ebbe per risultato di non lasciare altro retaggio ai suoi che la fame e

(1) *Histoire du communisme* di Eugenio Sudre pagina 201 e seg.

(2) Pag. 18 tom. XI delle *Oeuvres complètes.* Lyon presso de la Molière 1792.

(3) Pag. 32 ibid.

la miseria. E ben piuttosto nello stato di comunione vi sarebbero de' calabroni, cioè degl' infingardi che troverebbero comodo di approfittare degli sforzi dei buoni lavoratori, imperocchè vi hanno indolenze invincibili, che solo la frusta e i gastighi possono spronare.

Del resto quest' opera di Mably ed alcune altre scritte nel medesimo senso ebbero minore influenza che certi libercoli mordenti publicati da Diderot e da Linguet (1): esse ne ebbero meno specialmente al confronto delle declamazioni passionate di Rousseau non solamente contro la proprietà, ma contro la società stessa.

Sarebbe nondimeno assai difficile il dire quale fosse veramente il pensiero di questo celebre sofista su quei grandi argomenti. Rousseau aveva maggior sensibilità ed immaginazione di quello che fosse a portata della sua ragione. In lui l'espressione dominava l'idea, e la sua vita sembrava consacrata non al trionfo della verità (2), ma bensì al trionfo del paradosso. Non è già che non vi fosse della sincerità in que' ghiribizzi eloquenti contro l'ordine sociale, in quegli strani panegirici della vita selvaggia. Era la reazione d'una anima personalmente e profondamente urtata contro le istituzioni, delle quali era stata vittima; era la vendetta di un malcontento e quasi d'un disperato. Senza dubbio non vi si trova la serenità d'un saggio, la gravità d'un filosofo che scruta coscienziosamente il suo pensiero prima di produrlo al publico. Ma al postutto ciò è men male che attaccare la società per puro giuoco di spirito, e scegliere una tesi piuttosto che l'altra unicamente perchè più favorevole ai risalti

(1) Tali sono: *Le Traité des droits et des devoirs du citoyen*; *le Traité de la législation, ou Principes des lois* etc. Veggasi *le supplément au voyage de Bougainville* di Diderot, e la *Théorie des lois civiles* di Linguet.

(2) Non vi era dunque che una sola parola da cangiare a questa famosa divisa di Rousseau — *Vitam impendere vero.*

dello stile e agli sviluppi artistici. Nulla più odioso dell'immolare il vero alla Rettorica, dell'adorare *l'io* letterario, che sacrificherebbe sui proprj altari la patria, la famiglia, l'umanità stessa.

Ma questo genere di sociale flagello appartiene al nostro secolo piuttosto che al decimottavo. Egli è ben vero che se Rousseau fu meno dispregevole di alcuni de' nostri sofisti contemporanei, ebbe però maggiore influenza, ed un'influenza la più funesta su tuttociò che il circondava. La religione aveva piegato l'uomo a rassegnarsi a quegli inevitabili dolori, cui racchiude ogni umana società; Rousseau insegnò loro a querelarsi e a vendicarsi. Ciò era incominciare la rivoluzione negli spiriti, e prepararla nei fatti.

Ciò non è tutto: il Ginevrino filosofo non si contentò di riunire alla sua voce tutti i disgusti sociali, di blandire i cattivi sentimenti delle classi inferiori; egli fornì armi alle tendenze sovversive della sua epoca con un' opera più ponderata ed in apparenza più moderata delle sue prime produzioni politiche (1), voglio dire il *Contratto sociale*.

In questo libro famoso, il Rousseau fa derivare la creazione del diritto da una convenzione fatta *a priori* dagli uomini, i quali avrebbero volontariamente rinunciato alla vita selvaggia per abbracciare la sociale. Il diritto continuerebbe ad essere secondo lui l'espressione della volontà genera-

(1) Tale è il suo famoso *discorso sull'origine ed i fondamenti dell'uguaglianza tra gli uomini*, ove si legge questa frase sul principio della seconda parte: » Il primo » che avendo assiepato un terreno si avvisò di dire: *questo* » *è mio*, e trovò genti abbastanza semplici per crederlo, » fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, » quante guerre, quanti omicidi, quante miserie ed orrori » non avrebbe risparmiato all'uman genere colui che svel- » lendo i pali, o riempiendo il fossato avesse gridato ai suoi » simili: guardatevi di ascoltare questo impostore, voi siete » perduti, se dimenticate che i frutti sono di ognuno e che » la terra non appartiene ad alcuno!

le, cioè della maggioranza. La modificazione ed anche l'abolizione della proprietà e della famiglia diverrebbero in conseguenza una legge obligatoria dal momento che la maggioranza dei cittadini l'avesse decretata. Per un corollario dei medesimi principi, la stessa libertà individuale si troverebbe lasciata in balia dei capricci del dispotismo popolare. (1),

Noi non pretendiamo nè di confutare, nè di analizzare il *Contratto sociale*: ci contentiamo d'indicarne l'idea madre. Del resto ne ritroveremo riprodotti i principali assiomi in tutte le pagine della storia delle nostre assemblee nazionali; ne udiremo ripetuto incessantemente l'eco nella bocca dei Mirabeau, dei Vergniaud, dei Robespierre. Allora soltanto sarà il momento di estimarli in dettaglio. Quest'opera è stata l'evangelo dei rivoluzionari (2). Si è tentato di attuarne le teorie nelle costituzioni del 1793 e del 1795. Le chimere dell'uguaglianza assoluta, l'idea dei diritti dell'uomo separata dall'idea de' suoi doveri, l'abolizione della sanzione morale preesistente alla sanzione delle umane pene, l'inalienabilità, e l'indivisibilità del potere sovrano del popolo, tutti questi principi sono attinti nel *Contratto sociale*. Il Rousseau motteggiato dagli altri filosofi durante la sua vita (3), non sarebbesi immaginato di fare dopo la sua mor-

(1) » E che, grida il Rousseau, la libertà forse non si » mantiene che per mezzo della servitù? Può essere. » (lib.III. cap. XV.) Il Rousseau si scaglia molto contro l'istituzione dei rappresentanti: » Tostochè essi sono eletti, egli dice, » il popolo è schiavo, egli non è più nulla » (Id. ibid.)

(2) Può leggersi una eccellente confutazione dei principi socialistici di Rousseau nella *Revue de legislation* del Giugno 1850. L'autore di questa confutazione è uno de' nostri più celebri giureconsulti contemporanei, il Sig. Benech, professore della facoltà di diritto a Tolosa.

(3) Che cosa è dunque esclamava Voltaire facendo allusione al *discorso sull'origine della inuguaglianza delle condizioni*, che cosa è mai quella specie di filosofia, che fa dir cose, cui il senso comune riprova dal centro della Cina

te la conquista della publica opinione, e che la sua metafisica politica, agiterebbe la Francia e il mondo incivilito.

Quasi tutti i pensatori della nostra epoca hanno ben compreso i pericoli di quelle teorie sociali, che non danno altra base al diritto publico e privato che quella di convenzioni arbitrarie. A molti di essi rimane di riconoscere, che se la società non prende la sua sorgente nella volontà dell'uomo, la verità non può del pari derivare dalla sua ragione (1). Sarà forza al postutto riconoscere che dovunque si esclude la mano di Dio, si fà rinascere il caos nella regione dei fatti, non meno che in quella dell'intelligenza.

sino al Canadà? Chi non vede esser quella d' un pezzente, il quale vorrebbe che tutti i ricchi fossero spogliati dai poveri per meglio stabilire l'unione fraterna tra gli uomini?......

(1) Vi è nell'antica lingua slava una bella sinonimia. *Pravda* significa ad un tempo verità, legge e diritto. Queste tre idee erano inseparabili. La legge adunque presso gli antichi Russi era la verità applicata allo stato sociale.

Libro Primo

Dei principii generali della Rivoluzione francese.

CAPITOLO PRIMO

Della libertà e dell' uguaglianza giusta la dichiarazione dei diritti dell' uomo, tratta dalla Costituzione del 1791 e dalle Costituzioni che le succedettero.

Ecco l'articolo, col quale esordisce la prima delle nostre Costituzioni rivoluzionarie.

» Gli uomini nascono e rimangono liberi ed » uguali nei diritti »

L' uomo nasce libero ! ! ! Ohimè ! qual' è mai questa libertà, di cui egli gode nascendo ? Avvolto nelle sue fasce, il bambino che viene al mondo è dipendente da tutto ciò che lo circonda. Fa d' uopo,

perchè possa vivere, che egli sia difeso contro le ingiurie dell'Atmosfera, che un alimento, cui egli non saprebbe trovar da se stesso, gli venga incontro e si presenti alle sue labbra; e per esprimere i suoi desiderj e i suoi bisogni Iddio non gli ha dato altra libertà che quella dei vagiti e delle lagrime.

Cosa notabile! è nell'uomo che si prolunga più che in altro essere animato questa umiliante e profonda dipendenza. Sembra che la Provvidenza abbia voluto nei primordj della nostra vita dare questa lezione al nostro orgoglio per piegarci anticipatamente a quel giogo di subordinazione, dal quale non saremo mai totalmente affrancati (1).

» Gli uomini nascono *e rimangono* uguali in » diritti » Nè al momento della nascita, nè durante la vita non esiste questa perfetta uguaglianza. Nel momento della nascita vi ha differenze nelle costituzioni fisiche; più tardi emergono facoltà intellettuali e morali suscettive di maggiore o minore sviluppo.

(1) La Costituzione del 1848 proclama che: » la Re» publica ha per principio la libertà (art. 4 del Preambolo). » Vi è qualche contraddizione nel dire che un potere (e la » Republica è una forma di potere) ha per principio la li» bertà. Se voi volete lasciare a ciascuno la libertà di agire » a suo capriccio, è inutile di stabilire un potere legisla» tivo, un potere esecutivo, un potere giudiziario, è inutile » di parlare d'imposte e di servigi militari, in una parola » è inutile lo scrivere una Costituzione, poichè tuttociò ha » per iscopo di restringere la libertà ». Adolfo Garnier, *de la morale sociale* pag. 255, Parigi, presso Hachette 1850.

Gli uni sono più robusti, gli altri hanno maggiore capacità. La natura non ha mai quell' assoluto livello, che la dottrina rivoluzionaria le attribuisce.

Egli è vero che per prevenire le funeste conseguenze di questi principj lo stesso preambolo di quella Costituzione proclama nell' art. 17 la sicurezza e la inviolabilità della proprietà. Ma il popolo che adotta la regola favorevole alle sue passioni, saprà bene rigettare la deroga, che tentasse di mettervi un freno: egli sarà più conseguente dei suoi legislatori. La qual cosa alcuni di questi stessi legislatori avevano presentito, ed avevano osato dirla alla maggioranza rivoluzionaria dell'Assemblea costituente. Il signor Malouet fra gli altri attaccò con coraggio la dichiarazione dei diritti dell' uomo. » Io vi » scorgo, diceva egli, una sorgente di errori disa» strosi per la comune degli uomini, la quale non » deve conoscere la sovranità che per obbedirle, e » che non può pretendere all'uguaglianza che innanzi » alla legge, ec. » Di poi egli aggiungeva: » Se » nondimeno credendo di abbattere soltanto le usur» pazioni dell' orgoglio e del potere, voi porterete » la scure sulle radici della *proprietà*, della stabi» lità; se quelli, ai quali la libertà non basta mai, » s'inebbriano della loro indipendenza, quanta auto» rità di repressione non abbisognerà ai magistrati » ed alle leggi per mantenere l' ordine in questa » moltitudine immensa di nuovi pari (1)? »

(1) Seduta dell' 8 Agosto 1791.

Questo linguaggio sì moderato e sì savio irritò talmente l'Assemblea, che tolse la parola al signor Malouet. Di già il dispotismo del numero soffocava la logica del buon senso.

La Costituzione del 1793 mette la libertà e l'uguaglianza nel numero dei diritti naturali e imprescrittibili. » Tutti gli uomini, ella dice, sono » *UGUALI PER NATURA ed innanzi alla legge* (1). » La *natura* smentiva ogni giorno questa affermazione del legislatore.

La Costituzione del 5. fruttidoro anno III. cerca di definire la libertà e l'uguaglianza, ed in conseguenza di dar loro dei limiti. A lato di una dichiarazione di diritti essa colloca una dichiarazione di doveri.

La Costituzione del 22 frimale anno VIII. non ha nè preamboli, nè formole generali. Una crudele esperienza aveva fatto palese alla società l'inconveniente, che presentavano queste massime astratte, per una moltitudine invida ed avida di agiatezza. Si cominciava a rientrare nelle vere condizioni dell'ordine publico.

A datare da quel momento, la Francia stanca degli eccessi della libertà rivoluzionaria diede in qualche modo carta bianca ad un uomo di genio. Questo uomo era un figlio della rivoluzione. La rivoluzione non l'ebbe in diffidenza; essa non gli ricusò alcun potere. Egli se ne servì per soffocarla,

(1) Articolo 3.

per restaurare la società, e per rendere ad ogni uomo onesto la libertà della pratica de' suoi doveri incatenando le passioni, che tiranneggiano questa libertà.

Sotto la restaurazione propriamente detta la rivoluzione si rialza fremendo: ella s' intitola liberalismo (1). Ella riprende le sue diffidenze e le sue implacabili gelosie contro il Potere: è un duello a morte tra lei e la legittimità. La Carta aveva dato armi pressochè eguali, ed un egual campo ai due combattenti: il genio della rivoluzione trionfò.

Dopo il compromesso o la transazione liberale del 1830, la rivoluzione si chiamò *republicanismo.* Un giorno dopo diciotto anni di lotte ella vinse ancora; il potere smantellato e senza forza si dissipò per così dire al primo soffio popolare.

Allora si proclamò la Republica, e la rivoluzione cangiò anche una volta di nome; ella si chiamò *socialismo.* Così ella confessava al fine le sue vere dottrine; ella vuole (così dice) *ricostituire* la proprietà e la famiglia. Ora noi abbiamo l' ultima sua parola; siamo arrivati alle conseguenze estreme dei *suoi principj del 91 e del 93.*

Ora questi principj scolpiti nel frontispizio della rivoluzione francese, sono, come già il dicemmo,

(1) Il liberalismo del 1819 e 1825 pretendeva anch' egli di difendere *le dottrine della Rivoluzione* contro la destra di quell' epoca che le combatteva. Egli interpetrava in *senso rivoluzionario* la Carta del 1814.

quelli della libertà ed eguaglianza assolute: procuriamo di render conto a noi stessi del valore, e della portata di queste parole, che hanno agitato ed agitano ancora il mondo.

Durante il medio evo le comuni e le provincie reclamarono ed ottennero *delle libertà*. Queste libertà erano un che di determinato e di preciso; esse significavano l'affrancamento dai diritti feudali e la concessione di alcune immunità regali. Gli uomini del terzo ceto, che domandavano delle libertà, sapevano ove andavano, e che cosa volevano. Quando l'espressione dei loro voti era formolata in una Carta emanata dal trono, essi sentivano che il loro scopo era raggiunto; essi allora si fermavano, e davano opera a conservare una fermezza pari all'ardore impiegato nel domandare, e alla perseveranza usata per ottenere.

La libertà al contrario è una vaga astrazione (1), che sembra non potere mai prendere una vera consistenza; è un fantasma che si allontana a misura che si fanno sforzi per avvicinarvisi e per afferrarlo. Promettendo la *libertà* al popolo, vengono aizzati i suoi desiderj e le sue passioni senza mai poterlo soddisfare. Tutte le concessioni possibili non realizzeranno mai per esso l'ideale che ha sognato.

Se si consulta la storia, si troverà che più la

(1) La libertà! parola possente e misteriosa che *riunisce le anime* fintantochè *non è definita!* Luigi Blanc, *Histoire de la Révolution française*, tom. II. pag. 232.

società progredisce e si perfeziona, più si estende l'impero delle leggi, e più si restringe il dominio della libertà individuale.

La prima e la più grande conquista dell'incivilimento consiste nell'ottenere coll'ajuto della Religione e delle leggi, che l'uomo rinuncii al suo diritto di vendetta privata, e che depositi questo diritto nelle mani dello Stato.

La giustizia al suo nascere limita adunque la libertà colla penalità dell'individuo, e fa rispettare le persone: in progresso di tempo ella giunge altresì a far rispettare le proprietà.

Ora la parola *libertà* proclamata in un senso astratto e indefinito tende a risvegliare nel popolo gl'istinti sopiti, piuttosto che estinti, di quella libertà selvaggia (1), di cui ogni uomo godeva avan-

(1) In una requisitoria assai notabile pronunciata il 20 Febbrajo 1790 al Parlamento di Bordeaux il Signor Dudon procuratore generale parlando delle orde omicide, che devastavano il Limosino, il Perigord e l'Ageonese si esprime così: » La devastazione dei castelli non ha saziato la loro » rabbia; essi hanno osato di commettere gli stessi orrori » nelle Chiese, e ci si assicura, che nei loro furori lo stes- » so Altare non fu risparmiato dalle loro mani sacrileghe. » Ecco, o Signori, i primi frutti d'una libertà publicata » *prima della legge che doveva prescriverne i limiti*, e *la* » *cui misura è stata lasciata all'arbitrio di quelli*, che » avevano tanti interessi per non conoscerne alcuno ».

Questa riflessione era perfettamente giusta, ma la requisitoria e il decreto del Parlamento ad essa conforme furono denunziati all'Assemblea nazionale. Questa Assemblea

ti la costituzione d' una società ben regolata, avanti lo sviluppo della nozione *di Città , d' Impero o di Stato.*

Se la libertà *assoluta* è un diritto imprescrittibile, si giungerà necessariamente d' illazione in illazione al suo ultimo corollario, *l' anarchia.*

I logici trascendenti, del genere del Sig. Proudhon, hanno stabilita questa tesi in un modo irrefragabile; non è più possibile oggi giorno il contrastarne i risultamenti; essi sono ormai una conquista per la scienza sociale.

Noi non vogliamo già dire con ciò, che le libertà politiche non siano utili ad una nazione, che già trovisi fortemente costituita mercè la pratica dell' ordine e l' osservanza delle leggi. Dopo aver prese guarentigie contro gli eccessi della libertà, è cosa buona il prenderne contro gli abusi del potere. Ma allorchè esiste in qualche luogo un grande fermento politico, ella è pur singolare l' idea di pretendere di attutirlo o distruggerlo facendo risuonare altamente la parola libertà: egli è lo stesso che volere estinguere un incendio con materie combustibili.

È impossibile che la proclamazione della libertà considerata come principio assoluto non sia interpe-

il 24 Aprile 1790 pronunciò un decreto che disapprovava l' ordinanza del Parlamento. Ecco in che bel modo l' Assemblea incoraggiava lo zelo dei Magistrati, che reprimevano i publici disordini. I borgesi volteriani, che in essa dominavano, si davano poca briga degli eccessi commessi contro le proprietà dei *nobili* e della *Chiesa.*

trata nel senso il più naturale e il più pericoloso dalle masse popolari; è impossibile che quella parola non sia per esse il segnale di un allentamento del freno sociale. La prima conseguenza di quella proclamazione è una diminuzione notabile della sicurezza delle *famiglie*, e delle *proprietà*: ne è prova la storia di tutte le rivoluzioni, ed in particolare quella della rivoluzione francese.

Il principio dell' eguaglianza assoluta può essere conquiso con ragioni anche più forti e concludenti.

1. È in natura l' ineguaglianza; questa è la conseguenza della varietà infinita che esiste nelle opere di quella: fra gli esseri creati non vi è nulla d' identico, e per conseguenza nulla di eguale;

2. Dire che tutti gli uomini nascono eguali è un mettere il bambino in culla a livello di suo padre (1): ciò è ad un tempo sostenere un assurdo, e negare sfrontatamente la gerarchia domestica. Ora l' idea di questa gerarchia appartiene al diritto delle famiglie, diritto primordiale e tanto antico quanto l' umanità stessa.

3. A misura che il fanciullo cresce, egli non ha che ad aprir gli occhi per vedere che egli è attorniato da uomini, coi quali trovasi disuguale sotto il rapporto della bellezza e delle forme, della forza fisica, della capacità intellettuale ecc. ecc.

(1) *L' uomo nasce nella podestà paterna,* dice egregiamente il filosofo Rosmini, *Filosofia del diritto* tom. II. Bomardi-Sogliani. Milano 1845.

4. L'ineguaglianza delle facoltà umane genera l'ineguaglianza delle fortune, e per conseguenza quella dei retaggi: tuttociò deriva dalla natura delle cose.

L'Assemblea nazionale prese dunque una via tutta opposta a quella che avrebbe dovuto seguire, se realmente avesse voluto far gustare al popolo i beneficii della sua nuova Costituzione. Sarebbe stato d'uopo che ella cominciasse dal riconoscere altamente le ineguaglianze che veggonsi stabilite dalla stessa natura, e la cui esistenza costante è provata dalla storia di tutte l'età. Ella avrebbe potuto in seguito proclamare, che lo scopo d'ogni buona costituzione è di correggere ciò che vi ha di eccessivo e di nocevole in queste differenze ed in queste ineguaglianze naturali, e supplire, a cagion di esempio, colle leggi a ciò che manca alla debolezza per mettersi al sicuro dai colpi della forza. Ella avrebbe mostrato così che tendeva a procurare a tutti in una misura convenevole quanto può ragionevolmente accordarsi ad un popolo, di libertà e d'eguaglianza (1). Così avrebbe fatto valere l'eccellenza della sua opera; mentre che il farla precedere dalla proclamazione di principii assoluti, di cui ella non poteva assicurare l'attuazione in pratica, era

(1) Questa idea è presa da uno de' più distinti publicisti dell'Alemagna il celebre Dehlmann nella sua *Histoire de la Révolution Française*. Riporteremo in fine di questo volume un estratto del suo capitolo sulle creazioni dell'Assemblea costituente, e specialmente sui diritti dell'uomo.

un abbassarla e discreditarla preventivamente nello spirito della nazione.

E di più: non fu forza che questa Assemblea costituente promettesse più di quello che poteva mantenere, anche in fatto di perfezionamenti e di semplici riforme? Ora ogni società umana trae sue basi essenziali dalle idee di gerarchia e di subordinazione, e per conseguenza ella riposa sopra *ineguaglianze* radicali.

Fa d' uopo necessariamente in ogni società che gli uni comandino e gli altri obediscano; che gli uni siano al disopra e gli altri siano al disotto. Sono verità triviali; non lo nego: sono *truismi* come dicono gl' Inglesi; lo concedo. Ma poichè queste verità sono ad ogni tratto alterate od oscurate, non bisogna mai stancarsi di ristabilirle nella loro purezza, e nel loro splendore primiero.

Se una gerarchia è necessaria, più vi saranno classi in una società, più la transizione sarà ben regolata dal più alto sino all' ultimo grado della scala sociale, e più ancora si moltiplicheranno i rapporti di subordinazione, che collegheranno gli uomini tra loro.

La rivoluzione si è ben guardata di sanzionare queste dottrine: ella anzi non si è limitata a riconoscere l' eguaglianza dinanzi alla legge, eguaglianza che al postutto non è altro che un aspetto del principio di giustizia, essa ha proclamato l' eguaglianza umana in un senso astratto ed assoluto.

Che n' è derivato? Che quella parola fu una

leva, colla quale si distrussero a tutta prima le classi le più elevate della società; di poi quella leva passò di mano in mano sino agli ultimi del popolo, che se ne servirono alla loro volta per battere in breccia ciò che ancora restava al di sopra di essi.

E ciò fu giusta la natura delle cose. Se in luogo di richiamare l'uomo alle idee di subordinazione, che sono necessarie alla sua esistenza sociale; se in luogo di predicargli queste verità severe sì ma utili e conservatrici, voi fate un appello alle sue malvagie passioni dicendogli che non deve avere superiore di sorta; se voi così risvegliate quelle vanità invidiose, quelle profonde gelosie, che dormono nel fondo di tutti i cuori, come presumerete poi di soffocare quelle esplosioni incendiarie che voi avrete suscitato? Come giungerete ad arrestare ad un certo punto il lavoro di demolizione dell'edifizio sociale? Il piano-terra, mi si perdoni questa espressione, non pretenderà di far valere contro il primo piano quello stesso diritto di livellazione, di cui questo si è armato con sì buon successo contro i piani superiori?

In altri termini, dopo l'eguaglianza civile fu necessaria al popolo l'eguaglianza politica; ora vuole anche l'eguaglianza di agiatezza.

Non più ricchi non più poveri, non più padroni non più operai, sono distinzioni sociali; ecco le ultime applicazioni del vecchio principio dell'eguaglianza. Bisogna finirla, e portare su tutto l'universale livello. Oh! che ruvido logico è mai il popolo!

Crediamo noi tutti quanti siamo, che il diritto di eguaglianza assoluta non sia che per noi soli, e che noi potremmo arrestarne le deduzioni a quel punto, ove lo esige il nostro orgoglio e le nostre meschine rivalità ?

No, no: o bisogna rinegare un principio falso e rinculare, o bisogna innanzi i principj d' eguaglianza adeguare al suolo tutte le ineguaglianze, che derivano dalla proprietà mobiliare o immobiliare.

Ciò non è tutto ancora.

La libertà e l' eguaglianza assoluta non possono lasciar di penetrare anche nella famiglia. E dapprima, giusta i moderni rivoluzionarj, non vi debbono esser più padroni e servitori; ciò sarebbe una reliquia dell' antica schiavitù. La sorte della donna è stata senza dubbio alquanto migliorata dal Cristianesimo; in luogo di essere la prima serva, ella è divenuta la compagna dell' uomo; nondimeno è ancora una compagna subordinata, e non vi deve esser più subordinazione di sorta. D' altronde le facoltà fisiche debbono ottenere il loro libero ed intero sviluppo, ed esse non possono averlo negli stretti limiti del Matrimonio, quale è costituito dalla civiltà cristiana. I mutui dissensi degli sposi ammoniscono di rompere legami, che non devono mai addivenire pesanti catene, e le loro passioni sono istinti di natura, ai quali fa d' uopo obbedire. Abbasso dunque le pastoje, con cui la Religione e i costumi, vieti pregiudizj, vorrebbero accerchiare la unione de' sessi.

Infine la supremazia dei padri sulla loro famiglia, in una parola la podestà paterna deve cessare dal momento, in cui i figli possono condursi da se stessi sotto il rapporto fisico ed intellettuale. Quelli che si chiamano tristi pelli non sono altro che giovani novatori, che la rompono colla tradizione degli avi, e che hanno la sublime vocazione di dare alla umanità un PROGRESSO (1).

Tali sono le conseguenze funeste, che si sono tratte ai nostri giorni dai principj della Rivoluzione francese. Noi cominciamo al fine a intravedere il senso troppo lungo tempo vago e misterioso della trasformazione sociale, che doveva risultare per noi dall'applicazione di quei principj.

Ma ci faremo forse a dire che in virtù d'una esagerata reazione si debba giungere a proscrivere ogni specie di libertà, ogni specie di eguaglianza? A Dio non piaccia che noi ci lasciamo trascinare a quest'altra maniera di eccesso, che ci precipiterebbe alacremente in un dispotismo senza limiti e senza freno.

Vi hanno libertà che sono un gran bene: la libertà degl'individui e delle famiglie, la libertà religiosa, e per conseguenza quella della Chiesa, la libertà di acquistare, di possedere, e di trasmettere; queste libertà sono nel numero dei diritti i più preziosi per l'umanità. Infine la libertà politica, considerata

(1) Tutte queste dottrine sono state esplicitamente professate dai socialisti moderni. Se fosse d'uopo provarlo con citazioni, il nostro imbarazzo starebbe solo nella scelta.

come un mezzo di guarentigia di quelle libertà fondamentali, può avere, ben regolata e ben praticata, veri e incontrastabili vantaggi.

Infatto d' eguaglianza, bisogna ancora ammettere un principio vero e salutare, l' eguaglianza civile (1). In quanto all' eguaglianza politica, essa può talvolta essere scritta nelle leggi come un diritto, ma è inattuabile nella pratica.

D' altronde affinchè il popolo fosse abbastanza illuminato sul senso di queste parole si poderosamente pericolose, bisognerebbe che rimpetto alla parola principio di *libertà*, fosse collocata quella d' *autorità*; e rimpetto al diritto dell' uomo all' *eguaglianza* stesse il diritto della società ad una classazione gerarchica di cittadini. Ciò racchiuderebbe le idee di obedienza e di subordinazione, che devono limitare la libertà e l' eguaglianza. Ciò toglierebbe infine a queste due parole quel senso assoluto, che è falso socialmente parlando, e che non può mancare di traviare le masse popolari.

Se adunque si fosse fatta questa significante addizione ai preamboli delle nostre Costituzioni rivoluzionarie, vi si sarebbero riuniti ad un tempo gli elementi necessarj alla *conservazione* e al *progresso* di ogni società.

Ma l' elemento del progresso trovandosi solo, è divenuto un elemento di disordine. La nazione

(1) » In fatto d' eguaglianza non v' è che un principio » vero: è l' eguaglianza innanzi la legge ». Troplong. *Traité sur la propriété* pag. 58.

francese è stata come una nave senza zavorra trasportata dai venti e dalle onde.

Che se la rivoluzione del 1791, senza scrivere queste massime tutelari nel frontispizio delle sue nuove istituzioni, vi si fosse conformata ne' suoi atti; se ella avesse rispettato l'autorità nelle mani del minimo funzionario al pari che in quelle del re stesso; se *tutti* i diritti di proprietà fossero stati fortemente protetti; se si fossero puniti tutti i delitti senza pietà, senza accettazione di quelli ai quali la politica serviva ancora di occasione o di pretesto, oh! allora ella si sarebbe cattivato l'assenso di tutti gli uomini dabbene, ed un giorno si sarebbe potuto fare un libro intitolato: Perchè la rivoluzione « francese è riuscita (1)? »

Noi dobbiamo adunque esaminare in dettaglio gli atti della rivoluzione per vedere se sono stati conformi o contrarj a quei principj generali, di cui indicammo la falsità e i pericoli. Il nostro stesso argomento ci conduce ad esaminare più specialmente fra i suddetti atti quelli che sono relativi ai diritti della proprietà e della famiglia: se noi ne troveremo di favorevoli a questi sacri diritti, renderemo loro un giusto ed imparziale omaggio; ma noi sapremo altresì segnalare e diffamare tutti quelli che direttamente o indirettamente li violarono.

(1) Veggasi a questo proposito l'egregia opera del Signor Guizot, intitolata: *pourquoi la revolution d'Angleterre a-t-elle réussi?* Paris 1850.

CAPITOLO SECONDO

Delle dottrine dell' Assemblea costituente relativamente al diritto di proprietà

Sembra a primo aspetto che l' Assemblea costituente abbia voluto consacrare e proteggere il diritto di proprietà. L' Articolo 17 della dichiarazione dei diritti dell' uomo porta: » La proprietà, essendo » un diritto inviolabile e sacro, niuno ne può essere » privato se non quando la necessità publica legal» mente dimostrata lo esiga evidentemente, e sotto » la condizione d' una giusta e previa indennità. »

Nulla di meglio che una dichiarazione di principj. Ma fa d' uopo, che ella non resti sterile nel frontispizio d' una Costituzione. Senza ciò ella non è che una insegna menzognera, che serve a nascondere il contrario di quello che annuncia.

E prima di tutto qual' era sul diritto di proprietà la dottrina degli organi ordinarj della maggioranza dell' Assemblea Costituente ?

A lei non fu data la missione di fare un codice. Ella non ebbe dunque ad approfondare i fondamenti e le origini di quel diritto. Nondimeno le questioni, che vi si collegano, furono trattate indirettamente da diversi oratori nella discussione sul

diritto di testare. Nel 2 Aprile 1791, giorno della morte di Mirabeau, il Vescovo d'Autun venne a leggere alla tribuna dell'Assemblea il discorso che il grande Oratore si proponeva di pronunciare su tale argomento, e che conchiudeva per la proibizione di testare.

Secondo Mirabeau l'uomo non può avere diritto esclusivo sopra alcuno oggetto della natura: » imperocchè, egli dice, ciò che appartiene a tutti, » non appartiene in realtà a nessuno. Non v'è al- » cuna parte del suolo, non v'è alcuna produzione » spontanea della terra, che un uomo abbia potuto » appropriarsi ad esclusione di un altro uomo.... » Soltanto sulla coltura e sul prodotto di essa » l'uomo può avere un privilegio; dal momento » che egli ha raccolto il frutto del suo lavoro, il » fondo, sul quale egli ha impiegato la sua indu- » stria, ritorna al dominio generale e ridiviene » comune a tutti gli uomini » E più innanzi: » Noi » possiamo adunque riguardare il diritto di pro- » prietà, quale noi lo esercitiamo, come una crea- » zione sociale. Le leggi quanto alla proprietà non » solamente la proteggono, ma in qualche modo » la fanno nascere; esse la determinano ecc. » Tronchet, che può riguardarsi come l'interpetre d'un'altra parte dell'Assemblea diversa da quella rappresentata da Mirabeau, tiene a un dipresso il medesimo linguaggio. Secondo lui *lo stabilimento della società e le leggi convenzionali sono la vera sorgente del diritto di proprietà e di trasmissibilità.*

Robespierre è ancor più pertinace sul diritto dello Stato considerato come sola sorgente del diritto dell' individuo alla proprietà.

Questa dottrina, che emana da Rousseau e che fa posare la società sur una base tutta convenzionale, doveva avere per iscopo di scuotere dalle radici la proprietà. Bisogna confessare che una tale dottrina era nelle tendenze dei publicisti i più accreditati in Francia nel XVIII secolo.

E nondimeno la verità non è là!

Vi ha un diritto preesistente alla nozione di Stato, ai Codici fatti dalla mano degli uomini. Noi l' abbiamo provato storicamente esponendo qual fu dappertutto il cammino dell' umanità, quando si sono fondate le società propriamente dette (1).

Questo diritto può essere *dichiarato* dai primi legislatori delle nazioni; non è però *creato* da essi.

Egli è accettato dagli anziani o principi del popolo, dai *Patres conscripti* dell' antica Roma ecc. ma questa accettazione non è una *convenzione* arbitraria; è *il riconoscimento* di una legge anteriore, di una legge che esiste prima che l' uomo *la faccia* (2).

A questa legislazione primitiva si collega il diritto di famiglia e quello della proprietà.

La successione dell' esistenza fisica e morale

(1) Veggasi la *Prefazione istorica*.

(2) Veggasi il *Mandement* del 1850 di Monsignor Dupauloup, Vescovo d' Orléans.

dell' uomo non si comprende senza la famiglia. La nascita e lo sviluppo dell' incivilimento non possono spiegarsi senza la proprietà. Colui acquista un diritto sulla terra, il quale la occupa, vi fissa la sua dimora, la dissoda, e la trasforma.

Quelli che hanno contrastato il valore del diritto di occupazione, hanno confuso insieme due cose molto distinte fra loro, l' azione morale fatta senza intenzione ulteriore, e senza spirito di continuare, e quella che ha per iscopo conseguenze che le sopravvivono, e che implicitamente la continuano, se è lecito così esprimersi.

Si comprenderà meglio questa differenza con degli esempj.

Oppresso dal calor della state, io voglio darmi al riposo sotto un albero isolato nella campagna. Se questo luogo è occupato da un altro, io sento in me un impedimento morale a quell' azione. Io non debbo incomodare la persona che dorme sotto quell' ombra; vi sarebbe per mia parte usurpazione od abuso di forza se io lo scacciassi violentemente per sostituirmi a lui. Che se quel luogo è vuoto, io sono moralmente libero d' occuparlo, e nessuno ha il diritto di rimuovermi fin che io vi godo il riposo.

Ma se io non ho altra intenzione occupando quel luogo che di prendervi un sonno passeggero, se nel momento in cui mi sveglio, io me ne allontano senza ulteriore disegno, non rimane alcuna traccia stabile della mia personalità, è il diritto di

godimento, che nasce da una tale occupazione, svanisce con essa.

Al contrario in un luogo non ancora occupato io costruisco una capanna od una casa che deve servire a me ed alla mia famiglia di ricovero e di dimora permanente. Io faccio un' azione moralmente permessa impadronendomi di ciò che non è d'alcuno e fissandovi la mia abitazione. Ora una simile azione è una di quelle che lasciano dietro se conseguenze manifeste e destinate ad estendersi nell'avvenire; essa si continua in me abitualmente e virtualmente anche quando cessa l' atto esteriore e positivo della mia volontà.

Il fatto è che, edificata una volta quella casa e disposta secondo le mie vedute, si stabilisce fra essa e me un nesso morale e fisico; ella diviene in certo qual modo parte del mio senso intimo, di me stesso.

Ciò è si vero, che se essa venisse ad essere incendiata, io ne proverei maggior dolore che se mi venisse tagliato un dito o avessi ricevuto delle percosse: io risentirei la privazione di quel bene come un colpo portato alla mia stessa persona. Io mi vedrei con grave dolore frustrato in tutte le speranze di riposo e di agiatezza, che da me si annettevano al godimento di quella casa; ciò dunque è un segno, ch' ella mi era profondamente unita nel mio senso intimo, ch' ella faceva con me una sola e medesima cosa, benchè avente fisicamente un' altra forma; infine che essa era divenuta una parte della mia personalità senza essere non pertanto la mia stessa persona.

Ora io proverò una sensazione ben più dolorosa ancora, perchè vi s'immischierà la mala idea dell'ingiustizia, se un altro uomo mi cacci dalla mia casa per venire ad abitarla. Quell'uomo così agendo mi strappa una parte di me stesso, si rende complice verso me d'una specie di morale mutilazione. Tutta la mia coscienza si solleva per contestare a lui la violazione d'un dovere giuridico, e perciò l'esistenza d'un diritto positivo correlativo a quello.

Dunque *occupando* quel luogo libero, fabbricando quella casa, proponendomi di farne la mia abitazione, io ho posto un morale impedimento a tutti gli altri uomini di fare una simile azione, la quale era loro in prima permessa, e questo impedimento continua fin tanto che io non abbandono senza intenzione di ritornarvi quel luogo e quella casa. Dunque io mi sono acquistato un diritto sull'uno e sull'altra (1).

Il *lavoro* dell'uomo è un elemento del diritto di proprietà, soprattutto perchè esprime con forza la di lui intenzione d'acquistare in un modo stabile e perchè manifesta eloquentemente lo scopo reale e futuro dell'atto di occupazione. Egli è ancora un elemento di quel diritto sotto un'altro rapporto.

Soggiogando e trasformando la materia, l'uomo

(1) Questa teoria è presa in parte dal filosofo Rosmini nella sua *Filosofia del Diritto* tomo I. passim. Milano Boniardi-Sogliani 1845. Io mi allontano dalle idee di questo Filosofo in rapporto all'elemento del lavoro, al quale mi sembra ch'egli dia troppo poca importanza.

non solamente vi pone l'impronta della sua intelligenza, ma le dà un valore decuplo o centuplo di quello che aveva primitivamente; il campo incolto e coperto di rovi è un nulla in paragone di quel medesimo campo fertilizzato dall'industria del coltivatore, e adornato di ricche messi. Nel regno delle arti la mano dell'uomo opera prodigi ben più grandi ancora. Qual rapporto vi ha tra il masso informe sortito dalle cave di Paro e la Niobe o l'Apollo di Belvedere? Qui niuno oserebbe contrastare, che il diritto sul principale trae seco il diritto sull'accessorio.

Vi ha dunque un diritto *naturale* di proprietà, un diritto che bisognerebbe chiamare *ante-sociale*, se non fosse dimostrato storicamente che l'uomo ha vivuto sempre in società (1).

In ogni caso lo stato propriamente detto, nel momento in cui si forma, guarentisce quel diritto, ma non lo stabilisce. Egli lo protegge: ma non si protegge se non quello che già esiste. Così nella sua forma nascente lo stato è ordinariamente una associazione di capi di famiglia e di proprietarj, che scambievolmente si garantiscono la sicurezza delle loro mogli e de' loro figli, il possesso tranquillo delle loro gregge, delle loro capanne già costruite, dei loro campi già dissodati. Se al culmine di questa associazione essi collocano un re, come Alcinoo o Teseo, è per aumentare l'autorità tutelare che deve di-

(1) Veggasi la nostra Prefazione.

fendere il loro diritto, è allo scopo di personificare questo diritto in una viva e sensibile immagine.

Il dispotismo solo, fondate una volta le società, viene ad attaccare queste libertà primigenie, questi diritti di proprietà e di famiglia. Esso le viola, ma non le distrugge. Una forza, che gli è superiore, protesta incessantemente contro lui, è l'umana coscienza. Il dispotismo passa e muore, ma la coscienza resta ed è immortale.

Ecco i principj, sui quali è fondato l'ordine publico. Tutti i pensatori dell'Europa, veramente degni di tal nome, li adottano e li riconoscono come espressione della verità: ma molti di essi non osano ancora rinegare altamente la filosofia del secolo XVIII, che ha insegnato principj contrarj, nè la rivoluzione francese che li ha messi in circolazione marcati col suo suggello, e consacrati sovente dai suoi decreti e dalle sue leggi. Una specie di rispetto umano rattiene questi uomini di Stato e questi filosofi moderni dal dichiararsi francamente contro-rivoluzionarj. Taluni di essi non avrebbero sufficiente coraggio civico per ispezzare quest'idolo della rivoluzione, che s'insegnò loro ad incensare in gioventù, e che ancora è proposto all'adorazione della gioventù odierna.

Senza dubbio, fa d'uopo insegnare il rispetto alle nostre nuove generazioni, ma non è opportuno che questo rispetto si tributi a coloro, che nulla non seppero rispettare.

La grande fama, che si è attribuita a Mirabeau,

non m' impone. Io mi armerò contro questo gigante colla fionda di David, e l'attaccherò senza timore.

Le dottrine di questo oratore nel discorso, che ho testè citato, sono onninamente quelle del socialismo moderno; esse tendono a stabilire il diritto che avrebbe la società di rimpastare la proprietà, e costituirla in un modo nuovo.

Dall' altra parte Mirabeau nega il diritto di appropriazione personale dalla parte dell' individuo; egli trasforma il proprietario in usufruttuario, che gode, a beneplacito dello Stato, del frutto annuale de' suoi lavori. Da ciò risulta l' annullamento completo del diritto di trasmissibilità. Secondo lui » nulla » non impedisce che si riguardino i beni del padre » come rientrati di diritto alla morte del possessore » nel dominio comune, e riceduti in seguito di fatto » dalla volontà generale agli eredi che *noi chiamiamo legittimi* » Egli trova a dir vero delle ragioni di convenienza perchè si compia quel fatto di ricessione. Ma dal momento, in cui la proprietà non è che un usufrutto, l' eredità dei figli non è più un diritto; la morte del possessore fa rientrare i suoi beni nel patrimonio comune. La volontà generale può ravvisare e decidere la questione di convenienza in modo affatto diverso di quello che fa Mirabeau. Essa può preferire il diritto di tutti al diritto della famiglia, e distruggere la trasmissione dei beni dal padre ai figli.

E non solamente ella lo può, ma deve anche esservi invincibilmente condotta, se continua a seguire il pendio delle idee dei principj della rivoluzione.

Qual' è infatti la prima conseguenza pratica del principio di eguaglianza, che noi abbiamo mostrato comparente alla testa di tutte le costituzioni rivoluzionarie? È la distruzione di tutti i privilegj. Si sono aboliti tutti quelli che sotto il nome di privilegj feudali pesavano sul povero o sul debole; si è voluto cancellare tutte le tracce del traffico dell' uomo sull' uomo (*exploitation de l'homme par l'homme*).
» Ora sarebbe un perpetuare questo abuso se si
» mantenessero gli antichi rapporti fra l'uomo ozio-
» so ed il lavoratore. Questi rapporti erano ben
» naturali sotto l'impero della feudalità, di cui erano
» la conseguenza, ma essi formano le più strane
» anomalie in una società che pretende costituirsi
» in antagonismo col medio evo — Tutti i privi-
» legj della nascita sono scomparsi: un solo ne è
» rimasto, quello che stabilisce a profitto di alcuni
» uomini il beneficio di vivere senza far nulla, cioè
» di vivere a spese di altrui: egli era ben inutile
» di darsi tanta pena per sopprimere gli altri, se
» quest' ultimo vien conservato.

» In quanto a noi, aggiungono i moderni so-
» cialisti, in virtù dei principj posti dalla rivoluzione
» francese domandiamo l'abolizione di tutti i privi-
» legj della nascita senza eccezione alcuna, e per
» conseguenza anche di quello del retaggio, il quale
» li comprende tutti, ed è di tutti il più odioso (1).

(1) *Doctrine St-Simonienne analysée par le président Riambourg* tom. II. pag. 27 prima edizione, Debécourt 1837.

Io non veggo scappatoja per sottrarsi a questa vigorosa argomentazione dal momento che si riconosca il principio d' eguaglianza che è incompatibile con ogni privilegio, e dal momento che si nieghi il diritto di proprietà individuale e trasmissibile per sostituirvi il diritto di proprietà dello Stato. Poste una volta queste premesse, bisogna necessariamente ammettere le conseguenze, che ne trae il socialismo.

Non solamente lo Stato può, ma deve in virtù della combinazione di questi principj ripartire equabilmente la proprietà, o piuttosto l' usufrutto dei beni della terra, alla morte di ciascuno degli attuali possessori. Egli deve al tempo stesso rapire i figli ai padri per allevarli ciascuno secondo la sua futura vocazione. È questo il vero mezzo di condurci con una DOLCE transizione al nuovo sistema di trasformazione della proprietà ripromessoci dal comunismo.

Difatti avvi a temere che se il legislatore per mantenere il privilegio di ereditare e l' ineguaglianza delle ricchezze non ha altro argine da opporre al povero che una certa *convenienza sociale*, cioè una specie di utilità pratica sottoposta al giudizio della volontà generale, quest' argine non sia bentosto rotto dallo sforzo dell' elemento popolare, elemento indomabile, che non conosce transizioni misurate, e che procede con brutalità e villania. Si può creder mai di buona fede, che una diga si debole possa trattenere lungo tempo un torrente si impetuoso? Nel seno delle grandi città, ove l' artigiano mancante di tutto vede il dovizioso nuotare nelle de-

lizie, e darsi ad una vita sibaritica, può mai pensarsi che un freno ordinario possa arrestare la sete di godimento e l' amara passione dell' invidia che esalta così fatto spettacolo? Riconosciamolo una volta: appena basta il sentimento del diritto profondamente radicato nei cuori, appena basta la triplice sanzione delle leggi naturali, divine, ed umane per proteggere la proprietà e il retaggio delle famiglie. Lungi dal lasciar togliere una sola pietra a questi antichi baluardi della civiltà cristiana, procuriamo di fortificarli e consolidarli, rimettendovi il cemento religioso, che molti di noi si sforzarono di rimuovere!

CAPITOLO TERZO

Del diritto di confisca, e dell' abolizione fattane dall' Assemblea Costituente; restituzione dei beni confiscati ai protestanti e non ancora venduti dallo Stato.

» Niuno non può essere punito pel fatto altrui; » ecco un assioma fondamentale in materia di penale diritto.

Trattasi di principj di eterna giustizia, la cui evidenza è tale, che non si sa capire come abbiano potuto mai essere violati o contrastati.

E nondimeno la Storia è piena di deroghe a quel principio: più ci allontaniamo dall' incivilimento e dalla libertà, e più si moltiplicano queste deroghe, e più ancora esse divengono mostruose.

Così vi furono imperatori pagani, che condannarono a morte tutta la posterità d' un colpevole di maestà lesa, per timore che i figli non seguissero l' esempio paterno (1).

Vi è di più ancora: una legge dei Persiani e dei Macedoni consacrava alla morte la testa di tutti i parenti del cospiratore, affinchè questi, dice un antico autore, *fosse più rattristato nel momento della sua morte* (2). Vi è in questo principio una schiettezza di tirannia che fa fremere. Il monarca non adombra qui la sua vendetta con vani pretesti tratti dalla sicurezza publica, od anche dalla sua sicurezza personale. No: egli vuole soltanto aggiungere un tormento di più ai tormenti di quello che lo ha offeso. Quella legge feroce nell' intento di strappare qualche ulteriore singulto a quell' infelice per ispezzare il cuore di lui dopo averne spezzate le membra, sagrifica tutti quelli che presume essere a lui cari. Non si può concepire maggior grado di crudeltà nella espressione della barbarie.

Ma al postutto una tortura morale dello stesso

(1) *Ne ad parentum exempla succresceret.* Ammiano Marcellino, lib. XXVIII.

(2) *Quo qui in regem peccarunt tristiores perirint.* Quinto Curzio citato da Grozio lib. II. cap. 21. §. XV.

genere non veniva risparmiata a quel padre, che subiva una condanna di morte coll'aspetto innanzi gli occhi di lasciare in retaggio alla sua vedova e ai suoi orfani il supplizio della miseria e le angoscie della fame.

Questo diritto sotto il titolo di diritto di confisca fu praticato nell'Oriente, nella Grecia, sul fine della Republica Romana (1), sotto gl' Imperatori, e durante tutta l'età di mezzo. Addolcita da Costantino, la confisca fu ristabilita da alcuni suoi successori con un nuovo rigore (2) almeno nel caso di lesa maestà. Il regime feudale ricondusse la confisca fondandola sopra una base diversa. In caso di fellonia o di tradimento dalla parte del vassallo, il suo feudo cadeva *in commissum*: esso era confiscato dal signore del feudo.

Alcuni re della Francia, fra i quali Luigi XI. usarono ed abusarono di questo diritto tirannico in una grande estensione (3).

(1) Ciccrone dice nell' orazione *pro domo sua*, che la confisca non esisteva nei bei giorni della Romana Republica.

(2) Tra gli altri da Arcadio ed Onorio.

(3) Giova il leggere a questo proposito l' interessante notizia che Madamigella Dupont dedicò a Filippo di Commines. Questo ministro di Luigi XI che ha lasciato *memorie* si interessanti, ricevette come salario de' suoi servigj i vasti dominj appartenenti ai giovani eredi della casa d' Amboise. Quando morì il re, che era stato il suo benefattore, Commines fu alla sua volta perseguitato e quasi al tutto spogliato; gli si lasciò per un gran favore il godimento vitalizio di una delle sue terre. Egli non potè trasmettere i suoi beni alla famiglia.

Luigi XIV l' applicò ai protestanti emigrati o refrattarj colle ordinanze di Agosto 1669, di Luglio 1681, di Agosto 1685, e di Gennajo 1688.

I publicisti più profondi e più generosi sostennero la legittimità di questa pena quando essa è pronunciata da tribunali regolari. Nel numero di costoro dobbiamo collocare quelli stessi, che, come Grozio, avevano eretto in principio che niuno non può essere punito pel fatto altrui.

Ecco qual' era il loro ragionamento. I beni che la legge sottopone a confisca non erano propriamente parlando beni, sui quali i figli del condannato avessero alcun diritto. Imperocchè essi non avrebbero ereditato i beni del padre loro che nel caso in cui questi fosse morto senza averli dissipati. Ora il colpevole aveva, in conseguenza del suo delitto, contratto verso lo Stato un debito che non poteva essere estinto se non col suo sangue e colla perdita delle sue proprietà. La povertà, nella quale cadevano i suoi figli, poteva riguardarsi come un accidente, una disgrazia, ma non mai come una pena. Lo Stato era verso i figli un creditore non maggiormente rigoroso di quello che il sarebbero i creditori d' un fallito verso i figli di quest' ultimo.

Ora si tratta di sapere quale è il titolo di credito, che lo Stato può vantare contro un cospiratore o un fazioso.

Egli è, dicono, una specie d' indennità che lo Stato può esigere sui beni del colpevole, il quale ha prodotto lo sconvolgimento nel seno della società:

od anche in virtù dell'alto dominio che compete al primo, *altum dominium*, specie di diritto supremo di proprietà, che domina tutte le proprietà particolari.

Noi sosteniamo che questa dottrina dell' *altum dominium* può giustificare tutte le tirannie; ed ella sarà un' arma ben più pericolosa ancora nel dispotismo della moltitudine che nel dispotismo d' un solo.

Ma s' insiste e si pretende che lo Stato anche senza possedere *l' altum dominium* è un essere collettivo che può avere le stesse azioni esercibili d' un particolare, e che ha bene il diritto in ogni caso di perseguitare pei danni ed interessi colui che gli ha fatto un torto diretto o indiretto.

Ciò può sostenersi senza dubbio ai termini di stretta giustizia (1). Ma questo è il caso di dire, *summum jus, summa injuria*; e qui l'abuso è così prossimo all' esercizio del diritto, che un governo generoso deve piuttosto spogliarsi del diritto stesso che lasciarsi la tentazione dell' ingiustizia.

Si comprende nondimeno che in uno stato imperfetto di società, quando non si aveva che una polizia debole e una cattiva amministrazione giudiziaria, si mantennero le confische come un esca pei

(1) Alcuni Criminalisti, fra i quali il Sig. di Pastoret, vorrebbero che si conservasse la confisca solamente nel caso di concussione o di malversazione d' un ministro o d' un impiegato dello Stato (*Traité des lois penales* Parigi 1790). Ma in questo caso non sarebbe una confisca; sarebbe una restituzione una riparazione analoga al delitto.

delatori, od anche pei privati accusatori. Ma oggi che la polizia è stata portata a sì alto grado di perfezione, oggi che la società ha dei Magistrati specialmente incaricati di difenderla e di perseguire i delitti publici, ella è abbastanza forte per fare a meno di simili mezzi di sicurezza; ella deve essere abbastanza grande, abbastanza magnanima per abolire una pena di questa fatta.

Ciò era talmente sentito in Francia nel 1789 che gli atti degli Stati delle Provincie, che non contenevano in generale alcun principio attentatorio alla proprietà e all'ordine publico; questi atti, il cui spirito era sì saviamente novatore, quasi tutti reclamavano l'abolizione della confisca. Questo voto era stato principalmente espresso dal Clero con una imponente unanimità. Ora la maggior parte degli atti domandavano egualmente, che le sette dissidenti fossero reintegrate nei loro diritti di proprietà e di stato civile.

L'assemblea costituente non poteva resistere all'espressione dell'opinione publica su questo punto: ella pronunciò dunque l'abolizione della confisca il 21 gennajo 1790 sulla mozione dell'Ab. Pepin (1). Il discorso di questo oratore, e quelli che si pronunciarono in si fatta occasione, non offrono nulla d'istruttivo. Questa questione dell'abolizione della confisca non fu allora seriamente discussa.

(1) Bastava su questo argomento il richiamare una mozione anteriore del dottore Guillotin.

Che se la confisca anche come pena pronunciata contro individui mediante un giudizio ha dovuto essere proscritta da un progrediente incivilimento, che diremo poi della confisca ordinata arbitrariamente dal re o dallo stato contro corpi o contro classi intiere di cittadini? Siffatte misure non potevano essere considerate che come atti di spoglio e di brigantaggio governativo.

L' assemblea costituente ben penetrata di questi principj s' affrettò di restituire ai figli dei protestanti i beni confiscati da Luigi XIV ai padri loro, e non ancora venduti a particolari. Barrère fece su questa disputa un rapporto degno di attenzione.

» Alcuni giureconsulti barbari, egli dice, intitolando delitto di lesa nazione *il diritto di emigrare che appartiene all' uomo in qualunque luogo ove non si trovi felice e tranquillo,* pensarono che tutti i beni dei fuggitivi dovessero essere confiscati a profitto del re, e la legge del 1689 fu publicata. »

Così erasi promulgato solennemente il principio della libertà di emigrare, principio che l' Assemblea costituente avrebbe nondimeno violato un poco più tardi se non era la eloquenza e la fermezza di Mirabeau, e che fu in seguito calpestato dalla convenzione e da quello stesso Barrère crudele per paura, e violento per viltà.

» Una emigrazione somigliante, aggiunse egli » in quel suo rapporto troppo poco conosciuto, » tenne dietro all' orribile legge del 1715, la quale

» costrinse agli atti di nostra fede quegli stessi che » si erano ricusati ad una abjura......... » Così vengono diffamate tutte le misure coercitive contro la libertà della coscienza e dei culti: e nondimeno noi vedremo ben presto la rivoluzione portar leggi contro i preti refrattarj non meno che contro chiunque ascolti le messe da quelli celebrate, e non permettere ai Francesi di essere cattolici a modo loro, o piuttosto a modo de' loro avoli, e secondo le tradizioni e i precetti della Chiesa.

Barrère parlava in quello stesso rapporto con una virtuosa indignazione di » quelle leggi sanguinarie, che tirannegiavano le coscienze, desolavano famiglie intiere, erigevano » in delitto il *diritto im-* » *prescrittibile* e naturale di emigrare ed aggiudica- » vano ai delatori i beni e persino le vestimenta » degli emigranti sorpresi o arrestati nella loro fuga.

Infine egli provocava la estrusione » di que' vili » denuncianti che si erano divisi una parte delle » spoglie dei fuggitivi sotto l' infame titolo di spio- » naggio e di denuncia »

» Il comitato è stato di avviso, dice egli, che » siffatti doni dovevano essere revocati senza che » gl' investiti o donatarj potessero prevalersi della » prescrizione, perchè non si può mai prescrivere » un possesso originariamente vizioso, e il cui titolo » abusivo è conosciuto e dimostrato (1). »

(1) Seduta del 9 Decembre 1790, nella quale Barrère fece un rapporto sulla restituzione dei beni confiscati per

Così l'orrore per la confisca, abolita già pel futuro, andava sì lungi nell'assemblea costituente, che ella dava a questa abolizione un effetto retroattivo. Ella giunse persino a punire i spogliatori e i delatori nei loro discendenti, ed eredi diretti.

Ma era veramente un atto di riparazione, un atto di giustizia e di equità, che si proponeva di fare in tal modo l'Assemblea costituente, oppure non era che un colpo di Stato in senso inverso di quelli di Luigi XIV? Sarebbe ella stata così benevola pei rifugiati, vittime della revoca dell'Editto di Nantes se ella non avesse veduto in essi altrettanti nemici naturali d'una monarchia, la quale li aveva perseguitati? Non è illecito il promuovere questo dubbio al vedere il cinismo delle inconseguenze di questa Assemblea, od almeno de' suoi principali membri. Eppure quando si vuole sinceramente fondare la libertà, fa d'uopo volerla e praticarla non solamente per se e per i suoi, ma anche per i proprj avversarj religiosi e politici. È questa una massima di eterna giustizia; è nello stesso tempo un principio di alta utilità sociale; noi l'abbiamo imparato a nostre spese per l'esperienza delle rivoluzioni.

causa di religione; restituzione che era stata decretata in principio il 10 Luglio 1790 sulla proposizione del Signor Marsanne de Font-Julianne.

CAPITOLO QUARTO

Della sovranità del popolo, ossia della organizzazione dei publici poteri dappresso i principii rivoluzionarii, e della influenza di queste forme di costituzione sulla stabilità della proprietà.

La costituzione del 1791 pone ancora un principio assoluto, che si avrebbe diritto di chiamare stravagante in presenza del principio Monarchico, che si pretendeva di lasciar sussistere.

» Il principio di ogni sovranità risiede essen-
» zialmente nella nazione: niun corpo, *niun indivi-*
» *duo* non può esercitare autorità, che non emani
» *espressamente* da essa. (1)

Bisognava adunque per legittimare la *dignità reale*, che nel 1789 non emanava *espressamente* da questa sorgente popolare, bisognava dico che la nazione desse in certo qual modo al re una nuova investitura.

E altrove la costituzione si esprime in termini ancor più assoluti: » La sovranità, ella dice, è una,
» indivisibile, inalienabile e imprescrittibile; essa ap-

(1) *Declaration des droits de l'homme*, articolo 3.

» partiene alla nazione; nessuna sezione del popolo,
» nessun individuo non può attribuirsene l'esercizio.
» La nazione, che è la sola da cui emanino tutti i
» poteri, non può esercitarli che per delegazione. (1).

Per verità la costituzione riconosce in appresso, che i rappresentanti della nazione sono il *corpo legislativo ed il re* (2). Ma dal momento che la sovranità della nazione viene proclamata inalienabile ed imprescrittibile, la delegazione data oggi, può essere rivocata domani. Se non conta nulla l'adesione implicita delle generazioni precedenti, non vi è più base alcuna per la dignità reale, qualunque siasi la sua antichità anche di secoli. È cosa contradittoria il dire che la sovranità di un popolo è inalienabile, e poi fargliela alienare in favore di un uomo o di una dinastia. Le sono enormi antinomie, che contengono nel loro seno procelle sempre pronte a scoppiare. Basata sur una tale costituzione la vecchia monarchia non era più che un trono in aria, cui il primo colpo di vento dovea precipitar nell'abisso. Non esamineremo qui qual perturbazione dovette produrre in tutta quanta la società l'abolizione della dignità reale, principio tutelare in cui da otto o novecento anni tutti i diritti eransi accostumati a trovare la loro garanzia e la loro personificazione. Nè diremo che l'abolizione di questo retaggio morale,

(1) Tit. III. articoli 1. e 2.

(2) Non sarebbe stato più razionale in una monarchia il dire: *il re ed il corpo legislativo ?*

la *corona*, pareva minacciare il diritto di trasmissione di quell'altro retaggio tutto materiale, la *proprietà.* Affrettiamoci piuttosto di vedere come si tentò di realizzare, di costituire questi principj assoluti di sovranità popolare, allorchè la rivoluzione ebbe infranta la forma monarchica come una pastoja incommoda e vieta.

Sotto questo rapporto la costituzione del 24 giugno 1793 ebbe a fare uno studio curioso.

Ecco il preambolo pieno di pompa.

» Il popolo francese, convinto che l'obblio e
» il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le
» sole cause delle disgrazie del mondo, ha risoluto
» di esporre in una solenne dichiarazione quei sacri
» ed inalienabili diritti, affinchè tutti i cittadini pos-
» sano confrontare ognora gli atti del governo collo
» scopo di ogni sociale istituzione, e così non si
» lascino mai opprimere ed avvilire dalla tirannia,
» affinchè il popolo abbia sempre avanti gli occhi
» le basi della sua libertà e della sua felicità, il ma-
» gistrato la regola de' suoi doveri, il legislatore
» l'oggetto della sua missione ec.

L'esperienza delle nostre rivoluzioni ci ha insegnato, che bisogna ben più cercare la causa delle disgrazie del mondo nell'obblio e nel disprezzo dei doveri naturali e sociali dell'uomo, che nell'obblio e nel disprezzo de' suoi diritti.

Senza dubbio i governati hanno alcuni diritti, cui i governanti sono in *dovere* di rispettare come la libertà di coscienza, i sacri legami delle famiglie, la

eguaglianza nell' amministrazione della giustizia, ec. Ma l' autorità pure ha i suoi diritti, cui i governati hanno il *dovere* di rispettare alla loro volta.

Non è una vera derisione quel chiamare tutti i cittadini *a confrontare ognora gli atti del governo collo scopo di ogni sociale istituzione, affinchè non si lasci mai avvilire dalla tirannia?* Vi hanno forse molti fra i cittadini di un grande Stato, che abbiano quella somma imparzialità, quella vasta capacità di spirito, che sono necessarie per far bene questa specie di equazione politica, operazione complessa ed astratta ben più difficile che la soluzione dei problemi più astrusi delle matematiche trascendenti? Oh! quanto è piccolo, anche tra gli uomini che hanno ricevuto una certa educazione intellettuale, il numero di coloro che possono elevarsi a viste generali, abbracciare i rapporti dei diritti e dei doveri di ciascuno, in fine determinare quai limiti precisi deve l' interesse generale assegnare agl' interessi privati! Si arresterebbe d' altronde il movimento di una società, che vive di lavori in dettaglio se si divertissero ognora i suoi membri dal loro cômpito giornaliero per chiamarli a studiare, ad approfondare, a discutere le teorie astratte ed i mezzi segreti della politica. (1). Io sarei curioso di

(1) Montesquieu ha detto colla originalità del suo luminoso genio: » il popolo in questo stato ha sempre troppa o » troppo poca azione: ora con cento mille braccia rovescia » tutto, ora con cento mille piedi non cammina che come » un insetto ». (Esprit des lois.)

sapere come andrebbero gli affari d' un manifatturiere, che trasformasse ogni giorno i suoi opificj in assemblee rappresentative, e che accordasse ai suoi operai il diritto di discutere sulla natura delle richieste e dei bisogni del paese relativamente agli oggetti che fabbrica, sulle sue relazioni coll' estero, sull' impulso da darsi alla sua numerosa corrispondenza ec. Il lavoro della manifattura andrebbe a rilento e la confusione s' intruderebbe nei consigli della direzione (1). Ora gl' inconvenienti non saranno cento volte più grandi ancora se s' invita la moltitudine a dirigere dottamente non già gli affari d' una manifattura ma quelli dello stato, e se la si chiama a far muovere armonicamente le infinite ruote della macchina sociale? Non sarebbe ciò un rovesciare le leggi stesse della società, la quale tende a dividere di più in più il lavoro e ad assegnare a ciascuno il suo còmpito giusta la sua speciale attitudine?

La ragione ha in ogni tempo consacrato questo principio. » Non v' immischiate in ciò che non » vi riguarda. » La rivoluzione ha voluto introdurre un principio affatto contrario nella politica; ella ha preteso di proclamare la competenza delle masse popolari negli affari del governo.

Con questo spirito appunto fu fatta la costituzione del 24 giugno 1793.

(1) Veggasi l' opera già citata, *de la morale sociale*, del Sig. Adolphe Garnier.

Il popolo in virtù di questa costituzione si sarebbe diviso in assemblee primarie di duecento membri per lo meno e di seicento al più: queste assemblee avrebbero deliberato sulle leggi; esse avrebbero scelti tutti gli anni gli ufficiali municipali ed i giudici di pace; esse avrebbero nominato gli elettori, ai quali sarebbe spettata ogni anno la scelta degli amministratori e dei giudici di dipartimento e del tribunale di cassazione, come ancora la nomina dei membri del corpo legislativo. Il corpo legislativo avrebbe amministrato: a lui sarebbe appartenuta la nomina dei generali ed altri grandi funzionarj, non che il diritto di destituirli, avrebbe scelto in fine, fra i candidati designati dagli elettori, i membri d' un consiglio esecutivo che sarebbesi rinnovato per metà ogni anno.

Per questa spaventevole mobilità e con questa mostruosa confusione di tutti i poteri credette la Convenzione di aver risoluto ella stessa l' equazione di cui aveva posto i termini nel preambolo della sua costituzione, e che consisteva *a mettere gli atti del governo* in rapporto collo scopo *di ogni istituzione sociale*. Quest' era un tentar francamente di costituire quel governo, che i filosofi greci hanno vituperato sotto il titolo di *Oclocrazia* (1). (*)

(1) Adolphe Garnier *morale sociale*, p. 218.

(*) La parola di radice greca significherebbe *governo della moltitudine*, il che racchiude una contraddizione in termini.

Quest' era un darsi non solamente il coraggio, ma l' audacia della logica.

Nondimeno la Convenzione finì per indietreggiare ella stessa in faccia all' impossibilità di mettere una siffatta opera in esecuzione! Ella sostituì alla sua costituzione *oclocratica* la costituzione del 17 luglio 1795. Quello fu a nostro avviso un solenne giudizio reso sulla falsità dei principj rivoluzionarj; le loro conseguenze anche secondo la convenzione erano impotenti ad attuarsi in pratica. Sorgevano contro quei principj tutti gli elementi della dimostrazione *per absurdum.*

La Convenzione fu dunque obbligata di deviare dallo spirito rivoluzionario per rientrare nel possibile e per fare una costituzione attuabile.

Questa deviazione consistette da principio nello stabilimento di due camere e di un potere esecutivo rappresentato da cinque direttori.

In seguito le assemblee primarie nominavano un elettore sopra duecento cittadini, e per esser nominato elettore bisognava, 1. nelle città di più di seimila anime essere proprietario o usufruttuario di un capitale di rendita eguale al valor locale di duecento giornate di lavoro, o di essere locatario sia d' una abitazione valutata di una rendita eguale al valore di centocinquanta giornate di lavoro, sia d' un fondo rustico valutato a duecento giornate di lavoro; 2. nelle comuni inferiori a seimila anime esser proprietario o usufruttuario d' un capitale valutato di una rendita eguale al valor locale di cento-

cinquanta giornate di lavoro, o locatario d' un' abitazione valutata d' una rendita eguale al valore di cento giornate di lavoro ; 3. nelle campagne esser proprietario o usufruttuario d' un capitale valutato di una rendita eguale al valore locale di centocinquanta giornate di lavoro, o essere affittuario di beni valutati del valore di duecento giornate di lavoro (1).

Così la Convenzione dava a divedere di ben comprendere che non basta lo scrivere in una costituzione la *proprietà è inviolabile*, ma bisogna porre questa sotto la salvaguardia dei proprietarj. Difatti egli è evidente, che se per sovranità del popolo s' intende il potere rimesso al maggior numero, questo maggior numero che non è proprietario, e che manca di lumi sufficienti per governare, crederà del suo interesse di porre a livello la proprietà, di gravarla di pesi progressivi, o fors'anche di tendere a farla passare incessantemente in altre mani, organizzando e moltiplicando la confisca sia come pena giudiziale sia come misura di sicurezza publica.

Sarebbe stato d'uopo senza dubbio di fare entrare le capacità intellettuali nelle condizioni dell' elettorato, o della elegibilità, ma il potere costituente andava con saviezza al più urgente, quando dissapprovando le sue anteriori aberrazioni, ricollocava la società sulla sua base angolare, la proprietà.

Il movimento a ritroso, di cui la Convenzione aveva giudiziosamente dato il segnale, si continuò

(1) Articolo 35.

dopo di lei, e le costituzioni del 13 decembre 1799 e del 4 agosto 1802 elevarono sempre più il censo richiesto per l' elettore e per l' elegibile.

La reazione contro l'*oclocrazia* ebbe altresì questa conseguenza che si chiusero i circoli popolari, ove il solo mezzo di *gareggiare* in fatto di adulazione tributabile alle passioni della moltitudine era di farle intravedere il saccheggio legale della proprietà e lo scompartimento dei beni de' ricchi (1).

Lo stesso Robespierre non aveva trascurato questo mezzo di popolarità: il progetto di dichiarazione dei diritti dell' uomo, che egli lesse il 21 aprile alla tribuna dei Giacobini, conteneva i principj i più sovversivi della proprietà.

Egli vi definiva la proprietà » il diritto che ha » ciascun cittadino di godere e di disporre di quella » porzione di beni che gli è guarantita dalla leg- » ge (2). » Così ciò che la legge a lui non guarantis-

(1) Veggansi le *Mémoires de l' Accadémie des Sciences morales,* tom. 1. pag. 504.

» Se la dottrina dei circoli, dice Baudin (des Ardennes) in quella raccolta, era sovversiva della proprietà fondiaria, non era meno infesta alla proprietà mobiliare più comoda ad attrapparsi, e che soddisfa l' ansia di godere degli oggetti più diretti e più immediati. Così si videro moltiplicarsi di giorno in giórno dei maneggiamenti, il cui effetto, dicevasi, non era che una rimozione, e contro i quali in altri tempi erasi introdotto l'uso delle casse forti e delle ferriate ecc. per difendersi da una specie di uomini, che altre volte si chiamavano ladri ».

(2) Art. 7.

se potrebbe essere considerato come appartenente allo Stato, e dovrebbe essere ripartito tra i più poveri cittadini.

» La proprietà, aggiungeva ancora, non può » pregiudicare nè alla sicurezza, nè alla libertà, nè » all'esistenza, nè alla proprietà de' nostri simili (1). » Ciò era un aprir la porta ad un nuovo scompartimento di beni, dal quale non risultasse quel pregiudizio.

Più innanzi egli consacrava il diritto all'assistenza e al lavoro (2), il che aveva per effetto di attribuire allo Stato la proprietà delle terre, dei capitali e degl' istrumenti di lavoro ed anche la facoltà di prendere i prodotti troppo considerevoli del lavoro degli uni per sostenere quello degli altri (3).

Finalmente vi erano ancora nel progetto di dichiarazione dei diritti due articoli, di cui i nostri lettori comprenderanno la estensione; eccone il preciso testo:

» I soccorsi necessarj all'indigenza sono un de» bito del ricco verso il povero: spetta alla legge » il determinare il modo, con cui questo debito » deve esser pagato.

» I cittadini, le cui rendite non eccedono ciò » che è necessario alla loro sussistenza, sono di-

(1) Art. 9.

(2) Art. 11.

(3) Vedi *l'Histoire du Communisme* del Signor Sudre, pag. 261 268.

» spensati dal contribuire alle publiche spese. Gli al-
» tri debbono sopportarle progressivamente secondo
» la estensione della loro fortuna (1). »

Questa dichiarazione dei diritti, che era stata accolta con unanimi acclamazioni nel circolo dei Giacobini, fu respinta alla Convenzione (2). Ma adottando la maniera di elezione e di organizzazione del potere, che si trova descritta nella costituzione del 24 giugno 1793, questa assemblea riapriva con una mano la porta, che aveva voluto chiudere coll' altra. I piani di Robespierre sarebbero stati necessariamente adottati, e forse anche oltrepassati, se l' *oclocrazia* avesse trionfato, e se i proletarj fossero divenuti legislatori ad esclusione dei proprietarj del suolo.

La reazione del 9 termidoro, donde nacque una Costituzione conservatrice, rovesciò le speranze dei nemici della società.

La disfatta del partito della republica terrorista si compì nelle giornate di pratile.

Fu allora che gli ultra-giacobini ridotti alla disperazione si ricollegarono ai comunisti, e tramarono sotto la condotta di Babeuf, di Darthé e di Sylvain Maréchal quella formidabile cospirazione conosciuta sotto il nome *di cospirazione degli eguali*. Diecisette mila congiurati, che si erano segnalati per

(1) Art. 12, e 14.

(2) Robespierre fu più felice in quanto alla soppressione del diritto di testare. Ritorneremo su questo argomento nel nostro ultimo libro.

audacia dopo le prime giornate della rivoluzione, tentarono di rovesciare il Direttorio e i due Consigli, e di proclamare *l' eguaglianza reale* (1), cioè la comunione de' beni.

Ecco come gl' insorti avrebbero incominciato l' applicazione delle loro disumane teorie; è il testo stesso di un loro decreto: » Alla fine dell' insurre-
» zione i cittadini poveri, che attualmente sono ma-
» le alloggiati, non rientreranno nelle loro ordina-
» rie dimore; essi saranno immediatamente instal-
» lati nelle case dei cospiratori. Saranno presi dalle
» case dei ricchi qui nominati i mobili necessarj per
» ammobigliare con agiatezza i sanculotti (2). »

Questi decreti, grazie alla scoperta e alla repressione della congiura di Babeuf, non ebbero nemmeno un principio di esecuzione. Sembrerebbe adunque, poichè non hanno avuto posto nella serie degli atti officiali dei poteri rivoluzionarj, che noi non dovremmo farne menzione: ciò infatti non entra nel nostro programma. Ma il successo di questa cospi-

(1) Manifesto di Sylvain Maréchal. » Noi vogliamo *l'egua-
» glianza reale*, o la morte, egli diceva nel suo manifesto.
» Periscano se bisogna tutte le arti, purchè ci resti l' egua-
» glianza reale. — E più innanzi: » Non più proprietà in-
» dividuale delle terre, *la terra non è di alcuno*. Noi recla-
» miamo, noi vogliamo il godimento in comune dei frutti
» della terra, i frutti sono di tutti ».

(2) Art. 1. e 2. del primo *decreto insurrezionale*. Veggasi *l'Histoire parlementaire* di Buchez e Roux. tom. XXXVII. pag. 155.

razione non ha dipenduto che da un filo; e se Babeuf non fosse stato tradito da uno de' suoi complici, avrebbe attrappato la Dittatura, ed imposto alla Francia un regime, ove avrebbe avuto per ausiliario naturale tutto quanto il proletariato. Ora i principii di questo cospiratore altro non erano che quelli dell' eguaglianza assoluta, e della sovranità del maggior numero, proclamati a prima giunta con qualche riserva dall' Assemblea costituente, e quindi riconosciuti dalla Convenzione nella sua Costituzione del 24 giugno 1793. Ed in quanto alla proprietà abbiam veduto molti costituenti come Mirabeau, Talleyrand, Tronchet sostenere, non altro esser ella che una creazione della società, una istituzione fondata sull' utilità generale. Robespierre e St-Just in prima, e di poi Babeuf e Marèchal non fecero che tirare le ultime conseguenze di quelle false dottrine (1).

La società sì spesso minacciata sino alle fondamenta dalla rivoluzione non cominciò a rassicurarsi pienamente che quando il senato-consulto del 18 maggio 1804 ebbe ricostituito il potere unitario ed ereditario sotto il nome *d' Impero*. Nuove restrizioni furono apportate da quest' atto al diritto elettorale, che divenne l' appannaggio della grande proprietà. Così allontanavasi più che mai *l' oclocrazia* e la sovranità del maggior numero. Si sentiva talmente in

(1) Tale è l' opinione di uno dei nostri più illustri publicisti moderni. Sudre pag. 305 e seg. della sua *Histoire du Communisme*.

Francia il bisogno dell'ordine e del riposo, che questa nuova costituzione del potere fu adottata quasi all'unanimità. Sopra 3,574,898 votanti, soli 2569 votarono contro l'impero, e la eredità del trono.

Per tal modo la nazione, legalmente consultata, distruggeva ella stessa il principio della sovranità del popolo, tante volte proclamata imprescrittibile ed inalienabile. La Francia dichiarava in un modo strepitoso la guerra alle dottrine pericolose e brutali della preponderanza delle masse popolari, che credono sempre di avere parte permanente nelle rivoluzioni politiche e sociali.

Violazioni della Proprietà collettiva

CAPITOLO PRIMO

Della legittimità della proprietà ecclesiastica in generale: degli abusi che si erano introdotti nella costituzione di questa proprietà nel seno del clero di Francia prima del 1789.

Sino agli ultimi secoli dell' era volgare si è pensato da tutto il genere umano, che le proprietà consacrate al culto religioso e ai ministri di questo culto debbano riscuotere maggior venerazione ed essere protette con maggiori garanzie di quello che le proprietà stesse degl' individui. Sotto i Faraoni in tempo della grande carestia, di cui parla la Scrittura, gli Egiziani furono obligati a vendere le loro

terre al re per averne pane; i sacrificatori furono eccettuati da questa misura; essi furono nutriti dallo Stato e conservarono le loro proprietà (1). Nella Grecia, la lega anfizionica pronunciava un giuramento la cui forma terminava così: Se dagli empj » saranno involate le offerte del tempio di Apollo, » noi giuriamo d'impiegare i nostri piedi, le nostre » braccia, la nostra voce, tutte le nostre forze con- » tro essi e contro i loro complici (2). »

Questo giuramento non fu dalla greca federazione riguardato come una sterile formalità. Gli abitanti d'una piccola città, chiamata Cirra, si permisero di dissodare e di coltivare una porzione dei boschi sacri di Delfo; il filosofo Solone fece dichiarare contro essi la guerra sacra: quella città fu presa, saccheggiata e distrutta dalle fondamenta. Fu proibito di costruirvi in futuro edifiej e di farvi agire l'aratro.

Molto tempo dopo, la lega anfizionica emana un decreto contro i Focesi colpevoli d'un somigliante delitto. Filippo re di Macedonia viene incaricato di mandarlo ad esecuzione. I Focesi ridotti agli estremi dalle falangi macedoni si trovano obbligati di sottoscriversi ad una sentenza, di cui le condizioni sono: » Saranno spogliati del diritto di mandare rappre- » sentanti al consiglio degli Anfizioni; non po- » tranno più avere nè cavalli nè armi fintantochè

(1) Gen. cap. XLVII. 22.
(2) Pausan. I. X. 8.

» non avranno restituite le ricchezze involate al
» tempio: le loro tre principali città saranno sman-
» tellate, e tutte le altre nel numero di 22 saranno
» distrutte, etc. »

Ecco da quali severe misure veniva sanzionato il rispetto ingiunto a tutti i Greci verso le proprietà de' tempj.

A Roma i tempj col relativo mobiglio e le loro dipendenze erano proprietà legali del sacerdozio (1). I boschi sacri, *luci*, non potevano esser tocchi dalla scure dei profani; e lo Stato sì possente nella città reina del mondo, si arrestava innanzi la soglia di quei sacri recinti. Egli rispettava questa proprietà dei sacerdoti come collegata intimamente al culto degli Dei.

Il sovrano temporale nella Turchia è armato di un potere dispotico quasi illimitato, e così è nell'Asia e nell'Africa maomettana; nondimeno egli non si azzarda di porre mano alle moschee, alle tombe dei Santoni e dei Marabutti, nè alle proprietà che ne dipendono. Chiunque le violasse, sarebbe *habous*, cioè anatema (2).

(1) Beugnot, *de la destruction du paganisme en occident*. I. pag. 267.

(2) *De la colonisation de l' Algerie* di Enfantin. Parigi 1846. Vi è ancor questo di singolare che la proprietà individuale è essenzialmente precaria e meno rispettata della proprietà ecclesiastica; perciò accade sovente, che un padre di famiglia per mettere i suoi beni al coperto della confisca, li dona ad una moschea colla condizione di restarne al go-

Nella religione cristiana si ebbe lungo tempo una venerazione profonda pel diritto di proprietà del clero e degli ordini religiosi e questa venerazione era fondata sopra fondamenta ben più solide di quelle, su cui basavansi le dipendenze dei tempj di Roma e della Grecia. In fatti questi beni non venivano impiegati in un culto voluttuoso, od in feste che solleticassero e dilettassero i sensi. Le rendite delle chiese, di cui i Vescovi consideravansi non più che come dispensatori, erano destinate al mantenimento del culto e al sollievo dei poveri. In progresso di tempo quando S. Basilio, S. Benedetto e i loro discepoli popolarono colle loro pie fondazioni i deserti e le montagne dell'Oriente e dell'Occidente, poterono far valere un doppio titolo di proprietà; l'uno proveniente dalle donazioni fatte in loro favore, l'altro dei lavori immensi, pei quali avevano dissodato, trasformato, fertilizzato lande incolte od aridi scogli.

Vi sono senza dubbio pochi proprietarj di terre che possano assegnare ai loro primitivi possessi una origine sì pura e sì rispettabile.

Aggiungasi che in secoli, nei quali era sì difficile di percorrere nelle alte gerarchie sociali i diversi gradi dall'imo al sommo, le chiese ed i con-

dimento egli e due o tre sue generazioni. Questa specie di pia donazione si chiama *habou* (ibid.) Così presso i Mussulmani la proprietà individuale cerca di mettersi in sicuro sotto la proprietà collettiva.

venti chiamavano tutti cioè tanto i piccoli come i grandi alla partecipazione delle loro rendite; imperocchè il clero regolare e secolare apriva sempre le sue file agli uni come agli altri. Il possesso adunque dei beni ecclesiastici aveva un carattere tutto particolare; esso partecipava avanti a Dio del principio d'eguaglianza, che deriva dal Vangelo; esso sotto questo rapporto vinceva in liberalità la stessa proprietà individuale, circondata sempre da una specie di barriera difficile a sorpassarsi pel povero o pel proletario. Di più al godimento dei beni ecclesiastici si perveniva per vocazione non per eredità. Ciò era l'attuazione in una speciale sfera di ciò che i moderni utopisti vorrebbero applicare alla società intera, come se la rinuncia agli affetti di famiglia non fosse la prima base di quest'ordine di cose, e come se questa volontaria rinuncia non fosse un fatto sopranaturale, che le istituzioni umane sono impotenti da se stesse a produrre.

La rivoluzione sconobbe tutto ciò che la proprietà ecclesiastica aveva di venerabile nella sua origine, di caritatevole nel suo scopo, di veramente liberale nel suo riparto. Ella soppresse in nome della eguaglianza questa proprietà, negando che esistesse a titolo di diritto, e presentandola come un usufrutto, che ricevesse validità solo per tolleranza dello Stato.

Per preparare gli spiriti a questo spoglio colossale, il filosofismo impiegò tutti i mezzi; agli uni rappresentava la stessa religione cattolica come pue-

rile invenzione d'un sacerdozio impostore; agli altri, di cui la fede meglio assodata resisteva a simili attacchi, non parlava che di superstizione e di fanatismo; spesso ancora si contentava di esagerare a dismisura certi abusi pratici, che si erano introdotti nel Clero di Francia.

Su quest'ultimo punto, il quale è il solo che meriti qualche attenzione, è ormai tempo di spiegarsi, è ormai tempo di compiere la disfatta de' pregiudizj, che oggi regnano persino in uomini di Stato di un certo rango, ed eziandio in alcuni governi divenuti rivoluzionarj senza saperlo.

I rimproveri, che si facevano al nostro clero prima del 1789, possono ridursi a due principali: pel clero secolare l'esistenza e la moltiplicità delle commende o benefizj senza peso d'anime, pel clero regolare la rilassatezza di certi ordini monastici.

Il primo di questi rimproveri aveva senza dubbio qualche base. Ma di buona fede a chi doveva rimproverarsi quest'abuso? Alla Chiesa di Francia o al poter temporale che glie lo aveva imposto? Quando Carlo-Martello distribuiva i beneficj ecclesiastici ai suoi feroci compagni d'arme, sarebbesi forse potuto far cadere sugli oppressi il torto di questa oppressione? Allorchè la feudalità rinnovava le sue usurpazioni sotto una forma meno violenta, allorchè i sovrani ed i baroni si appropriavano l'amministrazione di quei beneficj e la nomina degli amministratori, si sarebbe potuto riguardare come adesione la paziente rassegnazione del clero Francese?

Questo abuso, benchè alquanto addolcito nel senso che gli amministratori o commendatarj dovevano essere scelti fra i chierici o membri dell' ordine ecclesiastico, non cessa di essere l' oggetto di costanti reclami della Chiesa. Appena i commendatarj cessano di vegliare assiduamente alla conservazione dei beni che loro sono confidati, appena essi ne distraggono le rendite dalla loro santa destinazione per impiegarle in proprio uso, l' episcopato li riprende, i concilj li minacciano, la S. Sede domanda che un tal abuso sia troncato dalla radice. Il Papa Giovanni VIII, nel presiedere al Concilio di Troyes, sotto Lodovico il balbo, fa adottare una Costituzione portante che non si dessero più le abazie, le terre e i fondi della Chiesa se non a quelli che sapessero tenerli od amministrarli secondo i canoni. Molti altri concilj provinciali e lo stesso concilio di Trento fanno voti formali perchè l' antica disciplina sia ristabilita riguardo ai commendatarj (1). Ma il potere temporale oppone a questi tentativi di riforma una forza d' inerzia che li rende frustranei.

In conclusione questo diritto di commenda e di nomina a beneficj ecclesiastici altro non era che una invasione dello Stato nella Chiesa. In conseguenza non toccava allo Stato di dolersi d' un abuso, che egli avea creato, e che la Chiesa quando cessò di proscriverlo tollerava soltanto per un' estrema condiscendenza verso il potere temporale. Bisognava

(1) *Histoire de l' ancien droit public français* di Fleury.

adunque che lo *Stato riformatore* del 1789 liberasse la Chiesa dalle pastoje, che lo *Stato feudale* del medio evo avevale posto: ma era pur troppo cosa iniqua che il poter temporale prendesse a pretesto questi antichi spogli per commetterne de' nuovi.

Passiamo ora ai rimproveri fatti al clero regolare di Francia prima del 1789.

Alcuni ordini religiosi, che vi esistevano da lungo tempo, eransi rattiepiditi, ed avevano degenerato dal loro antico fervore. Molti monasteri, nei quali altre volte vivevano centinaja di monaci, non erano più abitati che da due o tre, i quali dividevano i loro giorni tra una molle esistenza e l'amministrazione temporale de' loro beni. Le carità locali, distribuite all' intorno di questi ricchi ritiri con maggior abbondanza che discernimento, non bastavano per giustificare cristianamente l' esistenza di queste corporazioni

Ma non bisognava distruggere tutti gli ordini monastici, perchè alcuni di essi avevano bisogno di riforme. Sopra tutto non bisognava che il governo temporale si arrogasse egli solo il diritto di giudicare e di estirpare tali abusi: se egli avesse provocata l' attenzione e la vigilanza della Chiesa sur una tale questione, essa non gli avrebbe ricusato il proprio concorso; numerevoli antecedenti ne fanno fede.

Noi ne sceglieremo uno fra molti altri, quello della soppressione dell' ordine dei *Padri umiliati*. Quest' ordine era stato fondato al principio del secolo XII da gentiluomini milanesi, ch' erano stati

fatti prigionieri da Federico Barbarossa, e che avevano promesso di consacrarsi a Gesù Cristo se venissero liberati dalla loro cattività » Quattro secoli » di virtù, dice un moderno scrittore, fecero se- » guito alle virtù di que' primi cenobiti; ma que- » sto germe prezioso finì per perdere il suo vigore » e morì soffocato nell' oziosa opulenza, che con- » taminava allora tanti vasti monasteri (1). »

Il pio autore della vita di S. Carlo Borromeo, che fu egli stesso contemporaneo di questi avvenimenti, parla con severità anche maggiore dei disordini e degli eccessi di questi religiosi (2). San Carlo, che aveva speso invano tutta la sua energia per riformarli nella sua diocesi di Milano (3), finì per esser vittima d' un tentativo di assassinio per parte di tre prevosti o priori di quell' ordine e non ne scampò che per miracolo (4). Allora San Pio V stimò di non dover più esitare: » Egli soppresse in-

(1) *Vie de Pie V*, di Alfredo de Falloux tom. II. pag. 155. Parigi Sagnier e Bray 1844.

(2) Vita di S. Carlo Borromeo del Padre Giussano lib. II. cap. XIV.

(3) » Essi si erano estesi altresì nel resto dell' Italia e principalmente in Firenze, ove si erano dati a cardare la lana e a fabbricare drappi. Il Vescovo di Firenze aveva loro assegnato nel 1239 la chiesa di Santa Lucia nel sobborgo d' Ognissanti facendo gli elogi i più lusinghieri del loro Ordine. » (Veggasi Delécluse, *Histoire de Florence* tom. I. pag. 34. Parigi, Gosselin 1837.

(4) P. Giussano Vita di S. Carlo lib. II. cap. XXIII.

» tieramente quella religione, la quale non era com-
» posta che di cento settantaquattro religiosi benchè
» ella possedesse novantaquattro conventi, nella mag-
» gior parte de' quali non v' era neppure un sol re-
» ligioso, ed i preposti ne percepivano tutte le ren-
» dite senza farci alcun servizio. In appresso pu-
» blicò la Bolla di soppressione che è la 119 di
» questo Papa e che si trova alla pagina 166 del
» bollario. Ivi egli descrive ampiamente la vita scan-
» dalosa di questi religiosi e il delitto che alcuni
» di essi aveano voluto commettere sulla persona
» del santo cardinale ..... Egli assegnò a ciascun
» religioso una pensione vitalizia sulle commende
» di quell' ordine, per la sua onesta sussistenza,
» e si riservò il potere di disporne dopo la loro
» morte (1).

Quando le riforme si fanno in tal modo per via legittima, si procede con una saggia lentezza (2), l'esistenza degl' individui usufruenti viene previamente assicurata, ed i beni della comunità ricevono una destinazione utile per la società e per la Chiesa. Così in Francia nel secolo XVIII paragonando la penuria della porzione militante del sacerdo-

(1) Vita di S. Carlo Borromeo lib. II. cap. 27. tom. I. pag. 273. dell' ediz. in 8. di Séguin, Avignone 1824.

(2) San Carlo aveva già da lungo tempo fatto conoscere alla corte di Roma l' indisciplina e la licenza dei *Padri umiliati*, e nondimeno il S. Padre non si decise a sopprimerli che dopo » *avere a lungo consultato Iddio colla preghiera,* » *ed inteso il voto del sacro collegio dei Cardinali* ». (id. ib.)

zio (1) colla opulenza di alcuni sinecuristi, e l'oziosa mollezza di certi religiosi divenuti, come *i Padri umiliati*, indegni del nome che portavano, sembrava indubitabile che vi era luogo ad un migliore scompartimento delle rendite ecclesiastiche.

Ma la rivoluzione francese non intese a ripartire più convenevolmente i beni del clero; essa li confiscò per intiero a profitto dello Stato; essa non fece una investigazione sugli ordini religiosi, la maggior parte de' quali avevano conservato la loro antica austerità e la loro carità primitiva (2): essa li soppresse in massa. Si riconobbe bene in ciò la precipitazione furiosa della nostra nazione, *furia francese.* Noi siamo per mala sorte così precipitosi nel male come nel bene.

Del resto se si studia accuratamente la storia dell'Assemblea costituente (3), vi si noterà con dolore il pieno difetto di sincerità di una maggioranza, che si copriva del manto del cristianesimo a solo scopo di tirargli con maggior sicurezza i suoi colpi,

(1) I curati non avevano per congrua che 500 lire di rendita ed i vicarii 200.

(2) Tali erano i Certosini, i Trappisti, i Carmelitani dell'uno e l'altro sesso, e in un' altra sfera i Lazzaristi, le Suore di S. Vincenzo di Paola ec. ec.

(3) Bisogna leggere soprattutto quella del Signor Degalmer, di cui Jager si serve molto pel suo corso di storia ecclesiastica alla Sorbona. Questa storia scritta con precisione e chiarezza riproduce con dettaglio tutte le discussioni relative al clero.

e si vedrà ancora la poca destrezza e il poco spirito conciliativo di una minoranza imprudente, che credeva fosse d' uopo di negar tutti gli abusi per difendere tutti i diritti.

CAPITOLO SECONDO

Della questione delle decime ecclesiastiche, e delle discussioni che sur esse si tennero nell' Assemblea costituente.

Nel nostro mondo odierno vi hanno due società, la società temporale e la spirituale. Questa seconda ha portato un contrappeso d' immensa forza agli abusi d' autorità della prima: tutta la possanza dei Cesari di Roma ha naufragato contro queste due parole della Chiesa *non possumus*. La spada della feudalità e dei nuovi Cesari d' Alemagna rimase spuntata contro essa.

La maggioranza dell' Assemblea nazionale, espressione vivente del filosofismo del secolo XVIII, aveva perduto il senso di questa forza misteriosa. Essa aveva nel suo seno la rappresentanza dell' ordine del clero; essa si vedeva al fianco uomini di Chiesa e più non sapeva che cosa fosse la Chiesa !

Fra mezzo agli attacchi, che i filosofi dell'Assemblea uniti ai giansenisti portarono a questa divina società, sembravano non occuparsi di altro che di dare una nuova forma alla percezione di una parte delle rendite temporali di lei.

La prima questione di questo genere, che fu agitata nel seno dell'Assemblea, fu quella delle decime ecclesiastiche. La decima fu ne' suoi primordii una offerta volontaria prima di divenire una contribuzione obbligatoria. Fra tutte le imposte è questa la meno onerosa al proprietario, perchè è sempre proporzionale alla raccolta percetta. Checchè ne sia, la maggior parte degli ecclesiastici non sembravano di opinione che la decima fosse lasciata in natura tra le mani del clero; pensavano soltanto che essa dovesse essere compensata a profitto di lui, o rimpiazzata da una rendita presa sul preventivo dello Stato. Sieyes fece fare un passo di più alla questione: egli fece sentire che se la decima dovea esser compensata, bisognava che lo fosse dagli stessi proprietarj, che erano incaricati di pagarla. » Non vi è una » terra, egli dice, che dopo la istituzione della deci- » ma non sia stata più volte venduta e rivenduta. » Si compra una terra meno i livelli di cui è gra- » vata: così la decima non appartiene ad alcuno dei » proprietarj attuali. Niuno di essi dunque non deve » impadronirsene. Si vuole toglierla agli ecclesia- » stici: si fa ciò forse per vista di servizio pu- » blico? No, è perchè il proprietario non vorrebbe » più pagarla. Ma io non vedo che sia punto ne-

» cessario di far dono di più di settanta milioni
» di rendita ai proprietarj di fondi. (1) »

Questo argomento dell' abate Sieyes era senza replica (2): egli stesso però trovavasi beneficiato senza cura d'anime, e la sua personale posizione presentava assai minore interesse di quello degli ecclesiastici esercenti un ministero reale e attivo nel sacerdozio. Ora fra questi ultimi, molti curati imbevuti delle nuove idee e spinti dai demagoghi del partito rivoluzionario troncano con un volontario abbandono quella questione che agitava gli spiriti. Essi depongono sul banco dell' Assemblea uno scritto collettivo, col quale prendono l'iniziativa di questo abbandono, invitando i loro colleghi a seguire un tale esempio. Molti membri dell' alto clero non credono allora opportuno di resistere alla corrente. L'Arcivescovo di Parigi facendo un appello alla generosità, alla giustizia dell' Assemblea nazionale si esprime così:
» Ad annunciare il vangelo, a celebrare il culto di-
» vino con decenza e dignità, a provvedere le chiese
» di pastori virtuosi e zelanti, al soccorso de' poveri
» sono destinate le nostre decime: quivi è il fine

(1) Questa cifra è inferiore alla realtà. Il Signor Droz la porta a 133 milioni, tom. II. pag. 463. *Histoire de Louis XVI*, già citata.

(2) Lanjuinais ed altri deputati moderati parlarono assolutamente nello stesso senso (*Moniteur* seduta del 10. agosto 1789.) La seduta del 10 agosto fu consacrata alla spiegazione e compilazione delle misure prese nella famosa notte del 4 agosto 1789.

» del nostro ministero e de' nostri voti. Noi ci affi-
» diamo all' Assemblea nazionale. »

Fu quello senza dubbio un moto assai delicato e nobilissimo. Ma i rappresentanti del clero non oltrepassarono forse il mandato, che avevano ricevuto dal loro ordine, abbandonando così, senza ottenere alcuna *positiva* promessa d' indennità, delle rendite che esistevano nella chiesa dall'epoca della sua fondazione in Francia? Non era questo un pericoloso antecedente, una concessione, della quale si sarebbe creata un'arma contro quelli che l' avevano fatta?

Se quelli, che dovevano tener forte il freno, lo allentano essi stessi e l' abbandonano, come non avranno a scoraggiarsene quelli che li ajutavano a trattenere la società sul pendio dell' abisso?

La soppressione delle decime senza compenso fu un primo posto guadagnato dai demolitori: ben tosto si presentò la nuda questione del diritto di proprietà del clero; e una parte di quelli, che avevano sostenuto i possessori delle decime, passarono nelle fila del nemico. Ciò fu un effetto naturale di quanto l' Arcivescovo di Parigi si lasciò poco cautamente trascinare a dire nella discussione precedente.

Di più: la discussione, che era stata intrapresa, sembrava consacrare le dottrine sviluppate da quelli che l' avevano provocata, e queste dottrine erano pericolose non solamente pel clero, ma per tutta quanta la società; era lo stabilimento di una giurisprudenza, i cui motivi poteano ritorcersi contro la stessa proprietà individuale. Ecco qual fu il

linguaggio di Mirabeau, linguaggio che parve trascinare la maggioranza :

» La decima, egli disse, è il sussidio, col quale la nazione salaria *gli officiali di morale e di istruzione.* »

La sconvenevolezza di queste espressioni eccitò dei mormorj nella destra dell' Assemblea, ed allora il focoso oratore esclamò :

» Sarebbe ormai tempo che si abjurassero i pregiudizii di orgogliosa ignoranza, che fanno avere a sdegno le parole *salario* e *salariati.* Io non conosco che tre maniere d' esistere in società : è forza essere o *mendicante* o *ladro* o *salariato.* Lo stesso proprietario non è che *il primo fra i salariati.* Ciò, che noi chiamiamo volgarmente proprietà, non è altro che il prezzo che gli paga la società per le distribuzioni, che egli è incaricato di fare agli altri individui pe' suoi consumi e per le sue spese : i proprietarii sono gli *agenti*, gli *economi* del corpo sociale. »

Così quando per caso la società non fosse contenta dei suoi agenti e de' suoi economi, ella dovrebbe credersi autorizzata a destituirli e a surrogarne altri. Qualora i proprietarii non facessero sufficienti *consumi e spese*, quando non tenessero viva la circolazione in un modo conveniente, lo Stato avrebbe diritto di aprire una inquisizione sur essi, di sorvegliarli e di costringerli a tale o tal altra erogazione delle loro rendite, se pur egli non preferisse di disporne da se stesso al fine di farne una distri-

buzione più fruttuosa e più equitativa. Ma a che si riduce allora la proprietà? Non è più il diritto di disporre con sovrano dominio delle proprie cose. Il proprietario non è più che un affittajuolo o piuttosto un servo dello Stato addetto alla gleba; e non sarà sfuggito al giogo del signore feudale che per cadere sotto quello d'un tiranno anonimo ben più implacabile e più duro, lo Stato.

Certo la dottrina di Mirabeau contiene tutto il moderno socialismo nei suoi rapporti colla proprietà. Bisognerebbe esser cieco per non vederlo, partigiano degli assurdi per negarlo.

A che attribuire dunque che siasi nudrita la nostra gioventù d'una ammirazione senza limiti per questo publicista oratore? Perchè si son veduti gli scrittori stessi che difendono oggigiorno assai vivamente la proprietà, lodare il discorso sovversivo testè da noi citato come un capo d'opera *di ragione* e d'ironia (1)? Viene attaccato Robespierre come precursore di Babeuf (2) e non si osa attaccare in Mirabeau il precursore di Robespierre; si teme di

(1) Mirabeau che era eccellente nel lanciare tratti decisivi *di ragione* e d'ironia, rispose agl'interrompenti, che egli conosceva tre soli mezzi di esistere nella società: di essere o ladro, o mendicante, o salariato. Thiers, tom. I. pag. 135. *Histoire de la revolution.* ediz. del 1828.

(2) Veggasi l'*Histoire du communisme* del Signor Sudre. Del resto si può vedere nel lib. II. cap. II. l'analisi del discorso di Mirabeau sul diritto di testare: è sempre la stessa dottrina.

segnalarlo come il primo fra i socialisti della tribuna francese, come l'avolo morale dei Saint-Simon, dei Cabet, e dei Proudhon!

Egli è ormai tempo di giudicar con giustizia tutti questi sofisti e tutti questi sovvertitori, che ci furono per sì lungo tempo presentati come modelli di *ragione* e di eloquenza. Bisogna rinegare gli antenati del socialismo se non vogliamo che la generazione che si eleva più logica di noi tragga frutti di morte e di distruzione da tutte le avvelenate dottrine dei principj della rivoluzione francese.

Del resto la Religione non era meno insidiosamente attaccata della proprietà in quel troppo famoso discorso di Mirabeau, e se sorsero mormorj ad interromperlo, questi si dirigevano assai meno contro l'espressione di *salariati*, che contro quella di *ufficiali di morale e d'istruzione* data ai sacerdoti cattolici. Questa denominazione potè far già presentire il piano della costituzione civile del clero; si voleva trasformare in funzionarj dello Stato, non aventi mandato che dallo Stato stesso, i successori degli Apostoli, come se la loro forza morale non fosse posta intieramente nel loro carattere sacro e sopranaturale; si voleva tentare di servirsi della Religione cattolica senza la Chiesa e fuori della Chiesa. E per accostumarvi gli spiriti si chiamavano *ufficiali di morale* i venerabili distributori della parola di Dio e dei sacramenti di Gesù Cristo.

Bisogna d'altronde confessare, che quella seduta faceva avanzare di molto le due questioni ca-

pitali: la soppressione degli ordini Religiosi, e la confisca dei beni del clero.

E prima di tutto dal momento che lo Stato non voleva riconoscere nel Sacerdozio che *officiali di morale* a lui infeudati, dal momento che si credeva in diritto di sopprimere tutto ciò che fosse al di fuori di questa organizzazione costituzionale, i Conventi ai suoi occhi non avevano più ragione alcuna di esistere.

Quanto alla questione della confisca dei beni del clero regolare e secolare ella non potea del pari incontrare alcuna seria difficoltà. Adottate una volta le idee di Mirabeau sulla proprietà, quale specie di diritto superiore al diritto dello Stato poteva mai il clero invocare? E d'altronde il titolo di salariato e quello di proprietario essendo tra loro sinonimi, qual mai grande interesse potevano avere i ministri del culto a restar possessori di terre piuttosto che a divenire pensionarii dello Stato *come gli altri funzionarj publici?* Erano dunque ben preparate le vie alla confisca: non si aveva a far altro che applicare principj già approvati ed applauditi dalla maggioranza dell'assemblea. L'esito della discussione non poteva esser dubbioso. Egli è nondimeno interessante il seguirne le fasi, ed apprezzare le ragioni che furono addotte dai difensori della proprietà, delle tradizioni istoriche e di quelle della Chiesa.

CAPITOLO TERZO

Della confisca dei beni del Clero, e della discussione, che ebbe luogo su questo argomento nell' Assemblea costituente.

Uno dei principj costitutivi la nostra odierna civiltà è la distinzione della giurisdizione della Chiesa e di quella dello Stato; è la consacrazione dei diritti reciproci di queste due potenze.

Può esservi senza dubbio iniziativa dalla parte dello Stato per chiedere certe materiali riforme nell' organizzazione del clero e dei corpi religiosi; ma affine di procedervi e di compierli fa d' uopo che egli se la intenda colla Chiesa, come noi l' abbiamo detto più addietro. Il Principe o Capo della società temporale rinforza i suoi diritti all' obedienza e al rispetto del popolo, quando egli stesso rispetta i diritti dell' autorità spirituale.

Ma nei tempi della rivoluzione francese questa questione della distinzione dei due poteri era stata talmente ottenebrata dai sofismi, che persino una parte del clero aveva cessato di comprenderla. Fra gli Ordini Religiosi, che sono la milizia ausiliare della Chiesa ve ne furono alcuni che si licenziarono da se stessi senza attendere gli ordini o l' autoriz-

zazione dei loro capi. Nella seduta del 2 settembre 1789 l' Assemblea costituente ricevette un' indirizzo dei Religiosi di Saint-Martin-Des-Champs, i quali offrivano alla Nazione i beni dell' Ordine di Cluny, e domandavano che ciascun religioso ricevesse una pensione vitalizia di 1500 lire. Altri Conventi dello stesso Ordine aderirono a questa offerta, il 10 ottobre seguente (1).

Non aveva ciò forse l' aria d' un generale *salvisi-chi-può*, ove ciascuno pensava a se, senza pensare alla Comunità di cui faceva parte, alla Chiesa di cui era membro? Quei Religiosi potevano forse provocare la loro propria dissoluzione senza farsi prima secolarizzare o prosciogliere dai loro voti dall' Autorità Pontificia? Avevano essi il diritto di interrompere col loro morale suicidio la vita dell' ordine di cui non rappresentavano, che una generazione? I possessori o detentori di questi Monasteri o di queste Abazie agirono a un dipresso come l' economo infedele del Vangelo. Essi si condussero da prudenti e da abili figli del secolo. Fecero colla Nazione un mercato, per mezzo del quale si assicurarono buone pensioni. Lo Stato, che accettava questo mercato, doveva credere di divenire acquirente legittimo.

Ma non vi fu più illusione possibile per l' As-

(1) *Histoire parlementaire* di Buchez et Roux tom. II. dell' edizione compatta ed in piccolo formato del 1846, pagina 171.

semblea quando venne il giorno della solenne discussione sulla confisca de' beni ecclesiastici.

» Questa Assemblea può ella, diceva il Vesco-
» vo d'Autun, ridurre la rendita dei titolari viven-
» ti, e disporre di una parte della rendita stessa?....
» Prima di tutto bisogna in questo momento parti-
» re da un punto di fatto, cioè che questa que-
» stione si trova decisa dai vostri decreti sulle de-
» cime . . . . . D'altronde . . . . . tutti i titoli di
» fondazione dei beni Ecclesiastici non meno che
» le diverse leggi della Chiesa, che hanno spiegato
» il senso e lo spirito di questi titoli, c'insegnano
» che la parte sola di beni, che è necessaria alla
» onesta sussistenza del beneficiato, appartiene a lui,
» e nel resto egli non è che amministratore, e que-
» sto rimanente è realmente accordato agl' infelici
» e al mantenimento de' tempj. Ora, aggiungeva
» il Vescovo d'Autun, la Società può rispettare il
» diritto del beneficiato prendendo l'amministrazio-
» ne de' suoi beni, purchè da una parte ella gli
» assicuri una indennità equivalente per lui al puro
» necessario, e purchè dall' altra essa assuma sopra
» di se le altre obligazioni annesse a quei beni. »

Ciò vale a un dipresso come se lo Stato dicesse ad un ricco proprietario: » I vostri beni ser-
» vono a nudrirvi, a educare i vostri Figli, a far
» l'elemosina ai poveri infermi, a far lavorare gli
» operaj validi. Io ne prenderò l'amministrazione;
» vi darò una pensione alimentaria; m'incaricherò
» delle vostre elemosine e dell'educazione dei vostri

» figli; farò entrare nelle mie officine nazionali gli
» operaj, ai quali voi davate da lavorare. Così tutto
» sarà per lo meglio e nessuno avrà di che dolersi. «

Il padre di famiglia non gusterebbe forse gran fatto questo ragionamento. Egli sentirebbe lesi in sè due diritti egualmente sacri, quello della proprietà e quello della natura.

Ebbene, la chiesa non è solamente un padre, ella è una madre, la cui famiglia si compone di tutti i poveri, di tutti gli esseri sofferenti: ella vede in essi le membra di Gesù Cristo suo divin fondatore. Chi potrebbe rimpiazzarla nella vigilanza, nella tenerezza della sua carità? Il potranno forse gli impiegati dello Stato colla esattezza officiale, colla freddezza, colla secchezza delle loro forme burocratiche? Non bisognerà altronde salariare l'interessato zelo di questi amministratori laici, e non sarà questa una detrazione al patrimonio del povero?....

Di più: la dignità del culto e del sacerdozio non verrebbe a perder tutto collo stabilimento di un simile stato di cose? » Quanto è crudele, esclamava un publicista protestante dell'Inghilterra
» contemporaneo della Rivoluzione, quanto è cru-
» dele per uomini che hanno in prò della religione
» il duplice pregiudizio della loro educazione e del-
» le funzioni che amministravano nel proprio mini-
» stero, il ricevere gli avanzi della loro proprietà
» a puro titolo d'elemosina, e quel che è più da
» quelle stesse mani empie e profane che li hanno
» spogliati della totalità, di riceverli non in via di

» contribuzioni caritatevoli di fedeli, ma di andar
» debitori soltanto all' insolente pietà di un ateismo
» conosciuto e confessato del pagamento delle spese
» del culto calcolate e proporzionate sulla scala del
» disprezzo, nell' intenzione troppo evidente di ren-
» dere tutti quelli che le ricevono del tutto vili e
» dispregievoli agli occhi del genere umano! (1). »

Più innanzi lo stesso publicista fa notare che Enrico VIII quando volle saccheggiare le abbazie ed i monasteri si coprì almeno delle forme menzognere della legalità. Egli istituì una commissione per inquirere sui delitti immaginarii di quelle Comunità, e così dalle une ottenne col terrore che

(1) Burke *lettre sur la révolution française* pag. 137. della traduzione. I più saggi razionalisti moderni hanno essi stessi riconosciuto che la sufficiente retribuzione dei salarj era una questione di dignità per ogni Clero che si volesse adornare di qualche prestigio, e che non bisognava mercanteggiare e recidergli ciò che sorpassa il puro necessario. » Non bisogna, dice il signor Adolfo Garnier, mettere la » religione alla mendicità; non bisogna forzarla a questuare » il suo pane di porta in porta. Il Prete, di qualunque re- » ligione egli sia, tanto di una religione *puramente razio-* » *nale*, quanto di una religione soprannaturale, ha bisogno » d'ascendente e di autorità su quelli che dirige. Come con- » serverà egli la sua indipendenza se egli riceve i suoi ali- » menti da quello che ci deve sollevare e dirigere? » *De la morale sociale*, presso Hachette e Cie. Parigi 1850. Queste riflessioni sono molto sensate: solamente noi non sappiamo ben comprendere che cosa sia un prete d'una *religione puramente razionale.*

rassegnassero i beni, le altre fece condannare alla confisca con un' apparenza di giudizio legale. » Questi stessi falsi colori erano un omaggio che il » dispotismo rendeva alla giustizia (1) ». Ma in virtù, a quanto pare, del principio indefinito della perfettibilità umana, l' Assemblea costituente non vi pose tante cerimonie: » Essa fece man bassa sopra « cinque milioni sterlini di rendita annuale, e cacciò dalle loro case cinquanta o sessantamila creature umane, perchè tale era il suo beneplacito. (2)

Ecco come uno straniero imparziale qualifica i procedimenti della rivoluzione spoliatrice del clero di Francia.

Vediamo ora se la nazione e l' opinione publica reclamavano queste misure di rigore e di iniquità.

Gli atti rimessi dagli elettori dei tre ordini ai membri degli Stati Generali e quegli stessi del terzo Stato altro non volevano che l' abolizione dell' esenzione dalle imposte per l' ordine clericale. Infatti il clero dopo la cattività di Francesco I, di cui pagò

(1) *Lettre su la Rivolution française* di Burke pag. 151.

(2) P. 150. id. ibid. Alla fine dell' anno 1849 l' università di Cambridge tenne una conferenza composta di chierici anglicani e d' iniziati al sacerdozio: questa Assemblea prese la seguente risoluzione: » La soppressione dei monasteri » fatta da Enrico VIII fu per la nazione una spaventevole » calamità; e le circostanze attuali esigono imperiosamente » il ristabilimento d' istituzioni analoghe tra noi. » Veggasi il Times ed altri giornali inglesi del 1849.

in gran parte il riscatto, non aveva mai cessato di contribuire ai carichi dello Stato per mezzo di volontarj doni. Nel secolo XVIII questi doni erano stati rinnovati periodicamente ogni cinque anni. Nel 1789 il clero consenti a cangiare il fatto in diritto e a pagare la sua quota parte d' imposte come gli altri proprietarj del paese.

Se adunque si pensò ad impadronirsi dei beni del clero, ciò non fu sotto l' influenza dell' opinione publica. Non fu nemmeno nella intenzione di ricostituire la società sopra un altro piano, e di mettere questo punto particolare in armonia con un vasto assieme di ricostituzione universale.

Non si aveva allora che la rabbia di distruggere. L' era delle utopie, che hanno la pretensione di fondare *a priori* nuove società, non era ancor giunta.

Due cause generali produssero la vendita dei beni del clero. Da principio fu l' odio dell' ortodossia cattolica, il quale era un frutto delle dottrine negative del secolo dei sofisti; in appresso vi si può scorgere l' influenza diretta del gallicanismo parlamentale, che aveva spinto all' eccesso le dottrine di indipendenza e di supremazia sia verso il papato, sia verso le Chiese di Francia, delle quali si proponeva di fare una sola Chiesa nazionale come la Chiesa anglicana.

Si rappresentò nello stesso tempo questa vendita come un espediente finanziario per facilitare le vie ad un prestito e prevenire una bancarotta.

L'Assemblea nazionale, lungi dal prendere misure efficaci per appianare il deficit di cinquanta o sessanta milioni, che aveva servito di pretesto alla convocazione degli Stati Generali, parve sforzarsi d'ingrandirlo oltre misura e di scavare l'abisso, che doveva inghiuttire le sostanze della Francia. Cosi sopprimendo tutto l'ordine giudiziario allora esistente, il quale non costava allo Stato che 20, o 25 milioni l'anno, ella si mise nel caso di gravare lo Stato di seicento milioni di capitali necessarj al mantenimento dei nuovi ufficj di giudicatura.

Ella aveva sin dal principio spinte innanzi violentemente le spese senza darsi pensiero delle esazioni.

Un metodo siffatto non era proprio ad eccitare fiducia nè a sostenere il credito. Ora, allo scopo di far realizzare gli effetti publici, i finanzieri dell'assemblea nazionale non trovarono migliore espediente che di dare ai publici creditori ed usuraj come garanzia del prestito da negoziarsi i beni del clero apprezzati del valore di due o tre bilioni.

Ciò era, come assai bene lo disse un oratore della destra, un mettere i capitalisti o proprietarj di publici crediti nel luógo dei beneficiati e dei proprietarj ecclesiastici.

Ed una siffatta operazione di finanza non avrebbe avuto al dire di alcuni celebri publicisti moderni il minimo odore di spoglio!....

Ma lo Stato, si replica, prendendo i beni della Chiesa s'incaricava di provvedere ai bisogni del culto, e di rimunerare *questo servizio publico.*

Torna qui a galla la dottrina che tende a far discendere i ministri della Chiesa al rango di funzionarj civili.

Mirabeau cercava di spingere sino alle sue ultime conseguenze questo principio funesto, che aveva già proclamato antecedentemente nella tribuna, quando fece nascere il decreto del 2 Novembre concepito in questi termini.

» Tutti i beni ecclesiastici sono *a disposizione*
» della nazione col carico di provvedere in modo
» conveniente alle spese del culto, al mantenimento
» de' suoi ministri, sotto la sorveglianza ed appresso
» le istruzioni delle provincie. — Nelle disposizioni
» da prendersi per sopperire al mantenimento dei
» ministri della religione, dovranno essere assicurati
» alla dotazione di ciascuna cura non meno di 1200
» lire l' anno, non compreso l' alloggio, ed i giar-
» dini annessi. »

Noi non esamineremo come sia stata osservata questa specie di legge *d' indennità*: vi fu altronde ratifica consentita dalla Chiesa a tutti questi rimovimenti di proprietà, per timore di maggiori torbidi. A noi basta di professare qui di passaggio, che i membri del clero cattolico non sono *salariati* ma aventi diritto ad indennità.

Mirabeau adunqne non ottenne dall' Assemblea il compiuto trionfo della sua dottrina relativamente agli ufficiali salariati (1) del publico culto. Del re-

(1) Veggasi il capitolo precedente.

sto, poichè lo Stato proponevasi di rimunerare l'esercizio delle funzioni del sacerdozio, aveva egli per questo il diritto d'impadronirsi dei beni dei conventi, dei monasteri e delle chiese?

Ecco ciò che diceva a questo proposito un oratore, che ragionava egli è vero nell'interesse del suo corpo, ma non per questo il faceva con minore giustezza. Bisogna esaminare gli argomenti dell'abate Maury senza aver riguardo alla sua persona.

» I nostri beni, diceva egli, ci furono donati;
» le fondazioni esistono. Non alla nazione, la quale
» altro non è al pari del clero stesso che un corpo
» morale, come lo sono gli *ospedali* e le *comuni*;
» non al culto publico stesso sono stati fatti que-
» sti doni: tutto è stato individuale tra il donatore
» che ha legato, e la chiesa particolare che ha ri-
» cevuto. Non si conosce alcun dono fatto generi-
» camente alla *Chiesa*. Le dotazioni d'un gran nu-
» mero di cure non sono che fondazioni ispirate
» dalla pietà di alcuni parrocchiani, e non possono
» per conseguenza ritornare alla nazione, perchè
» da essa non vengono. *Quali proprietà saranno*
» *sicure nel regno, se le nostre non lo fossero?* »

A questo argomento Mirabeau rispondeva: Il
» clero non ha potuto acquistar beni che a disca-
» rico dello Stato, poichè i fondatori donandoli
» hanno fatto ciò, che in loro mancanza avrebbe
» dovuto fare la nazione. » (*)

(*) Questo argomento di Mirabeau tendente a sostenere,

Ecco una presunzione legale speciosamente stiracchiata. Io veggo in una moltitudine di antiche carte, di cui potrei produrre gli originali o le copie autentiche, queste espressioni chiarissime: « Di-
» chiariamo di donare la tale terra o il tal bosco
» alla tale parocchia o al tal altro monastero per
» la salute della nostra anima » seguono stipolazioni di preghiere e di messe PERPETUE pel testatore o pel donatore e qualche volta per la famiglia di lui.

Non aveva egli dunque la volontà di donare non solamente l'usufrutto ma la proprietà a *titolo irrevocabile* ? E non è chiaro che il proprietario ciò facendo poteva e doveva trasmettere un diritto eguale al proprio ?

Non è una derisione il dire che siffatti donatori intendevano stipolare a discarico dello Stato ? La condizione che vi appongono presenta all'opposto un carattere del tutto individuale. È un interesse, che si riferisce all'altra vita. Ma non perciò egli lascia di essere un interesse *particolare.* (*)

Si pretenderà forse che i corpi morali non possano essere proprietarj a titolo inalienabile, e che per conseguenza gli ordini religiosi non debbono

che lo Stato avesse diritto di riprendersi i beni donati al Clero, presupporrebbe il principio, che il donante potesse ripigliarsi la cosa donata, principio di tanta assurdità, che maggiore non può concepirsi.

(*) Aggiungasi che i donatori venivano a fare una donazione *a titolo oneroso* stipolando funzioni sacre a beneficio delle proprie anime.

essere considerati che come usufruttuarj? Ma questo principio ucciderebbe l'industria. Ove si troverebbero associati ed azionisti per tante imprese utili, se lo Stato potesse arbitrariamente cangiare i titoli di cosifatte proprietà in semplici titoli d'usufrutto?

Sarebbe mai la qualità di *mani-morte* che si pretendesse di opporre alle società religiose? Ma chi non vede che l'obbiezione cadrebbe egualmente sulle comuni, sugli spedali, sulle società di mutua beneficenza ec. ec?

Infatti se si nega che vi sia diritto di proprietà là dove manca il pieno diritto di alienare, i comuni e gli ospedali non saranno mai veri proprietarj: verranno considerati come semplici usufruttuarj continuanti nel possesso finchè dura il beneplacito del governo: i loro mobili ed immobili resteranno sempre *a disposizione dello Stato* (1). È forza dunque conchiudere che la confisca dei beni del clero accompagnata da una indennità derisoria e *non fatta precedere*, violava un diritto reale di proprietà, e

(1) Resterebbe l'obbiezione del torto fatto allo Stato dalla non contribuzione dei beni delle mani-morte all'imposta, che colpisce i passaggi di dominio, postochè cotali beni non sono soggetti a tali passaggi. Ma questa obbiezione avrebbe potuto esser tolta di mezzo da una legge simile a quella dell'ultima nostra Assemblea costituente, legge che assoggetta questa sorta di beni ad una imposta equivalente a quella che si percepirebbe se essi fossero nell'ordinaria circolazione.

cominciava a conquassare un principio fondamentale di ogni società incivilita.

Ciò era un prodotto della tirannia o dell' anarchia, due fatti che si confondono nei loro risultamenti.

Se si vuole seriamente guarentire la proprietà individuale da ogni attacco, bisogna proteggere altresì la proprietà collettiva, che deriva dalla stessa origine e riposa sugli stessi principj. Non si possono avere due pesi e due misure.

Se si vuole in realtà che la società chiuda la sua porta al comunismo, bisogna che questa porta sia chiusa con chiavistelli e lucchetti in maniera che niuno non vi possa passare, e non lasciarla dietro sè semiaperta.

Non si tratta qui di *partiti estremi*, come taluni publicisti vorrebbero darla ad intendere. Si tratta di sostenere fermamente i veri principj sociali verso tutti e contro tutti, anche contro l' Assemblea costituente, di cui sarebbe follia il farne una specie di arca santa, da cui non potessero sortire che oracoli.

CAPITOLO QUARTO

Risposte ad una obbiezione: escursione in un paese vicino.

Non si creda già che noi ignoriamo quella specie di particolare obbiezione, che si può fare al diritto di proprietà del clero, alla mano-morta dei beni di Chiesa.

Eccola questa obbiezione:

Più l' influenza dei preti e delle monache sarà grande, più otterranno donazioni per le loro chiese e per le loro Abazie. Ora siccome le chiese e i monasteri acquistano sempre e non alienano mai, potrà accadere dentro un dato tempo, ch' essi finiscano per impadronirsi di quasi tutto il territorio (1). Allora non vi sarà più nella cultura delle terre quella emulazione, che nasce dalla concorrenza. La libertà delle vendite e delle permute sarà arrestata. Un funesto languore verrà a paralizzare il credito e ad arrestare la circolazione del commercio.

(1) Come lo dicemmo più addietro, lo Stato e la Chiesa possono intendersela fra loro per concordati e col mezzo di commissioni miste per arrestare questo soverchio ingrandimento.

Per ben giudicare del valore di questa obbiezione esaminiamo in qual posizione si è trovato per lungo tempo un paese vicino al nostro, la Spagna.

Si è calcolato che alla fine del secolo XVII la Chiesa possedeva nelle ventidue provincie del regno di Castiglia dodici milioni di arpenti di terra, che fruttavano 161 milioni di reali. Ora i laici non vi possedevano più di 61 milioni di arpenti di terra, il cui prodotto ammontava a 817 milioni di reali. Così la quinta parte del prodotto delle terre era tra le mani del clero, le cui rendite nel 1817 erano giunte a 150 milioni di franchi (1).

» Bisogna dire, aggiunge lo storico (2) che
» riporta questo fatto, bisogna dire ad onore delle
» comunità religiose e dei Vescovi di Spagna, che
» essi facevano il più generoso impiego delle loro
» ricchezze. Al clero deve la penisola un gran nu-
» mero de' suoi edifici publici, dei suoi ponti,
» delle sue fontane, dei suoi acquedotti, de' suoi
» ospizj. Nelle calamità publiche egli alimentava un
« gran numero di poveri. Nel tempo d'una care-
» stia, un Arcivescovo di Toledo trasformò il famoso
» Alcazar costruito dai Mori ed ingrandito da Her-
» rera in un vasto ospedale, ove novecento indi-
» genti erano ricevuti e nudriti ogni giorno. I Ve-
» scovi ed i superiori dei conventi non erano meno

(1) Miquet *introduction aux négociations* p. 30. nota.

(2) *L'Espagne depuis le regne de Philippe II jùsqu' á l'avènement des Bourbons* ec. di Ch. Weiss Parigi 1814.

» generosi come proprietarj. Aspettavano con pa-
» zienza il secondo termine di scadenza delle cor-
» risposte. Allorchè la raccolta era andata male da-
» vano di buona voglia al fittajuolo grano per le se-
» menti e gli condonavano una parte della corrisposta
» proporzionata alla perdita che aveva subito ec.

Udiamo ora la parte del biasimo, che largamente fa il Signor Weiss sotto il punto di vista dell' economia politica.

» Buon amministratore, ma conservatore per
» essenza, e non avente che bisogni costanti, cui
» niun accrescimento di famiglia non veniva ad
» aumentare, il clero si limitava ad aumentare
» le sue proprietà e non si dedicava a quei
» lavori di miglioramento, che avrebbero potu-
» to triplicare le sue rendite. Le terre, che egli
» possedeva, fruttavano appena l' uno e mezzo per
» cento; egli le faceva coltivare da famiglie, che
» se le trasmettevano di padre in figlio... questi fit-
» tajuoli non avevano interesse a rendere più frut-
» tiferi i campi, che coltivavano per conto de' loro
» padroni, imperocchè il prezzo della locazione sa-
» rebbe stato aumentato in proporzione delle rendite.
» Così l' agricoltura restò stazionaria in Ispagna. »

Ma è poi vero che il clero non rendesse alcun servigio all' agricoltura? Quando non avesse fatto altro che costruire acquedotti e scavare canali, non avrebbe egli dato ai suoi capitali la destinazione la più utile pel fecondamento della terra? Inaffiare un suolo arso dal sole sotto una temperatura quasi afri-

cana non è un renderne decuplo il valore ? È siffatte spese sarebbero state sostenibili da una proprietà privata indebolita dalla divisione e dai frastagliamenti ?

Ecco altronde un fatto il quale prova, che la ricchezza del clero può conciliarsi coll' industria. Niuna provincia di Spagna fu più infeudata alla chiesa della Catalogna, e niuna ebbe una industria più fiorente. Dunque l' opulenza del clero non è una sorgente di miserie per la società laica (1).

Del resto non bisogna in buona economia sociale che il presente ci faccia dimenticar l'avvenire. Se vi fosse nello Stato un corpo che facesse dei risparmj pei tempi di calamità, che all' evenienza di una peste o di una carestia aprisse i suoi ospizj e i suoi granaj, che facesse lavorare il povero nei tempi d' intermissione del travaglio, si troverebbero risolute ben molte delle questioni, che oggi si agitano, quella delle casse di risparmio, quella dei granaj d' abondanza o di riserva, quella in fine delle officine nazionali ec.

Non vi sono forse critiche da fare contro l' attual sistema d' economia politica, che consiste nel contrarre prestanze, nell' ipotecare tutte le risorse dell' avvenire ? Fu forse una buona ispirazione quella

(1) Questo fatto è stato asserito in un opuscolo publicato nell' Aprile 1840 da Balmès ed intitolato : *Observations sociales sur la vente des biens du clergé.* Nessuno de' suoi avversarii non ha osato smentirlo.

di dividere in innumerevoli particelle quelle vaste lande, che ci permettevano di avere una grande abondanza di bestiame e di dare la carne a buon mercato all' operajo delle città non meno che ai lavoratori delle campagne? Non è un indebolirsi come nazione quel porsi in istato di non poter rimontare la propria cavalleria per difetto di pascoli necessarj ad allevare i cavalli e mantenere le razze? Non è un impoverire in precedenza le future generazioni quell' alienare, dividere e dissodare le foreste che avrebbero potuto sopperire per secoli alla costruzione delle nostre case e dei nostri vascelli? In una parola, la società non rassomiglia oggigiorno ad un prodigo che mangia i suoi capitali?

A lato di questa società che spinge sempre innanzi le spese e le anticipazioni sull' avvenire, non sarebbe utile d' avere oggidì una società fondante il suo credito sur un antico sistema di riseeamenti e di risparmj, e creatrice di capitali utili e produttivi, mentre che da per tutto altrove sembrano diretti gli sforzi ad inaridirne la sorgente?

Io non giudico qui la questione dei maggioraschi. Secondo il Weiss (1) essi crebbero talmente in Ispagna che poco meno d' intere provincie appartenevano a un solo signore; pareva che ordinariamente i grandi di Spagna, specie di principi sovrani, non offrissero nel modo di amministrazione

(1) *L' Espagne depuis le règne de Philippe II jusqu' à l' avènement des Bourbons* ec. p. 53. tom. II.

della loro immensa fortuna quei compensi d'utilità publica che venivano presentati dal clero. Ma se la concentrazione delle proprietà era giunta all'eccesso, non dovevasi incominciare dal riformare la legislazione su questo punto, sul quale il potere civile non era limitato da alcun potere d'altra natura, prima d'impadronirsi di tutti i beni della chiesa di Spagna senza intendersela coll'autorità spirituale?

Del resto bisogna ben credere, che il frastagliamento del suolo non ha punto arricchito la Spagna da che vi fu praticato; imperocchè sorge ora uno degli economisti più celebri della Spagna, il Sig. Ramond de la Sagra, a dolersi degli effetti disastrosi prodotti da questo frastagliamento indefinito del territorio: egli vuole che lo Stato si dichiari proprietario di tutto il suolo, *che lo faccia coltivare scientificamente e che dia a ciascuno la sua parte dei prodotti.* (1).

Parimente i filantropi ed i filosofi si dolevano di una troppo grande concentrazione delle proprietà nelle mani del clero, perchè possedeva la quinta parte del territorio nella Castiglia: ed ora questi stessi uomini vorrebbero concentrare quel territorio tutto quanto nelle mani d'un sol proprietario, lo Stato.

(1) Raudot *de la décadence de la France*, seconda edizione p. 109. Il Signor Ramond de la Sagra, che ha messo fuori questa teoria in uno de' nostri congressi agricoli di Francia, non è nominato nell'opera del Signor Raudot. Egli è semplicemente designato col nome di *corrispondente dello istituto.* Io non mi son creduto obligato alla stessa riserva.

È propriamente il caso di dire con un settario Alemanno, che *l' uomo è come un villano ubriaco a cavallo*; *quando lo si rialza d' una parte, egli cade dall' altra.*

Ora data l' ipotesi che s' introducessero degli abusi nell' amministrazione dei beni del clero, vi sarebbe un rimedio nel ricorso alla competente autorità superiore; il re potrebbe muoverne querela, il Pontefice saprebbe censurare e punire. Ma contro lo Stato a chi potrebbe ricorrersi? Qual padrone, qual superiore riconoscerebbe egli sulla terra od anche nel Cielo? Tra un despota che disprezzerebbe il debole e si riderebbe della carità da un lato, e dall' altro sudditi sommessi, che trarrebbero una vita di coatta obedienza colla insurrezione nel cuore, non vi sarebbe posto che per quelle orgie di tirannia, le quali spaventavano la terra prima della venuta del cristianesimo.

Noi non crediamo punto che anche nei paesi, ove il clero possedeva la sesta o la quinta parte del territorio, vi fosse in tale stato di cose un pericolo od una causa di rovina per la società laica. Che se anche il poter temporale si fosse creduto minacciato da questa estensione della proprietà di un corpo, che mai non muore, egli avrebbe potuto domandare contro quel corpo armi difensive al Sovrano Pontefice. Queste armi non gli sarebbero state ricusate. Invece di procedere così in Ispagna, si è agito rivoluzionariamente: le chiese e le comunità religiose sono state spogliate, ridotte all' indigenza:

lo Stato non si è arricchito. Giammai le finanze della Spagna non si sono ritrovate in una condizione più deplorabile: giammai la miseria publica non giunse a sì alto grado. Ecco il quadro fedele, che ne ritraeva recentemente un testimonio oculare.

» In faccia al partito progressista o rivoluzio-
» nario, la confisca dei beni del clero è un atto
» di giustizia; la cosa è talmente evidente, che non
» v' ha alcuno il quale ignori che Carlo III appli-
» cò ai bisogni dello Stato i beni de' Gesuiti.

» La miseria è tale nel clero, che alcuni cu-
» rati di campagna sono stati costretti a chiudere le
» loro chiese e a portarne le chiavi al Vescovo.
» Sono scorsi due anni e mezzo da che l'indennità
» fu promessa e sempre differita. Ora si torna a pro-
» mettere, ma per l'avvenire solamente; il gover-
» no dichiara di non volere nè poter saldare l' ar-
» retrato dei due anni: egli non ha ancora pagato
» il primo trimestre del terzo. Alcune comunità di
» religiosi sono giunte a questa estremità, di col-
» locare sulla porta un cartello per eccitare la ca-
» rità publica. Gl' immensi beni ecclesiastici, che
» dovevano arricchire lo Stato, pare che al contra-
» rio l' abbiano impoverito; sarebbe mai che la ma-
» ledizione divina fosse caduta sulle mani dei spo-
» gliatori? » (1).

(1) Corrispondenza di Siviglia. (*Ami de la Religion 15 mars 1850.*) Si può vedere nella rivista intitolata la *Civilizacion*, che si publicava in Barcellona nel 1843, qual

Nel secolo XVIII un Borbone di Spagna, Carlo III, di cui testè parlammo, avea già dato il funesto esempio di mettere sotto sequestro i beneficii ecclesiastici e di confiscare i beni dei Monaci senza il previo beneplacito della corte di Roma. Ma spaventato dal progresso sempre crescente delle idee rivoluzionarie, si arrestò sul pericoloso pendio, ove lo avea trascinato il suo ministro Tannucci.

Giuseppe II spinse ancora più innanzi il disprezzo dei diritti del clero. Fece innovazioni di sua propria autorità nella disciplina ecclesiastica; soppresse più di 1,100 conventi dell'uno e dell'altro sesso; si impadronì di tutti i loro beni ed immerse nella miseria da 20 a 25 mila religiosi e religiose. (1).

A lato di Giuseppe II un re, che fu vero uomo di Stato, il grande Federico, scriveva queste memorande parole ad un filosofo francese: » L'imperadore continua le sue secolarizzazioni senza interruzione: presso noi ciascuno resta come si trova,

fu l'immediato risultamento della vendita dei beni ecclesiastici. Balmès e Ferrer mostrarono in quella raccolta la folle e disastrosa imprudenza di questa misura rivoluzionaria. Ultimamente (nel Novembre 1850) l'Arcivescovo di Siviglia per effetto delle ristrettezze, a cui era ridotto, fu costretto a prendere una cattiva vettura per andare a ricevere a Madrid il suo berretto da Cardinale.

(1) *Cours d'histoire ecclésiastique* dell'abate Jager, *Université catholique* numero di Settembre 1848, e *la Lorraine* del Signor Guerrier de Dumas.

» ed io rispetto il diritto di possesso, sul quale la
» società è fondata (1). »

Non vi è certo pericolo che si accusi Federico di Prussia, l'amico di Voltaire, d'essersi lasciato dominare da pregiudizj in fatto di religione. Ma egli giudicava queste misure spogliatrici nel punto di vista dell'ordine publico e dell'interesse sociale, e vi scorgeva un principio di conquassamento per tutte le proprietà, per tutti i diritti basati sur un antico possesso.

Giuseppe II respinse le preghiere e le lacrime del Ven. Pio VI, che andò a Vienna tutto disposto a ragionevoli transazioni e che tornò a Roma senza aver nulla ottenuto. Egli fornì con quest'atto tirannico un pericoloso prodromo alla rivoluzione francese. Ben tosto siffatta questione religiosa divenne per Luigi XVI e per la sfortunata Maria-Antonietta la più cocente di tutte; è noto quali furono le conseguenze dell'esercizio del *veto* sospensivo relativamente alla pena stabilita contro i preti fedeli alla Chiesa (2). La stessa Sorella dell'imperadore

(1) Lettera 226 a Dalembert, *Biographie universelle* art, Giuseppe II. Il dispotismo di un solo e quello della moltitudine giungono spesso ai medesimi risultati.

(2) È noto che il popolo chiamava Maria-Antonietta *Madama Veto.* Giuseppe II dopo una campagna contro i Turchi che ebbe un esito sfortunato, vide il Belgio in rivolta, l'Ungheria malcontenta, la Boemia in fermento quando la morte lo rapì nel fiore dell'età. L'attuale imperador d'Austria ha renduto alla Chiesa cattolica i suoi diritti e la sua libertà oppressa già da più di mezzo secolo.

Giuseppe II, la figlia dei Cesari fu abbeverata di amarezze e di oltraggi, e si sarebbe tentato di vedere nella sua dolorosa agonia un' applicazione di più di quella legge d'espiazione e di solidarietà, che è uno dei misteri della nostra fede cattolica.

CAPITOLO QUINTO

Soppressione dei voti monastici e dei conventi; alienazione definitiva dei beni ecclesiastici. = Assegnati.

Si rimane attoniti, leggendo le discussioni di quest' epoca, al vedere che nessun oratore non si pose sul terreno della libertà di coscienza e della libertà del sacrificio per sostenere in massima il diritto di vivere in tale o tal' altra maniera innanzi gli uomini, e di fare a Dio tale o tal' altra promessa nel segreto del santuario.

I difensori stessi degli ordini religiosi sembravano ammettere che la mancanza d' un appoggio legale per parte dello Stato all' osservanza dei voti monastici bastasse per distruggere la disciplina dei conventi e per renderne impossibile l' esistenza (1).

(1) L' opinione dell' abate di Montesquiou fu sotto questo rapporto più schiarita.

Dall' altra parte in nome della libertà il duca della Rochefoucauld, i Pétion , i Barnarest , i Dédeley d' Agier domandavano che si astringessero ad uscire dai loro chiostri anche quei religiosi che avrebbero voluto restarvi.

Di già nel 28 Ottobre 1789 l' Assemblea nazionale avea violato le prime regole della libertà di coscienza sospendendo con un decreto la professione dei voti monastici, come se una legge umana potesse impedire ad un cristiano di consacrarsi a Dio. Nel 5 febbrajo 1790 ella aveva ristretto il numero delle case religiose. Il 13 Febbrajo ella prese una risoluzione, che fu concepita nei termini seguenti:
» L'Assemblea nazionale decreta come articolo co-
» stituzionale, che la legge non riconoscerà più voti
» monastici solenni di persone dell' uno o dell'altro
» sesso; dichiara in conseguenza che gli ordini e le
» congregazioni regolari, nelle quali si fanno simili
« voti, sono e rimarranno soppressi in Francia senza
» che si possa in avvenire stabilirne di somi-
» glianti » (*)

Il motivo, che la maggior parte degli oratori della sinistra fecero valere contro la professione monastica, è che ella fosse contraria *ai diritti dell' uomo* e che non è permesso *il privarsi della vita civile, non altrimenti che della vita naturale* (1).

(*) Nel 1849 noi vedemmo la sedicente Republica romana rinnovare sì stolto esempio.

(1) I deputati Garat, Barnave , e Dédeley d' Agier avevano espresso il medesimo argomento.

Così un'associazione di dissolutezze e di orgie sarebbe stata permessa, ed un'associazione di abnegazione e di penitenza non avrebbe potuto essere tollerata. Tale era la conseguenza, che si connetteva alla dichiarazione dei diritti dell'uomo.

La vera ragione, che fece precipitare questa confisca dei beni monastici, è che lo Stato avea bisogno di danaro: bisognava appianare il deficit che era derivato dalle nuove misure finanziarie, e l'Assemblea aveva ordinato l'alienazione degl'immobili del clero per quattrocento milioni.

Ora in quella guisa che col sopprimere le decime si era fatto un passo di più che col dichiararle redimibili (1), del pari cominciando a vendere i beni del clero si andava più in là di quello che era stato deciso dal decreto del 2 Novembre 1789. Infatti a quell'epoca Mirabeau era stato obligato di modificare i termini della sua primitiva mozione, il cui successo sarebbe stato dubbioso, ed in luogo della proposta di erigere in massima che la proprietà dei beni del clero appartenesse alla nazione, egli si era contentato di progettare il decreto seguente che fu approvato a grande maggioranza (2).

(1) Nel decreto votato sulla decima si era detto che la nazione la *rimpiazzerebbe*; lo che supponeva che si sarebbe pagato alla chiesa l'equivalente delle decime; i segretarii dell'Assemblea vennero forzati a sostituire la parola vaga di *traitement* all'espressione determinata di *remplacement*. (Rivarol *mémoires* p. 149.)

(2) Di 568 voci contro 345.

» L'Assemblea nazionale decreta: 1. che tutti i
» beni ecclesiastici sono *a disposizione della nazione*
» col carico di provvedere in una maniera conve-
» niente alle spese del culto, al mantenimento dei mi-
» nistri e al sollievo dei poveri sotto la sorveglian-
» za e presso le istruzioni delle provincie. »

Sembrava dunque che non si fosse fatto altro che affidare le redini dell' amministrazione di questi beni a mani laiche, per impiegarli sotto la sorveglianza delle provincie nello stesso uso di prima. La questione di proprietà dello Stato essendo stata scartata, pareva che si fosse risoluto contro essa; non vi era dunque il diritto di vendere e d'ipotecare. Ma il partito rivoluzionario non si moderava nella forma, che per guadagnare i fondi con maggior sicurezza. Egli s'inoltrava sempre più nella sua perfida tattica, traducendo nel senso il più lato di demolizione le concessioni ottenute; ogni clausola equivoca od ambigua veniva sempre interpetrata a profitto di lui.

L'Arcivescovo d'Aix fece un memorando discorso, ove dichiarò ripromettersi di ottenere dai membri del clero francese un prestito di 400 milioni ipotecati sui loro beni. Egli si scagliò contro la proposizione di una imposta di 133 milioni da stabilirsi per sovvenire alle spese del culto, e per *render liberi i beni* ecclesiastici messi a disposizione dello Stato. » La bancarotta, egli diceva, sarà la con-
» seguenza di una operazione, mediante la quale si
» vuole evitare la bancarotta. Voi non la metterete

» questa imposta, e nondimeno voi avrete distrutte
» le proprietà del clero (1)! »

Queste profetiche parole non furono ascoltate; l'Assemblea tirò innanzi. Ella decretò che lo Stato s'incaricherebbe delle spese del culto e del sollievo dei poveri, « di maniera che i beni, che erano a
» disposizione della nazione, potessero essere sciolti
» da ogni peso ed impiegati dai rappresentanti o dal
» corpo legislativo nei più grandi e più pressanti
» bisogni dello Stato. — La somma destinata al ser-
» vizio dell'anno 1790 dovea essere subito deter-
» minata (2).

Si potè fin d'allora prevedere la rovina del clero, e la situazione dei vescovi fu ben disegnata da questo celebre motto del Signor di Montlosier:
» Voi volete toglier loro la croce d'oro, ebbene!
» essi prenderanno croci di legno: è una croce di
» legno quella che ha salvato il mondo. »

Sarebbe stato d'uopo di tradurre all'atto quel discorso eloquente; il clero avrebbe dovuto allora reclamare la sua separazione dallo Stato, che voleva renderlo schiavo, e domandare la libertà della Chiesa e del culto. Ma invano fu questa libertà energicamente reclamata dal filosofo protestante Rabaud-Saint-Etienne: « Era tanto recente, dice Rivarol, l'aspro
» colpo portato alle proprietà della Chiesa che si
» credette inumano di toglierle l'impero che deriva

(1) Seduta del 12 Aprile 1790.
(2) Articolo IV del decreto del 22 Aprile 1790.

» dalla unità del culto permettendo l' esercizio pu-
» blico di tutte le religioni. (1)

Quest' arma, che si facea sembiante di lasciare alla Chiesa, viene bentosto ritòrta contro lei. Si decreta la costituzione civile del clero a mal grado del Papa e dell' episcopato francese. Un giuramento, che la Chiesa riprova, è imposto ai membri della Chiesa in nome della nazione dall' Assemblea costituente, che pur non avea voluto dichiarar nazionale la religione cattolica. « Si era proposto, dice il Signor
» de Lafayette, di lasciare sull' esempio degli Stati
» Uniti, che ogni società religiosa mantenesse il suo
» tempio e i suoi ministri: ma questo divisamento
» fu respinto da tutte le parti. In quanto al popolo,
» nel volere la libertà di religione, non vedeva una
» ferita a questa libertà in quello che era stato
» deciso.

» Abituato *per vizio di educazione* a riguardare
» l' amministrazione dei sacramenti come una *fun-*
» *zione publica*, ne concludeva che quei funzionarj
» doveano essere sottoposti al giuramento. » (2).

Non è del nostro argomento lo entrare nell' esame della costituzione civile del clero. Solamente diremo che ne risultarono due cose.

1. I Vescovi ed i curati, non avendo creduto di poter adottare la nuova religione dell' Assemblea, furono spogliati della tenue indennità, che era stata

(1) *Mémoires* p. 165.
(2) *Mémoires de Lafayette* tom. III. p. 159.

loro promessa in sostituzione de' loro beni, e che era stata convertita in un semplice trattamento da funzionarj publici (1):

2. La vendita dei beni della Chiesa prese una nuova voga, e l' Assemblea moltiplicò oltre misura gli assegnati, dei quali i beni stessi diceansi essere la rappresentazione e la garantia.

La rivoluzione credeva dunque di avere aggiunto questo duplice scopo: cioè di mettere la Chiesa sotto la sua dominazione e trascinarla o di buon grado o per forza nel movimento, che si voleva dare alla Francia; e d' interessare nel nuovo ordine di cose la maggior parte della nazione.

Quanto al primo di questi scopi esso le fallì completamente. Fu cosa degna d' un' Assemblea di filosofi il non prevedere la resistenza indomabile della cristiana coscienza, della forza invincibile d' inerzia espresse in quelle parole tradizionali della chiesa *non possumus*: e, checchè ne dica il Sig. de Lafayette, una grande porzione del popolo non consentì a riguardare i suoi preti come funzionarj publici. Solamente nell' ovest e nel mezzogiorno della Francia parve che l' Assemblea costituente, nell' imporre al clero un giuramento impossibile, avesse solo per

(1) » La costituzione civile del clero, dice il Signor
» Quinet nella sua nuova opera sull' insegnamento del po-
» polo, tolse al sacerdozio il *sigillo del diritto Divino*. Ciò
» fu ben compreso dal prete nel 1789. Egli lo comprenderà
» sempre. »

iscopo di esonerarsi dal pagargli in rimpiazzo de' suoi beni l'indennità che aveva a lui promessa.

Ma l'altra misura, che era connessa alla confisca dei beni ecclesiastici, cioè l'emissione degli assegnati, parve essere a primo aspetto un concepimento politico più profondo.

Si valutò per più di tre milioni il valore dei beni del clero e di quelli di dominio della corona. Ora se si fossero messi in vendita tutti ad una volta questi immobili, se ne sarebbe fatto abbassare considerabilmente il prezzo: inoltre si sarebbe assorbito tutto il numerario del regno, la cui circolazione sarebbesi arrestata d'un colpo. Si abbandona dunque il partito violento. Allora l'Assemblea pensa a permutare i beni ecclesiastici coi fondi publici. Ma ciò sarebbe stato, come diceva l'Abate Maury, un mettere i capitalisti nel posto dei possessori dei beni del clero; sarebbe stato un far lucrare ad alcuni banchieri di Parigi il prodotto del saccheggio di una porzione della Francia. Le municipalità delle provincie vi si opposero fortemente. Ed intanto il paese aveva d'uopo d'una circolazione qualunque per rianimare la sua scoraggiata industria, e supplire al numerario che restava nascosto. In questa situazione l'Assemblea, in luogo di procurar di pagare l'antico debito, credette di doverne contrarre un nuovo, creando una carta-moneta ipotecata sulla vendita eventuale dei beni del clero.

In questa maniera le spoglie della Chiesa divenivano il sostegno del credito dello Stato e l'unica

ipoteca dei possessori della carta-moneta: esse furono il perno di tutte le operazioni finanziarie, la garantia del nuovo potere rivoluzionario.

Per costringere quelli, che più ripugnavano a rendersi partecipi di questo spoglio, l'Assemblea dichiara il corso forzoso della carta-moneta in tutti i pagamenti. Da quel punto non si teme più di moltiplicare gli assegnati: cogli assegnati si pagano gli ufficj di giudicatura, e si astringono in questo modo i magistrati congedati, quegli antichi custodi delle tradizioni del diritto e della proprietà a ricevere in pagamento di ciò che loro è dovuto, quella carta che ritrae il suo valore precario dal suenunciato spoglio. Ciò non è tutto: il clero stesso, se acconsentì a prestar giuramento alla nazione e a separarsi dalla cattedra di S. Pietro, non sarà pagato che con questa moneta, di cui la stessa stampa richiama l'origine, e bisognerà che accettandola egli consacri l'iniquità sacrilega che ha compiuta la di lui rovina.

» In nessun tempo, esclamava un publicista
» protestante, in nessuna nazione si vide mai l'al-
» leanza della bancarotta e della tirannia offrir
» l'esempio d'un oltraggio così violento al credito,
» alla proprietà e alla libertà, come la circolazione
» forzosa di questa carta. » (1)

Vi fu adunque violazione degl'impegni più sacri non solamente verso i membri del clero, ma anche

(1) *Lettre de Burke* già citata p. 159.

verso i loro creditori ipotecarj. Questi ultimi furono dichiarati creditori dello Stato, ma decaduti dai loro diritti sul pegno, poichè si considerò che beni affetti da ipoteca si sarebbero più difficilmente venduti. Ora se potevasi avere grande fiducia nel credito di un corpo come il clero, buono e fedele amministratore, poteva non aversene alcuna verso uno Stato rivoluzionario, precipitatosi sopra vie nuove e sconosciute. Questo è il sentimento che provarono quei capitalisti. L'avvenire giustificò i loro timori. Il loro nuovo debitore, dopo aver battuto moneta a loro spese, finì per far bancarotta di due terzi a danno loro.

Questa prospettiva, la bancarotta, era intraveduta da molti spiriti saggi. Tra gli uomini i più politici dell'Assemblea, quegli stessi, che avevano dato impulso allo spoglio del clero, si spaventavano sotto il rapporto finanziario di questa emissione sempre crescente di assegnati. Come poter giungere a trasformare in immobili due bilioni di carta-moneta? Quanto non sarebbe stato preferibile, secondo essi, di far consentire il clero a degli impronti a rate, in luogo di rovinarlo, di abbattere il suo credito, in luogo di compromettere quello dello Stato? L'Assemblea fu dunque avvertita dei probabili risultati della sua determinazione; ma la prospettiva della bancarotta non doveva farla indietreggiare, nè trattenerla nel suo cammino. Bisognava bene, dicono gli Apologisti della rivoluzione, provvedere ai bisogni delle finanze, fosse pure con espedienti temporanei e disastrosi: bisognava bene altresì dividere

le proprietà del clero per mettere nel maggior numero possibile di mani questi pegni di affetto alla nuova costituzione. *Era una necessità.* Presso ciò poco importava il disonore dello Stato e l' immoralità della bancarotta. Poco importava la rovina dei creditori dello Stato e l' annientamento del credito privato e publico per lunghi anni. Bisognava andare avanti: *era una necessità.* Ciascuno dunque doveva dire: perisca il paese piuttostochè i principj della rivoluzione (1).

Una pretesa riforma economica, che trae seco siffatte conseguenze, non è ella giudicata sotto il punto di vista dell' utilità sociale non meno che sotto quello del diritto ?

La maniera stessa di eseguire la vendita dei beni ecclesiastici seppe di disordine e di perturbazione rivoluzionaria. Lo Stato si contentava di ricevere come in conto una *piccolissima parte del prezzo dell' acquisto.* Si accordavano dodici anni per pagare il rimanente. Allora per *far denaro* i compratori saccheggiavano e dissodavano i boschi, spogliavano gli edificii dei loro ornamenti, schiantavano le sculture che poi vendevano a vil prezzo. Era un disperdimento generale della ricchezza publica.

(1) A queste previsioni, dice il Signor Thiers, si poteva opporre una di quelle risposte, che non si osa di fare sul momento, ma che sarebbero perentorie: questa risposta era *la necessità*; la necessità di provvedere alle finanze e di dividere le proprietà. (Note sopra un discorso del Signor di Talleyrand, documenti giustificativi del 1.° volume della sua *Histoire de la révolution* tom. I. p. 385.)

Del resto lo Stato erasi affrettato ad impadronirsi dei tesori delle chiese e dei conventi, di quelle belle opere di cisello e di quei ricchi arredi d'oro, preziose vestigie del medio evo. Sovente accadde che capi d'opera dell'arte venissero portati alla zecca e fusi come metallo ordinario, dimodochè più non rappresentavano che materia pura, e vi era annientamento perfetto del prezzo immenso, che il genio vi aveva aggiunto (1).

Lo Stato dava così a tutti l'esempio del saccheggio e del vandalismo.

Ci resta a mostrare come la rivoluzione dopo aver portato offesa alla proprietà del clero (2), sem-

(1) Veggasi a questo proposito il curioso rapporto di Grégoire alla Convenzione nazionale, in data del 31 agosto 1794.

(2) Sotto il rapporto morale l'abolizione del clero, come corporazione e come influenza sociale riconosciuta, produsse un vuoto immenso in Francia. » La Francia, dice un pu» blicista inglese, ha rigettato il suo antico clero. Si è fatta » con ciò una soluzione di continuità, un terribile abisso. » Il vecchio mondo si è per sempre separato dal nuovo » mondo. Il primo non è padre del secondo: essi sono stra» nieri l'uno all'altro...... Ch'ella abbia posto da parte la » Monarchia, suo antico perno sociale, è forse una perdita » di minore conseguenza; ma che ella sia stata forzata a » ripudiare il suo clero, cioè il suo perno morale, qui sta » la sua miseria, nella quale ella si dibatte senza saperlo. » Carlyle citato nella *revue britannique* del 15 marzo 1840. p. 16. e seg. Questo giudizio è curioso nella bocca d'un publicista protestante.

brava avviata naturalmente a confiscare altresì tutte le altre proprietà collettive, quando fu arrestata in questa via dalla reazione del termidoro.

CAPITOLO SESTO

Delle proprietà collettive in generale; lo Stato mette mano sui beni degli ospedali; dipoi sui beni delle comuni ec.

Un singolare sofisma è stato fatto dai publicisti e dagli oratori della scuola rivoluzionaria: hanno fatto distinzione tra la proprietà individuale e la proprietà collettiva: la prima, secondo essi, sarebbe più sacra della seconda.

Da ciò ne seguirebbe che se cinquanta o cento persone mettessero i loro beni in comune per vivere associati, questi beni non sarebbero più così protetti dal diritto come quando ognuna di quelle persone ne possedeva una particella individualmente. Lo Stato potrebbe allora rivocarne la proprietà, date alcune circostanze gravi. Non si sa concepire come la riunione nei diritti preesistenti cangiar possa la loro anteriore natura; ed è sufficiente per giudicare una tale dottrina di esporla nella sua nudità. Forse si pensava, quando fu immaginata quella teoria nel

1789, che dopo averla messa fuori per la questione dei beni ecclesiastici, si sarebbe potuto riprenderla ed annientarla, quando non ve ne fosse più bisogno. Ma la non va così nelle cose umane; un antecedente non resta mai intieramente isolato. Quando *l'utile*, o ciò che si crede esser tale, ha una volta prevaluto sul *giusto*, gl'interessi o le passioni non mancano di trar partito da quel primo successo per ottenerne altri.

L'Assemblea costituente, che dichiarava beni nazionali gl'immobili ecclesiastici, le cui rendite erano destinate ad un tempo alle spese del culto e al sollievo dei poveri, non poteva indietreggiare innanzi una simile destinazione da darsi a beni, che doveano servir soltanto al secondo di quegli usi. Ella dunque designò altresì come beni nazionali quelli degli ospedali e delle case di carità. È vero che li eccettuò dalla grande alienazione, ch'ella decretava colla stessa legge; od almeno vi fu *aggiornamento* (1) in ciò che li concerneva, e continuarono provvisoriamente ad essere sottoposti all'ammini-

(1) Ecco il primo articolo di questo decreto: » L'Assemblea nazionale decreta che intende per beni nazionali » da vendersi 1.° i beni del dominio della corona; 2.° quelli » degli appannaggi; 3.° quelli del clero; 4.° quelli del *seminario diocesano*. L'Assemblea aggiorna tutto ciò che » concerne: 1.° i beni delle fabbriche; 2.° i beni delle fondazioni parrocchiali; 3.° i beni dei collegj e stabilimenti » di studi; 4.° i beni degli ospedali, delle case di carità e » degli altri stabilimenti pel sollievo dei poveri. »

strazione locale, attendendo che piacesse allo Stato di reggerli egli stesso.

I beni delle fabbriche e quelli delle fondazioni parrocchiali, quelli dei collegi e stabilimenti di studi (1) furono compresi nella stessa designazione e nello stesso aggiornamento.

Così l' Assemblea costituente trae le conseguenze dal principio che ha posto. Ella stessa decreta, che lo Stato mette mano sulla maggior parte delle proprietà collettive. Se ella si arresta a riguardo di alcune e se non ne decreta l' immediata alienazione, è perchè si esita sempre quando si entra in una nuova via, e che non si ha la coscienza ben chiara della portata delle riforme, che s' intraprendono.

A primo aspetto nessuna usurpazione non sembra più odiosa di quella che si fa sui beni dei poveri. Nulla infatti è più rispettabile della proprietà, che si forma per mezzo di legati accumulati dalla carità delle umane generazioni. Nulla di più sacro che questo patrimonio dell' indigenza, quest' asilo della miseria posto sotto la salvaguardia della fede e della pietà publica. Gli ospizii sono anche, si può dire, uno dei segni esterni, uno dei simboli carat-

(1) La vendita istantanea dei beni dei seminarii diocesani, nel mentre che si sospendeva quella relativa ai collegi, prova qual cattivo volere vi fosse contro tutto ciò che era *clericale*. Certamente che il reclutamento del clero per mezzo de' seminarii è uno dei primi bisogni della religione, meglio ancora che non fosse bisogno per la gioventù l' educazione *data dallo Stato*.

teristici della nostra società cristiana. Quando si visitavano le città, delle quali maggiormente gloriavasi l'antichità pagana, qual'era lo spettacolo che colpiva tutt'a prima gli sguardi del viaggiatore? Erano i circhi, le terme, gli acquedotti, ed in ultimo luogo solamente i tempj, modelli d'eleganza e non di grandezza. Nelle nostre città moderne gl' edifizii monumentali, che meglio si distinguono nel seno dei fabbricati privati e publici, sono le cattedrali e gli ospedali; la casa di Dio e la casa del povero (1).

Così i divertimenti di un popolo intiero intorno ad un'arena sanguinosa, le voluttà del *tepidarium* aperto ai piaceri di tutti gli uomini liberi, ecco ciò che vi è di più notevole nei monumenti materiali della civiltà antica: sul frontispizio della nostra appariscono due simboli che dominano tutto il resto, quello della preghiera e quello della carità.

Questo parallelo dice tutto.

L'Assemblea costituente, ultimo frutto d'un secolo che aveva fatto di tutto per perdere il senso del Cristianesimo, non poteva possedere nè l'intelligenza nè l'istinto di quelle grandezze morali, che in oggi costituiscono la società; ella non aveva compreso le condizioni d'indipendenza della preghiera cattolica, ed aveva tentato di secolarizzare il santuario. Il rispetto pel povero doveva essere così po-

(1) Veggasi nell'opera *Les Césars* del Sig. di Champagny, il suo ultimo capitolo intitolato *du paganisme moderne.*

co intelligibile per lei come il rispetto pel prete. E ciò secondo il detto evangelico — *nesciunt quid faciunt.*

Finalmente il ragionamento, sul quale erasi fondata la confisca dei beni delle chiese, poteva rigorosamente applicarsi alla confisca dei beni degli ospedali.

Lo stato aveva detto agli ecclesiastici: » Di che vi dolete? I vostri beni servivano all' elemosina e al mantenimento del culto. Io mi carico di questo mantenimento e delle vostre elemosine; la chiesa dunque non ha nulla a perdere. »

Egli diceva agli ospizii: » Io non vi faccio alcun torto: voi siete istituiti per aver cura degli ammalati, per raccogliere i bambini abbandonati, per dare un asilo ai vecchi privi di ogni ajuto. Io avrò cura degli infermi, io mi carico dei vecchi, io adotterò i trovatelli (1). Ciò facendo io mi prendo i vostri beni. Del resto voi ragionereste invano, perchè io sono il più forte. »

Non vi è nulla da rispondere all' ultima parte di questo argomento, che è quello di ogni dispotismo. Ma vi sarebbe molto da dire sulla prima.

L' intenzione dei fondatori di questi letti per gli ammalati e pei vecchi non è stata punto quella di gettare i loro doni e i loro legati in quel vasto serbatojo che si chiama lo Stato. I fondatori hanno

(1) Si può vedere a questo proposito il decreto del 5 Luglio 1793, con cui si statuisce che i trovatelli porteranno il nome di *figli naturali della patria.*

voluto, che quella parte di beni di cui faceano dono, si applicasse a un determinato stabilimento, in un determinato comune; essi hanno anche di sovente specificato l'uso particolare che doveva esser fatto di tale o tal' altra somma da loro conceduta. Queste volontà sono state scrupolosamente rispettate di secolo in secolo da tempo immemorabile: e con ciò sono state incessantemente incoraggiate nuove fondazioni.

Vi è dunque un tacito contratto tra le generazioni antiche e la generazione presente, del quale non si possono rompere le stipolazioni senza appoggiarsi sul diritto del più forte, che è quanto dire sull' ingiustizia.

Che se lo Stato s' impadroniva dei beni di tutti gli ospizii, prendendo a suo carico le miserie, al cui sollievo sono essi destinati; da una parte la di lui amministrazione risulta più costosa di quella delle amministrazioni locali; dall'altra egli verrebbe a diseredare talune comuni, poco considerevoli in vero, ma sempre popolate d' una infinità di miserie, e ciò per vantaggio di grandi città, ove la corruzione genera il pauperismo in una più lata estensione. In luogo di andare al soccorso di ospizii, che non hanno bastanti fondi, egli spoglierebbe quelli che ne hanno di più per godere d' un' agiatezza relativa. O veramente se volesse sopperire a tutto, dovrebbe chiedere alla imposta ciò che faceva la carità volontaria. Quell' espediente sarebbe tanto più necessario in quanto che la carità si sen-

tirebbe scoraggiata, e le sorgenti ne sarebbero inaridite per sempre. La carità vive di libertà e di sicurezza, appunto come il credito publico. Ella può anche ricevere talvolta un nuovo stimolo dalla concorrenza di città a città, di comune a comune. Non si vuol restare al disotto di uno stabilimento, che si è ammirato presso i nostri vicini, e si fanno sforzi straordinarii per raggiungerne la perfezione.

Questa sostituzione dello Stato all'associazione, non meno che all'individuo, ha per effetto necessario di estinguere ogni emulazione, di eccitare tutte le diffidenze, e di agghiacciare tutti i cuori.

Ma a buon conto, dicono gli apologisti dell'Assemblea costituente, quest'Assemblea non fece altro, rispetto agli ospizii, che decretare un principio, senza toccare realmente lo *statu quo*.

Ciò non è del tutto vero. Nell'anno 1790 la nazione applica a se stessa le decime, i livelli e le prestazioni, che avevano appartenuto a diversi ospedali, e solo a forza di pressanti reclami parecchi di questi ospedali ottengono indennità assai inferiori alla cifra dei soppressi livelli. L'Assemblea legislativa riparò su questo punto, benchè molto imperfettamente, i danni cagionati dai decreti del Corpo suo predecessore (1).

(1) Veggasi tra gli altri un decreto del 7 e 11 Maggio 1792, che fissa indennità per gli ospedali di Poitiers, di Sévérac, di Niort e per parecchie municipalità; ed un decreto simile del 16 giugno 1793.

Ma resta sempre fermo che all'Assemblea costituente si deve quel principio, da cui la Convenzione volle principiare a trarre le conseguenze.

Dopo aver creato *un libro di beneficenza nazionale*, nel quale doveano essere iscritte tutte le classi di miseria (1), la Convenzione decreta che *l'attivo* degli ospedali ed altri stabilimenti di beneficenza è dichiarato proprietà nazionale, e che sarà amministrato o venduto, secondo le leggi esistenti per le proprietà nazionali (2). Pareva che i legislatori tendessero a sopprimere gli ospedali per sostituirvi i soccorsi a domicilio. Così creavasi un mezzo che sopperiva a molto minori miserie con maggiore spesa.

Di già la vendita dei beni degli ospizj dichiarata nel maggior infuriare del terrore, erasi incominciata in molte località, quando ne fu arrestato il corso da due decreti l'uno del 9 fruttidoro anno III (26 agosto 1795), e l'altro del 28 germinale anno IV (17 Aprile 1796).

In fine il consiglio dei Cinque-Cento entrò su questo punto in una via di larga riparazione. Una legge del 7 Ottobre 1796 affidò il reggimento degli ospizj a commissioni di cinque membri nominati dagli amministratori municipali.

Le amministrazioni centrali dei dipartimenti dovevano farsi rimettere lo stato dei beni venduti

(1) Decreto delli 8 messidoro anno II. (26 giugno 1794).
(2) Decreto del 23 messidoro anno II. (11 luglio 1794.)

relativi agli ospizj situati nel loro territorio. Esse dovevano designare tanti beni nazionali quanti presentassero lo stesso prodotto dei beni venduti. I livelli stessi, di cui lo Stato avea tratto profitto, dovessero pagarsi agli ospizj del tesoro publico (1).

Lo Stato adunque non si contenta qui d' una indennità derisoria. Egli rimpiazza esattamente il valore di ciò che aveva tolto agli ospizj. Fosse pur piaciuto a Dio che egli avesse riparato così tutte le ingiustizie che avea commesse.

Se a primo aspetto sembra che nulla più gridi vendetta dello spoglio del patrimonio dei poveri, questo spoglio può tuttavia colorarsi sotto il pretesto d' un riparto più equo da farsi dal governo stesso tra gl' indigenti e gl' infermi di tutto lo Stato: ma nulla di somigliante non può essere allegato come scusa a quell' atto di brigantaggio, pel quale lo Stato mette la mano sui beni delle comuni.

Le comuni, nel senso non di stabilimenti politici ma di comunità e di parrocchie, sono aggregazioni naturali e indistruttibili. Esse sembrano essere rispetto alla società sedentaria e fissa al suolo mediante l' agricoltura ciò che la tribù è nella società nomade e pastorizia. La proprietà comunale e la proprietà individuale sono contemporanee di origine. Ordinariamente le lande pascolive ed i boschi, che sono di un uso generale per tutti, restano indivisi tra i diversi membri della comunità. Le terre colti-

(1) Articoli 7, 8 e 9 del precitato decreto.

vabili sono attaccate a ciascuna famiglia o a ciascun individuo.

Si può biasimare un governo di provocare lo scompartimento dei beni comunali: ciò può essere secondo i casi un atto di buona o di cattiva amministrazione. Nondimeno, supposto che questo scompartimento abbia luogo tra i membri di una stessa comunità, non è uno spoglio, e nemmeno un' ingiustizia. Ma quando un governo aggiudica a se stesso quei beni comunali per trarne il suo profitto, la più severa censura d' un tal atto non sarà mai troppa.

L' Assemblea costituente e l' Assemblea legislativa non portarono alcuna offesa ai diritti dei comuni: al contrario esse li arricchirono delle spoglie feudali e signorili. Ma la Convenzione, che non rispettava nulla, non si arrestò innanzi l'inviolabilità di questa proprietà collettiva; i comuni videro un giorno con istupore affisso alle porte delle loro podesterie questo articolo d' un decreto spogliatore: » I mobili e gl' immobili provenienti dai comuni » saranno retti, amministrati e venduti come gli » altri dominj nazionali ecc. (1). »

Si abolivano le denominazioni di *città*, *borgo* e *villaggio*, per sostituirvi la denominazione uniforme di *comune* (2); si voleva stabilire un' eguaglianza più reale ancora tra quelle comuni d' origine e di

(1) Art. 92 della legge del 24 agosto, 13 settembre 1793.
(2) Decreto del 10 brumale an. II. (10 ottobre 1793.)

grandezza sì diverse, riducendole a non essere l'una più ricca dell'altra, vale a dire a non possedere nulla. Il che veniva ad essere l'eguaglianza della miseria sotto il giogo dello Stato.

Per buona sorte il Consiglio dei Cinque-Cento venne ad arrestare l'esecuzione di questa misura disastrosa e tirannica. Egli dichiarò che non si sarebbe più fatta alcuna vendita dei beni dei comuni per l'avvenire (1). Soltanto le vendite anteriori furono ratificate (2), e fu questa legge che cominciò ad inaugurare per le comuni quel sistema di tutela esagerata dello Stato, sotto il quale esse languiscono ancora.

Così le comuni a datare da questa epoca non poterono più nè permutare, nè alienare, nè assumere prestiti (3), e nemmeno affittare (4), transigere (5), far compromessi (6), o stare in giudizio (7) senza l'autorizzazione del governo.

(1) Decreto del 2 pratile an. V. (21 maggio 1797.)

(2) Vi furono le stesse violazioni quanto a un'altra specie di proprietà collettiva mediante il decreto 8-10 marzo 1793, che ordinava la vendita dei beni formanti la dotazione dei collegj ed altri stabilimenti d'istruzione publica. Ma non vi furono le stesse riparazioni. La centralizzazione dell'Impero potè ereditare su questo punto gli spogli della centralizzazione della Convenzione.

(3) Art. 537 del *Codice civile.*

(4) Leg. del 29 ventoso an. X; del 9 brumale an. VII.

(5) Art. 2045 del *Codice civile.*

(6) Legge del 29 ventoso an. IV, art. 1004 del *Codice di procedura.*

(7) Legge del 29 vendemmiale, an. V.

In progresso di tempo siccome il dispotismo d' un solo sa impadronirsi molto bene delle tradizioni del dispotismo della moltitudine, Napoleone per sopperire ai bisogni del Fisco costringe le comuni a cedere alla cassa di ammortizzazione i loro beni rurali, le case, e gli opificj, ed a ricevere in iscrizioni di rendite l' equivalente del prodotto (1). Era anche questo uno spoglio odioso, che si cercava invano d' inorpellare sotto il velo d' un prestito forzato e derisorio; era una vera confisca che le circostanze le più gravi non saprebbero giustificare.

Finalmente un rappresentante (2) proponeva all' Assemblea legislativa di vendere a profitto dello Stato i beni dei comuni, delle fabbriche, degli ospedali ecc. al fine di formarne una cassa publica, d' onde si trarrebbe di che far lavorare tutti gli operaj privi di lavoro, e di che assistere tutti gl' infermi, e tutti *gl' invalidi al travaglio*. Questo piano gigantesco non fu adottato. Ma tutti questi tentativi, benchè abortissero, indebolivano il rispetto alla proprietà collettiva, quell' ultimo baluardo situato ancora tra il comunismo e la proprietà individuale.

Il governo stesso coll' eccesso della centralizzazione, colle pastoje, con cui vincola l' amministrazione dei comuni favorisce l' opinione che essi altro non siano che dipendenze dalle prefetture e dal ministero. Si sente che vi è alcun che di pre-

(1). Decreto del 20 marzo 1813.
(2) Il Signor Pelletier di Lione.

cario e di mal sicuro nel diritto di proprietà delle comuni e degli ospizj. L'antico reame cristiano era già un dì il padre e il tutore a un tempo del debole e dell'indifeso (Wehrlosen): egli li proteggeva nella loro inviolabilità, egli stendeva su quelli il mantello della sua misericordia. Alla feudalità usurpatrice e violenta egli opponeva in favore dei comuni il suo scudo tutelare. Oggi che questa salvaguardia sociale è perita, si è violato tuttociò che passava per inviolabile; si sono messi in questione diritti avuti sin qua per incontrastabili. Nella sede del reame noi abbiam veduto sorgere lo Stato, specie di ruota amministrativa, che gira sempre, essere astratto senza cuore e senza visceri.

Ed ecco ciò che si chiama *progresso !*

Della proprietà individuale.

CAPITOLO PRIMO

Assemblea costituente; notte del 4 Agosto; dei diritti signorili e feudali; dei diritti utili, e delle rendite fondiarie.

È fuor di dubbio che l'Assemblea costituente portò infrazione ai diritti della proprietà collettiva: abbiamo ciò dimostrato con lusso di prove. Questo basterebbe per poterla accusare a giusto titolo di aver conquassata la proprietà in generale: imperocchè tutto si congiunge e s' incatena nei principj sociali.

Così quand' anche questa Assemblea nei primordj della Rivoluzione non avesse fatto altro che

confiscare e dichiarare nazionali i beni del clero, degli ospizj, e delle fabbriche, si avrebbe il diritto di sostenere che ella demolì le prime assise dell'edificio della proprietà.

Ma ella non rispettò sempre con bastante scrupolo la stessa proprietà individuale, e se in questa via la oltrepassò di molto la Convenzione, non si saprebbe negare che quella fu la prima ad entrarvi.

Uno scrittore partigiano dell' antico regime è giunto sino a chiamare la famosa notte del 4 Agosto, *la notte di S. Bartolomeo per le proprietà* (1). L'espressione è certamente molto esagerata, nondimeno egli è certo, che nei sacrificj fatti dalla nobiltà, questa non precisò con bastante chiarezza il limite, che doveva separare i diritti di proprietà dai diritti signorili.

» Il fuoco erasi impadronito di tutte le teste,
» dice il Signor di Rivarol. Ai cadetti delle buone
» case, che non hanno nulla, non parve vero d'im-
» molare i loro troppo felici primo-nati sull' altare
» della patria; alcuni Curati di campagna non gu-
» starono con minor voluttà il piacere di rinunciare
» a beneficj non proprj; ma ciò che la posterità
» stenterà a credere, è che lo stesso entusiasmo in-
» vase tutta la nobiltà; lo zelo prese il cammino
» del dispetto, si fecero sacrifizj sopra sacrifizj, ed
» in quella guisa che pei Giapponesi è un punto di

(1) *Mémoires* di Rivarol, edizione della collezione 1824 pag. 157.

» onore lo scannarsi gli uni in presenza degli altri,
» i deputati della nobiltà menarono a gara colpi
» sopra se stessi, e al tempo stesso sui loro com-
» mittenti. Il popolo, che assisteva a questo nobile
» combattimento, aumentava colle sue grida l'eb-
» brezza dei suoi nuovi alleati, e i deputati dei
» comuni, vedendo che questa notte memorabile
» non offriva loro che profitto senza onore, conso-
» larono il loro amor proprio, ammirando ciò che
» possa la Nobiltà innestata sul Terzo-Stato. Essi
» chiamarono questa notte *la notte degli uccellati*:
» i nobili l'appellarono *la notte dei sacrificj* (1). »

Questa satirica descrizione della notte del 4 Agosto ha nel suo assieme non poca verità; e così doveva essere, poichè fu scritta da un testimonio oculare collo stile pittoresco che lo distingue. Ma alcuni tratti particolari mancano di esattezza. Così non è punto vero che il Terzo-Stato non avesse a sopportare la sua parte di quei sacrifizj. In molte provincie i membri di quel ceto o plebei compravano sovente feudi e terre nobili colle immunità e coi diritti signorili e feudali che vi erano annessi (2). Essi li pagavano in ragione di questi privilegj e di questi diritti, dai quali risultava un aumento di rendita considerevole. Ora dal momento che l'abo-

(1) *Mémoires* di Rivarol, edizione della collezione 1824 pag. 141, 142.

(2) In virtù dello stesso principio l'*imposta* era *reale*, vale a dire attaccata alla terra. Almeno era così nel Delfinato.

lizione dei diritti feudali e signorili cadeva sulla qualità della terra, e non sulla qualità del possessore, il membro del Terzo-Stato era colpito al pari del nobile in quella parte che egli aveva considerato nell'aumento del prezzo di acquisto, come una proprietà legittima.

Del resto non vi era alcuno inconveniente e soli vantaggi a sperare nel dichiarare abolito immediatamente e costantemente ciò che rimaneva di servaggio in Francia. Non v' era punto bisogno di creare uno stato intermedio per raddolcire il passaggio dei servi alla libertà, a somiglianza del tirocinio che fu istituito pei negri nelle colonie inglesi. Nessuna considerazione politica non esigeva una tale transazione, nè un tale indugio in una siffatta misura di giustizia e di umanità. Il popolo delle nostre campagne era abbastanza incivilito per non fare un cattivo uso di una immediata emancipazione, se il Governo d'altronde fosse stato abbastanza forte per tutelare la publica sicurezza.

Ma bisognava ricercare e distinguere più precisamente che non si fece allora, il servaggio e tuttociò che si connetteva alla signoria propriamente detta dalle istituzioni derivanti dalla feudalità.

Il carattere proprio della feudalità era il principio di reciprocanza tra le relazioni ed i servigi, essa non imponeva alcuna concessione senza un equivalente compenso (1).

(1) Veggansi i lavori del Signor Guizot e quelli del Si-

Quanto alla signoria ella era di natura affatto diversa. Eccone le origini e gli sviluppi istorici.

Grazie all' influenza del Cristianesimo la schiavitù domestica è abolita, e si trasforma in vassallaggio. Il *dominio erile* (da *herus* padrone) cede il luogo alla *Signoria:* i servi sono a un dipresso ciò che erano presso i Romani gli *addicti glebae*: essi pertanto non avrebbero dovuto avere in questa qualità che obligazioni territoriali, se è lecito così esprimersi, e nondimeno vennero assoggettati ad un gran numero di servitù personali più o meno degradanti (1). Queste servitù adunque non si presentano allo storico che come abusi della *potenza signorile*, come usurpazioni consumate colla forza e col terrore.

Nel XIII secolo alcuni prelati francesi, sdegnati di questo stato di cose, proclamano che è un dovere evangelico lo accordare la libertà a tutti i cristiani. Si fondano in ciò sul decreto d' un concilio convocato in Roma dal Papa Alessandro III nel secolo antecedente.

Ma i Signori con quell' asprezza, che ispira lo interesse personale, sostengono che il vassallaggio non è che una servitù assai addolcita, che come tale non può esser condannata nè dalla Religione, nè dalla morale; d' altronde, aggiungono essi, è

gnor Guérard. Questi Storici erano stati preceduti in siffatta via da Madamigella di Lézardière.

(1) *Traité de la propriété* del Sig. Hennequin, tom. II. pag. 52. Videcocq. 1841.

una questione di diritto politico e civile che non interessa nè il Papa nè i Vescovi. Qualche tempo appresso la potestà reale vuole entrare alla sua volta nella via aperta dall' episcopato: si può citare un' ordinanza di affrancamento emanata nel 1315 da Luigi il Rissoso, e concepita nei termini più generosi. Questa ordinanza rimane senza esecuzione nelle terre dei vassalli della corona, che pretendono avere diritti regali: essa non riceve che una esecuzione assai incompleta e quasi nulla nei dominj del re per causa senza dubbio della brevità del regno di Luigi X detto il Rissoso.

Intanto l' impulso era dato: molti de' nostri re fanno affrancamenti parziali nei loro dominj. Da una parte un gran numero di signori sono tratti dall' influenza del clero a considerare come opera buona l' abolizione delle servitù personali; altri d' altra parte seguono gli esempj che venivano dal trono. D' altronde la dolcezza dei costumi e il progresso dell' incivilimento fanno cadere a poco a poco in dissuetudine tutto ciò che vi era in queste servitù di più odioso e di più degradante per la dignità dell' uomo.

Per soprapiù Luigi XVI marcia sulle traccie di Luigi il Rissoso, di Enrico II (1), e di un gran

(1) » *Comme en considération que la plus grande partie* » *de nos sujets en notre royaume, soit de condition fran-* » *che et libre, sans que nos progeniteurs, rois de France,* » *aient voulu souffrir ni tolérer leur sujets être serviles,*

numero de' suoi predecessori, termina di affrancare le mani-morte ne' suoi dominj, e si esprime così nel suo editto del 1779 per ben mostrare che intendeva con ciò dare il segnale di misure simili in tutto il suo regno: » Noi vedremo con soddisfazione, che » il nostro esempio e quell'amore dell'umanità, che » è sì proprio della nazione francese, portino sotto » il nostro regno l'abolizione generale dei diritti » di mano-morta e di servitù, perchè noi saremo » così testimonj dell' intiero affrancamento dei no- » stri sudditi. »

Allorchè scoppiò il grande movimento del 1788, l'abolizione del servaggio fu dimandata in quasi tutti gli atti degli Stati-Generali: Luigi XVI, che aveva già presa l'iniziativa dello stesso voto, comprese esser venuto il momento di estendere a tutto il

» *par servile condition, vice de taillabilité et astrinction de* » *main-morte, grandement préjudiciable à toute la postérité* » *de nos dits sujets, et ayant entendu qu' en nos pays de* » *Savoie, Bresse, Bugey, Verromey et Dauphiné, plusieurs* » *des nos sujets soient nés en ladite sujétion de taillabilité* » *et main-morte, à leur grand regret et doléance ..... les avons* » *déclarés et déclarons ensemble leur postérité et biens francs* » *et libres, sauf tant seulement les cens, services et autres* » *droits accoutumés, en payant finance pour une fois à la* » *modération qui en sera faite par les commissaires qui* » *seront députés par nous* ». (*Editto di Enrico II*, del mese di novembre 1552, dato a Rheims, e verificato al parlamento e alla camera de' Conti di Grenoble nel mese di aprile 1555, veggasi la *Recueil des edits* de Giroud, e *de l'usage des fiefs* di Salvaing de Boissieu cap. 22.)

suo *regno quell' abolizione già operata ne' suoi dominj.*

Ma da legislatore prudente e giusto volle conciliare questa riforma col rispetto dovuto alla proprietà. » Questo monarca, dice un publicista mo» derno tolto troppo presto al foro e alla vita » politica, questo monarca, che non aveva creduto » possibile di provvedere al deficit senza convocare » gli Stati-Generali, e che sino nella torre del » tempio dichiarava, che la cattività, la stessa morte » gli sembravano preferibili alla disgrazia di assu» mere sul suo capo la responsabilità della banca» rotta, intendeva bene di mantenere la feudalità » contrattuale in tutta la sua integrità (1). » Tutte » le proprietà senza eccezione, diceva Luigi XVI » nella sua dichiarazione del 23 giugno, saranno » costantemente rispettate, e Sua Maestà *comprende* » *espressamente sotto il nome di proprietà* le deci» me, i censi, le rendite, i diritti e doveri feudali » e generalmente tutti i diritti e le prerogative utili e » onorifiche attaccate alle terre o ai feudi, e appar» tenenti alle persone (2). » E più innanzi egli aggiunge: » Il re desidera che l' abolizione del dirit» to di mano-morta, di cui ha dato l' esempio nei » suoi dominj, sia estesa a tutta la Francia, e che » gli siano proposti i mezzi di provvedere all' in-

(1) *Traité sur la propriété* del Sig. Hennequin pag. 56.
(2) Art. 12 delle *Intentions du roi.*

» dennità, che *potrebbe esser dovuta ai signori pos-*
» *sessori di questo diritto* (1). »

Se la riforma sociale politica fosse stata piantata in questi termini, e racchiusa entro questi limiti, ella non avrebbe saputo contentare lo spirito rivoluzionario, ma non avrebbe ferito le leggi della equità. Questo è il carattere che distingue i miglioramenti fatti in un modo normale dall' autorità legittima; essi non impoveriscono arbitrariamente gli uni per arricchire ingiustamente gli altri. Ecco la sola maniera, con cui possono realizzarsi i progressi pacifici senza ledere alcun diritto acquisito.

Luigi XVI aveva soppresso *gratuitamente* il servaggio nei suoi dominj: ma non esigeva negli altri proprietarj di Signorie il disinteresse, di cui egli aveva dato prova in se stesso. Nelle colonie inglesi e francesi i proprietarj di schiavi negri non avevano che un possesso di due a tre secoli quando si decretò l'abolizione della schiavitù. Essi avevano spinto ben più lungi di quel che facessero i signori, il *traffico dell' uomo sull' uomo;* nulla è più insolente, più duro che l' aristocrazia del colore, e la supremazia della razza. Tutto questo però non ha impedito che siasi dato a questi proprietarj una indennità, la quale tenesse luogo del valore che veniva loro tolto affrancando i loro schiavi.

In simil caso lo Stato ha avuto il torto di professare falsi quei principj, sulla fede dei quali i suoi

(1) Art. 31 della *déclaration*.

membri hanno fatto contratti, hanno permutato, comprato e venduto. Egli confessa implicitamente questo torto, caricandosi di pagare a quelli, che egli spossessa, una indennità equivalente alla perdita, cui soggiacciono.

L'Assemblea costituente adunque si lasciò trascinare troppo lungi quando abolì la mano-morta e le servitù personali senza stipulare alcun indennizzo pei Signori. Ciò era un fare a spese della giustizia una grande economia pel publico tesoro.

Quanto agli altri diritti piuttosto feudali che signorili, che Luigi XVI aveva espressamente dichiarati proprietà inviolabili, l'Assemblea costituente ebbe la pretensione di farne una categoria a parte e di dichiararli semplicemente redimibili da quelli, sui quali pesavano. Parve anche ch'ella avesse fatto assai chiaramente questa distinzione, e posto questo principio nella notte del 4 Agosto. Ma in una delle sedute, che seguirono, Duport domandò all'Assemblea nazionale di sopprimere *senza riscatto* non solamente tutti i diritti esercitati sulle manimorte, ma ancora i canoni pecuniarii, che erano stati loro sostituiti. Mounier stentò molto ad ottenere la parola per combattere quest'ultima parte della proposizione. » Una siffatta estensione, diceva » egli, è ingiusta, attentatoria alla proprietà; questi canoni si vendono e si comprano da secoli, e » su questa fede publica sono divenuti la base di » numerosi stabilimenti; abolirli senza indennità sa» rebbe un annullare contratti e rovinare famiglie in-

» tiere. Diritti ingiusti, rispondeva Duport, non deb-
» bono essere riconosciuti, e quelle cose che li rap-
» presentano devono essere egualmente distrutte; ciò
» che è ingiusto una volta non può mai cessare di
» esserlo. Pel riposo delle società, replicava Mou-
» nier, è necessario che la prescrizione sia un mez-
» zo legittimo di acquistare. Altrimenti si potrebbe
» spogliare una famiglia dei beni, ch' ella possiede
» da 200 anni, se si provasse che la famiglia che
» glieli ha venduti, li aveva usurpati molti secoli
» addietro. Per esser giusti decidete che tutti i ca-
» noni che pesano sulle terre, sono redimibili (1). »

Ma fu l' opinione di Duport che prevalse. Non sarebbe stato così se si fosse ammesso il principio dell' indennità per tutti i diritti, salvo di distinguere fra quelli che avrebbero dovuto essere redenti dallo Stato, e quelli che avrebbero dovuto esserlo dai particolari, in corrispettivo dei canoni pecuniarj, di cui sarebbero stati affrancati.

L' Assemblea costituente adunque, ammettendo l' eccezione o l' ammendamento del rappresentante Duport, violò quel principio salutare, che essa aveva proclamato, e che avrebbe dovuto rimanere intatto: » Tutti i diritti *utili* sono conservati. »

Del resto bisogna riconoscere ch' ella dimostrò l' intenzione di resistere al torrente rivoluzionario, e di conservare provvisoriamente il mantenimento

(1) *Histoire du règne de Louis* XVI, di Droz tom. II pag. 116.

dell' ordine, come pure il rispetto dello *statu quo* legale: imperocchè ella ingiunse alle municipalità di assicurare la percezione dei diritti signorili non redenti. Ella fece più ancora; autorizzò il Signore, i cui archivii fossero stati incendiati o saccheggiati nelle recenti sollevazioni, a stabilire con prove scritte ed anche con prove testimoniali la natura e la entità dei diritti che gli appartenevano.

Ma quantunque l' Assemblea costituente non avesse aperta una larghissima breccia ai nemici della prescrizione e della proprietà, questa breccia bastò per aprire il passaggio all' onda rivoluzionaria che vi si precipitò, e l' ingrandì oltre misura: *qua data porta, ruunt.*

L' Assemblea legislativa fa un passo di più di quella che la precedette; col suo decreto del 25 agosto 1792 ella dichiara aboliti intieramente e senza riscatto tutti i diritti feudali e censuali, fissi e casuali, pei quali non si portasse la prova di essere stati consentiti per un determinato fondo.

In questo modo spetterebbe il peso della prova a chi ha il possesso e la prescrizione: quale sovvertimento di tutti i principj di diritto! E nondimeno ciò non è che lo sviluppo dei principj posti dal costituente Duport!

La Convenzione va più lungi ancora, invasa come era da una specie di rabbia contro tuttociò, che sopravviveva ancora del passato. Con molti decreti successivi ella dichiara abolite senza indennità tutte le specie di rendite fondiarie *macchiate di*

qualche miscuglio di feudalità. La legge introdusse così nei giudizj il più rivoltante arbitrio, del quale si abusò largamente contro gli antichi proprietarj de' feudi.

Eccone un esempio che farà comprendere l'iniquità di questa legislazione convenzionale e della giurisprudenza, che questa introdusse.

L'enfiteusi perpetue erano affitti senza termine e senza alienazione possibile della proprietà. I possessori di queste terre enfiteutiche furono dichiarati proprietarj anche quando questa specie di beni soggiacevano alla dichiarazione di risolubilità in caso d'estinzione della posterità del cessionario (1). Gli *albergues* o *albergements* furono assimilati alle enfiteusi. Ora nulla di più ingiusto; imperocchè gli *albergatarj* erano ospiti, che un gran proprietario aveva attirati sui suoi vasti dominj, che aveva *albergati* a fine di procurarsi braccia per dissodare e coltivare i dominj stessi. Il canone, che esigevasi, era stato minimo nella origine a causa del piccolo valore del suolo. La moderazione del proprietario o signore l'aveva sempre mantenuta allo stesso limite. Era forse questa una ragione per privarnelo senza riscatto? Egli è evidente, che siffatti spogli non possono riposare che sopra una sola specie di diritto, quello della forza brutale. Altre volte erano le conquiste, che traevano seco e pretendevano legitti-

(1) Decreto del 17-18 luglio 1793: decisioni della corte di Cassazione del 12 luglio 1809 e del 12 nevoso anno XII.

mare le violenti espulsioni dal suolo nella maggiore larghezza. Oggi sono le rivoluzioni.

Senza dubbio i tempi nuovi hanno le loro esigenze, e quando una istituzione è troppo invecchiata, quando ella non si trova più in rapporto colla moderna società, bisogna abolirla: imperocchè anche il passato può divenire un elemento di turbolenze quando non è più in rapporto col presente. Ma in quelle viete istituzioni, sulle quali è forza finirla col porre la scure alla radice, si deve distinguere accuratamente ciò che è perituro e contingente da ciò che è immortale ed invariabile. Vi hanno nell' ordine sociale verità sì antiche quanto l' umanità medesima, e che dureranno quanto essa. Queste non si violano impunemente.

CAPITOLO SECONDO

Delle proprietà incorporali, delle distinzioni onorifiche e dei titoli di nobiltà.

Non è punto vero che vi sia realtà nel solo ordine materiale: anche l' ordine morale ha la sua esistenza e le sue leggi. La nazione, che sconosce queste leggi, può paragonarsi all' individuo che volesse sottrarsi alle leggi fisiche del suo essere, come per esempio, respirare senza aria, vivere senza ali-

menti. Tali prove, se si prolungano, apportano la morte.

Non si può ridurre la società a circoscrivere i rapporti tra i suoi membri a quelli che così si formulassero: » io compro e io vendo tale o tal » altro oggetto tangibile: io pago, ed io sono pa- » gato. » Ciò non basta per i bisogni morali della nostra specie.

L' organizzazione umana ha d' uopo del cuore perchè il sangue circoli. Questa massima non ha bisogno d' un Harvey sociale per divenire un' assioma.

Ciò essendo, non si può mettere in dubbio che vi abbiano diritti incorporali, che possono esser posseduti da individui, trasmessi da padre in figlio, e che formino parte del patrimonio delle famiglie. Il nome del genitore è una porzione d' una eredità, alla quale i suoi figli hanno diritto. Ciò che si chiama nella nostra moderna legislazione lo *stato civile*, costituisce la dimostrazione di questa proprietà incorporea ed il riconoscimento di questo diritto morale. Se si volessero annientare tali verità, se si abolisse lo *stato civile*, tutto diverrebbe turbolenza e confusione nell' umana società.

Luigi XVI aveva dunque ragione quando nella sua dichiarazione del 23 giugno collocava nel numero delle proprietà che dovevano essere rispettate, *tutti i diritti onorifici attaccati alle terre, ed appartenenti alle persone.*

Egli è ben vero che si pretendeva essere i titoli

tutti incorporati ai feudi, e dover essi cadere in un col regime feudale. Ma in ciò non v' era esattezza.

Sul principio i titoli avevano preceduto le infeudazioni. Furono i duchi e i conti (*duces et comites*) che impressero ai beneficj, di cui furono provveduti dal re, i nomi di ducati e di contee.

In appresso i titoli come i feudi erano stati quasi sempre conceduti per ricompensare servigj resi al paese mediante una distinzione che fu ad un tempo personale ed ereditaria. La prova che il titolo poteva separarsi dalla terra, è che sovente il signore vendeva la terra riservandosi il titolo per se e per i suoi discendenti.

L' Assemblea costituente comprese benissimo questa verità, ed ella sentì di non aver raggiunto che imperfettamente il suo scopo di demolire la nobiltà mediante il suo decreto del 28 marzo 1790, ove si leggeva: » Tutte le distinzioni onorifiche, » superiorità e possanza risultante dal regime feu- » dale sono abolite (1). » Ella credette di dover tornare alla carica nel mese di giugno per decretare l' abolizione completa di ogni specie di titoli di nobiltà.

Nondimeno questo decreto non fu emanato senza contrasto. La parte destra, che aveva presa l' iniziativa del sacrificio delle servitù e dei canoni feudali rappresentanti secondo essa valori materiali, non abandonò colla stessa facilità quelle distinzioni,

(1) Art. 1. Tit. I.

il cui effetto era puramente morale, e che non tendevano che a consacrare legalmente titoli di lustro ereditarj. I nobili avevano potuto domandare o accettare l'eguale riparto delle imposte, l'ammissibilità di tutti alla carriera delle cariche e degl'impieghi, l'eguaglianza politica, cioè il concorso di tutti i cittadini attivi al voto e all'elezione della rappresentanza nazionale. Ma potevano essi abdicare se medesimi, abdicando i loro segni distintivi, annientare l'essenza stessa della loro istituzione, e rinunciare ai loro titoli, ai loro nomi, ai loro stemmi? Sarebbe stato peggio che perire come corpi, sarebbe stato un disonorarsi come individui.

Vi furono nondimeno nella nobiltà stessa alcune defezioni strepitose; fosse trascinamento ed effervescenza di gioventù, fosse calcolo di popolarità, o fosse infine viltà e paura, alcuni gentiluomini vollero continuare in quella via gli olocausti della notte del 4 Agosto; ciò era un tradire il mandato dell'ordine stesso, di cui erano i rappresentanti. Distruggendo la sorgente, d'onde avevano attinta l'esistenza politica di cui godevano, essi non commettevano soltanto un suicidio, ma anche un parricidio. Nondimeno l'attitudine di quasi tutta la destra fu quale doveva essere, nobile, tranquilla e fiera. Il Sig. Marchese di Foucault protestò in termini energici e concisi contro la decisione che era per prendere l'Assemblea. Egli rammentò che l'anno precedente nella notte del 4 Agosto questa stessa mozione era stata presentata. » È cosa ben fortunata, ci ve-

» niva detto allora, di poter assicurare ricompense
» di questa natura. Come infatti (egli aggiungeva)
» sarebbesi ricompensato colui, il cui nome oscuro
» fosse insignito di lettere patenti in questi termini:
» *un tale creato nobile e conte per aver salvato lo*
» *Stato nel tal giorno?* Egli conserverà un tal ti-
» tolo, che ha tenuto luogo di beni a tutta la sua
» famiglia. »

Maury domandò invano che una mozione, che attaccava l' istituzione della nobiltà fin nel suo principio, fosse rimessa ad una seduta di giorno. Non potè ottenerlo.

Nel seno del consiglio del re Necker si oppose alla sanzione del decreto. La sua opinione non fu seguita. Egli la fece stampare e la publicò.

» Qual' è, dice egli in questo scritto, la pic-
» cola porzione della società chiamata a godere del-
» la soppressione di tutti i titoli onorifici? È uni-
» camente quella che o per condizione o per edu-
» cazione si trova a poca distanza dagli uomini, che
» sono in possesso dell' altre specie di distinzione.
» Ella sarà forse per un momento soddisfatta, se
» le piccole sommità che feriscono ancora la sua
» vista, sono assolutamente distrutte; ma per un sol-
» lievo sì leggero tutto posto nell' opinione, per un
» beneficio sì limitato, per un beneficio infine indif-
» ferente ai saggi, è egli giusto togliere ad una clas-
» se di cittadini distinzioni onorifiche, che formano
» una parte del loro retaggio e la cui perdita deve
» esser loro più penosa di quella dei vantaggi pe-
» cuniarj, di cui avevano il possesso?

Senza alcun dubbio vi è in siffatte considerazioni tanta saggezza, quanta nobiltà di animo. Si deve saper grado all' antico commesso del Sig. Thelusson, al banchiere ginevrino pervenuto al timone degli affari, di essersi elevato così al disopra dei pregiudizii gretti ed odiosi, di una porzione della classe d' onde era uscito.

La publicazione dell' *Opinione* del Signor Necker produsse tanto effetto nel publico, che un membro dell' Assemblea nazionale si credette in obligo di risponderví. Il Signor Antoine mise fuori nel mese seguente uno scritto apologetico del decreto dell' Assemblea costituente con questa epigrafe:

» Hé quoi! d'un philosophe est-ce là le langage? »

Il Signor Antoine si appoggiava sul segnente testo della Costituzione, che egli poi commentava a modo suo:

Gli uomini nascono liberi ed eguali in diritti...... La costituzione non ammette altre distinzioni che quelle che sono fondate sull' utilità generale.

» Ora ditemi di grazia, 1. dov' è l' eguaglianza
» dei diritti se il vostro vicino ha diritto di chia-
» marsi marchese di .... mentre che voi dovete
» intitolarvi il Signor Necker semplicemente? 2. ov' è
» l' utilità generale dei titoli di nobiltà ecc?' »

Questo linguaggio non sarà certo accusato di troppa elevatezza. L' argomento *ad hominem* fatto al ministro di Luigi XVI è il tipo della trivialità. Quanto all' articolo della costituzione, bisogna confessare che sembra nella sua prima parte essergli di

potente autorità, e noi abbiamo di già riconosciuto l'inconveniente di que' principj così assoluti posti nella dichiarazione dei diritti dell'uomo. Nondimeno la seconda parte dello stesso articolo dava facoltà di sottrarsene, imperocchè si poteva ben sostenere che era utile allo Stato di rimunerare i veri tratti di eroismo con distinzioni onorifiche. Nulla più esalta il patriottismo del militare o del magistrato quanto il pensare che sacrificandosi al paese egli può non solamente elevare se stesso, ma anche innalzare la sua famiglia e la sua posterità la più remota. Felice la nazione, presso cui esiste quella molla di azioni belle che appellasi onore! Ella non avrà bisogno di ricompensar col danaro tutti i servigj resi, e di pagare coll' oro la gloria. Il suo preventivo non si accrescerà oltre misura per sopperire a queste rimunerazioni, che incessantemente si rinnovano. Ella non procurerà di dare una materiale valutazione agli slanci più generosi, deplorabile tendenza che finirebbe per uccidere il disinteresse, e per far perdere il senso morale a tutta una nazione.

Aggiungete che in una monarchia costituzionale, nella quale si pretendesse di conservare l'eredità sul trono, nulla sarebbe tanto assurdo quanto il contrastare l'utilità delle distinzioni ereditarie. Non si hanno forse sotto gli occhi gli esempj dell'Inghilterra, della Svezia, e dell' Ungheria ?.....

L'autore di quel secondo scritto non era più fortunato quando esclamava: » Ma è forse un bene » od una proprietà il possesso di titoli, di nomi, » di signorie, e di stemmi ? »

» Lo stabilimento delle distinzioni è al contrario » *la proprietà della nazione.* »

Sì: appunto nella stessa guisa che i monumenti publici eretti a decoro delle città sono proprietà nazionali. Ma l'attuale generazione non può, senza ferire le prime leggi della civiltà, distruggere quei capi d'opera, che gli sono stati legati a guisa di puro deposito, del quale ella deve la trasmissione alle future generazioni. Ebbene: le ricompense accordate ai La Trémouille, ai Turenne, ai Villars, ai Montebello, sono monumenti vivi di gloria nazionale, che la Francia è in debito a se stessa di conservare intatti per l'avvenire, s'ella non vuole essere accusata d'aver dissipato con una infedele gestione il patrimonio delle tradizioni, che formano la sua forza, il suo splendore e la sua grandezza. Il Signor Antoine fa in appresso un singolare ragionamento: » Se la nazione avesse goduto di questi diritti già » da più secoli, da lei sarebbero procedute queste » distinzioni: ella avrebbe potuto riprenderle ogni » volta che lo giudicasse conveniente; ella può dun» que ritirarle, ecc. »

Se il Signor Antoine avesse avuta la minima nozione, non dico di morale publica ma di diritto civile, avrebbe saputo che ogni donazione tra vivi, debitamente accettata, diviene irrevocabile. Che se un tale atto non è rivestito delle formalità volute, il donatore potrà talvolta annullarlo, e ritirare l'oggetto della sua liberalità, ma allora egli sarà giustamente vilipeso dalla opinione e condannato, se

non pel diritto scritto, almeno per le leggi dell'onore e della delicatezza.

» Allorchè la nazione rigenerandosi, dice il » Signor Antoine, ha dovuto far soffrire perdite » reali a un gran numero di cittadini, ella può ben » prescrivere sacrificj d' immaginazione ad alcuni » altri. »

Io compiango il Signor Antoine di non veder altro nei segni caratteristici della nobiltà che vane immaginazioni.

Questo giuspublicista altronde non risponde alle considerazioni seguenti del Necker. » Le prerogative » addette alla nobiltà possono ben essere annullate » in un paese dalla volontà del legislatore: ma i » suoi decreti non saprebbero porre al nulla i va- » lori d' opinione. Siccome quei decreti non pos- » sono estendere la loro influenza al di là delle » frontiere dell' Impero, così i titoli, che costitui- » scono la nobiltà, questi titoli tenuti tuttora in » onore presso le altre nazioni, saranno sempre un » bene la cui eredità apparirà preziosa. Questa ere- » dità considerata in un aspetto generale non può » esser distrutta da autorità veruna, ed il consenso, » la volontà stessa dei padri non potrebbe togliere » ai figli un diritto, che loro appartiene sin dal » momento della loro nascita. »

Anche in queste parole noi ritroviamo il linguaggio del buon senso.

Ma ci sembra che il Sig. Necker non insista abbastanza sul carattere di *proprietà*, che deve esse-

re attaccato a queste distinzioni ereditarie, e sul pericolo che vi è per ogni specie di proprietà, non esclusa quella del suolo, nel lasciare scalzare anche su di un sol punto questo baluardo precipuo dell'ordine publico e della società.

Voi volete, avrebbe egli potuto dire, consentire una soddisfazione a quel sentimento d'invidia che nasce dall'amor proprio, e che esiste soltanto in una porzione ristretta della società, e per ciò voi sopprimete arbitrariamente un diritto di proprietà e di retaggio puramente incorporale; ma che risponderete voi al copioso numero de' proletarj, che porranno innanzi patimenti ben più reali che quelli dell'amor proprio per domandarvi l'abolizione completa del diritto di proprietà e di retaggio, per reclamare a loro profitto l'annullamento di questi *privilegi* materiali? Se, come dicevano i costituenti, *non vi ha prescrizione contro i diritti dell'uomo*, e se dall'altro canto gli *uomini nascono e vivono eguali in diritti*, non vi è più nè possesso di stato, nè prescrizione che possano legittimare l'ineguaglianza delle ricchezze, e per conseguenza l'ineguaglianza dell'agiatezza; altrimenti *l'eguaglianza assoluta* proclamata come un *diritto dell'uomo* non sarebbe che una chimera assurda e sterile.

Io so bene che da profondi economisti si pretenderà, fatta astrazione dalla questione di diritto che essi abbandonano, di provare che la proprietà ha dei grandi vantaggi sociali. Ma andate pure, dopo aver abbandonato il principio salutare del dirit-

to, a fondarvi su quello dell' utilità per far sentire ragione ad uomini, che sono tra le angustie, o che muojono di fame! Andate a far loro comprendere che è molto vantaggioso il tollerare tutte le privazioni, nel mentre che il tale o tal altro de' loro vicini guazza fra i godimenti!

In quanto a me confesso che non so comprendere più possibilità di governo se non si rinnegano quei principj rivoluzionarj inaugurati in Francia dall' Assemblea costituente. Per me vi veggo il *delenda est Cartago* di Catone il maggiore. Fa d' uopo o che la società perisca o che ella rigetti questa schiuma dal suo seno.

CAPITOLO TERZO

Soppressione degli stemmi e dei nomi di famiglia.

§. 1.

Gli stemmi rimontano, come è noto, ai tempi della cavalleria e delle crociate: essi furono dapprima quasi nome simbolico del guerriero che nascondeva sotto la corazza o sotto il giaco le forme del suo corpo, e sotto la visiera dell' elmo i lineamenti del suo volto. Si portavano questi segni di-

stintivi sulla corazza o sullo scudo, sovente vi si aggiungeva un' impresa che rammentava un bel fatto d' armi, un tratto di sacrifizio o di eroismo.

Quando i cavalieri o i Signori erano di ritorno dalla Palestina, riportavano alla loro dimora feudale il proprio scudo bagnato del sangue dell' infedele, e consacrato dalla conquista dei luoghi santi. I loro figli conservavano questi monumenti gloriosi come sante reliquie; li facevano scolpire sul marmo de' loro sepolcri di famiglia, sul frontispizio delle porte de' loro castelli. Essi stessi ne decoravano alla lor volta le proprie armature, come per mettersi costantemente sotto gli occhi gli esempj de' loro antenati. Se vi era dell' orgoglio in questa ostentazione di tradizioni domestiche, era un orgoglio nobile, era di tal natura che poteva tradursi con queste parole — *nobiltà obliga.*

L' eredità degli stemmi erasi già stabilita di fatto quando fu sanzionata da S. Luigi e da suoi successori. A quest' epoca l' autorità intervenne, costituì regolarmente quei segni di distinzione e protesse la proprietà ereditaria degli stemmi come ogni altra specie di proprietà.

La rivoluzione non ebbe maggior rispetto per gli stemmi protetti da una prescrizione di più di dieci secoli, di quello che aveva dimostrato verso i titoli di nobiltà.

Necker nello scritto, che noi abbiamo precedentemente citato, fa osservare che » essendo gli » stemmi divenuti quasi facoltativi da lungo tempo,

» vi era tanto minor ragione per ordinarne la sop-
» pressione. Nulla certamente è sì indifferente al
» popolo quanto l' esistenza di questi stemmi; non-
» dimeno la loro soppressione può facilmente con-
» giungersi nello spirito di lui ad altre idee, e di-
» venire così un motivo od un pretesto per solle-
» varsi contro quelli che andassero lentamente nel
» distaccarsi da queste distinzioni ...... Vi hanno dei
» tempi in cui la saggezza e forse anche la sempli-
» ce bontà invitano a non prendere alcuna dispo-
» sizione, alcun movimento, che non siano assolu-
» tamente necessarj. » Queste sagge parole non fu-
rono ascoltate.

L' Assemblea costituente non si contentò di proibire l' uso dei titoli di nobiltà in tutti gli atti della vita: ella rafforzò questa proibizione stabilendo una penalità contro quelli che vi contravvenissero, la quale fu la degradazione civica, ed un' ammenda del sestuplo della loro contribuzione mobiliare. Le stesse pene furono decretate contro tutti quelli che facessero indossare livrea ai domestici, o imprimessero stemmi sulle proprie case o carrozze (1).

Un decreto assai più brutale e più inumano fu votato dalla Convenzione: egli portava che » nel
» termine di otto giorni tutti i parchi, giardini,
» chiostri, case, edificj, ove vi fossero stemmi,
» sarebbero confiscati a profitto della nazione (2). »

(1) Decreto del 16 ottobre 1791 art. 1, 2 e 3.
(2) Decreto del 1. agosto 1793.

Ma ciò, che è ben più curioso ancora, e che denota il più puerile accanimento, è il decreto che ordina di far rivoltare le lamine dei para-camini portanti segni di feudalità (1).

Che bell' impiego del tempo, nel tenere discussione su tali oggetti nel seno dei rappresentanti di una grande nazione! Quale idea dovevano ingerire di noi nel resto dell' Europa simili atti legislativi!

Forse si cercherà di scusare la Convenzione di aver così proscritti gli stemmi in tutte le forme, per la ragione che questi vieti simboli si rannodavano ad un passato monarchico e feudale.

Ma nulla è si poco incompatibile colla forma republicana quanto il culto delle tradizioni antiche. In quella republica romana, di cui i nostri convenzionali affettavano l' imitazione, si riguardava l' antica illustrazione delle grandi famiglie come una preziosa parte del patrimonio nazionale. Il diritto

(1) Questo decreto è del 21 vendemmiale anno II. (11 ottobre 1793) Eccone il testo: » *La Convention national* » *décrète que les propriétaires de maisons, et, à leur dé-* » *faut, les locataires ou fermiers, aux frais des dits pro-* » *priétaires seront tenus, sous un mois pour tout délai, sous* » *les peines portées par la loi, de faire retourner toutes les* » *plaques de cheminées ou contre-feux qui porteraient des si-* » *gnes de féodalité ou l' ancien écu de France, soit qu' ils* » *aient trois fleurs de lys ou un plus grand nombre, le tout* » *provisoirement, et jusqu' à ce qu' il ait été établi des fon-* » *deries en nombre suffisant dans toute l' étendue de la Ré-* » *publique.* »

d'aver le immagini de' suoi antenati, *jus imaginum*, non era solamente un privilegio sacro per ciascun membro dell'antico patriziato, era ancora l'ambizione di ogni cittadino che si distingueva per i suoi servigj e pel suo patriottismo. La vita della umanità ha le sue leggi come quella dei vegetabili: un gran popolo è come un grand'albero, che attinge dalle sue radici la forza d'ingrandimento, e che muore se viene da esse separato.

§. II.

Esaminiamo ora quella parte del decreto del 23 giugno 1790, che è relativo ai nomi di famiglia; ella può chiamarsi il compimento della soppressione dei titoli della nobiltà.

Il signor Necker diceva a questo proposito: » L'obligazione ingiunta a tutti i cittadini di riprendere il loro nome primitivo sembrava pure un » sacrifizio inutile imposto ad una classe numerosa » della società. È un sacrificio, perchè molti di » questi nomi primitivi sono intieramente dimenticati, ed importa a molte famiglie di comparire » nel mondo con quel nome, al quale è collegata » la memoria del servigio de' loro antenati, e sarebbe atto di rigore senza alcuna utilità per veruno di obligarli a rinunciare ad un genere di » soddisfazione, il cui valore deve esser mantenuto » per vantaggio della stessa società. Si troverebbe » giusto e lodevole il desiderio, che avesse una

» famiglia stimabile di cangiar nome, se uno dei
» suoi membri lo avesse contaminato con un atten-
» tato contro la patria. Lo stesso principio serve a
» spiegare l'interesse, che molte case possono avere
» di conservare le denominazioni, sotto le quali si
» son viste comparire con onore negli annali della
» storia: tali sentimenti sono naturali, ed entrano
» utilmente nel meccanismo morale di tutti i siste-
» mi politici. »

Egli è certo che non si troncano impunemente quelle abitudini, che a forza d' essere antiche sono divenute quasi una seconda vita, una seconda natura per la tale o tal altra società umana. Il decreto dell' Assemblea costituente supponeva, perchè l' esecuzione ne fosse possibile, che ogni famiglia, oltre un nome tratto dalle possidenze, avesse un nome patronimico, che fosse stato portato di padre in figlio durante un certo numero di generazioni. Ebbene, per le illustrazioni, che rimontavano al decimo od undecimo secolo, ciò non esisteva punto, perchè avanti quell' epoca l' uomo il più potente, il proprietario più ricco aveva un nome personale, che portava individualmente senza trasmetterlo ai suoi figli. E se a lui piaceva di far battezzare un figlio sotto il nome che era stato il suo, in allora per distinguere il padre dal suo successore, si faceva ciò che ancora costumasi oggidì per le famiglie regnanti, si aggiungeva un numero d' ordine a ciascuno di questi nomi, e si diceva Luigi I, Luigi II, Artaldo I, Artaldo II, signore, conte,

marchese, duca di tale o tal altro feudo, di tale o tal altra provincia.

Quando adunque si vollero forzare i Montmorency, per esempio, a riprendere il loro nome patronimico, si trovò che non esisteva. Il nome di Bouchard non era che un nome di battesimo, o, come suol dirsi nel linguaggio del diritto civile, un cognome.

La manìa di voler forzar così la natura delle cose, portò a cercare un nome, che si potesse imporre ai membri della stessa famiglia reale. Allora s' immaginò di disumare il soprannome che avevano portato i primi re della loro razza e che avea dato a questa dinastia il suo glorioso battesimo. Se ne formò una specie di nome di famiglia borghese, che s' impose derisoriamente agli ultimi discendenti della più antica e della più illustre famiglia d' Europa.

Tuttociò sentirebbe il più sciocco ridicolo, se non fosse profondamente odioso.

Nello stesso ordine d' idee, e mediante lo stesso decreto del 23 giugno, s' interdissero i titoli di *monsignore* e di *madama* anche per i fratelli, e per le sorelle del re.

Quali furono le conseguenze di queste disposizioni e d' altre simili, che sembravano proscrivere il rispetto per ogni superiorità, interdicendo le formole che lo consacravano?

Ben presto le stesse denominazioni di *monsieur* e di *madame* furono soppresse: imperocchè non fu difficile il provare che anche questi erano titoli di origine feudale.

Sino allora la società cristiana aveva avuto tendenza ad elevare quelli che stavano al disotto; e così le donne del Terzo-Stato, che per lungo tempo erano state chiamate MESDEMOISELLES anche dopo maritate, avevano finito per ricevere prima nella conversazione, di poi anche negli atti, il titolo di *madame*, specie di femminino del titolo di *monseigneur*. Così si addolcivano progressivamente le ineguaglianze sociali, facendo salire a poco a poco le classi inferiori al livello delle classi superiori.

La rivoluzione arresta bruscamente questo moto di progressiva ascensione. Ella procede in senso inverso di ciò che si era fatto sino allora. I suoi sforzi perseveranti tendono a ribassare colla violenza e col terrore tuttociò che oltrepassa il comune livello; come Tarquinio, ella falcia sistematicamente i papaveri più elevati del campo simbolico.

Qual' è il prodotto d'un siffatto procedere? È che diminuendo, abbassando tutto ciò che è grande in una nazione, si diminuisce, si abbassa la nazione medesima.

Si credeva forse di buona fede che, sostituendo il nome di cittadino a quello di *monsieur* (1), si trasformerebbero tutti i francesi in *grandi cittadini?*

Questa parola, d'origine latina, collegavasi ad altri costumi e ad altra costituzione sociale ben diversa da quella in cui noi esistiamo.

E poi, la qualità di cittadino o membro poli-

(1) Diminutivo del titolo di *monseigneur*.

tico della città, era ella stessa una denominazione privilegiata. Non era comune agli schiavi ed ai libertini, immensa turba popolare. Al di fuori di Roma il possesso di questo titolo era ben più raro ancora anche fra gli uomini liberi. I re ed i principi avevano ad onore di portarlo. Questa espressione adunque era ben lungi dal richiamare idee d' eguaglianza assoluta nell' umana società (*).

Gli ammutinamenti sono cattivi grammatici, ha detto Montaigne. Quando si rovesciano le istituzioni del proprio paese, si è condotti a rovesciare le leggi del gusto e delle convenienze anche nelle forme esteriori dello stile parlato e scritto. L' invasione dei neologismi, delle costruzioni viziose di frasi, denota sempre le reazioni della barbarie contro la civiltà. Le abitudini della gerarchia sociale, che si riflettono e s' incarnano nella conversazione e nella letteratura, non possono essere sconosciute e compresse senza che il linguaggio stesso non ne risenta una immensa perturbazione.

Per restringere queste generali considerazioni al soggetto che ora ci occupa, diremo che non si saprebbe calcolare la portata della soppressione della seconda persona del plurale, il cui uso era famigerato come formola di civiltà da uomo ad uomo.

(*) È noto che S. Paolo addusse il proprio titolo di *cittadino romano* per liberarsi dalle sevizie dei tribuni militari. Il *civis romanus* fu per lungo tempo esente dalle pene di morte e di flagellazione: era dunque un titolo, che portava seco distinzione e privilegi.

sia eguale, sia superiore. Il dar del *tu* aveva nobiltà e solennita nella frase latina, ampia, e maestosa come la toga senatoria; ma ripugnava talmente al genio della nostra lingua, e dava alle relazioni della vita nella società moderna un tuono sì triviale e sì basso, e rivoltava talmente la dignità dell' uomo e il pudore della donna, che i decreti del Comitato di salute publica, volendo imporlo, sollevarono ad indignazione tutto ciò che vi era di cortese nella francese nazione. Ciò finì d' imprimere alla rivoluzione un non so quale colore di orgia e di dissolutezza, che non eccitò altro se non orrore e disgusto.

Quest' era l' ultima conseguenza del principio di eguaglianza assoluta proclamato dall' Assemblea costituente. Se in politica ed economia sociale si ammette come in matematica la dimostrazione *ab absurdis*, si vede chiaro ciò che debbasi pensare di quel funesto principio.

La rivoluzione era arrivata alla sua più alta possanza, quando giudici ignobili e pretesi giurati poterono trattare col *tu*, alla sbarra del loro tribunale, una regina figlia dei Cesari e chiamare Maria-Antonietta *donna Capeto* (1)! Quello fu un bel gior-

(1) Ecco come un publicista contemporaneo analizza la rivoluzione *egualitaria* di questa epoca: » Ogni apparenza » di superiorità fu così cancellata: tuttociò che vi era di » distintivo fu abolito; dapprima nelle istituzioni, in seguito » ne' segni, in fine sino nei nomi e nei titoli.

» Divenendo i progressi di questa livellazione vie più » rapidi, i magistrati non furono più che cittadini, gli operai

no per la rivoluzione, un giorno di trionfo, di gioja satanica e infernale. Ma è pur vero che quando i cattivi hanno colma la misura, la Provvidenza si leva per castigarli ed annientarli. Quell'ora di ovazione fu pei rivoluzionarii il preludio della disfatta

» non furono più che artisti; i soldati affettarono di chia-
» marsi militari; i domestici furono officiali; gli usceri giu-
» reconsulti; i medici officiali di sanità. Si mise in questione
» se si dovesse conservare l'uniforme, si stentò a salvare
» lo spallino. Non vi fu più costume per designare le profes-
» sioni; non ve ne fu alcuno per designare le autorità. Si
» acconsentì che vi fossero uomini destinati a decidere della
» vita e dei beni; ma non si volle che vi fossero segni
» esterni per riconoscere questi uomini, nè qualificazioni
» antecedenti che facessero fede dei loro lumi e della loro
» onestà.

» La casa e la città non furono salvi da questo delirio;
» si volle che non fosse più differenza tra una città, un
» villaggio od un casale (*): tutto ciò fu confuso sotto l'unico
» nome di Comune. Si confusero anche sotto il nome di casa
» il palazzo, il castello, e la capanna.

» Non fu per frivolezza che si cangiò il calendario: si
» sarebbe voluto abolire il tempo, si sarebbe voluto cancel-
» lare la memoria come si cancellavano i monumenti. »

Montlosier, *de la monarchie française* tom. III pag. 118-119.

(*) I Decreti della Convenzione, che imposero questa livellazione alle città ed ai borghi del regno, potrebbero esser collocati nel numero di quelli, che violarono diritti acquisiti e confermati dalla prescrizione. Era infatti una violazione della proprietà collettiva.

e della ruina. E la società francese, a datare da quel momento, rimontò lentamente il pendìo, che l'aveva condotta sì rapidamente al fondo dell' abisso.

CAPITOLO QUARTO

Della confisca dei beni degli emigrati, dei condannati a morte per causa politica, dei deportati, dei carcerati ecc.

Noi abbiam veduto il Barrère proclamare il 20 gennajo 1790, *che il diritto di emigrare apparteneva all' uomo da per tutto, ove egli non si trovava felice e tranquillo,* e l'Assemblea costituente promulgare un decreto che consacrava questo principio.

Un anno dopo, questa stessa Assemblea irritata contro i realisti, che avevano usato del diritto di emigrazione perchè *non si trovavano felici e tranquilli in Francia*, domanda che le venga sottoposto un progetto di legge per *sapere se in un momento di crisi si possa impedire ai cittadini di uscire dal regno.*

Il rappresentante Chapelier, relatore della commissione nominata a questo effetto, propose di creare *un comitato di tre membri, il quale designerà li assenti che saranno tenuti di rientrare nel regno. Le persone designate saranno obligate di obedire,*

sotto pena pei refrattarii di essere decaduti dai diritti di cittadini francesi, e della confisca de' loro beni e delle loro rendite.

Questo comitato di tre membri doveva esercitare sul diritto di uscire dal regno e sull' obligazione di rientrarvi un potere dittatorio.

Del resto lo stesso Chapelier confessava che questa legge feriva i principj, e che era stato impossibile di conciliare la libertà proclamata pei diritti dell' uomo con queste misure dispotiche. Così all' udire la lettura del progetto di legge passato ad onta dell' opposizione di Mirabeau (1), un fremito d' indignazione percorre tutte le file dell' Assemblea. Mirabeau rimonta alla tribuna ed esclama :

» Io non farò al Comitato l' ingiuria di dimo-
» strare, che la sua legge è degna d' esser posta
» nel Codice di Dracone, ma che ella non potrà mai
» entrare fra i decreti dell' Assemblea nazionale di
» Francia. Ciò che io imprenderò a dimostrare, è
» che la barbarie della legge che vi si propone, è
» la più alta prova dell' *impraticabilità* d' una legge
» sulla emigrazione. »

Il grande oratore fu vivamente applaudito, ma fa meraviglia ch' egli abbia combattuto una legge

(1) Egli citò, sul principio di questa discussione, una lettera scritta da lui al re di Prussia Federico-Guglielmo, nel giorno del suo avvenimento al trono. Il passaggio citato cominciava così : » Si deve ben esser felici nei vostri stati,
» o Sire: voi date la libertà di spatriare a chiunque non è trat-
» tenuto in modo legale da particolari obligazioni, ecc. »

nei soli rapporti colla libertà, e che non abbia detto una parola sulla *impraticabilità* della confisca, sì solennemente abolita dall' Assemblea l' anno precedente. Quando certe prove si fanno e si rinnovano senza eccitare proteste, finiscono per acquistare diritto di cittadinanza negli spiriti e per passare dalla opinione publica, che travìa, nelle leggi che consacrano le iniquità.

Del resto bisogna rendere questa giustizia a Mirabeau, che egli voleva che la questione sulla emigrazione fosse risoluta in un modo riciso. Ecco il testo del decreto che egli proponeva su questo argomento :

» L' Assemblea nazionale, dopo aver intesa la
» dichiarazione fatta dal suo comitato di costituzio-
» ne, che nessuna legge sugli emigranti può con-
» ciliarsi con i principj della Costituzione, decreta
» che ella passi all' ordine del giorno. »

Questa proposizione è rigettata : l' Assemblea decreta l' aggiornamento della legge (1); ai 16 dell' aprile seguente; la discussione si riapre, e si passa all' ordine del giorno.

Nondimeno li 28 giugno 1791 vengono adottate misure preventive, affinchè la libera uscita dal regno non sia oramai permessa che agli stranieri e ai negozianti francesi.

Il 6 agosto, un altro decreto aggiunge a queste misure, cui rinnova ed estende, » una intima-

(1) Decreto del 28 febbrajo 1791.

» zione a tutti i francesi assenti dal regno di rien-
» trare in Francia nel termine d' un mese; in caso
» d' inobedienza subiranno per ragione d' indennità
» del servigio personale, che ciascun cittadino deve
» allo Stato, una triplice contribuzione principale
» fondiaria e mobiliare durante tutto il tempo del-
» la loro assenza. Subiranno inoltre una triplice ri-
» tenuta sugl' interessi delle rendite, prestazioni od
» altri canoni, sui quali è autorizzata la ritenuta
» semplice (1). »

Presentando questa ritenuta sotto la forma di una indennità, l'Assemblea costituente evitava di violare il principio dell'abolizione della confisca dei beni. Si può dunque sostenere, che ella su questo punto non violò la proprietà individuale.

Ma l'Assemblea legislativa non ebbe gli scrupoli di quella che la precedette.

Fin dalle prime sedute questa Assemblea dichiara sospetti di congiura contro la patria i Francesi riuniti al di là delle frontiere del regno; essa trasforma da sospetti in colpevoli quelli che saranno ancora in istato di riunione il primo gennajo seguente, ed ordina che siano puniti di morte (2).

Per verità il re ricusa di sanzionare questo decreto (3), ma il 12 febbrajo 1792 l'Assemblea legislativa fa mettere il sequestro sui beni degli

(1) Art. 3 del decreto del 6 agosto.
(2) Progetto del decreto 8 novembre 1792.
(3) Proclama del re del 12 novembre seguente.

emigrati; e li 8 aprile seguente ella dichiara i beni dei francesi emigrati colpiti dall' indennità dovuta alla nazione: ella li assimila ai beni nazionali.

Dopo il 10 agosto affrancata ormai da un *veto* divenuto impossibile per parte d' un re cattivo e decaduto dalla sua autorità, l' Assemblea nazionale si avanza a grandi passi nella via rivoluzionaria; è a quest' epoca che sorge il decreto relativo ai parenti degli emigrati, in virtù del quale i padri, le madri, le mogli ed i figli degli emigrati erano consegnati nelle loro rispettive municipalità sotto la guardia degli officiali municipali, con proibizione di uscire dal loro domicilio sotto pena d' arresto (1).

Pochi giorni appresso nasce un nuovo decreto, che ordina a tutti gli officiali publici o depositari di fare lá dichiarazione degli oggetti, che sono nelle loro mani appartenenti a francesi emigrati (2).

Nella stessa epoca, l' Assemblea fa vendere a profitto del tesoro publico i beni posseduti nelle colonie dai francesi notoriamente emigrati (3).

Tutte le misure, che ella aveva prese da prima, avevano evidentemente per iscopo di preparare le vie ad una confisca generale dei beni degli emigrati, qualunque fosse la data e la causa della loro emigrazione. Ma al postutto ella non aveva ancora incominciato a vendere questi beni: la confisca si

(1) Decreto del 15 agosto 1792.
(2) Decreto del 23 agosto 1792.
(3) Decreto del 25 agosto 1792.

era nascosta fin là sotto il nome addolcito di sequestro, di publica amministrazione da tenersi dagli impiegati nazionali ecc. Con quest' ultimo decreto la rivoluzione varcò il Rubicone. L' Assemblea costituente aveva abolita la confisca come pena barbara sia in un decreto particolare, sia nel codice penale del 1791; quella che le succede, ristabilisce questa pena, e la ristabilisce per un caso particolare, per un fatto già compiuto, che ella sottomette così ad una legge retroattiva: ella dunque viola tutti i principj ad un tempo.

Fatto una volta quel primo passo, l'Assemblea legislativa non si arresterà più: ella decreterà la vendita dei beni degli emigrati tanto in Francia, quanto nelle colonie (1), ella estenderà la sua misura di confisca a tutti i francesi usciti dal regno (2), ella percuoterà con nuove contribuzioni i padri e le madri degli emigrati (3).

La Convenzione gareggiò poi in aumento di quelle misure di rigore. Rinnovando i decreti contro i francesi che sono fuori del territorio della republica, impedisce loro di rientrarvi sotto pena di morte (4); dimodochè ascrive loro a delitto il continuare nell'assenza, ed ascrive loro egualmente a delitto il porvi un termine.

(1) Decreto del 2 settembre 1792.
(2) Decreto del 13 settembre 1792.
(3) Decreto del 12 settembre 1792.
(4) Decreto del 23 ottobre 1792.

Di poi la Convenzione aggiunge al bando la *morte civile* contro gli emigrati, affinchè non possano nè trasmettere, nè alienare, nè acquistare, ed affinchè i loro figli stessi sopravvenuti sotto l'impero di questa morte fittizia non siano considerati come legittimi (1). Un premio viene offerto alla delazione; ogni cittadino che denunzia sostanze di emigrati celate od omesse nei titoli del distretto, riceve la decima parte di quelle (2). Si pagano 100 franchi per ogni delazione personale contro l'emigrato stesso (3).

La Convenzione non si limita ad imporre tasse straordinarie ai genitori degli emigrati, ella mette i loro beni sotto sequestro (4). Proibisce loro sotto pena di morte d'inviare soccorsi ai loro figli fuori del territorio francese. (5) Finalmente ella ordina loro di dividere anticipatamente la loro successione, affinchè la miglior parte ne ritorni allo Stato: orribile tirannia che li forza a diseredare i loro pro-

(1) Veggasi il decreto del 28 marzo 1793, legge importante divisa in 12 paragrafi e 84 articoli.

(2) Art. 73 del decreto sopra citato.

(3) Art. 14 del tit. V del decreto 25 brumale anno III. Si facevano rivivere così le delazioni di Roma imperiale sotto l'impero della legge di maestà.

(4) Decreto del 17 frimale an. II. (7 decembre 1793).

(5) Articolo 9 del tit. 1 della legge del 25 brumale an. III. (15 novembre 1794) ed art. 1 e 5 del tit. IV. I parenti degli emigrati non sono eccettuati da quella proibizione: effettivamente molti furono condannati per questo preteso delitto, che non era altro che l'osservanza d'una legge di natura ben più sacra che quella della rivoluzione.

prj figli in favore del governo e che li colloca tra la miseria e il patibolo (1).

La Convenzione decreta in seguito che la confisca si applicherà non solamente ai condannati a morte, ma ancora ai deportati (2).

In virtù di questa stessa legislazione sono considerati come emigrati i preti refrattarj, cioè quelli che dopo aver ricusato il giuramento alla costituzione, continueranno a dire secretamente la messa (3), ed i loro parenti sono assimilati a quelli degli emigrati.

In fine quanto alle persone che non avranno commesso alcun delitto, ma che saranno riconosciute *nemiche della republica*, i loro beni saranno sequestrati a profitto dello Stato: tali persone saranno sottoposte a custodia sino alla pace, ed in seguito bandite in perpetuo. Così il principio di rispetto pel diritto di proprietà, scritto nella costituzione del 1791 e ripetuto nell' art. 19 di quella del 24 giugno 1793, è violato indirettamente sotto tutte le forme. Si può anche dire, che è violato

(1) Queste leggi si chiamarono leggi di *presuccessione.* Veggansi le leggi del 9 fiorile an. III. e 24 fiorile an. IV.

(2) Decreto del 17 settembre 1793.

(3) I loro parenti sono adunque sottoposti al sequestro come quelli degli emigrati. Veggansi i decreti del 30 vendemmiale anno II. (19 e 20 ottobre 1793), e quello del 23 germile anno III. (14 aprile 1795), che pronuncia il toglimento del sequestro posto sui beni della vedova Montclar, madre d' un prete refrattario.

apertamente con audacia nel decreto relativo alle persone carcerate, poichè vi si leggono queste incredibili parole: » Le proprietà dei patriotti sono » inviolabili e sacre (1). » Dunque chiunque non è patriotta non può invocare in suo favore il principio costituzionale e sociale, che protegge tutti i proprietarj nel diritto publico d'ogni nazione incivilita. Ecco messe fuori della legge le proprietà, dopo aver messo fuori della legge le persone (2).

» Attentati d'ogni genere, dice il Pardessus, violenze d'ogni specie forzavano all'emigrazione, perchè si voleva confiscare. Giustificazioni complicate di residenza, or nell'una, or nell'altra forma, e quasi sempre impossibili a farsi con esattezza, si pretesero da quelli che non fuggivano. Gli arresti arbitrarj impedivano di rinnovare le prove di residenza, ed il difetto di queste prove assoggettava ad essere iscritto sulle liste. Bentosto le misure individuali parvero troppo lente. Intiere li-

(1) Decreto dell'8 ventoso anno II. (6 febbr. 1794.)

(2) Il decreto, che metteva fuori della legge gli aristocratici ed i nemici della rivoluzione, era del 27 marzo 1793. L'art. 19 della nuova costituzione era così concepito: » Niuno può esser privato della minima parte della » sua proprietà sensa il suo consenso, eccettochè la necessità publica legalmente provata lo esiga, e sotto la condizione di una giusta e previa indennità. » L'artic. 122 *guarentiva* ad *OGNI FRANCESE* l'eguaglianza, la libertà, *la proprietà, il libero esercizio dei culti ec.* Qual derisione!

ste di Francesi (1), di città, di complessive popolazioni (2) furono dichiarate emigrate in virtù di misure, donde appariva che gl' individui colpiti dalle misure stesse non avevano abbandonata la Francia.

» La tirannia non fu meno ingegnosa per colpire quelli che per età o per sesso, e per desiderio di non lasciare la Francia, e per l' osservanza di tutte le forme sarebbero stati salvi dalla fatale iscrizione.

» La rivoluzione proclamò il suo codice penale contro quelli che essa chiamava suoi nemici (3); li proscrisse sotto il nome di aristocratici (4), di cospiratori (5), di traditori (6). Lo scopo della confisca fu anch' esso raggiunto (7).

» I mali, che la confisca ha prodotto, sono

(1) Decreto del 22 ventoso anno III, che assimila agli emigrati gli ecclesiastici reclusi.

(2) Decreto del 4 germile anno II che dichiara emigrate le donne e le figlie degli emigrati che vendessero i loro beni; e decreto dell' anno III, che confisca i beni dei Vandeesi insorti.

(3) Decreto del 23 luglio 1793, che dichiara emigrati quelli che non usciranno nel termine di 24 ore dalle città di Lione, Marsiglia, Bordeaux, Caen ed altre, armate contro la Convenzione.

(4) Decreti del 9 aprile 1793, 23 ventoso anno II, 22 pratile anno II.

(5) Decreto del 27 marzo 1793.

(6) Decreto del 22 frimale anno II.

(7) Decreto del 1 agosto 1793.

la più gran parte dei disastri che hanno piombato sulla Francia ec. (1) »

Nondimeno tutti questi spogli sembravano aver per iscopo di procurare ad un tempo beneficj allo Stato e ai particolari, che compravano i beni confiscati. Ma la rabbia rivoluzionaria non si arrestò a questo piano di possesso sistematico e violento di tutta la superficie del suolo. Ella si spinse sino a distruggere ricchezze nazionali, sino ad annientare case rappresentative d'un grande valore, sino a voler radere quasi intieramente una città. Allorchè la seconda città del regno, che si era ribellata contro ignobili e sanguinarj proconsoli, piuttostochè contro la republica, ebbe subito di nuovo il giogo della rivoluzione, la Convenzione emanò un decreto così concepito: » La città di Lione sarà di- » strutta. Tuttociò che fu abitato dal ricco, sarà de- » molito (2). »

Questa volta era la nazione che spogliava se stessa.

Si son veduti sovente degli uomini commettere il suicidio senza avere perduta effettivamente la ragione. Ma niuno getta il suo denaro nel mare con gajezza di cuore, senz' essere compreso da una completa pazzia.

La febbre rivoluzionaria aveva dato alla nostra povera Francia un vero accesso di delirio.

(1) Pardessus, rapporto del 12 febbraro 1825.

(2) Art. 3 del decreto 21 vendemmiale anno II (12 ottobre 1793).

Si concepiscono devastazioni in un momento di sommossa. Un uomo incollerito rompe ciò che ha sotto le mani. Il popolo irritato rovescia ed annienta tutto ciò che ha eccitato il suo furore. Ma che una intiera Assemblea fornita di alcuni lumi e non affatto destituita d'ogni nozione di moralità, decreti freddamente la rovina e la morte d'una grande città, ornamento e dovizia della patria, ciò è un retrocedere verso i tempi barbari, è un oltrepassare con un sol colpo gli atti più favolosi dell'asiatica tirannia. Nondimeno si vide una simile misura non solamente decretata in Francia nel secolo XVIII, ma messa in esecuzione non pure per alcuni giorni, ma pel lasso di sei mesi intieri. Couton, degno agente della Convenzione, percorreva tutte le case di Lione, le percuoteva con un piccolo martello d'argento, e pronunciava queste parole: « Casa ribelle io ti colpisco in nome della » legge. » Sull'istante accorrevano i demolitori armati di azza e di scure. Il numero degli edificj distrutti giunse sino a ventimila. » Queste demolizio- » ni, dice uno Storico contemporaneo, costarono » alla republica più che non costò a Luigi XIV » l'Ospedale degl'Invalidi (1). »

La Convenzione giunse persino a voler togliere a Lione la proprietà del suo nome. Ella aveva ordinato che si chiamasse per lo innanzi COMUNE

(1) *Histoire de la Révolution* del signor D. Lacretelle tom. V pag. 117.

AFFRANCATO, specie d'ironia sanguinosa per l'infelice città, che veniva compressa sotto il giogo del terrore.

Questa specie di pazzia furiosa di tutto un governo cessa col 9 termidoro. Lione dopo la caduta di Robespierre, ricupera il suo antico nome; il martello d'argento cessa di colpire le sue case; le distruzioni si arrestano.

Vi sono altresì in quest' epoca modificazioni, e qualche respiro nel sistema di spoglio generale, che abbracciava tutta la Francia. Si domanda che vengano restituiti i beni dei condannati politici alle loro famiglie. I finanzieri omicidi del Terrore si oppongono a quest' atto di giustizia e di riparazione. Questi uomini, che si erano avvezzati a *battere moneta sulla piazza della rivoluzione* (1), non vedevano senza spavento inaridirsi la sorgente di quelle pretese ricchezze. Nondimeno malgrado l'importanza dei beni confiscati, lo Stato ne avea tratto ben poco profitto, e la reazione dell' opinione publica dopo il 9 termidoro allontanava sempre più i compratori. Questi, sempre in piccol numero, non avevano mai offerto più che dal decimo al vigesimo del valore di questi beni. Le spese del sequestro ne divoravano la rendita, e lo stesso capitale andava deteriorandosi per effetto di cattiva amministrazione. I sei o sette bilioni di risorsa, che dovevano presentare alla nazione le confische delle proprietà in-

(1) Celebre detto di Barrère.

dividuali, e che avevano servito di guarentia agli assegnati, si riducevano appena a sei od ottocento milioni; ed anche queste somme entravano a stento nelle casse dello Stato. Non poteva meglio provarsi la profonda verità di quell' assioma applicabile alle nazioni come agl' individui: » *Bene, male acquistato, non dà profitto.* » Un gran numero de' membri della Convenzione cominciarono ad aprir gli occhi sul vizio di questa speculazione sanguinaria: questo disinganno preparò le vie alle considerazioni di umanità, che si fecero più facilmente sentire. Si decise che sarebbero restituiti alle famiglie de' condannati i beni non venduti (1). Ma il codice sugli emigrati continuò a sussistere. Non si fece che regolarizzare questa specie di proscrizione in massa contro cinquanta in sessantamila individui. Vi furono solamente alcune cancellazioni parziali accordate ad uomini, che non avevano realmente abbandonato il suolo della patria. Si ordinò del pari di soprassedere alla vendita dei beni dei genitori degli emigrati (2).

Fu tutto un nuovo codice sulla emigrazione, meno barbaro e più eseguibile delle leggi del 1793, ma ancora assai rigoroso e sempre incompatibile

(1) Art. 2 del decreto 11 aprile 1795 (22 germile anno III) che revoca la legge del 27 marzo 1793, per la quale i nemici della rivoluzione sono messi fuori della legge, in un con quella del 23 ventoso anno II, che ordina di riguardare e punire come complici quelli che li hanno ricettati.

(2) Decreto del 1 nevoso anno III (11 genn. 1795).

colle massime tutrici del diritto publico delle nazioni cristiane.

Noi seguiremo le fasi di questa legislazione speciale sino al giorno della definitiva riparazione di questa iniquità rivoluzionaria, impresa di spropriazione in grande di una parte del territorio dell' antica Francia.

CAPITOLO QUINTO

Della confisca dei beni degli emigrati (seguito) = Luigi Decimottavo riconosce l' inviolabilità della proprietà e la irrevocabilità della vendita dei beni nazionali = Abolizione della confisca.

Nel 1794 il terrore cessa, e nondimeno il Governo repûblicano di quest' epoca, nel mentre cede sur altri punti alla reazione dell'opinione publica, mantiene sotto crudeli comminatorie la proibizione dell' emigrazione. Egli continua a confiscare i beni degli emigrati e dei condannati a morte per causa di cospirazione contro la republica. Era un marciar sempre in quella via iniqua, nella quale l' Assemblea costituente erasi costantemente ricusata di entrare.

Sotto il punto di vista imparziale della storia e della morale publica, l'emigrazione anche armata non può esser condannata come una defezione nazionale o come una rivolta contro il paese. Sta nei principj di diritto publico religioso o naturale, che l'uomo sia escusabile se rinuncia ad una nazionalità dura ed implacabile; e quando egli creda di abbracciare il partito della civiltà contro la barbarie, non potrebbe considerarsi come delinquente se combatte per una causa siffatta.

Qualora si voglia infamare l'armata di Condé come anti-nazionale, bisogna infamare altresì Carrel, che alle rive della Bidassoa dirige i suoi colpi contro la bandiera della Francia; bisogna infamare altresì i rifugiati francesi del 1849, che traevano dai baluardi di Roma sopra quei soldati loro concittadini, che il governo di quell'epoca aveva mandato al soccorso della S. Sede.

L'emigrazione di Coblenza potrebbe dire agli uomini della rivoluzione: » chi di voi oserà gettarmi » la prima pietra? ..... »

Ma secondo i nostri avversarj politici il *socialismo umanitario* non è circoscritto da fiumi e montagne; è una questione più alta e più larga che non tutte le questioni di confini e di territorio.

Noi non sappiamo ben comprendere che cosa sia questo socialismo umanitario; ma che che egli sia non abbiate due pesi e due misure: ed ammettete che emigrati e Vandeesi non sono punto cattivi Francesi, perchè abbiano creduto di armarsi in

favore di principj generali, che riputavano sacri, e specialmente in favore del ristabilimento degli altari da per tutto profanati o abbattuti.

La religione, che è qualche cosa di più positivo e di più consistente del socialismo, ha essa pure, a quanto pare, quel carattere di universalità che non conosce frontiere.

Nulladimeno situandosi nel punto di vista della nazionalità quasi pagana, che regnava allora in Francia, si comprende che il governo della Convenzione doveva difendersi con una energia, che troppo spesso prendeva i colori della ferocia. Ma bisognava ancora esser giusti. D'appresso i principj stessi, che si erano fissati, bisognava guardarsi dal confondere in un comune anatema e sotto l'applicazione delle stesse penalità due classi di emigrati fra loro differentissime, l'una che aveva formato corpi armati sulle rive del Reno, e che aveva oltrepassato i confini della Francia sotto il comando d'un principe straniero al fine di rovesciare colla violenza delle armi la republica; l'altra composta d'infelici proscritti, che nell'esilio cercavano soltanto un rifugio contro il patibolo. Qual giudice imparziale ed equo, fosse pure rivoluzionario, oserà dire che vi fosse la minima tinta di criminalità negli emigrati di quest'ultima classe (1)?....

(1) È questo il parere di molti publicisti moderni e tra gli altri di Sudre. (Veggasi la sua *Histoire du communisme* 2. edizione pag. 265 Parigi 1849).

Un brillante Oratore, che spesso suppliva alla insufficienza delle prove coll'audacia della parola (1), affermò un giorno a una tribuna francese che *nove decimi degli emigrati avevano portate le armi contro il loro paese*. Egli non trovò allora contraddittori, e questa asserzione è rimasta lungo tempo come un assioma istorico. Ma in progresso è stato vittoriosamente stabilito che sedici in diecisette mila proprietarj solamente avevano formato parte dell'armata di Condé (2). Ora vi furono più di 60 mila francesi chiamati a contribuire alla indennità!

La classe degli emigrati, che erano fuggiti soltanto per salvare la testa, era dunque di più di due terzi, e ciò valeva ben la pena di fare una

(1) Il Generale Foy.

(2) Gli emigrati arrolati nell'armata di Condé erano nel numero di 22 mila al più; ora bisogna difalcare da questi 22 mila uomini le giovani reclute dei reggimenti di Berwiek e di Royal-Allemand che avevano disertato in massa, e che appartenevano necessariamente alla classe de' proletarj. Di più gli ussari di Sassonia, una parte di quelli di Berchiny, e qualche centinajo di semplici soldati del reggimento Delfino-Cavalleria. Rimarrebbero appena, fatta questa deduzione, sedici in diecisette mila proprietarj emigrati, che avrebbero portate le armi contro le truppe della Convenzione. Si giudichi ora dell'esattezza della ricisa asserzione del General Foy! (Veggansi i documenti autentici, citati nella *Histoire de l'armée de Condé* di Teodoro Muret, tom. I pag. 58 e 69, Parigi Dentu 1844). Aggiungasi che un certo numero di famiglie antiche si estinse nell'emigrazione.

distinzione nella legge; ma sarebbe stato d'uopo, ammessa la distinzione, darsi la cura di stabilire ciò che avesse fatto in paese estero il tale o tal altro emigrato. Non bisogna contentarsi per confiscare e per proscrivere d'una semplice prova di assenza o di spatriazione. Ma ciò non avrebbe soddisfatto l'impazienza rivoluzionaria. D'altronde si sarebbero ristrette di molto le risorse, sulle quali si contava sia per riempire il tesoro publico, sia per creare nuovi partigiani alla republica aggregando al di lei partito complici interessati.

Così il principio del giusto era sempre posposto a quello dell'utile.

Lo stesso motivo inpedì di discutere seriamente la questione della confisca (*): se questa si

(*) Il vasto tema politico trattato dal signor Du Boys in quest'opera non gli ha permesso d'investigare a fondo la questione della confisca; altrimenti non avrebbe lasciato di rimarcare il più grave vizio, ch'essa in se racchiude, quello di essere *aberrativa*, cioè di colpire colla sua sanzione esseri, che non hanno commesso il delitto. A tergere questo vizio della confisca non valgono le osservazioni fatte dal Filangeri, il quale imprese a sostenere, che siffatta pena, ristretta che sia ai delitti di lesa maestà, cessa di essere ingiusta. Noi trattammo ampiamente questa tesi nelle nostre Istituzioni di diritto criminale lib. II parte I cap. VI §. VI. Ivi mostrammo come mentre da un lato la giustizia richiede, che il cospiratore renda indenne colle sue sostanze lo Stato delle rapine ed espilazioni, a cui ha dato causa il suo delitto, dall'altro lato, ove questi danni non siansi verificati, non può il di lui patrimonio essere confiscato a pre-

fosse trattata alla tribuna indipendentemente dalle preoccupazioni e dai bisogni dei partiti, quei legislatori, che s' intitolavano amici dei lumi e della eguaglianza non avrebbero potuto conservare nel loro codice questa pena inumana ed ineguale (1).

Nondimeno dopo la reazione del termidoro vi fu un certo rallentamento nelle persecuzioni contro gli emigrati e nella vendita de' loro beni. Questa tendenza fu più notabile ancora, quando si modificò la forma republicana colla istituzione di due consigli, e d' un Direttorio esecutivo (2).

Ma quando l' aborto di una cospirazione realista produce il colpo di Stato del 18 fruttidoro, allora il governo del Direttorio rientra a piene vele nell' arbitrio; le deportazioni senza previo giudizio si moltiplicano; i sequestri e le confische ricominciano; si riassumono le procedure esistenti contro gli emigrati (3), e dichiarate estinte dalla legge del 1. fiorile anno III. Si affretta la liquidazione dei

giudizio dei suoi figli, od altri eredi. Il vigente Codice Pontificio, giusto ed umano ad un tempo, sanziona il primo principio, e rispetta il secondo. Veggasi l' art. 85 del Regolamento penale 20 settembre 1832.

(1) L' ineguaglianza della confisca, cioè la sua *applicabilità* a quelli soltanto, che hanno beni di fortuna, è una delle obiezioni, che il Bentham fa contro questa pena.

(2) Veggasi la costituzione del 5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795).

(3) Veggasi la legge di salute publica del 19 fruttidoro anno V (5 settembre 1797).

crediti sugli emigrati riputati insolvibili. Si accelera la vendita di ciò che resta de' loro beni. Si fa di più : i premj offerti alla delazione sono rinnovati mediante un decreto del Direttorio (1). Così sorge un secondo Terrore che regna sulla Francia, e che dà un nuovo impulso pratico ai cattivi principj, cui si era tentato per un certo tempo di lasciar cadere in dissuetudine.

Passa un anno, e il Governo Consolare è proclamato : una nuova costituzione vien data alla Francia il 22 frimale anno VIII. Allora altre influenze prevalgono nei consigli della nazione : si richiamano ad uno ad uno quasi tutti i deportati (2). Le cancellazioni dalla lista degli emigrati vengono facilitate di nuovo dalla legge ; la confisca stessa è addolcita per quelli che si è costretti di mettere ancora su questa lista o di mantenervili. » Se l'ac-
» cusato di emigrazione è dichiarato colpevole, dice
» una legge del 1800, la confisca ordinata dallo
» art. 93 della Costituzione, non avrà effetto sui
» beni del condannato che previa deduzione dei di-

(1) Ecco questo decreto che è del 17 messidoro anno VI (5 luglio 1798) » Sarà rimesso in vigore, affisso e
» publicato in tutti i comuni l'art. 14 del tit. V del 25
» brumale anno III così concepito : Ogni cittadino che avrà
» denunciato, colpito, ed arrestato emigrati, riceverà dopo
» l'esecuzione del giudizio la somma di cento lire per cia-
» scun emigrato, »

(2) Decreto del 5 nevoso anno VIII (26 decembre 1799).

» ritti della moglie e degli altri creditori, ed inol-
» tre di un terzo in natura sulla totalità dei beni
» liberi del condannato, quantità, nella quale ri-
» mangono fissati i diritti naturali dei figli e dei
» discendenti, qualunque sia il loro numero (1). »

Poco tempo appresso, si ritorna verso i principj di giustizia e di equità, si fa anche un gran passo in questa via, stabilendo diverse classi di emigrati, e non mantenendo quasi sulla lista di prescrizione che quelli che hanno portato le armi contro la Francia, che hanno cospirato contro essa, o che hanno fatto parte della casa de' Principi francesi, intorno ai quali avevano avuto luogo riunioni armate (2). Ciò era un entrare nello spirito di quella distinzione, che noi abbiamo indicato poc' anzi.

Infine il primo Console acquista un' autorità tale, che crede poter prendere una misura ancora più larga e più generosa; egli fa decretare per mezzo d' un Senato-Consulto un'amnistia generale per gli emigrati.

» Considerando, dice il Senato in quest' atto

(1) Art. 7 della legge del 12 ventoso anno VIII (3 marzo 1800).

(2) Veggasi il titolo II della legge del 28 vendemmiale anno IX (20 ottobre 1800), e l' art. 3 della legge. Ciò non c' impedisce di protestar tuttavia contro la conferma della confisca, pena retrograda, che non si sarebbe dovuto ristabilire dopo l' abolizione fattane dall' Assemblea costituente.

» memorando, che la misura proposta è consigliata
» dallo stato attuale delle cose, dalla giustizia, dallo
» interesse nazionale e che ella è conforme allo
» spirito della Costituzione;

» Considerando che nelle diverse epoche, in
» cui le leggi sull' emigrazione sono state emanate,
» la Francia lacerata dalle discordie intestine soste-
» neva contro quasi tutta l' Europa una guerra, di
» cui la storia non offre esempio, e che rendeva
» necessarie disposizioni rigorose e straordinarie;

» Che fatta in oggi la pace all' estero, importa
» di assodarla nell' interno per mezzo di tutto ciò
» che può ricollegare i Francesi, tranquillare le fa-
» miglie, e far obliare i mali inseparabili da una
» lunga rivoluzione; e che nulla può meglio con-
» solidare la pace nell' interno quanto una misura,
» la quale temperi la severità delle leggi e le len-
» tezze risultanti dalle forme stabilite per le can-
» cellazioni;

» Considerando che questa misura non poteva
» esser altro che un' amnistia ecc. ».

Questo Senato-Consulto guarentendo di nuovo i beni già venduti, rende agli amnistiati quelle loro proprietà, che sono tuttora in mano della nazione, eccetto i boschi, le foreste ed altri immobili destinati a publici servigi (1).

Di già Napoleone nella prima Costituzione da-

(1) Art. 17 del Senato-Consulto del 6 fiorile anno X (26 aprile 1802).

ta sotto la sua influenza, quella dell' anno VIII, aveva fatto inserire questa notevole clausola: » La » nazione francese dichiara che dopo una vendita » legalmente fatta dei beni nazionali, *qualunque sia* » *la loro origine*, l' acquirente legittimo non può » esserne spossessato, salvo ai terzi reclamanti di » essere, *se vi è luogo*, INDENNIZZATI dal tesoro » publico (1). » Questo principio, che nell' intenzione del Legislatore era ristretto a certi casi di una iniquità tutta speciale, doveva essere raccolto da un altro regime, e ricevere un' applicazione generale a tutti i proprietarj spossessati dalla violenza rivoluzionaria.

Il governo di Napoleone, che voleva appoggiarsi sulla grande proprietà per attingervi stabilità e forza, era logicamente condotto a ristaurare questi principj sociali, ai quali la rivoluzione aveva portato una sì profonda ferita.

Nondimeno l' Imperatore, figlio della rivoluzione, ingranditosi con essa e per essa, non eccitava queste diffidenze. Egli aveva potuto senza suscitare mormorj dare grandi feudi ai suoi generali, maggioraschi ai suoi senatori: forse egli era ancora ben accetto alla Francia rivoluzionaria, quando le faceva il dono di una aristocrazia fregiata d' oro e di titoli luminosi; imperocchè lo splendore di questa nuova aristocrazia sembrava compiere l' opera di far rientrar

(1) Art. 94 della Costituzione del 23 frimale an. VIII (14 decembre 1799).

nell'ombra e nel nulla tutta l'antica nobiltà decimata dal patibolo e dalla proscrizione, spoglia d'ogni riparo su quel suolo natio, ch'ella aveva difeso per tanti secoli a prezzo del suo sangue.

Quelli de' suoi membri, che avevano approfittato dell'amnistia del 1802, sembravano aver accettato questa umiliazione e riconosciute quelle superiorità create da alcuni anni di vittorie e di grandezze nazionali. Essi erano ritornati ad assidersi al focolare della patria con una disposizione di spirito alquanto simile a quella del figliuol prodigo rientrante sotto il paterno tetto. La maggior parte di essi avevano accettato da Napoleone diversi impieghi, per mezzo de' quali avevano ricuperato in un colle loro famiglie qualche poco dell'antica agiatezza. Al postutto lo *scalino* dell'Imperatore de' Francesi sembrava loro *men duro a montarsi che quello dello straniero, e il pane di lui meno amaro che quello dell' esilio* (1).

Vi era dunque in una parte degli emigrati una sorta di conciliazione già compresa e praticata quando sopraggiunse la Restaurazione, che ripose sul trono di Francia i discendenti di S. Luigi e di Enrico IV. I Principi emigrati anch' essi riconducevano col loro seguito tuttociò che vi era di più devoto alle tradizioni cavalleresche di un'altra età, di più straniero ad ogni contatto con gli uomini e colle cose della rivoluzione. Era come la retroguardia e la parte la più ferma di questa armata

(1) Dante *Purgatorio.*

di esiliati, di cui l'avanguardia aveva fatto in certo qual modo la sua sommissione alla Francia novella nel 1802. Questi ultimi emigrati non avevano voluto nè capitolazione nè transazione. Essi ritornavano non come vinti, ma come conquistatori. Bisogna attendersi per parte loro tutte quante l'esigenze. Molti fra essi infatti trovavano assai singolare che quando Luigi XVIII riprendeva la sua corona, essi non ricuperassero i loro castelli e i loro feudi.

Sembrava al più che avendo il capo della casa dei Borboni fatto datare il principio del suo regno dal giorno della morte di Luigi XVII, dovesse annullare tutti gli atti dei poteri, che si erano succeduti da quell'epoca. Egli avrebbe dovuto almeno rimetterli in questione, esaminarli ciascuno in particolare, e non accettare che quelli che si trovassero d'accordo coi principj di legittimità e di giustizia, pei quali soltanto potevano avere consistenza.

Ma la politica, senza negare teoricamente questi principj, è bene spesso obligata di modificarli nell'applicazione. I fatti compiuti, che sono nel diritto publico ciò che è la prescrizione nel diritto civile, vogliono talvolta essere rispettati per timore d'un più grande disordine.

Luigi XVIII rigettò fieramente la pretesa Costituzione, che il Senato conservatore gli aveva proposta come una condizione del riconoscimento del suo diritto alla corona. E nondimeno questa Costituzione si dava minor pensiero di stipulare ga-

ranzie in favore dei principj della rivoluzione che in favore delle posizioni e dei beni acquistati (1).

Pochi giorni dopo la publicazione di quest'opera abortita nel suo nascere, il Conte d'Artois è nominato luogotenente generale del regno: egli arriva nella sua patria dopo 24 anni di assenza. Attonito, commosso dalle acclamazioni, che lo salutano nel suo passaggio, egli esclama: » Miei amici, *non vi » è nulla di cambiato*: non vi è che un francese » di più fra voi. » Questa parola ispirata produsse un miglior effetto in favore della nuova dignità reale, che non l'avrebbero fatto le garanzie diffidenti inserite nella costituzione senatoria. Luigi XVIII nella sua dichiarazione di Saint-Ouen del 2 maggio 1814 non fece che commentare quella parola altrettanto politica, quanto veramente nazionale.

Ecco gli articoli di questa dichiarazione, che proclamava il rispetto dei diritti acquisiti:

» Le proprietà saranno inviolabili e sacre: la » vendita dei beni nazionali rimarrà irrevocabile.

» Il debito publico sarà garantito: le pensioni,

(1) L'art. 6 diceva: » I Senatori attuali sono confermati, e così le loro dotazioni. La loro dignità è inamovibile ed ereditaria ec. » L'art. 24 era così concepito: » Il » debito publico è garantito, le vendite dei beni nazionali » sono irrevocabilmente mantenute. » Questa costituzione fu posta a voti dal Senato il 9 aprile 1814. Nel 14 aprile il Conte d'Artois è nominato luogotenente generale del regno e viene a prenderne possesso in nome di Luigi XVIII.

» i gradi e gli onori militari saranno conservati,
» come pure l'antica e la nuova nobiltà.

» Infine nessun individuo non potrà essere in-
» quietato per le sue opinioni e pei suoi voti. »

Un mese dopo, la carta costituzionale dava una nuova consacrazione a queste promesse regali (1): ella vi aggiungeva questo memorando articolo: » La
» pena della confisca de' beni è abolita, e non potrà
» più essere ristabilita (2). »

Così al riconoscimento dei fatti e degl' interessi nuovi si aggiunge un biasimo indiretto contro la rivoluzione proclamando un principio, la cui violazione aveva prodotto tanti atti iniqui su tutta la superficie del suolo del nostro paese. Ciò era al tempo stesso una nobile vendetta contro quegl' indegni legislatori, che si erano compiaciuti colla gioja dell' odio e dell' invidia di rovinare i loro nemici politici. Venivasi a dire loro ed a quelli del loro partito: » Voi potete maledire la Restaurazione, voi
» potete cospirare contro essa; ella non v' imiterà:
» ella rispetterà le vostre proprietà anche ingiusta-
» mente acquistate. Se voi commetterete delitti che
» vi attirino pene rigorose, queste pene non colpi-
» ranno che voi soli. Niuna solidarietà ricadrà sui
» vostri ascendenti, e neppure sui vostri figli: non
» verrà loro strappato il retaggio per ridurli alla

(1) Essa fu publicata il 10 giugno 1814. Veggansi gli art. 9, 11, 70, 71 e 72.

(2) Art. 66.

» miseria e ad una specie di sociale annientamento.
» La Restaurazione vuol. persino preservarsi dalla
» tentazione di abusare della sua forza. Ella inter-
» dice a se stessa la facoltà di confiscare, ed anche
» la possibilità di ristabilire la confisca ! »

Del resto Luigi XVIII altro non faceva su questo punto che ristabilire i principj dell'*Assemblea costituente.*

Il merito di questa magnanima politica non fu apprezzato dai partiti estremi. I rivoluzionarj non si sentirono disarmati, e conservarono nel loro cuore incurabili diffidenze. Gli emigrati recentemente rientrati erano sulle furie, perchè il re *legittimo* non rendeva loro sull'istante *in natura* i beni ad essi *derubati*; ciò era secondo essi una abdicazione di ogni diritto e di ogni giustizia, era un farsi complice dei Giacobini. Un de' loro publicisti giunse persino a dire: » Ciascun di noi avrebbe
» il diritto di andare a trafiggere colla sua spada
» l'acquirente de' suoi beni e di riprendere colla
» forza ciò che colla forza è stato tolto (1). »

Se il re avesse proceduto con quella precipitanza e violenza, che alcuni de' suoi antichi servitori parevano esigere da lui, si sarebbe potuto rimproverargli d'imitare il modo di agire dei rivoluzionarj. Non bisogna che la giustizia prenda i colori della collera e della vendetta. Non bisogna reagire contro lo spoglio con una specie di nuovo bri-

(1) Il signor De Montlosier.

gantaggio. Gli atti dell' autorità legittima debbono essere misurati e placidi; ed il vero mezzo di ricondurre e rassodare l' ordine pubblico non è quello di gettare tutta ad un colpo la perturbazione in una moltitudine di esistenze e di fortune acquistate.

Si potrebbe applicare a questa situazione l' assioma tanto conosciuto, *summum jus, summa injuria.*

Proteggere i beni nazionali e riconoscere il debito dei governi precedenti, era eziandio un attestare indirettamente rispetto per la proprietà anche nuova e male assodata; era un ammettere i diritti della prescrizione anche poco antica e insufficiente; era un protestare contro l' istabilità e l' arbitrario delle rivoluzioni; era infine un aprire un era novella di pacificazione e di sicurezza.

Egli è ben vero che con questa misura il Governo regio si riconosceva entro certi limiti solidario dei governi anteriori. Egli sembrava dire: » Io
» non fò che continuare quell' essere morale che
» si chiama Stato: indirizzatevi a lui, cioè a me
» stesso, se ingiustizie sono state commesse nei
» tempi di burrasca. Queste ingiustizie io non ho
» potuto impedirle; forse quelli che hanno rappre-
» sentato per alcun tempo lo Stato, le hanno eglino
» stessi provocate. Ma io non ricuso di ripararle.
» Solamente fa d' uopo che esse abbiano nella co-
» scienza dell' intiera nazione il carattere odioso,
» che loro attribuite. Allorchè il turbamento inse-
» parabile da un cangiamento di Governo sarà cal-

» mato, allorchè non si potrà neppure sospettare
» che l'autorità del re ceda ad una pressione stra-
» niera, allora io farò discutere i vostri reclami
» innanzi i grandi consigli della nazione; e se voi
» guadagnerete questa grande lite, la giustizia, che
» sarà stata a voi resa, avrà tanto maggior pregio
» in quanto che sarà stata amministrata con len-
» tezza, con solennità, con maturità; estremi che
» costituiscono gli esterni caratteri della vera giu-
» stizia. »

La prova che le disposizioni del governo erano tali quali le ho testè descritte, fu il favore col quale egli accolse la proposizione d'indennità per gli emigrati fatta da un antico Maresciallo dell'Impero (1) alla Camera dei Pari del 1814; e lo furono anche diverse ordinanze o leggi, che promulgò da quell'epoca sino al 1825.

Ci riserviamo di apprezzare queste disposizioni legislative nei loro principj e nelle loro conseguenze per rapporto al diritto di proprietà.

(1) Il Maresciallo Macdonald.

CAPITOLO SESTO

Ordinanza e legge del 1814 relative agli emigrati. = Legge del 27 aprile 1825. = Come la rivoluzione di luglio impedì la completa esecuzione di questa legge.

Il Concordato del 1801, col quale il Papa ratificava tutte le vendite dei beni ecclesiastici, era un precedente che influiva sino ad un certo punto sulla restaurazione nella questione dei beni degli emigrati. La Chiesa aveva rinunciato per i suoi ministri, altre volte sì opulenti, ad ogni ricchezza. Allo scopo di pacificare le coscienze ella aveva legittimato atti nella loro origine ingiusti; solamente ella aveva stipulato in favore dei Vescovi e dei Curati o assistenti alle parocchie il trattamento assolutamente necessario perchè potessero vivere con un poco d' indipendenza. Questo salario rappresentava per essa l' indennità che le era stata promessa dall' Assemblea costituente in cambio de' suoi beni confiscati; ella volle di buon garbo contentarsene senza dolersi dell' abbassamento della cifra promessa in origine dalla legge del Signor di Talleyrand.

Tanta generosità, tanto disinteresse non potevano essere imposti a padri di famiglia, a proprietarj individui viventi la vita del mondo.

Nulla dunque di più naturale delle doglianze di questi antichi servitori del reame, che non solamente riportavano da un esilio diviso col loro padrone non altro che miseria e nudità, ma che soffrivano ancora per le leggi di proscrizione del 1793.

La carta era stata fatta e publicata: gl' interessi rivoluzionarj erano riassicurati per mezzo di dichiarazioni regali solenni e reiterate. La legittimità aveva stesa la mano ai suoi antichi nemici: ella sembrava aver dimenticato i suoi antichi amici.

Molti mesi erano scorsi dal reingresso del Conte d'Artois e di Luigi XVIII, e nessun atto del Governo non aveva reso agli emigrati ritornati al loro seguito, non dico i loro beni, ma neppure il loro stato civile. Questi infelici esiliati non potevano fare alcun contratto valido, erano considerati come morti agli occhi della legge.

In fine il 21 agosto 1814 Luigi XVIII pensa a rimediare a questo stato di cose; egli mostra aver avuta l'intenzione di redimere i suoi compagni d'infortunio da ogni decadimento per mezzo dell' articolo della carta, che chiamava egualmente tutti i Francesi al godimento dei diritti civili e militari. Nondimeno *per non lasciare*, egli dice, *alcun dubbio sullo stato delle persone sia ai tribunali, sia ai corpi amministrativi* (1), egli emana una ordinanza che abolisce tutte le iscrizioni sulle liste di emigrati,

(1) Preambolo dell' ordinanza.

e tutte le conseguenze che ne risultavano, sotto l'espressa riserva dei diritti acquisiti dai terzi (1).

Viene in seguito la legge del 5 decembre successivo relativa ai beni non venduti degli emigrati.

Il preambolo, che Luigi XVIII fa precedere a questa legge promulgandola, è molto notevole.

» Colla nostra ordinanza del 21 agosto, noi abbiamo restituito allo stato civile una classe ragguardevole de' nostri sudditi, vittime lungo tempo della iscrizione sulla lista degli emigrati. Rendendo loro questa prima giustizia, abbiamo annunciata la nostra intenzione di presentare alle due camere una legge sulla restituzione dei beni non venduti. Nelle disposizioni di questa legge noi abbiamo considerato il dovere impostoci dall' interesse de' nostri popoli di conciliare un atto di giustizia col rispetto dovuto ai diritti acquisiti dai terzi in virtù delle leggi esistenti; coll' impegno che noi abbiamo solennemente contratto e che ripetiamo, di mantenere le proprietà nazionali; infine colla situazione delle nostre finanze, patrimonio comune della numerosa famiglia, di cui siamo il padre, e sul quale dobbiamo vegliare con una sollecitudine tutta paterna.

» Art. 2. Tutti i beni immobili sequestrati o confiscati per causa di emigrazione, non meno che quelli pervenuti allo Stato in virtù del partaggio delle successioni o presuccessioni, che non sono stati venduti, e che fanno parte del dominio dello

(1) Art. 1 e 2 di questa ordinanza.

Stato, saranno restituiti in natura a quelli che ne erano proprietarj o ai loro eredi o aventi causa.

» Art. 4. Così pure i beni riuniti al dominio publico (*).

» Art. 7. Sono esenti dalla restituzione i beni destinati ad un publico servizio, *per tutto il tempo che sarà giudicato necessario di lasciar loro tale destinazione.* »

Noi non parleremo della legislazione transitoria de' Cento-Giorni, che riattivò il sequestro sui beni degli emigrati (1), e che ristabilì implicitamente la confisca (2). Questa specie di reazione rivoluzionaria era consigliata a Napoleone dalla sua politica del momento; egli aveva bisogno di accarezzare i pregiudizj ed i sentimenti che erano stati maggiormente urtati nel ritorno dei Borboni. Le misure, che egli prese in quest' epoca, andavano al di là de' suoi pensamenti e delle sue vere convinzioni.

Che che ne sia, quella specie di corrente di opinione, che aveva cominciato a stabilirsi in favore degli emigrati spogliati, era stata violentemente interrotta dai Cento-Giorni. Le Finanze avevano subito un nuovo scacco, che metteva lo Stato in una an-

(*) Alcuni scrittori moderni traducono *demanio*; ma questa parola non è di nostra lingua.

(1) Ordinanza di Napoleone datata da Lione nel suo passaggio di ritorno dall' isola d' Elba (aprile 1815).

(2) Nel suo atto addizionale alle costituzioni dell' impero, l' articolo della carta che aveva abolito la confisca, non è riprodotto.

gustia, da cui non avrebbe potuto redimersi che dopo molti anni di pace e di prosperità. Così ritardossi la realizzazione del voto espresso solennemente nel 1814 dal Maresciallo Macdonald alla Camera dei Pari.

Sul principiare del 1825 la possanza della Francia rialzata dal successo della guerra di Spagna, il suo credito finanziario portato a un punto di elevazione sconosciuto da cinquanta anni, permisero al Governo di pensare finalmente a guarire la più grande ferita, che la rivoluzione avesse fatta al diritto di proprietà.

L' opposizione d' allora obbiettava, che la giustizia avrebbe meglio consistito nel riparare a tutte le rovine, che la rivoluzione aveva fatte. Ma i mali sofferti dalla proprietà fondiaria non dovevano essi richiamare le prime cure del legislatore? Non è forse siffatta proprietà quella, di cui la stabilità e la legittimità importano maggiormente al buon ordine ed alla pacificazione degli spiriti in uno Stato? Mirate l' Irlanda, ove gli antichi padroni del suolo sono ridotti per lo spoglio e per la violenza a morir di fame al cospetto delle terre e delle abitazioni che furono possedute dai loro antenati. La confisca, di cui niuna misura venne ad addolcire i rigori, ha scavato un abisso tra la razza antica del paese e la razza nuova, che è venuta ad impiantarvisi. Non era da augurarsi che una simile lebbra venisse a sterilire e a divorare la Francia.

L' indennità era d' altronde la più forte garan-

tia, che si potesse dare alla disposizione della carta che aboliva le confische. Lo Stato nel punire se stesso d' aver violato questo principio di alta civiltà, s' impegnava con ciò a non violarlo in avvenire a profitto di alcuna maggioranza. Le minorità vinte avrebbero dovuto vivamente applaudire ad una legge così tutelare per esse.

Questa legge proteggeva d' altronde gli acquirenti dei beni nazionali, a molestare i quali rinunciavano gli emigrati ricevendo la loro indennità dallo Stato. Ogni distinzione doveva ben presto cessare tra questi beni, ed i beni patrimoniali. Ed infatti il valore delle terre vendute dalla nazione s' innalzò ben tosto dopo la promulgazione della legge d' indennità; esse furono l' oggetto delle più numerose transazioni. L' interesse della registrazione, cioè dello Stato, si trovava così d' accordo cogli interessi privati dei compratori rivoluzionarj. Non si sa dunque concepire la violenta opposizione, di cui questa legge fu l' oggetto in una parte delle due Camere. La si comprende tanto meno, in quanto che i principali prenditori dell' indennità furono il duca d' Orléans, il Signor de Lafayette, il generale Thiars, il Signor de Choiseul, ecc. infine i principali capi del liberalismo.

» Se essi riconoscevano, dice un publicista mo-
» derno, che l' indennità fosse uno spoglio della
» sostanza publica, perchè non ne facevano il sa-
» crificio? Non vi erano degli ospedali da dotare,
» delle miserie della rivoluzione a guarire? Essi

» avevano d'innanzi l'esempio del duca di Riche-
» lieu, perchè non seguirlo (1)? »

Il Signor di Martignac (2) rispondeva a quelli che lo rimproveravano di parzialità, ossia di voler fare una classe di privilegiati nei comuni infortunj della Francia: » Gli emigrati hanno tutto perduto
» in una volta, tutto è stato loro rapito, i loro
» crediti, i loro mobili, le loro rendite, e di più
» sono stati spogliati da leggi crudeli dei loro cam-
» pi, delle loro case e di una parte del suolo natio,
» per la quale il proprietario ha diritto di chiedere
» alla società una protezione più speciale. Il risar-
» cimento, che non può essere accordato per tutte
» le perdite, deve esserlo per le conseguenze della
» confisca; primieramente perchè le perdite degli
» emigrati sono state intiere, e poi perchè vi è
» nella violenza, che li ha spogliati, qualche cosa
» di accanito e di odioso che domanda ed esige una
» luminosa riparazione. »

E nondimeno non era per la sola emigrazione che si domandava una indennità; era per ogni lesione portata dalla confisca alla proprietà fondiaria, qualunque ne fosse la natura. La legge si eseguì in

(1) *Histoire de la Révolution* di un uomo di Stato, tom. IX pag. 61 Parigi, Dufey 1833.

(2) Veggasi nel *Moniteur* del 3 gennajo 1825 il suo discorso di presentazione del progetto di legge, come commissario del governo. Vi ha nondimeno, come lo vedremo nel capitolo seguente, certi spogliamenti di proprietà *mobiliari*, cui sarebbesi potuto riparare con eguali indennità.

questo senso nella maniera la più stretta e la più equa. » Io non conosco, dice l'Autore testè citato, » alcuna operazione finanziaria e di ordine ammi- » nistrativo, che siasi operata con maggiore rego- » larità e giustizia. La più grande esattezza presie- » dette a tutti gli atti della commissione. Nulla fu » trascurato. In tanto laberinto d'affari, ove trat- » tavasi d'un sì gran numero d'interessi privati, » irritabili ed intrigati, non vi fu alcuna doglianza, » che potesse giustificarsi fondata. Non vi fu partito » per veruna opinione: da per tutto, ove vi era stata » *violazione della proprietà,* ivi giungeva il principio » conservatore posto dalla legge. Vi furono indennità » pei membri della Convenzione nazionale, come per » i più fedeli cavalieri della emigrazione (1). »

Così quando il ministero Villèle fu rovesciato, si potè mettere alla testa di quello che gli succedette, il Signor di Martignac, che aveva sostenuto la legge dell'indennità alla seconda Camera, ed il Signor Portalis, che n'era stato il relatore alla Camera de' Pari (2). Sono dunque altre leggi ed altre

(1) *Histoire d'un homme d'Etat,* di già citata pagina 76. » Come giustificare dalla parte dei patriotti, egli » dice, quella fretta interessata a farsi liquidare e a perce- » pire il risultato di una legge che avevano chiamata cor- » ruttrice e fatale? »

(2) Si può aggiungere a questa lista il signor Roy, che voleva un' indennità più larga ancora, poichè aveva presentato un ammendamento tendente a far sì che il pagamento si facesse non al 3, ma al 5 per cento.

misure politiche quelle, che avevano reso impossibile il ministero Villèle sotto il punto di vista parlamentario e costituzionale.

Il pagamento delle indennità, diviso in cinque annualità di sei milioni, doveva essere compiuto il 22 giugno 1829 (1). Ma siccome si era preso per base d' una certa porzione dell' indennità la cifra della vendita delle proprietà nazionali, e siccome questa vendita non aveva prodotto quasi niente nei paesi molto realisti, come per esempio la Vandea, così taluni emigrati si trovarono trattati male, al punto di non avere il decimo del valore dei loro beni. Per diminuire la specie d' iniquità legale, di cui quest' infelici venivano ad esser vittima, la legge del 1825 aveva creato un fondo di riserva, e preso le seguenti disposizioni: » Allorchè il risultato delle » liquidazioni sarà stato intieramente conosciuto, le » somme rimaste libere sui trenta milioni di rendite » determinate dall' art. 1. saranno impiegate a ripa» rare le ineguaglianze, che avranno potuto risul» tare dalle basi fissate dalla legge ecc. (2) »

Ora quando le somme rimaste libere sui trenta milioni d' indennità erano sul punto di essere distribuite, scoppia la rivoluzione di luglio. Ella non ristabilisce la confisca in massima, ma la mette in pratica in una legge del 5 gennajo 1831. Questa legge annulla la destinazione data a ciò che si chia-

(1) Art. 6 della legge del 1825.
(2) Paragrafo 3 dell' art. 2.

mava fondo di riserva della indennità. Ella valuta questo fondo di riserva per tre milioni circa, e lo confisca a profitto dello Stato.

Poteva prendersi come una reazione dello spirito di partito il completo annullamento della legge che indennizzava gli emigrati. Se l'indennità, come diceva il generale Foy, non fosse stata basata sopra tutt'altro diritto, che su quello della forza, la forza avrebbe ben potuto annullarne gli effetti. Se lo Stato, per esempio, fosse stato spogliato da amministratori infedeli, potevano gerenti più equi farlo rimborsare. Senza dubbio ciò avrebbe suscitato perturbazione in transazioni numerose, ed avrebbe leso diritti acquisiti. Ma le rivoluzioni, che mettono in questione e talvolta spezzano persino l'opera dei secoli, possono bene spezzare eziandio l'opera appena compita di anni precedenti.

Non fu però così: la legge d'indennità si trovava sotto la protezione della famiglia regnante, che ne aveva largamente profittato. (1) Non si osò tentare di riprendere queste dotazioni privilegiate. Ma vi erano alcuni poveri emigrati, il cui campo ereditario in Vandea o in Brettagna bastava appena a dar pane alla famiglia; il bassissimo prezzo, pel quale questo campo era stato venduto, loro veniva bensì restituito, ma questo soccorso non faceva che diminuire la loro nudità; i fondi di riserva dove-

(1) Il Duca d'Orléans aveva avuta un'indennità di 14 milioni.

vano terminare di trarli dalla miseria. Questi sono gl' infelici, cui la legge del 1831 colpì. Questa legge doveva essere infamata, come una semi-concessione fatta agli antichi rancori rivoluzionarj, come una misura vigliacca, che colpiva soltanto i deboli, come una iniquità, che rompeva in favore dei ricchi l' equilibrio, che la legge del 1825 aveva voluto ristabilire in tutte le indennità (1).

Ma ciò che vi è di peggio nel punto di vista dell' interesse generale, è che una tale legge contiene una formale lesione dei diritti acquisiti, una violazione retroattiva della proprietà, infine una reale confisca fatta sotto l' impero d' una nuova carta, che manteneva in diritto l' *abolizione della confisca*, e questa carta, dicevasi, doveva essere *una verità* !...

Perciò un saggio ed eloquente publicista si doleva in questo stesso anno 1831, che il governo sembrasse abbandonare la causa della proprietà. » Il ministero Laffitte, egli dice, udì professare

(1) Il più curioso si è, che questa iniquità si compì sotto il ministero di Laffitte, e Laffitte si era dichiarato partigiano dell'indennità nelle sue *idées sur les budgets de 1816 et de 1817*. » I suoi larghi ed utili concepimenti facevano » riposare il credito sull' esatto e fedele pagamento di tutti » i debiti, e tra questi debiti l' onorevole banchiere com- » prendeva i donatarj dell' impero, e *gli emigrati*. » (*Histoire de la Restauration* già citata tom. IX pag. 62) Il signor Laffitte non poteva più completamente violare nel 1831 i saggi principj, che aveva professato nel 1817.

» dall'alto della tribuna nazionale le più distrut-
» tive massime, che abbiano mai echeggiato in al-
» cun paese. Egli udì dichiarazioni di guerre quo-
» tidiane ai proprietarj, che il signor d'Argenson
» chiamava i *detentori della publica ricchezza.* Nep-
» pure una volta egli volle od osò protestare. La
» proprietà, aggiunge questo autore, ha cessato di
» essere il punto d'appoggio della costituzione fran-
» cese. Essa è trattata come vinta nelle leggi, co-
» me nemica nella polemica: se si continua così,
» ella sarà ben presto trattata come ilota (1). »

Il fatto è che nei due anni, che seguirono la rivoluzione del luglio, certe sette socialistiche rimaste sino allora nell'ombra presero un immenso sviluppo, e cominciarono ad esercitare una reale influenza sulla publica opinione.

Questo primo movimento preparò quello del 1848, in cui il socialismo accrebbe ancor più le sue forze, a tal punto che la proprietà è ridotta a tenersi sulla difensiva, pericolosa posizione nelle guerre morali, come nelle guerre materiali.

(1) *Seize mois* del signor di Salvandy, pagina 543 dell'ultima edizione. Per buona sorte il signor Casimiro Périer fu chiamato a rimpiazzare il signor Laffitte nella direzione degli affari di Stato. Questo ministro non indietreggiando d'innanzi una nobile e coraggiosa inconseguenza, combattè con una indomabile energia la maggior parte dei principj sovversivi, che avevano fatto nascere la rivoluzione ed il reame di luglio. L'impulso, che egli aveva dato, fu seguito dopo di lui: Quell'impulso ci fruttò sedici anni di tranquillità e di prosperità materiali.

CAPITOLO SETTIMO

Lesioni della proprietà mobiliare. Assegnati = maximum = violazione dei depositi.

Sotto l'espressione di *proprietarj* non bisogna intendere soltanto i possessori delle terre. Ciò condurrebbe a riconoscere come sacra la sola proprietà territoriale. Ora niente di più falso e di più pericoloso. La proprietà mobiliare, come noi l'abbiamo detto altrove (1), ha preceduto la proprietà territoriale. L'agricoltura al pari della costruzione d'edificj suppone l'invenzione, il possesso e l'uso di utensili speciali, quali sono l'aratro, la cazzuola ec. Per conseguenza non è concepibile proprietà immobiliare senza che la precedano proprietà e godimento di stromenti da lavoro. Quegli pertanto che possiede solamente le sue braccia ed i suoi utensili, ha diritti più speciali ancora, se è possibile, alla protezione sociale a confronto del proprietario, che già gode un campo od una capanna. In una civiltà nascente quella classe di uomini rende immensi servigj alla società, poichè innalza ad un valore ciò

(1) Nella prefazione istorica.

che valore non aveva. In uno stato di civiltà inoltrata, il lavoro non ha minori diritti a tutto l'interessamento dei governi, come il più essenziale fra i tre elementi destinati a mantenere la vita sociale; imperocchè senza di lui che farebbe il proprietario che dà la materia prima, il banchiere che fornisce il capitale? L'uno morrebbe di fame d'innanzi alla sua terra incolta, l'altro d'innanzi al suo oro improduttivo.

Si può dire infine che angustiare la proprietà o per meglio dire la libertà di colui, che possiede soltanto i suoi utensili e la sua destrezza, è anche questa una maniera di spoglio; è un togliere all'uomo l'uso de' suoi mezzi di vivere.

Il capitale, specialmente in un'epoca di civiltà come la nostra, rappresenta una parte non meno importante nella produzione generale. Senza esso l'agricoltore ed il manifatturiere si troverebbero ad ogni ora arrestati nelle spese necessarie per la conservazione e il miglioramento delle loro terre e dei loro opificj.

D'altronde il capitale non consiste soltanto nel denaro accumulato, consiste anche nella provvista delle mercanzie, nella raccolta di ricchezze morali o materiali. L'abilità d'un operajo sviluppata per mezzo d'un lungo tirocinio è un capitale; diciamo altrettanto delle cognizioni d'un medico, o della scienza di un giureconsulto.

Ora questi capitali si sono formati sotto la fede d'una società bene organata. Essi non domandano

a questa società nè *premio*, *nè diritto al lavoro;* essi non reclamano da lei che la continuazione della libertà e della sicurezza publiche, sicuri come sono di trovare ad impiegarsi sotto ogni governo, che garantisca loro questi beni.

Non ci sarebbe difficile il provare che ogni rivoluzione, la quale si prolunghi, diminuisce la sicurezza, e per conseguenza la ricchezza publica; che ella isterilisce i capitali d'ogni genere sospendendo la circolazione colle perturbazioni che propaga, e che ella arresta principalmente la produzione degli oggetti di arte, quel lusso sì nobile delle nazioni incivilite. Ci sarebbe meno difficile ancora il mostrare l'applicazione di questa teoria tanto nella rivoluzione del 1793, quanto nelle rivoluzioni ancor più prossime a noi. Ma quello che ci proponiamo specialmente di provare, è l'abuso di potere che commette lo Stato quando interviene in materie di commercio e d'industria.

Noi siamo sicuramente lontani dal negare che il dispotismo d'un solo non produca abusi somiglianti. L'alterazione delle monete fatta da parecchi re di Francia o d'Inghilterra era una ferita portata alle proprietà mobiliari de' loro tempi; i loro editti contro i monopolj possono essere censurati per gli stessi motivi.

Nondimeno questi atti di arbitrio potevano essere scusati per la barbarie e per l'ignoranza dei tempi: allora non se ne comprendeva bene nè le conseguenze, nè la importanza.

Ma alla fine del secolo XVIII, di quel secolo che aveva veduto le dispendiose esperienze di Law, che si era illuminato colle teorie dei Quesnay, dei Mercier de la Rivière e dei Turgot, che aveva sotto gli occhi gli scritti di Adamo Smith e i rapporti di Necker, come giustificare gli atti mostruosi della rivoluzione francese in materia di amministrazione finanziaria?

L'Assemblea legislativa non era nella ignoranza; ella sapeva ciò che faceva quando mise fuori in un giorno per un valsente di 1,800 milioni la carta-moneta (1). La Convenzione sapeva ciò che faceva quando ella ne creava successivamente per 800 milioni (2), per 1,200 milioni (3), indi per due bilioni ecc. (4).

In siffatto caso, qual'è la parte, cui rappresenta lo Stato? Egli promette un rimborso, così vuole l'uso, ma si dà poco o niun pensiero della sua promessa illusoria. Creare una carta-moneta è nella impossibilità di stabilire una nuova contribuzione, un esigere la più pesante delle imposte, ed è un fare un vasto spoglio per la impotenza di trovare un prestito. Lo Stato ruba ai suoi creditori,

(1) 13 giugno 1792.

(2) 1 febbraro 1793.

(3) 7 maggio 1793.

(4) 28 settembre 1793. La carta-moneta fu portata fino a quaranta bilioni. Il decreto del 2 nevoso anno IV è così concepito: » Gli assegnati esistenti o da mettersi in circolazione non potranno eccedere quaranta bilioni ».

e per risarcimento autorizza ciascun creditore a rubare ai suoi..... Questa risorsa precaria, rovinosa, immorale, produce nondimeno per alcuni momenti tutte le apparenze della prosperità. La carta-moneta, può assomigliarsi al fuoco d' artifizio che sfavilla, abbaglia, e rende in seguito la oscurità più profonda. Per tutto quel tempo, in cui il governo sostiene il valore de' suoi biglietti colla forza o coll' astuzia, ed anche nel breve intervallo, in cui può ancora supplire coll' abbondanza dei segni o delle cifre al suo valore primiero, egli fa spese enormi, che sembrano non costar nulla al publico. Questo ammasso di carta eccita un furor generale di arricchirsi e di dissipare. Ognuno compra, vende, commercia. Questo bisogno tutto nuovo si aumenta ancora mediante il discredito dei biglietti. Domani varranno meno, fra pochi giorni saranno senza valore: bisogna impiegarli all' istante, fosse anche in folli spese, si verificano veri saturnali, il cui sbalordimento non cessa che nel giorno della bancarotta universale. Si era giunti a pagare 10mila, 30mila franchi per oggetti che valevano appena cinque o sei franchi (1); si finì per non potere impiegare i proprj biglietti per nessun prezzo. L' uomo, che si credeva milionario, si trova con alcuni centesimi di carta in mano. Lo Stato non sembra popolato che da gente senza risorse. Ciascun si duole della sua

(1) Una persona di mia famiglia mi ha citato l' esempio d' una coscia di montone pagata in carta 1,850 franchi.

miseria e della mala fede altrui. I biglietti non esistono più: il denaro non ricomparisce (1).

Questo quadro è dipinto con tratti generali ed astratti; ma egli non avrebbe colori sì veri, se l'autore non si fosse posto innanzi un modello quasi ancor vivo, la rivoluzione del 1793.

Nessuno al pari del Signor Droz ha mostrato sì bene come lo Stato, procurandosi tutte le opportunità del guadagno, sia colla frode, sia colla violenza (2), non faceva che preparare la perdita finanziaria e rovinarsi truffando al giuoco. Dal momento che un governo è stato sorpreso, se è lecito il dirlo, *colla mano nella borsa*, egli non eccita più che diffidenza: il suo credito, quella grande ricchezza nazionale, si annienta e muore nel seno del publico disprezzo. Nondimeno questa rovina si ripara, se un nuovo governo si eleva, ripudiando l'eredità del suo predecessore; il suolo è rimasto colla sua fecondità annualmente rinascente; gli stromenti di lavoro esistono coll' intelligenza e l'abilità di quelli che sanno metterli in opera. Eccita persino meraviglia la prontezza, colla quale possono sparire presso un gran popolo le materiali devastazioni, cui

(1) Droz, *Economie politique* pag. 204 e 205, 2. edizione, Raynouard et Guillaumin, Parigi 1846.

(2) Le pene contro quelli, che ricusavano in pagamento gli assegnati-moneta, che li davano o li rifiutavano a perdita, erano forti ammende (3 mila lire), la detenzione, ed in caso di recidiva i ferri od anche la morte. (Decreti del 1 agosto 1793, del 5 sett. 1793, del 21 fiorile an. II ec.)

produssero da per tutto quegli uragani finanziarj. Ma vi sono delle devastazioni morali, alle quali non si rimedia così facilmente. L' esempio d' ingiustizia e di mala fede dato da un governo rimane nel fondo delle anime pervertite come una memoria corruttrice. Ne risulta una specie d' incessante tentazione a impiegare tutti i mezzi *buoni e cattivi, fas et nefas*, per fare o per accrescere la propria fortuna (*).

La Convenzione parve voler mostrare sin dove può giungere il brigantaggio dell' ordine legale, quando decretò la pena di morte contro chiunque ricusasse di prendere gli assegnati al loro valore nominale: era il momento in cui essi perdevano l' 80 per 100. Il timore del patibolo diede loro un valore fittizio, e li fece risalire alla pari. Questo procedimento finanziario non era di difficile invenzione. Per un governo una tale misura valeva quanto dire ad ogni commerciante o proprietario: *o la vita o la borsa.* È forse questo un genio governativo? È all' opposto un fare in grande ciò che Cartouche fa-

(*) In queste poche parole si racchiudono due preziosi ammaestramenti, l' uno di economia publica, l' altro di publica morale. Il primo può servire d' incoraggiamento ai governi legittimi per non diffidare delle sorgenti di ricchezza nazionale sempre rinascenti col ritorno dell' ordine. Il secondo deve ammaestrare quegli incauti, che nelle rivoluzioni si lasciano abbagliare dal grandiloquio dei Capi usurpatori del potere senza vedere l' abisso che si viene scavando e il contagio della morale corruzione, che rimane lungo tempo ancora dopo atterrata la violenza usurpatrice.

ceva in un più piccolo cerchio, nella proporzione de' mezzi di cui poteva questi disporre. Non è però men vero che in ambi i casi ognuno sacrificava i suoi beni per salvare la vita, e che grazie al terrore, questo aumento fattizio si mantenne per sei mesi, almeno nelle grandi città (1).

Gl' inconvenienti di questa legge spogliatrice ad un tempo e feroce furono ancora aumentati dalla creazione del *maximum*. Il *maximum* non fu per altro un frutto così spontaneo della scuola rivoluzionaria come gli assegnati messi fuori dall' Assemblea costituente (2), e continuati sino al Direttorio (3). La Convenzione resistette per qualche tempo alla pressione dell' ammutinamento feroce ed affamato. Ma essa aveva tanto glorificato sotto il nome di *popolo* quella villana canaglia delle grandi città, che fu forza darle una soddisfazione contro i pretesi incettatori e speculatori, che a quanto dicevasi nascondevano il grano e lo facevano salire a prezzi

(1) Lacretelle, *Histoire de la révolution française*, tom. V. pag. 335. Lo stesso istorico dice, che le campagne in generale elusero o fecero fronte a questa legge.

(2) Veggasi il decreto del 30 aprile 1790 creante 400 milioni d' assegnati malgrado le pressanti e veramente profetiche obiezioni dell' abate Maury. *Histoire parlementaire* di Buchez e Roux. ediz. in 12 del 1846, tom. III, pag. 496, 499,500.

(3) L' epoca, nella quale cessò il corso forzoso della carta-moneta, fu il 29 messidoro anno IV (luglio 1796).

inauditi per *odio della rivoluzione*, o per guadagnare i sussidj di *Pitt* e di *Cobourg* (*).

Quando un'Assemblea prende sotto tale influenza misure crudeli od infami, ella può essere meno esosa di quello che se agisse liberamente, ma non è certo meno avvilita, nè meno disprezzabile.

La violazione della proprietà commerciale o industriale fu brutale e manifesta in quel giorno, in cui un agente del governo incaricato di comprare granaglie per conto dello Stato potè andare presso un mercante di grano o di farina, e presentargli con una mano la tariffa del *maximum* (1), e coll'altra gli assegnati discreditati, cui bisognava accettare sotto pena di morte. Si votarono così de' magazzini, si presero mercanzie dando in cambio valori illusorj e nulli. Non era questa una confisca più odiosa e più funesta ancora che quella dei beni degli emigrati? Come sperare che magazzini saccheggiati così dallo Stato potessero riempirsi di nuovo? Come potea non arrestarsi la circolazione delle mercanzie agghiacciata dal terrore? Dopo ciò fate decreti sopra decreti in favore della libera circolazione de' grani, ordinate la fiducia sotto pena di morte, e non avrete la fiducia non più che la libertà, per-

(*) Notisi a quali delirj giunge il popolo incolto, allorchè vengono aizzate le sue più brutali passioni.

(1) La legge sul *maximum* è del 4 maggio 1793. Quella che puniva di morte lo incettatore, è del 26-28 luglio 1793.

chè la mano umana che uccide, non risuscita; non vi è che Dio » *Qui frappe et qui guérit, qui perd » et ressuscite* (1). »

La Convenzione malgrado la sua illimitata tirannia vedeva messa in pieno giorno la sua impotenza. Ella naufragava contro leggi di economia sociale più forti ancora del terrore e del patibolo.

Noi non parleremo delle requisizioni fatte nelle campagne (2), dei pretesi doni volontarj (3), della tassa progressiva sulle ricchezze mobiliari e fondiarie (4), del prestito forzoso d'un bilione sui ricchi (5),

(1) Racine, *Athalie*.

(2) Le requisizioni fatte di cavalli, di traini e di carri ricadevano ancora sulla proprietà immobile. Se venivano riscosse sopra il lavoratore proprietario, egli non poteva più coltivare; se sopra il fittajuolo, egli pure non coltivava e non pagava il locatore.

(3) Decreti relativi ai doni volontariamente fatti per le spese della guerra del 23 marzo 1793.

(4) Decreto del 18 marzo 1793.

(5) Decreti del 20 maggio 1793, e del 22 giugno 1793. Questo secondo decreto nell'intenzione di rendere il primo più eseguibile dichiara che il prestito non sarà fatto sulle rendite. Era un creare il terrore finanziario, ed inaridire le sorgenti della ricchezza publica. Tali espedienti non tendevano che ad attuare egualmente su tutti il livello della publica miseria. I primi decreti non facevano cadere il prestito forzato che sopra le persone ammogliate, le cui rendite nette erano al di sopra di 10 mila lire, e sui celibi quando la rendita netta eccedesse 6 mila lire. Ma i decreti e le istruzioni del 3 e 7 settembre 1793 estendono il prestito forzato a tutti gl'individui non conjugati aventi più di mille lire di

espedienti odiosi d' un governo agonizzante, spogli evidenti di proprietarj di puri mobili, di cui alcuni avevano forse applaudito alle prime confische territoriali, come se la catena che lega l' ingiustizia all'ingiustizia, non avesse il suo prolungamento naturale e indefinito, e come se un cattivo principio non dovesse trascinare appo se le sue ultime conseguenze.

Ma noi non possiamo passare sotto silenzio un decreto, la cui sfrontatezza oltrepassa tutto ciò che abbiam sin ora citato: è quello del 23 settembre 1793, con cui fu ordinato di versare nella cassa della tesoreria nazionale ed in quella dei ricevitori di distretto i depositi confidati alla fede degli officiali publici. Così la Convenzione diveniva la provocatrice d'un delitto, che i suoi proprj codici punivano con pena afflittiva ed infamante! Di quei sacri depositi che presso ogni nazione incivilita stanno sotto la protezione, sotto la garantia speciale dello Stato, lo Stato stesso facevasi violatore privilegiato ed impunito! Qual rovescio di ogni nozione d'ordine publico, di giustizia e di moralità!

» E non ci si dica che tali leggi erano misure » di salute publica comandate dalla più inflessibile » necessità. » Per un popolo come per l' individuo

rendita, agli uomini ammogliati aventi più di 1,500 lire di rendita, ed ai padri di due o più figli quando abbiano 4,500 lire di rendita. Vi è poi una scala di progressione studiosamente determinata per tutti quelli, le cui fortune oltrepassano questi estremi.

vi è una necessità, che è al disopra di tutto, quella di rispettare le leggi eterne della morale e della giustizia.

Qui, è forza il dirlo, noi abbiamo provato un profondo rammarico, quello dell' incompleta riparazione delle ingiustizie rivoluzionarie, che doveva spingersi sino al limite ove la riparazione stessa era possibile e praticabile. Noi comprendiamo assai bene che non si cercasse di valutare le perdite risultanti dalle leggi sugli *assegnati* e sul *maximum;* era un caos tenebroso che nessuna luce avrebbe potuto schiarire. Ma un fatto qual' è lo spoglio d' un deposito era facile a farsi constare; gli officiali publici, che non hanno avuto la forza d' una generosa disobbedienza ad una legge di tal fatta, hanno dovuto per loro garantia registrare i versamenti fatti nelle casse dello Stato a detrimento de' loro clienti. Ora lo Stato, che nel 1825 riparava i suoi spogli territoriali con una larga indennità, non avrebbe dovuto riparare tali spogli mobiliari con una pari misura? Quando il governo si eleva a quegli alti concetti di giustizia publica, bisogna che li estenda a tutti senza eccezione, affinchè conservino il loro carattere nobile ed elevato. Ogni proprietà, l'abbiam detto, deve esser egualmente sacra agli occhi del legislatore, e se il capitale mobiliare è rispettabile, lo è sopra tutto quello che era confidato agli officiali dello Stato. Sembrava che questo fosse per la nazione francese un debito personale, un *debito di onore.* Il pagamento di questo debito avrebbe dato

alla legge del 1825 una impronta d' imparzialità, che le avrebbe procacciati gli omaggi di tutti i valentuomini. Così quella legge avrebbe messo in luce un fatto, che sarebbe stata la vergogna della republica del 1793, ed avrebbe data al mondo una luminosa lezione di probità sociale (1).

(1) Questo decreto mostruoso è del 23 marzo 1793; egli è inserito nel Bollettino delle leggi al num. 1600 con questo titolo. *Decreto che ordina di versare nella cassa della tesoreria nazionale ed in quella dei ricevitori di distretto i depositi confidati agli officiali publici ec.* Dopo l' articolo 2 e 3 del decreto, si vede che non si trattava solamente di notai, ma d'impiegati alla cassa delle consegne ed anche in certi casi di particolari. Vi si legge: » Entro le 24 ore dal ricevimento del presente decreto, i direttori sceglieranno due membri che si recheranno alle casse delle consegne, alle cancellerie ec. che si trovano nel loro circondario. Essi fermeranno i registri dei ricevitori, preposti ec; verificheranno lo ammontare delle somme depositate nelle loro casse, e faranno versare presso il ricevitore del distretto le dette somme nelle stesse specie, in cui sono state ricevute, o a Parigi nella Cassa generale della Tesoreria nazionale.

» Art. 3. I depositi fatti presso i notai od altri officiali publici o nelle mani di particolari in virtù di giudizio o col permesso de' tribunali; quelli fatti volontariamente allorchè siano sopravvenuti nelle mani del depositario sequestri od opposizioni, saranno versati nelle stesse specie in cui sono stati ricevuti, cioè: dai depositarj di Parigi alla Tesoreria nazionale, e dai depositarj dei dipartimenti da oggi al primo novembre pross. nelle casse di distretto del Dipartimento. »

CAPITOLO OTTAVO

Della lesione indirettamente recata al diritto di proprietà mediante le leggi sull' assistenza publica emanate dalla rivoluzione.

La proprietà, prima del Cristianesimo, traeva seco ordinariamente il possesso d'un certo numero di schiavi. Questi schiavi servivano il padrone nell' interno e coltivavano le sue terre: essi fabbricavano in principio gli stromenti di agricoltura ed il vestiario della *famiglia*; parola sotto cui s' intendeva (1) non solamente i genitori ed i figli, ma ancora tutte le persone che erano sottoposte all' autorità del padre: essi costruivano ancora le case che dovevano ripararli.

In ricambio il padre di famiglia era tenuto sì per interesse che per dovere di vegliare al mante-

(1) Si dà ancora in Italia questo nome *famiglia* a tutti i domestici della casa. Nei primi tempi di Roma, quando i costumi erano semplici e puri, gli schiavi venivano trattati con una certa dolcezza, benchè il padrone avesse sur essi diritto di vita e di morte. La cosa andò altrimenti quando il lusso dei Romani si accrebbe colla loro possanza.

nimento de' suoi schiavi (1): doveva prevedere gli anni di carestia e fare le provvigioni in proporzione del loro numero per nudrirli.

Lo Stato non aveva, rispetto a questa schiatta d' uomini, sempre più numerosa che quella degli uomini liberi, alcun dovere nè alcuna responsabilità. Al padrone incombeva di pensare ad alloggiarli, vestirli, nudrirli.

In progresso di tempo il servaggio succede alla schiavitù. Il servo è meno dipendente dello schiavo, ma altresì ha minori esigenze verso il padrone. Egli può contar meno su lui. Nonostante il suo signore lo protegge contro le depredazioni dei signori vicini: egli viene ancora in suo soccorso nei tempi di fame e di perdita di raccolte.

In fine lo affrancamento è divenuto completo. Lo schiavo è fatto libero. Ma nel tempo stesso si è trovato responsabile del suo proprio destino. Fu d' uopo che egli facesse uso nel suo interesse della previdenza, che aveva per lui il padrone sotto il regime pagano, o il signore nei tempi della feudalità.

(1) Per questa ragione Columella lib. I. cap. I. raccomanda di ben trattarli. Catone il censore pretendeva che si dovesse disfarsi degli schiavi vecchi od infermi. Ma Plutarco lo censura. » Allorchè non vi è più a sperarne profitto, egli » dice, non resta forse nulla per l' umanità? L' equità non » si estende forse più in là della giustizia?.... Gli Ateniesi » esimettero da ogni lavoro e mantennero sino alla loro morte » naturale i muli, di cui si erano serviti nell' erezione del » loro Partenone. »

Il risparmio e le economie dovevano tener luogo per ciascun individuo dei granai d' abbondanza, che ammassavano i padri di famiglia od i possessori di feudo.

Nondimeno, siccome malgrado la miglior condotta ed il più assiduo lavoro si può esser vittima dei capricci innumerevoli della fortuna, siccome la natura ci manda sovente malattie od infermità, e la vecchiezza ci sopraggiunge coi mali e coll' impotenza che ella trae al suo seguito, senza che siasi sempre potuto fare sparagno di risorse sufficienti per sostenere quel resto di esistenza, fa ben d' uopo che le famiglie povere abbiano la speranza di trovare intorno a se consolazioni, soccorsi, appoggi. Ora il Cristianesimo ha creato per queste famiglie una virtù divina, la carità.

La carità consiste non solamente nel soccorrere, ma nell' onorare l' indigenza. Pel credente del Vangelo il povero è l' immagine di Gesù Cristo; ed al fine di partecipare a questa specie di dignità della miseria, noi non abbiam cessato di vedere, nei deciotto secoli da che la nostra Religione è predicata e praticata, grandi e ricchi della terra farsi piccoli e poveri volontariamente.

Il Cristianesimo, elevando gl' indigenti ai loro proprj occhi, insegna loro ad esser contenti della loro sorte sotto un certo punto di vista. Da un altro lato egli fa un rigoroso dovere dell' elemosina a tutti quelli che possono farla, e rannoda così il ricco al povero mediante una catena che incessantemente si percorre.

Ma vi ha sempre nondimeno nella carità privata un carattere d'arbitrio e d'incertezza, che mentre diminuisce le inquietudini delle famiglie della classe laboriosa, non le calma però intieramente. Finchè esse non possono contare che sopra risorse di questa natura, non saranno meno eccitate a fare sforzi inauditi per crearsi uno stato meno precario e più indipendente.

Se al contrario queste famiglie sanno, che lo Stato ha costantemente a loro disposizione le risorse della beneficenza legale, e che esse troveranno nei suoi ospizj un pane ed un ricovero migliori di quelli che potrebbero procacciarsi col loro proprio lavoro, voi vedrete allora estinguersi a poco a poco ogni emulazione ed inaridirsi tutte le sorgenti della attività individuale.

Ma siccome lo Stato non ha che risorse limitate, ed i bisogni della miseria sono immensi, bisognerà dapprima per sopperirvi, che egli tolga tuttociò che potrà togliere al ricco, e che gli renda così impossibile la carità privata. Bisognerà in appresso, che egli costringa il povero al lavoro, e che cangi i suoi ospizj in opificj. (1)

I *lavori forzati*, quella schiavitù penale, che si riguardava nel regno del Cristianesimo come il più grande gastigo dei delitti dopo l'ultimo suppli-

(1) Così appunto è accaduto in Inghilterra, ove le case dei poveri sono state trasformate in case di lavoro (*Worck-Houses*) dal famoso atto del parlamento del 1829.

zio, diverranno in conseguenza la condizione ordinaria dell' indigente.

E siccome per l' estensione indefinita dell' imposta, questo sistema tende a livellare tutto, e ad abbassare tutte le famiglie allo stesso grado di miseria, così lo Stato finirà per costringere tutti al lavoro, come suol fare il Bascià d' Egitto de' suoi *fellahs.*

Il secolo decimottavo riconosceva assai bene per bocca de' suoi economisti, che il lavoro forzato produce assai meno del lavoro libero; ma non per questo si ristava per l' impulso de' suoi filantropi increduli, dal concentrare tutto nelle mani dello Stato, e dall' attribuirgli il riparto dei lavori da imporsi a tutti i membri indigenti della società.

Si può già intravedere questa tendenza in seno dell' Assemblea costituente nel rapporto che fece il signor de Larochefoucault-Liancourt sull' abolizione della mendicità. » Ogni uomo, diceva questo Oratore, ha *diritto alla sussistenza.* Questa verità
» fondamentale d' ogni società, e che reclama imperiosamente un posto nella dichiarazione dei diritti dell' uomo, pare che debba essere pel comitato la base d' ogni legge, d' ogni istituzione politica, la quale si proponga di estinguere la mendicità. Così avendo ogni uomo diritto alla propria sussistenza, la società deve provvedere alla sussistenza di tutti que' suoi membri che potrebbero mancarne; e questa soccorrevole assistenza
» *non deve essere riguardata come un beneficio;* ella

» è senza dubbio il bisogno d' un cuor sensibile ed
» umano , ella è il voto d' ogni uomo che pensa ;
» ma ella è ad un tempo il dovere stretto ed indi-
» spensabile d' ogni uomo che non sia egli stesso
» nello stato di povertà : dovere che non deve es-
» sere *offuscato nè dal nome , nè dal carattere di*
» *elemosina :* infine ella è per la società un debito
» inviolabile e sacro (1). Se ogni individuo che esi-
» ste , egli dice altrove, ha diritto di dire alla socie-
» tà: *fatemi vivere*; la società ha egualmente diritto
» di rispondergli : *dammi il tuo lavoro....* La mise-
» ria dei popoli è un torto dei governi. Se l' am-
» ministrazione d' uno Stato non è tale che il la-
» voro vi sia in proporzione degli uomini, che non
» possono vivere senza lavorare, essa favoreggia la
» mendicità , il vagabondaggio, e si rende colpevole
» di tutti i delitti prodotti dalla povertà senza ri-
» sorse..... Il fanciullo ed il vecchio, cui la società
» deve soccorrere gratuitamente , ricevono il soc-
» corso solo perchè promettono il lavoro o lo han-
» no un dì dato ; il malato lo riceve per un sen-
» timento pressante d' umanità , al quale deve ce-
» dere ogni altra considerazione (2). »

Vi sono dunque dell' eccezioni alla regola del lavoro : la carità , proscritta per tutto il resto degli

(1) Questo passo è citato dal signor Bèchard nella sua eccellente opera intitolata , *La Commune, l'Eglise et l'Etat,* Tom. II pag. 200.

(2) Seduta del 15 luglio 1790.

uomini, è ancora tollerata per l'infermo e pel malato. Il Signor di Liancourt però non ci dice che cosa si dovrebbe fare del vecchio, che non avesse lavorato nel tempo della sua gioventù e della sua forza.

Il nobile oratore tempera bensì alcuni inconvenienti del diritto al lavoro proclamando l'obligo di prestarlo; ma non è però men degli altri condotto al regime degli opificj nazionali. Egli vuol forzare gli operai validi ad aprir canali, a prosciugare paludi, a creare strade nuove. È questo il sistema che colloca lo Stato in quella ruota dentata, ove egli può esser trascinato sino alla sua propria ruina o sino allo spoglio di tutti i proprietarj. Ciò ne rammenta il detto celebre di Proudhon: » Datemi il dirit-» to al lavoro, ed io vi cedo il diritto di proprietà. »

Ma la falsa filantropia, alla quale si lascia condurre l'Assemblea costituente, prende sotto la Convenzione una tendenza ben più manifesta verso il comunismo.

Una cosa singolare è che le misure legislative del regime del Terrore, che sono più fortemente segnate di tale impronta, datano da quella stessa seduta, ove Barrère esclamava: » Bisognerebbe imporre » una pena capitale a quegli uomini, che predicano » una legge sovversiva d'ogni ordine sociale, una » legge impraticabile (la legge agraria), la quale » colla distruzione d'ogni risorsa industriale produr-» rebbe la perdita di quelli stessi che credessero po-» tersene arricchire. » A queste parole l'assemblea intera si levò, e votò per acclamazione la proposta

di Barrère. Noi ritroviamo questo voto in un decreto così concepito. » La convenzione nazionale » decreta pena di morte contro chiunque proporrà » una legge agraria, o qualunque altra legge sov- » versiva delle proprietà territoriali, commerciali e » industriali (1). »

Ma quasi ella volesse farsi perdonare questa energica manifestazione in favore della proprietà, si fa nella stessa seduta a decretare e a porre all' ordine del giorno su proposizioni successive di Barrère e di molti altri membri, 1. l' organizzazione dei publici soccorsi; 2. lo stabilimento dell' imposta graduata e *progressiva* sul lusso e sulle ricchezze tanto fondiarie quanto mobiliari; 3. la divisione dei beni comunali.

In progresso di tempo Barrère, come relatore del comitato di salute publica, spiegava così i mezzi, che proponeva per estirpare la mendicità, ed organizzare i soccorsi da darsi agl' indigenti:

» Cittadini, pochi giorni sono voi applaudivate » a queste parole: gl' infelici sono i potentati della » terra; essi *hanno il diritto di parlare da padroni* » *ai governi che li trascurano* (2).... Non basta, ag- » giungeva egli, abbattere le fazioni, salassare il » ricco commercio, demolire le grandi fortune; non » basta il rovesciare le orde straniere, il richiama-

(1) Seduta del 18 marzo 1793.

(2) Queste parole erano di St-Just, ed erano state pronunciate nel dì 8 ventoso precedente.

» re il regno della giustizia e della virtù, bisogna
» ancor fare isparire dal suolo della republica la ser-
» vilità dei primi bisogni, la schiavitù della miseria,
» e quell' *orribile ineguaglianza* tra gli uomini, per
» cui l' uno ha *tutta l' intemperanza della fortuna*,
» e l' altro *tutte le angoscie del bisogno*. Non più
» elemosine, non più ospedali! è la vanità sacer-
» dotale che creò l' elemosina (1). »

Questa specie di sposizione dei motivi mostra abbastanza con quale spirito fosse concepito il decreto proposto dal comitato di salute publica e adottato dalla convenzione.

Barrère diceva terminando il suo rapporto: » Giu-
» riamo di non più riconoscere classi d'uomini con-
» sacrati all'infortunio, o abbandonati all'indigenza. »

Ecco i mezzi ch' egli proponeva per estinguere l' indigenza e la mendicità.

» I soccorsi publici dovranno esser distribuiti:
» 1. nelle campagne; 2. nelle città; 3. all' armata.

» Dovrà pensarsi prima alle campagne che non
» hanno nè ospedali, nè ospizj per gl' invalidi.

» Ciascuno dei distretti rurali della Francia
» aprirà un *libro* chiamato della *beneficenza nazio-*
» *nale*. Questo libro sarà diviso in tre titoli, l'uno
» relativo ai coltivatori in età sopra i sessanta an-
» ni, infermi e indigenti, l' altro agli artigiani, il
» terzo alle madri o vedove con figli. Ciascuno de-
» gl' iscritti delle due prime classi avrà diritto ad

(1) Seduta dell' 11 maggio 1794.

» una iscrizione annuale di 160 lire; le donne del-
» la terza ad iscrizioni di 60 in 80 lire. »

Secondo Barrère i soccorsi per le due prime classi d' indigenti dovevano comprendere 51 mila cittadini, e la spesa doveva elevarsi a 7,480,000 lire.

Per le madri e vedove povere con figli si valutava il loro numero a 42,500, e la spesa da farsi a 3,600,000 lire

Restavano i soccorsi a domicilio, che dovevano tener luogo di ospedali nelle campagne.

La spesa necessaria per lo stabilimento di questi soccorsi doveva giungere nelle campagne a 4,187,000 lire.

Così vi era già una spesa approssimativa di 15 milioni per la beneficenza legale nelle campagne, senza contare le città e l' armata.

Questo piano di Barrère fu ridotto a legge il 26 giugno 1794.

Nè vi ha dubbio che se una tal legge fosse stata eseguita, la lista civile dell' indigenza avrebbe oltrepassato di molto la cifra preveduta da quelli che l' avevano approvata coi loro voti : ella si sarebbe elevata sul principio a circa 40 o 50 milioni, ed in pochi anni sarebbe pervenuta al doppio di questa somma : imperocchè l' esigenze e la pigrizia dei poveri da un lato, la debolezza e i timori degli amministratori dall' altro, avrebbero ben presto riempite le pagine del *gran libro della beneficenza nazionale*.

Ma le leggi del 19 marzo 1793 e del 26 giu-

gno 1794 furono abolite sotto il Direttorio, il quale, come dicemmo, sospese la vendita dei beni degli ospizj, di cui si era voluto impadronirsi per ripartire egualmente i soccorsi in ogni singolo distretto del territorio della republica.

Ora se la Convenzione accordò la sua sanzione a tali dottrine, non è vero ciò che ha detto un publicista moderno, cioè che ella abbia condannato le *teorie dell' eguaglianza assoluta*, *e del diritto al lavoro* (1). Non bisogna restringere l'accusa di tendenza al comunismo a St-Just e a Robespierre.

Tutte le volte che si confonderà *la beneficenza colla giustizia* (2), e che in luogo d' invitare alla carità quelli che possiedono, si pretenderà di costringerli colla forza a dare a quelli che non possiedono, sarà forza violare il *diritto* di proprietà individuale.

Se gl' infelici *sono i potentati della terra*, *ed hanno il diritto di parlar da padroni ai governi che li trascurano*, non mancheranno di reclamare contro *quell' orrida ineguaglianza*, la quale fa che *l' uno abbia tutta l' intemperanza della fortuna*, *e l' altro tutte le angoscie del bisogno*.

Per lo meno questa folla di sfortunati griderà sempre *panem et circenses*, e Cesare stesso sarà

(1) *Histoire du communisme* del signor Sudre pag. 288.

(2) La giustizia che fa parte del diritto, la beneficenza che fa parte dell' umanità. » (Troplong, *de l' esprit démocratique dans le Code civil, Revue de législation,* numero di aprile 1850, ovvero tom. I. pag. 344.)

obligato di vegliare al loro nutrimento e ai loro piaceri. Che se il tesoro publico è esaurito, bisognerà confiscare i beni di quei senatori, di quegli uomini consolari, cui non sarà di scudo nè la virtù personale, nè lo splendore della nascita. Bisognerà creare moneta mediante la legge di maestà, e gettare ogni giorno a quell' idra da mille teste una nuova preda da divorare.

Così vi sarà una specie d' intelligenza segreta fra i tiranni in cenci ed il tiranno coronato, e Nerone si troverà essere il più popolare degl' Imperadori.

Ecco dove conducono le dottrine dell' assistenza publica considerata come stretto debito dello Stato; ecco le ultime conseguenze del principio di eguaglianza assoluta. Del resto quando saranno stati rovinati a forza di confische dirette o indirette tutti quelli che vengono chiamati *i detentori* della proprietà, si scorgerà, ma troppo tardi, d' aver abbassata e rovinata la società stessa, e di avere inaridite tutte le sorgenti, e disseccati tutti i canali della publica ricchezza.

Libro Quarto

Dei principii della rivoluzione francese rispetto alla famiglia.

PARTE PRIMA

DEI RAPPORTI REALI TRA LE DIVERSE PERSONE DELLA FAMIGLIA.

CAPITOLO PRIMO

Interdizione di testare. = Eguaglianza forzata delle porzioni ereditarie.

La causa della *trasmissibilità* della proprietà è intimamente congiunta a quella della famiglia e della società tutta quanta. Che sarebbe in fatti la umanità, se tutto ciò che una generazione ha potuto acquistare, non fosse trasmissibile alla generazione che segue? Se il filo della tradizione si rompesse

dopo ciascuna vita individuale, che diverrebbero i procedimenti e le scoperte dell'agricoltura e dell'industria, le scienze morali, fisiche e matematiche sì lentamente e sì laboriosamente acquistate per una serie di studi e di osservazioni fatte di secolo in secolo? Ogni vero progresso nella società riposa sul diritto di retaggio. Questo diritto è stato posto dalla natura sotto la salvaguardia della famiglia. È all'affetto del padre, è alla tenerezza della madre che Dio confidò la cura di *trasmettere* ai figli i beni e le cognizioni, che i primi hanno ricevuto dai loro avoli, e di cui hanno aumentato col loro studio la somma totale; capitale accumulato all'infinito dacchè la prima famiglia ha esistito nel mondo, ricchezze immense che tendono sempre ad accrescersi, ma che si dissiperebbero ben tosto dal momento che il diritto di creditare venisse abolito. Imperocchè l'uomo, che non avesse più la speranza di perpetuare in certo qual modo se stesso al di là della tomba, non intraprenderebbe nulla di solido, nulla di durevole. Senza legame col passato, senza legame coll'avvenire, la sua intelligenza si restringerebbe nei limiti d'una vita materiale e vegetativa; il suo cuore non conoscerebbe che i moti fugaci delle sensuali passioni, e non si eleverebbe alla casta altezza degli affetti, che collegano quelli che hanno data la vita, a quelli che l'hanno ricevuta.

Disciogliere la famiglia e distruggere la legge di trasmissione e di retaggio non sarebbe un progresso, ma una decadenza; sarebbe un incamminar-

si con marcia retrograda sino alla barbarie, sarebbe un abbassarsi a poco a poco sino al livello del bruto. Dunque ogni tentativo fatto in questo senso è l'opera d'un insensato o di un nemico d'ogni incivilimento.

La rivoluzione francese ebbe sui privati costumi un'influenza funesta: i disordini sociali hanno sempre il loro contraccolpo nell'interno del focolare domestico. Ma ella si sforzò in una maniera ancor più diretta di allentare i legami della famiglia, di limitare la potestà paterna, di frammettere l'onnipotenza dello Stato tra i figli e l'ultima volontà di un padre che non è più; infine di annientare la santità del matrimonio trasformandolo in un contratto precario e sempre risolubile a grado dei contraenti.

La rivoluzione francese adunque fu pe' suoi principii e per le sue leggi una pericolosa e mortale nemica dell'incivilimento e del progresso.

Se la rivoluzione avesse realmente voluto distruggere le istituzioni feudali per dare la preponderanza alla voce del sangue e ai sacri istinti della natura sull'esigenze politiche, è chiaro che avrebbe abolito i maggioraschi e le sostituzioni che comprimevano l'azione personale del padre di famiglia sopra i suoi figli, ed incatenavano strettamente la di lui libertà di testare. Di più, in quasi tutte le consuetudini della Francia il padre di famiglia non poteva disporre che di una certa parte di beni proprii, d'un quinto, d'un quarto o d'un terzo; ed

anche in difetto di beni proprii i mobili e gli acquisti assumevano questa qualità, e in tal caso non erano più trasmissibili a grado del testatore (1). Che tutte queste pastoje feudali e consuetudinarie fossero disparse, io lo concepisco; ma ad esse avrebbe dovuto succedere una larga libertà di testare modificata soltanto da riserve ragionevoli in favore dei figli o de' nipoti.

Questa libertà erasi assai bene conciliata col regime republicano di Roma, ove ebbe la culla. Perchè sarebbe essa stata incompatibile colla nuova costituzione dei Francesi?

Egli è che i legislatori dell'Assemblea nazionale si davano poca cura sia di rispettare la volontà dei morenti, sia di studiare e di seguire le ispirazioni della natura, e che per una trascendente reazione contro le *ineguaglianze forzate* del regime feudale volevano creare una eguaglianza forzata nella famiglia.

Ora quest'era una maniera ben diversa di comprimere l'azione del padre sopra i suoi figli; era un legargli intieramente le mani su di loro e non lasciargli alcun mezzo di ricompensare la devozione o di punire l'ingratitudine.

Nel seno dell'Assemblea costituente l'orazione postuma di Mirabeau e l'opinione di Tronchet, che noi abbiamo citate altrove, furono al tutto sfavore-

(1) Gaus, *Histoire du droit en France, au moyen-âge* pag. 211. Traduzione del signor di Laménie, Parigi, Moquet 1846.

voli al diritto di testare. Robespierre giunse persino a negare questo diritto in massima. » Qual' è, sclamava egli, il motivo di questa facoltà? Può egli
» l' uomo disporre di quella terra che ha coltivato,
» dopo che egli stesso è ridotto in polvere? Nò,
» la proprietà dell' uomo, dopo la sua morte, de-
» ve ritornare al dominio publico della Società; è
» solo per l' interesse publico che questa trasmette
» siffatti beni alla posterità del primo proprietario:
» ora l' interesse publico è quello dell' eguaglianza:
» fà d' uopo adunque che in tutti i casi l' egua-
» glianza sia stabilita nelle successioni.

Robespierre, che in progresso di tempo credette *necessario* di proclamare l' Essere Supremo e l' immortalità dell' anima, parlava qui da materialista. In fatti se dopo la vita terrestre dell' uomo non restasse più di lui che una vile *polvere*, non si saprebbe più comprendere in virtù di qual principio gli si attribuirebbe un prolungamento fittizio di morale azione sulla distribuzione de' suoi beni. Il nulla non potrebbe avere diritti sull' essere. Non si può riconoscere volontà efficace in chi non è più. » Non vi
» sarebbe alcuna ragione in pro del diritto di testare,
» disse mirabilmente Leibnitz, se l' anima non fosse
» immortale. Ma siccome nella verità delle cose i pre-
» tesi morti vivono ancora, rimangono padroni dei lo-
» ro beni, e quelli che sono loro eredi, debbono con-
» siderarsi come procuratori *in rem suam* (1). » Co-

(1) *Testamenta vero* mero jure nullius essent momenti,

si è stato osservato che più il principio materialista dominava nelle legislazioni, più era limitato il diritto di testare (1). Esso non esiste nelle Indie, ove ogni personalità umana è assorbita nel panteismo. E nella stessa Roma l' origine del testamento si trova in quel famoso assioma della legge delle XII tavole, *dicat testator et erit lex.* Che è quanto dire che la volontà del testatore, riconosciuta inefficace in se stessa, non aveva forza che pel valore che gli attribuiva la volontà vivente del popolo adunato nei comizii e votante come una vera legge la ratifica di quell' atto privato. In progresso di tempo quando gli Stoici ed i Neo-platonici introdussero uno spiritualismo più aperto nello spirito della romana legislazione, l' espressione della volontà dell' uomo bastò a se stessa; ella non ebbe più bisogno di una sanzione esterna e popolare. In fine noi abbiam veduto sino a qual punto la feudalità, che rappresentava il principio della forza nel medio evo, aveva inceppato e limitato il diritto di testare.

Non si resta sorpresi della somiglianza fra la

nisi anima esset immortalis. *Sed quia revera mortui adhuc vivunt*, ideo manent domini rerum, quos vero haeredes reliquerunt, concipiendi sunt *ut procuratores in rem suam.* (Nova methodus discendae docendaeque jurisprudentiae. tom. IV, part. III edizione di Dutens).

(1) Veggansi le ingegnose osservazioni, che presenta su questo punto il signor Laferrière, *Histoire du droit français* prima edizione, tom. II, pag. 248.

teoria di Mirabeau (1) e quella di Robespierre quando si pensa al cinismo della vita e della morte di quel troppo celebrato oratore.

L' uno e l' altro sostenevano che la proprietà dell' uomo, dopo la morte di lui, deve ritornare al dominio publico, cioè allo Stato, e che lo Stato *crede farne il miglior uso* dividendola egualmente tra i figli.

Ma se lo Stato per caso credesse farne un uso anche migliore usando del suo dritto su questa proprietà, confiscandola a suo profitto, o per lo meno prelevandone la maggior porzione per se stesso, e non lasciando ai figli che il puro necessario, in virtù di qual principio si potrebbe combattere questa modificazione portata al diritto di ereditare? Del resto Mirabeau non negava solamente il diritto di testare, pretendeva di più che questo diritto trascinasse inconvenienti senza compenso; che il padre di famiglia non fruisse mai sul suo letto di morte di una completa libertà di spirito, e che la sua volontà era il più delle volte circuita da colpevoli artifizj, o resa traviata da cieche passioni. » Non » abbiamo noi veduto, esclamava egli, una folla di » questi testamenti, ne' quali spirava ora l' orgo- » glio, ora la vendetta, qui un ingiusto oblio, là » una cieca predilezione? La legge cassa i testa- » menti *ab irato*, ma tutti quei testamenti che po-

(1) Veggasi il capitolo II, ove è citato il discorso di quest' oratore sull' origine e la teoria del diritto di proprietà.

» trebbero chiamarsi *a decepto*, *a moroso*, *ab im-*
» *becillo*, *a delirante*, *a superbo*, la legge non li
» cassa punto, e non può cassarli. Quanti non vi
» sono di tali atti espressi ai vivi dai morti, ove
» la follia sembra contendere colla passione, ove il
» testatore fa tali disposizioni de' suoi beni, delle
» quali non avrebbe osato in vita farne confidenza
» ad alcuno, disposizioni tali in somma che egli ha
» avuto bisogno per permettersele di distaccarsi in-
» tieramente dalla memoria di se stesso, e di pen-
» sare che la tomba gli sarebbe di riparo contro il
» ridicolo ed i rimproveri (1)! »

Nulla di più vano, e di più declamatorio di una simile argomentazione.

Se fosse d'uopo proscrivere tutte le buone cose, di cui si abusa, bisognerebbe proscrivere l'umanità stessa in ciò che ha di più nobile e di più sublime.

Un filosofo favoleggiatore dell' antichità, dopo aver stabilito che la lingua (ossia la parola) era l'organo il più utile all'uomo, si propose in seguito di provare che essa era fra tutte le cose del mondo la più funesta e la più perniciosa.

La verità è, che nessuno dei nostri organi, nessuna delle nostre facoltà non merita un biasimo *a priori*; tutto dipende dall' impiego che noi ne facciamo in virtù della libertà morale, che il Creatore ci ha data.

(1) Discorso di Mirabeau letto da Talleyrand, seduta dal 2 aprile 1791. Questo discorso riscosse vivi applausi dalla maggioranza dell' Assemblea.

Questa libertà stessa ha per direttrici e per guide due fiaccole celesti, l' idea di esperienza, e quella di dovere.

Ora se queste idee debbono mai risplendere sull' intelligenza e sul cuore dell' uomo, ciò avviene specialmente quando egli si colloca col pensiero al di là della tomba, e che stipula pel tempo, in cui non sarà più. Non è forse per un simile atto che vi sono le maggiori combinazioni di essere al coperto dalle passioni che potrebbero oscurare l'umano intelletto, e dalle debolezze che potrebbero corrompere l'animo? E parlando del sentimento di dovere, non v' è ancora pel testatore il desiderio di lasciare una memoria onorata e di legare un nome senza macchia alla propria famiglia ?

No: non è nel corso ordinario delle cose, non è in natura, che il Testatore *si distacchi intieramente dalla propria memoria*, e che egli pensi dover *esser la tomba il suo riparo contro il ridicolo ed i rimproveri.*

Le eccentricità e le ingiustizie, che alcuni padri hanno potuto permettersi negli atti di ultima volontà, sono anomalie che non provano nulla contro le leggi testamentarie in generale, in quella guisa che nulla proverebbe l' uno o l' altro delitto contro la libertà dell' uomo.

Mirabeau, primogenito di famiglia diseredato in gastigo delle sue mostruose sregolatezze, aveva scritto un discorso *ab irato* contro il diritto di testare, di cui si trovava vittima; un tal discorso,

letto per lui come un legato di vendetta dopo che egli stesso era disceso nella tomba, non avrebbe dovuto esser preso sul serio da veri legislatori. Era, dicèvasi, *il suo testamento oratorio.* Questo testamento degno della sua vita avrebbe meritato d'esser lacerato o bruciato sul suo catafalco.

Cazalès, appoggiandosi sul diritto romano ancora rispettato dai giureconsulti, riuscì ad ottenere che l'Assemblea nazionale sospendesse ogni decisione sulla questione del diritto di testare fino alla redazione di un nuovo codice civile. Ma la maggioranza dell'Assemblea nazionale aveva manifestate vivamente le sue simpatie per la soluzione proposta da Mirabeau e Robespierre.

Il 7 marzo 1793, la Convenzione nazionale, più ardita nella sua logica della Costituente, decretò, » che la facoltà di disporre de' proprj beni, sia a » causa di morte, sia tra vivi, sia per donazione » contrattuale in linea diretta, veniva abolita; ed in » conseguenza che tutti i discendenti avrebbero un » diritto eguale sulla divisione dei beni de' loro » ascendenti. »

La legge del 17 nevoso anno II riprodusse questa proibizione (1). Essa fa di più; proibisce la facoltà di disporre in linea collaterale. Ciò non è tut-

(1) Quegli che aveva figli, poteva disporre della decima parte de' suoi beni, purchè ciò non facesse in favore dei suoi figli, e quello che aveva soltanto collaterali, poteva disporre della sesta parte, purchè ciò non facesse in favore di alcuno dei successibili. Era l'idea di Mirabeau.

to ancora. Ella attribuisce a se stessa un effetto retroattivo, e dichiara nulle tutte le disposizioni testamentarie fatte dal 14 luglio 1789 in poi.

» Legge essenzialmente viziosa, dice Tronchet,
» per l'effetto retroattivo che si conteneva nel mag-
» gior numero delle sue disposizioni, incoerenti nel
» loro insieme, oscure, scorrette nella loro locu-
» zione (1). »

Si sa che il Codice civile ha ristabilito su questo punto i veri principj, che egli ha protetto la libertà e l'autorità del padre, e al tempo stesso l'interesse dei figli, assicurando largamente la loro sussistenza. La parte ad essi *riservata* fu portata ad un livello più alto di quel che fosse altre volte la *legittima*, perchè vi sono minori carriere aperte ai cadetti di famiglia, e perchè si volle saviamente chiudere la porta all'immenso abuso delle vocazioni forzate.

La nostra legislazione ha dunque trovata una ben giusta misura contro l'anarchia e la tirannia domestiche. Aggiungeremo per un di più che un publicista dell'Inghilterra, il Bentham, cui niuno

(1) Veggasi il suo rapporto alla corte di cassazione. Tronchet aveva sostenuto a un dipresso le stesse dottrine di Mirabeau sull'origine del diritto di proprietà e di testare, ma non era giunto, anche nel suo discorso all'Assemblea costituente, a conclusioni identiche. » Il padre di famiglia, egli
» diceva, deve essere autorizzato a disporre d'una parte del
» suo patrimonio in favore di uno de' suoi figli, od anche
» in favore d'un estraneo. »

farà certo l' accusa di troppo spiritualismo, coincide colle nostre idee sul diritto testamentario.

Egli considera *il potere di testare* come un ramo della legislazione penale e rimuneratrice, confidato ad ogni padre di famiglia. In questo magistrato domestico, come in tutti gli altri, può esservi il pericolo di prevaricazione; ma questo pericolo è contrabbilanciato dai legami d' interesse e di affezione, che mettono le inclinazioni di lui d' accordo con i suoi doveri.

Di più, come ingegnosamente osserva quel publicista, concedendo al proprietario il diritto di disporre pel tempo in cui non sarà più, gli si attribuisce la possibilità di procurarsi un' infinità di vantaggi al di là delle sue facoltà attuali.

Infine, egli dice, » prolungando al di là del » termine della minorità la sommessione dei figli, si » dà ai padri una garantìa contro l' ingratitudine, e » quantunque sia dolce il pensare che simili pre- » cauzioni siano superflue, nondimeno se si consi- » derano le infermità della vecchiaja, si vedrà che » è necessario di lasciare all'uomo tutte queste at- » trazioni fattizie, perchè gli servano di contrappe- » so. Nella discesa rapida della vita bisogna conser- » vargli tutti i suoi appoggi, e non è inutile che » l' interesse serva di ricordo al dovere. »

Il Bentham approva che la legge assicuri i figli contro la miseria mediante la istituzione di una riserva o legittima. » Ma, egli dice, si dovrebbe » permettere ai padri di togliere anche questa le-

» gittima ai figli per una causa determinata dalla
» legge, e provata giuridicamente (1). »

Vi è in queste varie considerazioni un certo sapore di buon senso, di cui ogni intelletto sano amerà tanto più di nudrirsi, quanto maggiore è il disgusto che ispirano le declamazioni sonore e vuote dei Robespierre e dei Mirabeau.

Noi crediamo adunque, per riepilogare il soggetto di questo capitolo, che la libertà di testare è una delle libertà più inviolabili che derivino dalla natura. La società può sottoporla a norme, come il può fare per tutte le libertà concepibili in uno stato; ma non bisogna sotto pretesto di guidarla, ridurla al nulla; non bisogna nemmeno rinserrare entro limiti troppo stretti (2) l' esercizio di una fa-

(1) Bentham, *Traité de législation civile et pénale*, edizione di Dumont, tom. 1 pag. 320, 321, Rey et Gravier 1830. Altrove il Bentham dice: » La legge non conoscendo » gl' individui non potrebbe accomodarsi alla diversità dei » loro bisogni. Tutto ciò, che può esigersi da essa, è che » offra la migliore combinazione possibile di corrispondere » a tali bisogni. Spetta a ciascun proprietario, il quale può » e deve conoscere le circostanze in cui si troveranno dopo » la sua morte quelli che da lui dipendono, di correggere » le imperfezioni della legge nei casi che essa non ha potuto prevedere. » (Ibid. pag. 318.)

(2) Si può vedere in favore della libertà completa di testare la quarta delle *Soirées de St. Lazare* del signor di Molinari. Questo distinto economista non esita ad attaccare l'art. 915 del Codice civile, come quello, che costituendo un diritto di credità per tutti i figli, porta detrimento alla

coltà che è sì eminentemente utile anche sotto il punto di vista sociale. Al postutto se il diritto di testare deriva dalla famiglia, come mai la società, la quale non è che un aggregato di famiglie, potrebbe avere una autorità superiore a questo diritto? Ella non potrebbe avere diritto contro il diritto. Che ella adunque assuma precauzioni contro lo abuso, nulla di meglio; ma si guardi bene dal proscriverne od incepparne l' uso, perchè metterebbe la mano sopra una cosa sacra, la podestà naturale del padre di famiglia.

CAPITOLO SECONDO

Reazione esagerata della legge successoria in favore dei figli nati fuori di matrimonio; loro quasi-assimilazione ai figli legittimi.

La opinione sfavorevole, che si applica ai figli naturali, non è un vano pregiudizio; essa è fondata sul rispetto della famiglia, e sull' avversione

libertà del padre. La società, secondo lui, si attribuisce falsamente con questa legge un diritto superiore a quello dei padri di famiglia. (*Soirées de St. Lazare.* Pag. 93 e seg. Parigi, Guillaumin 1849).

cui ispira la violazione delle leggi che la costituiscono. La società nella sua origine è stata una riunione di famiglie; ella non può mantenersi e prosperare se non mediante la conservazione delle famiglie: dunque chiunque si trova al di fuori di questi nodi naturali ad un tempo e civili, è in una situazione per così dire estra-sociale, e la legge non gli deve alcun favore; ella non è tenuta che ad assicurargli il beneficio dell'esistenza materiale. (*)

Altre considerazioni non meno forti, non meno elevate, militano in favore di questa tradizione sociale, che consiste nel gettare in una misura più o meno grande i disfavori della legge sui figli naturali.

Non sono soverchi tutti gli eccitamenti insiem congiunti della legge religiosa e della legge civile per ispingere gli uomini al matrimonio. Se essi non ascoltassero che le loro passioni, preferirebbero sempre a questo giogo rispettato quei facili legami, che essi possono rompere incessantemente, e che forzano la donna ad esaurire per essi ogni giorno tutte

(*) Conoscendo noi lo squisito buon senso del signor Du Boys per le molte prove, che ne rifulgono in questa e nelle altre sue opere, portiamo opinione, che colle ultime parole di questo periodo egli voglia alludere appunto all'obligazione, che hanno i genitori procreanti *extra matrimonium*, di alimentare la prole. Se giova al buon costume delle famiglie il non elevare la condizione de' figli naturali a quella de' figli legittimi, non si può altronde soffocare la voce della natura in favore de' primi, i quali sono vittima di una colpa, che è tutta di quelli, che lor diedero la vita.

le risorse dell' arte di piacere. Ma nè Dio nè la società possono permettere quelle unioni ineguali, in cui il sesso debole perde ogni indipendenza ed ogni dignità.

Ora se un padre non può sperare di collocare i figli nati fuori di matrimonio nel rango dove stanno i figli legittimi, se egli non può nè lasciar loro tutti i suoi beni, nè continuare in essi la sua esistenza civile e morale, nè assimilarli alla sua propria famiglia, non ne verrà forse di conseguenza, che egli al di fuori del vincolo conjugale. non potrebbe gustare i più veri e più puri godimenti della paternità.

Fa d'uopo adunque che dalla legislazione s'innalzino queste utili barriere tra il matrimonio e le unioni illegittime. Queste sono verità sociali, che tutte le nazioni hanno riconosciute, e che la Francia ha proclamate e praticate pel lasso di quattordici secoli, ma che la rivoluzione nel declinare del secolo XVIII si fece vanto di sdegnare e sprezzare.

La filosofia di questo secolo aveva detto: » Bisogna finirla con tutti i *pregiudizj*. In religione, il peccato originale è una ingiustizia ed una chimera; nella società temporale, l'infamia che l'opinione imprime ai figli naturali, è una iniquità ed una illusione dello stesso genere. Ciascuno non è responsabile che del fatto proprio. Noi non dobbiamo espiare i falli de' nostri padri. Del resto la natura e la voce del sangue parlano per noi diseredati dalla legge così altamente come per quelli che sono nati sotto la regola delle formalità civili. Perchè non po-

tremo noi aver parte al banchetto di famiglia, ed essere ammessi a un rango eguale a quello che occupano i nostri fratelli appellati legittimi? »

Bisogna confessarlo: vi erano grandi rigori nella nostra antica legislazione contro i figli naturali.

Ma questi rigori non erano più grandi di quelli di Atene, ove erano venduti come schiavi ai tempi di Pericle, nè di quelli di Roma, ove non aveano diritto di cittadinanza, ed erano considerati come esseri stranieri alla republica. Avvi anche ciò di notabile che la Religione Cristiana, la quale ammettendo il decadimento ereditario dell'uomo, ammette altresì la di lui riabilitazione, fu la prima a spiegare una felice influenza sull'addolcimento della loro sorte. Costantino promulgò leggi in favore dei figli nati fuori di matrimonio; i suoi successori attribuirono loro il diritto di ereditare, e nel giure delle Novelle sono ammessi a raccogliere la successione dei padri loro allorchè non si trovano in concorso con figli legittimi o con ascendenti.

Ma in Francia fu principio della legislazione consuetudinaria, che i bastardi non ereditassero da alcuno, e non appartenessero ad alcuna famiglia. Essi non avevano diritto che alla pensione alimentaria strettamente necessaria pel sostegno della loro esistenza. Ma nel tempo stesso tutti i figli naturali potevano aver diritto a questa pensione, perchè l' inquisizione sulla paternità era permessa. Non si ammetteva per principio che la società fosse responsabile del fallo degl' individui, e che ella dovesse

risarcire i torti d' una paternità, che voleva sottrarsi alle sue più sacre obligazioni. Senza dubbio vi erano degl' inconvenienti nella pratica di questa giurisprudenza, la quale ammetteva che si prestasse cieca fede alla dichiarazione della donzella resa madre. *Creditur virgini se praegnantem asserenti.* Ma si sarebbe potuto attribuire alla comune o alla amministrazione dei brefotrofj il diritto d' inquisizione sulla paternità. Le deduzioni della donzella-madre avrebbero avuto così giudici di primo grado, che solo con molta circospezione avrebbero promossa quell'azione, di cui la legge li avrebbe investiti. In Inghilterra questo diritto d' inquisizione, che ebbe sempre vigore sotto l'impero delle stesse regole ricevute nell'antica Francia, viene ora esercitato dagli amministratori della tassa dei poveri d' ogni parocchia, e la decisione della lite è rimessa alle corti appellate *Quarter sessions of the peace* (1). Allorchè prove sufficienti della paternità sono portate avanti queste corti di equità, quello contro cui siffatte prove sono addotte, deve agli amministratori il rimborso di tutte le spese che essi hanno sostenute pel nutrimento e mantenimento dell' infante.

Checchè ne sia, la legge francese per timore dello scandalo ha creduto di dover dare al vizio, che si nasconde, un bill d' indennità. Il padre non ammogliato non ha verso i suoi figli naturali che

(1) Art. 72 dell' *atto* del 14 agosto 1834 *per la riforma delle leggi sui poveri.*

quelle obligazioni, cui egli impone a se stesso riconoscendoli. Si comprende che sotto questo nuovo regime si è potuto rendere senza inconvenienti la condizione di questi figli un poco migliore che altra volta. Ma la rivoluzione, la quale aveva una notabile parzialità per tuttociò che era illegittimo, volle cancellare quasi intieramente le distinzioni universalmente ammesse tra i figli nati fuor di matrimonio, e quelli che erano frutto dell'unione conjugale. Essa ammise ricisamente, che vi era in ciò un pregiudizio iniquo da combattere e distruggere. » Ciò era un marciare in senso inverso del vero progresso, il quale, come è dimostrato dalla sana filosofia, tende sempre più a perfezionare la famiglia, e a render puri i costumi publici (1). » Con siffatte leggi, che permettono ai padri non legittimi gli stessi vantaggi e gli stessi godimenti che avrebbero avuto se fossero stati ammogliati, la società proclama officialmente la propria indifferenza in fatto di moralità; se a questa indifferenza è congiunta quella in materia di religione, non si vede più che cosa possa determinare gli uomini a preferire alla piena licenza delle loro passioni le catene e i doveri della vita conjugale.

Si è creduto nel tempo della rivoluzione francese, che allentando il legame politico fosse altresì necessario di allentare il legame morale e religio-

(1) Adolfo Garnier, *De la morale sociale*, opera già citata.

so: nulla di più falso di questa maniera di vedere, nulla di più pericoloso per la società tutta quanta. Al contrario, la libertà, che lasciano le leggi in una republica, deve essere compensata dal freno che impongono i costumi. Sia nell'antichità, sia nei tempi moderni, nessuna republica ha prosperato se non sotto questa condizione. » Roma era sostenuta da due » ancore nella tempesta, dice Montesquieu, la reli- » gione ed i costumi. » — La religione, dice il » signor di Tocqueville, è molto più necessaria » nelle republiche che nelle monarchie, e più an- » cora nelle republiche democratiche, che in tutte » le altre..... Che si può attendere da un popolo » padrone di se medesimo, se egli non è sommesso » a Dio? (1) »

I rivoluzionarj di Francia stimarono di dover proscrivere le antiche credenze, e romperla con tutte le tradizioni. Sprezzando i *pregiudizj* che si annettevano ai figli naturali, s'immaginavano di formare spiriti forti, di creare filosofi; essi non furono altro che distruggitori. L'opera loro si ridusse a schiantare una delle pietre angolari della famiglia, quella base prima dell'ordine sociale.

Cambacérès ha fatto sullo stato dei figli nati

(1) *De la démocratie en Amérique* del signor di Tocqueville, tom. II pag. 228. » L'America, dice questo publicista, è sicuramente fra tutti i paesi del mondo quello, ove il legame del matrimonio è più rispettato, ed ove si è concepita l'idea la più alta e la più giusta della felicità conjugale. » Ibid. pag. 222.

fuor di matrimonio due rapporti, che potrebbero studiarsi come tipo dello spirito rivoluzionario su questo punto.

Nel primo (1) egli propone la domanda se la differenza che si è posta tra i figli legittimi ed i figli naturali, sia ben giusta e ben fondata. » Possono mai esistere, egli dice, due sorta di paternità? L'interesse dei collaterali soprattutto dovrà » egli prevalere *sui diritti* del sangue ? Questo interesse può mai essere di qualche peso là dove » l'eguaglianza è divenuta una delle basi del governo ?... Presentare tali questioni a legislatori » filantropi, è un preoccuparne la risoluzione; si » farebbe loro ingiuria col solo osare di credere » che fossero per chiudere l'orecchio alla voce incorruttibile della natura per consacrare ad un » tempo e la tirannia dell' abitudine e gli *errori* » *dei giureconsulti*..... Qui *i nostri cuori* sono *le* » *tavole della legge*; la decisione vi è scritta, e il » *bulino della natura* vi ha scolpito, in caratteri » indelebili, i suoi precetti egualmente applicabili » ai figli naturali, come ai figli legittimi. »

Ecco lo stile vago e declamatorio del vero rivoluzionario. È la filantropia filosofica in tutto il suo vuoto ed in tutta la scempiaggine. Veramente sta bene ad essa soprattutto lo impadronirsi del *bulino della natura* in difetto di buone ragioni, e il trasformare *i nostri cuori in tavole della legge* là dove

(1) Seduta del 4 giugno 1793.

non si può citare alcuna legge in favore di siffatte tesi anti-sociali.

» Perciò, continua l'Oratore come se avesse
» provato qualche cosa, io non temo punto di pro-
» porvi di collocare nelle famiglie i figli naturali
» nati da persone libere, a un dipresso nello stesso
» grado dei figli legittimi. Ma l'esercizio dei diritti
» di successibilità, che io reclamo per essi, sarà
» egli limitato alla linea diretta? La *giustizia* e la
» *saggezza* sembrano dover far decidere questa que-
» stione per l'affermativa. »

Cambacérès ottenne dapprima dalla Convenzione, che ella decretasse in massima il diritto di successione dei figli naturali: ma ritornò alla carica quando si posero le basi d'un codice civile in un comitato di cui fu il relatore; e il 2 novembre 1793 dopo aver richiamato succintamente i suoi argomenti in favore dei figli nati fuor di matrimonio, egli aggiungeva:

» Saranno essi assimilati i figli adulterini ai
» figli nati da persone libere? Se io non avessi a
» presentarvi che la mia personale opinione, io vi
» direi: Tutti i figli indistintamente hanno il diritto
» di succedere a quelli che lor diedero la vita; le
» differenze stabilite fra essi sono l'effetto dell'or-
» goglio e della superstizione; esse sono ignomi-
» niose e contrarie alla giustizia. In un governo
» basato sulla libertà, gl'individui non possono
» esser le vittime de' traviamenti de' loro padri. »

Ecco in tutto il rigore ed in tutta l'impudenza

della logica il riassunto delle dottrine filosofiche del secolo XVIII sulla imputabilità personale degli umani falli.

La Convenzione mostrò maggior pudore, che non ebbe il relatore del suo comitato. Ella indietreggiò innanzi le odiose conseguenze de' suoi proprj principj, e dopo aver tolta ogni differenza tra i figli naturali ed i figli legittimi, ella non osò collocare pienamente nello stesso grado i figli adulterini. Ecco i principali articoli di questo decreto (1), che comincia con una clausola retroattiva già coniata col punzone della passione e della ingiustizia.

» Art. 1. I figli attualmente esistenti, nati fuor
» di matrimonio, saranno ammessi alle successioni
» de' loro genitori *aperte dal* 14 *luglio* 1789. Lo
» saranno egualmente a quelle che si apriranno in
» avvenire.

» Art. 2. I loro diritti di successibilità saranno
» pari a quelli degli altri figli.

» Art. 9. A contare da questo giorno vi sarà
» successibilità reciproca tra essi e i loro parenti
» collaterali in difetto di eredi diretti.

» Art. 13. Sono eccettuati fra questi figli quelli,
» il cui padre o la madre erano all'epoca della lo-
» ro nascita avvinti in legame di matrimonio.

» Sarà loro soltanto accordato a titolo di ali-
» menti il terzo in proprietà di quella porzione, a

(1) Decreto del 12 brumale anno II (· 2 novembre 1793).

» cui avrebbero avuto diritto se fossero nati dal
» matrimonio.

Questa parte era ancora troppo forte soprattutto nelle successioni ragguardevoli. Era esorbitante nel punto di vista dei nostri principj; era insufficiente partendo dai principj della filosofia rivoluzionaria.

La Convenzione non aveva evitato l' eccesso dello scandalo, che per debolezza: ella non aveva avuto il coraggio delle sue proprie opinioni.

Ma il suo disprezzo pel matrimonio, considerato come legame indissolubile e sacro, si trova nell' articolo 14 del decreto assai più manifestamente che nell' articolo 13.

» Art. 14. Nondimeno se si tratta della suc-
» cessione di persone separate di corpo per giudizio
» od atto autentico, i loro figli nati fuori di ma-
» trimonio eserciteranno tutti i loro diritti di suc-
» cessibilità enunciati nell' articolo primo, purchè
» la loro nascita sia posteriore alla domanda di
» separazione. »

Così dal momento che l' uno de' conjugi avrà officialmente annunciato il suo disgusto per lo sposo, al quale aveva promesso di consacrar la sua vita, dal momento che gli avrà significato giudizialmente un desiderio di separazione fondato anche sulla sua propria infedeltà, il matrimonio sarà considerato come disciolto, il frutto d' una copula adultera prenderà grado nella famiglia, e il suo posto sarà situato al fianco dei figli legittimi! Quale incoraggiamento dato alle cattive inclinazioni del cuore! Qual premio offerto alle impure passioni!

Certo, un publicista onest' uomo ebbe ragione di esclamare: » l'immoralità è scritta in cifre igno- » miniose nel decreto del 12 brumale anno II (1). »

I legislatori dell' anno XI, che ci diedero le nostre leggi attuali sulle successioni, fecero reagire contro la rivoluzione i veri principj di morale, quando tennero questo grave e degno linguaggio:

» Il Codice civile non collocherà i figli natu- » rali, come fecero le leggi troppo poco morali » del 4 giugno 1793 e del 12 brumale anno II, » al fianco dei figli nati da una unione rispettabile » e sanzionata da tutte le leggi domestiche, civili, » e religiose. Non li onorerà del titolo di eredi; » non accorderà loro che diritti successorj. Garan- » tirà ad essi il debito, che i loro genitori contras- » sero nel metterli al mondo, *e che confessarono* » *riconoscendoli.* I figli naturali non eserciteranno » diritto di famiglia; essi sono fuori della fami- » glia, ecc. (2). »

(1) Laferrière, Histoire du droit fançais, tom. II p. 361. Un fatto poco conosciuto è, che la stessa Convenzione nazionale ebbe de' scrupoli sulla moralità dell'articolo 14 della sua legge del 12 brumale anno II: ella ne sospese l'esecuzione, e domandò su questo articolo un nuovo rapporto. (Decreto del 26 vendemmiale anno IV, ossia 18 ottobre 1795).

(2) Discorso del tribuno Siméon al corpo legislativo, seduta del 29 germile anno XI, motivi del codice, tom. IV pag. 243. Veggasi altresì il discorso di Chabot de l'Allier ibid. pag. 207.

» Quanto ai figli adulterini od incestuosi, ag-
» giunge il legislatore, essi non hanno neppure
» alcun credito; essi non hanno diritto che alla
» pietà; questa non procurò mai ad essi più che
» gli alimenti (1). »

Paragonando i rapporti di Cambacérès coi discorsi di Siméon e di Chabot de l'Allier, confrontando le leggi del 1793 cogli articoli 756 e 762 del Codice civile, si può calcolare il ritorno salutare che si era operato nell'opinione publica e nella legislazione della Francia. Quivi esiste un principio notabile di ristaurazione sociale.

(1) Ibid. pag. 244. Questi due brani sono commentarj degli articoli 756 e 762 del *Codice Civile.*

PARTE SECONDA

DEI RAPPORTI PERSONALI TRA I DIVERSI MEMBRI DELLA FAMIGLIA

CAPITOLO PRIMO

Del matrimonio e della sua secolarizzazione in una società incredula.

Tutte le questioni reali relative alla famiglia si connettono prossimissimamente alle questioni personali. Così il diritto di testare è collegato al diritto della podestà paterna, e l' eguaglianza successoria introdotta tra i figli naturali ed i figli legittimi tocca e lede le prerogative, che appartengono al matrimonio in virtù delle leggi e de' costumi di tutti i popoli inciviliti.

Nel matrimonio l' uomo e la donna non accomunano soltanto la loro esistenza fisica: dotati di sensibilità e di ragione mettono anche in comune i sentimenti del loro cuore e le facoltà della loro intelligenza.

» Provocato dal desiderio, dice un autore mo-
» derno, formato dalla preferenza, nobilitato dall'af-

» fetto esclusivo, è un contratto, la cui fisonomia
» non rassomiglia a quella di alcûn altro, perchè
» egli solo abbraccia interessi morali assai più che
» interessi materiali (1). »

Per situarlo in un posto a parte fra tutti gli umani contratti, per separarlo in un modo riciso da quei legami precarj e senza consistenza, in cui ciascuna delle parti non dà che una porzione del suo essere e della sua vita, il diritto civile sino al momento della rivoluzione francese aveva circondato l'unione conjugale di una sanzione religiosa. La società temporale, che allora s'identificava colla società spirituale, non riconosceva altro matrimonio che quello, il quale fosse stato benedetto dalla Chiesa, e convalidato dal Sacramento.

Ma il principio della libertà dei culti, e quello della separazione della Chiesa e dello Stato furono proclamati dall' Assemblea costituente.

Mirabeau contribuì molto a fare adottare questi due principj. Egli fece rigettare la mozione di Don Gerlès, il quale domandava che la Religione cattolica, apostolica, romana, fosse la *religione nazionale*, ed alquanto dopo egli giustificò così questa misura:
» La religione, egli diceva, è un rapporto dell'uomo
» privato coll' Essere infinito. Comprendereste voi
» ciò che vi si vorrebbe dire se vi si parlasse d'una
» *coscienza nazionale?* Ebbene! la religione non è

(1) *Théorie raisonnée du Code civil* del signor Toulier, tom. I. pag. 241.

» più nazionale della coscienza, ecc. » Ed in appresso egli aggiungeva: » Il Cristianesimo si esclude
» per la sua essenza da ogni sistema di legislazione
» locale. Dio non ha creato questa fiaccola per pre-
» stare forme e colori all' organizzazione sociale dei
» francesi, ma l' ha posta nel mezzo dell' universo
» perchè sia il punto di collegamento ed il centro
» di unità del genere umano. Perchè non vi si
» biasima altresì di non aver dichiarato che il sole
» è *l' astro della nazione*, e che nessun altro non
» sarà riconosciuto innanzi la legge per regolare
» la successione dei giorni e delle notti! (1) »

Questa parola così splendente di luce e di eloquenza allorchè s' incontra in principj buoni ed in idee vere, diviene sottile e laboriosa quando vuole sottrarsi alle conseguenze di questi principj ed all' applicazione di queste idee. Sostenere che la religione non poteva essere *nazionale*, equivaleva al dire che la nazione era incompetente per tutto ciò che concerneva la religione: ebbene! Mirabeau per un vero raggiro di forza conchiude che » la
» nazione può e deve *impadronirsi* della Religione
» secondo il carattere publico che quella le ha im-
» presso;....: che ella può e deve attribuirsi l' or-
» dinamento del culto in tuttociò che essa gli ha
» fatto acquistare di esteriorità, ecc. (2) »

(1) Progetto d' indirizzo dell' Assemblea nazionale al popolo francese sulla costituzione civile del Clero. Seduta del 14 gennajo 1791.

(2) Seduta del 14 gennajo 1791.

Così dacchè il Cristianesimo, *questo astro dello universo*, è venuto ad illuminare i francesi riuniti in corpo di nazione, essi hanno avuto il diritto *di impadronirsi* de' suoi raggi, e di distribuirli legalmente tra essi per mezzo del loro governo civile. Poco importa che quest' opera sembri impossibile o sacrilega. Il Prometeo della rivoluzione non rinculerà innanzi ad una tale intrapresa, ed egli ancora tenterà d' involare ed attribuire allo Stato una parte della luce del Cielo, sfidando con audacia i suoi fulmini ed i suoi supplizj.

Ma se la costituzione civile del clero era la più completa deviazione dalle premesse poste da Mirabeau, bisogna convenire che la tolleranza od anche la libertà dei culti era la naturale conseguenza di quei principj sì larghi sulla separazione della Chiesa e dello Stato (1).

Il potere temporale principalmente sotto i regni di Luigi XIV e di Luigi XV aveva esteso al di là dei limiti della ragione e della equità la competenza che *si era attribuita* in materia religiosa. Ne aveva abusato contro i Cattolici; ne abusò più ancora contro i protestanti.

Dopo la revoca dell' editto di Nantes, che non

(1) Noi non intendiamo pronunciarci in favore del principio della *separazione*, ma bensì di quello della *distinzione* dei due poteri; e là dove la separazione esiste quasi completa, come negli Stati-Uniti, noi esigiamo, ch' ella tragga seco la libertà completa del Cattolicismo come di tutti gli altri culti.

è qui il luogo di giudicare nei suoi principj (1), la legislazione relativa ai nostri fratelli separati riposò sopra una finzione singolare, vale a dire che non vi erano più protestanti in Francia, che gli uni avevano emigrato, e gli altri si erano convertiti. Ora tutti i Francesi essendo cattolici sono tutti sottomessi alle stesse leggi civili. Per conseguenza chiunque non riceverà il sacramento del matrimonio non sarà considerato come conjugato; nell' unione non benedetta dalla Chiesa, la donna sarà una concubina, i figli saranno bastardi.

Queste durezze inique della legge apportarono una reazione generale nella maniera di ravvisare gli atti dello stato civile. Si tolsero alla Chiesa non solamente quelli dei protestanti, ma quelli ancora dei Cattolici (2).

Si partì da questo principio, che la potestà temporale era distinta dalla potestà spirituale, che ciascuna era competente e sovrana nella sua sfera; che si poteva esser francese senza ricevere il battesimo, e conjugato legittimamente senza aver ricevuto il sacramento del matrimonio a piè degli altari. Ecco il motivo, che condusse l' Assemblea costituente a proclamare ciò che appellossi la secolarizzazione degli atti dello stato civile, e a dare

(1) Veggasi l' eccellente dissertazione fatta su questo argomento dal Duca di Noailles nella sua *Histoire de madame de Maintenon*, tom. II.

(2) Veggasi l' editto del 1787 emanato da Luigi XVI sotto l' influenza di Malesherbes.

ai ministri della legge una missione del tutto separata da quella del Ministro di Dio. Ella decise che sarebbe stabilito per tutti i francesi senza distinzione un modo puramente civile di far constare le nascite, i matrimonj, le morti (1).

Questo precetto della costituzione del 1791 fu messo in vigore da un decreto organico dell'Assemblea legislativa, che incaricava le municipalità di redigere e di tenere gli atti dello stato civile (2). Queste eleggevano per mezzo di squittinio uno o più de' loro membri per incaricarli di questa cura. Questo decreto però riservava a ciascun cittadino la libertà di far consacrare le nascite, i matrimonj, le morti dalle cerimonie del suo culto (3).

Così soltanto per l'organo dell'autorità municipale amministrativa ebbe lo Stato cognizione dei tre grandi fatti della vita dell'uomo, nascite, ma-

(1) Titolo II art. 7 della costituzione del 3 settembre 1791. Ecco i termini di questo articolo: » La legge civile » non considera il matrimonio che come un contratto pura- » mente civile. Il potere legislativo stabilirà per tutti gli » abitanti senza distinzione il modo, col quale le nascite, i » matrimonj e le morti saranno fatte constare, e designerà » gli officiali publici che ne riceveranno e ne consacreranno » gli atti. »

(2) Decreto del 20 settembre 1792.

(3) Lo stesso decreto tit. VI, art. 8. La legge del 27 piovoso anno VIII art. 13, senza nulla cangiare a questi principj, affidò direttamente ai podestà ed aggiunti le funzioni anteriormente esercitate dai membri eletti dalle municipalità.

trimonj e morti: si dichiarò doversi riguardare come indifferente o come non avvenuto, riguardo allo Stato stesso, l'atto religioso, che potesse seguire o consacrare ciascuno di questi fatti legali.

Qualunque siano le ragioni, colle quali si voglia difendere questa immensa innovazione, non si saprebbe negare che in un tempo, in cui tutto era rilassatezza nei principj e nei costumi, la solidità e la santità del matrimonio doveva necessariamente soggiacere nella opinione ad una notabile diminuzione e ad una profonda ferita in virtù della legge, che gli attribuiva come ad ogni altro contratto un carattere puramente civile. La ciarpa dell'ufficiale municipale non poteva rimpiazzare la stola del sacerdote. Questo magistrato era al postutto quello stesso, che riconosceva un'aggiudicazione od un'affittanza dei beni comunali. Il matrimonio non sembrava adunque per questo soltanto abbassato al livello d'un contratto temporaneo e revocabile?

E nondimeno il divorzio era sì poco nei voti di questo vero popolo francese, il quale nel 1789 aveva invocato riforme e non rivoluzioni, che fra tutti gli atti presentati agli Stati Generali un solo aveva espresso questo voto; era l'atto del Duca d'Orléans, vale a dire dell'erede naturale e del degno rappresentante delle tradizioni della reggenza.

Il partito di questo principe, che poteva specialmente dirsi il partito della immoralità e del cinismo, si congiunse a quello della borghesia scettica e materialista per iscalzare la famiglia nella sua

istituzione fondamentale. Il matrimonio essendo stato trasformato in un contratto puramente civile, si credette di poter togliergli per le leggi dello Stato la sua purità e la sua indissolubilità, e non si vide che così gli si toglieva il suo carattere essenziale e costitutivo.

Vi é di più: se si esaminano con attenzione le dottrine dei Girondini, che formavano la maggioranza dell' Assemblea legislativa, si vedrà che esse tendevano a condurre lo Stato non solamente ad una separazione dalla Chiesa, ma ad una esclusione della Chiesa, e non solamente ad una separazione da ogni religione, ma alla ostilità contro ogni religione, e alla distruzione di ogni culto qualunque egli fosse.

Conseguenti con loro stessi questi uomini combattevano l' articolo sesto del progetto di costituzione del 1793, che portava: » Ogni uomo è libero » nell' esercizio del suo culto. »

» Se s' intende per culto un culto esteriore, » diceva l' un di essi, io sostengo che la vostra » dichiarazione non può consacrarne la libertà, im» perocchè verrà forse un tempo, in cui non vi » sarà altro culto esteriore che quello della libertà » e della morale publica. Io domando la soppres» sione dell' articolo (1) ».

Gli argomenti di Barrére in favore della libertà

(1) Un membro del centro, seduta del 19 e 22 aprile 1793.

dei culti non erano meno empj di quelli, coi quali essa veniva attaccata. » Lo scopo dell'articolo, egli di-
» ceva, è d'assicurare la libertà a quello stesso che
» volesse prendere per oggetto del suo culto uno
» stelo di erba od uno scoglio: nessuna legge non
» può restringere la libertà di questo culto, ed è
» questa libertà, cui l'articolo deve assicurare (1) ».

Danton e Vergniaud si opponevano egualmente alla inserzione di questo articolo nella dichiarazione dei diritti dell'uomo, e vi riuscirono.

Condorcet, come noi il vedremo fra poco, era anch'egli nel numero di quelli, che intendevano per tolleranza la proscrizione del Cristianesimo (2) e del Deismo.

In quanto agli altri Girondini, si può ricercare nella loro morte fastosa e anti-cristiana la manifestazione dei principj, che dominarono il loro intelletto e diressero la loro vita politica.

Ora quando legislatori, indegni di questo nome, giungono sino a negare, sino a *proscrivere* ogni relazione tra l'uomo e il suo creatore, quando proclamano altamente lo spezzamento di quella catena, per la quale la terra si è in ogni tempo

(1) Le stesse sedute: *Choix des opinions et des rapports*, tom. XII pag. 288. Benchè queste opinioni siano state esternate soltanto dai rappresentanti alla Convenzione, si può ben credere, che esse appartenessero già all'Assemblea legislativa.

(2) Veggasi il cap. VI del lib. IV.

annodata al cielo, che resta mai come sanzione delle promesse e degli oblighi i più sacrosanti?

La filosofia rivoluzionaria attribuisce alle nostre passioni ed ai nostri interessi il titolo di leggi della nostra natura; essa incarica la ragione fallibile di ciascun individuo di essere l'interpetre di queste leggi (1). Una società organizzata su tali principj avrà essa il diritto d'intervenire nei giuramenti, che formano il nodo dell'unione conjugale? Ma che significherà l'intervento di lei? Quale importanza avrà la sua garantia? Potrà essa ricevere giuramenti, se è una chimera lo invocare il cielo? Collocherà essa le sue leggi arbitrarie al disopra delle *leggi stesse della nostra natura, le passioni*? Chi non vede ch'ella non avrà alcun freno da porre alle volontà umane tranne la forza materiale, e che ella non vorrà usare questa forza nella difesa di una morale senza consistenza e senza base?

Non era dunque soltanto la secolarizzazione del matrimonio, che ne trascinava l'alterazione essenziale e profonda; era soprattutto l'incredulità promulgata della società e de' suoi legislatori, che cospirava a questa secolarizzazione. In una società cristiana il magistrato sia dell'ordine amministrati-

(1) » L'uomo, diceva Vergniaud, non ha ricevuto soltanto dalla natura l'amore della indipendenza, ma ancora una folla di altre passioni coll'industria destinata a soddisfarle, e la ragione che le dirige. » *Discours sur un plan de constitution* dell'8 maggio 1793.

vo, sia dell' ordine giudiziario (1), sente che vi è in certi casi una missione religiosa e quasi sacerdotale. L' officiale municipale, che rispetta se stesso, e che sa che cosa è il matrimonio, non interviene in questo contratto con quello stesso spirito, con cui assisterebbe ad un' aggiudicazione dell' appalto d' un ponte da costruirsi o di una terra comunale da locarsi ad un fittajuolo. Le parti contraenti stesse ben comprendono, che fanno qualche cosa di più elevato d' una investitura o d' un contratto puramente civile. Ma là dove il materialismo si spande e regna con una officiale sfrontatezza, dove la legislazione si proclama esclusiva di ciò che solo può legar Dio all' uomo e gli uomini tra essi, la comparsa di due persone di sesso diverso avanti l' officiale dello stato civile non avrà altro effetto che quello di dare alla loro unione una publicità più grande e di assicurarle alcuni effetti legali. Senza

(1) » Un testimonio si presentò alle assise della Contea di Chester (Stato di Nuova York), e dichiarò che non credeva all' esistenza di Dio e all' immortalità dell' anima. Il gran giudice, che presiedeva, rimarcò esser la prima volta che incontravasi un uomo non credente in Dio, che questa credenza costituiva la sanzione di ogni testimonianza in una corte di giustizia, e che egli non conosceva neppure una sola causa giudiziaria in un paese cristiano, nella quale fosse permesso ad un testimonio di deporre senza quella credenza. » Il Tocqueville nella sua *Démocratie en Amérique*, tom. II pag. 225 riporta in una nota il passo del *New-York spectator* del 23 agosto 1831, del quale noi abbiamo dato la traduzione letterale.

dubbio ella non potrà incatenare queste persone con una specie di voto, di sacrifizio reciproco della loro esistenza, perché un tal voto, un tal sacrifizio sarebbe contrario a quegl' istinti sensuali, che il materialismo chiama leggi della natura. La volontà sociale non avrebbe modo di subordinare a se stessa la loro volontà individuale; imperocchè l' indipendenza assoluta della vita privata è un *diritto dell' uomo*, che lo Stato non saprebbe violare senza usurpazione e senza delitto.

Noi vedremo nel capitolo seguente, come l' Assemblea legislativa applicò naturalmente questi principj nel suo decreto sul divorzio.

CAPITOLO SECONDO

Del matrimonio e del divorzio secondo la legislazione del 1792 e del 1793.

La secolarizzazione degli atti dello stato civile aveva appianato una gran parte degli ostacoli che circondavano il contratto di matrimonio: la diminuzione della podestà paterna (1) ne fece sparire altri ancora, che impacciavano la libertà dei figli.

(1) Veggasi il capitolo seguente.

D' appresso il decreto dell' Assemblea legislativa sul modo di far constare lo stato civile dei cittadini (1) un giovane di quindici anni compiuti, una giovane di tredici anni potevano maritarsi. Non vi ha dubbio che nella maggior parte delle nostre antiche costumanze non era richiesta un' età più matura pel matrimonio; ma v' era un rimedio a questo inconveniente nell' ampiezza della podestà paterna, e nelle tradizioni di famiglia opposte a queste unioni premature. » L'uso (di queste unioni), » dice Portalis, sembrava dare una smentita alla » natura, che non precipita mai le sue operazioni, » ed è buona economa delle sue forze e de' suoi » mezzi: spariva la gioventù per quelli che usava- » no del pericoloso privilegio loro accordato dalla » legge, essi piegavano alla caducità all'uscir dalla » infanzia (2). »

Ora per questi minori di tredici e di quindici anni, secondo la legislazione rivoluzionaria, bastava il solo consenso del padre; la illuminata tenerezza della madre non era neppure consultata; e nondimeno questa legislazione si è fatta una gloria d' aver distrutto le idee esagerate di podestà paterna risultanti dal diritto romano, e di autorità maritale risultanti dal diritto feudale. Il consenso della madre non si richiede se non quando il padre sia morto

(1) Decreto del 20 settembre 1792, titolo IV, artic. I e seguenti.

(2) Portalis, *Motifs du Code* tom. II pag. 224.

o interdetto. Se ambi i genitori sono trapassati, i minori orfani non ricadono sotto la dipendenza dei loro avoli paterni e materni; ciò supporrebbe l'esistenza del legame tradizionale di famiglia, e questo legame è rotto od almeno ha sofferto una profonda ferita. Basterà dunque l'autorizzazione di un consiglio di famiglia composto di quattro parenti e di un giudice di pace, ovvero dell'officiale publico, consiglio che il minore può instare perchè si formi e si aduni.

Quanto ai maggiori di anni ventuno, sono liberi da ogni vincolo di dipendenza verso i genitori. La legge non impone ai primi neppure l'obligo di consultare i secondi, nè di praticare alcun atto di rispetto in caso di opposizione. Così essi non avranno nemmeno a temere dalla parte dei loro parenti un *veto sospensivo.*

Del resto quando una porta è largamente aperta a tutti per entrare, essa non lo è meno per uscire. Se facilitazioni affatto nuove furono accordate ai cittadini della republica per contrarre matrimonio, facilitazioni non meno ampie furono loro concesse per discioglierlo. Erano talmente d'accordo su questi principj, che il divorzio non fu neppure onorato di una seria discussione. Il preambolo, che fu votato senza opposizione al pari del resto della legge, merita di essere citato e studiato come *specimen* dello spirito rivoluzionario.

» L'Assemblea nazionale considerando quanto
» importi di far godere ai francesi la facoltà del di-

» vorzio, la quale *risulta dalla LIBERTA' INDI-*
» *VIDUALE, di cui un impegno indissolubile costi-*
» *tuirebbe la perdita*, considerando che già *MOLTI*
» *conjugi non hanno aspettato per godere dei van-*
» *taggi della disposizione costituzionale, giusta la*
» *quale il matrimonio non è CHE UN CONTRAT-*
» *TO CIVILE*, che la legge regolasse la forma e
» gli effetti del divorzio, decreta che vi è *ur-*
» *genza.* »

Un tal linguaggio nella bocca del potere legislativo ha qualche cosa di sì strano, che si è tentato di dubitare della realtà di questo decreto e dell' autenticità del *Monitore* che lo riporta.

Prima di tutto vi si scorge una prova del pericolo derivante alla famiglia e allo Stato da quel principio di Libertà assoluta, proclamato nelle Costituzioni del 1791 e del 1793. Apparisce evidentemente che il disordine ne è da per tutto l'inevitabile conseguenza.

Qual' è la libertà sulla quale si stipula quando si dice che un *impegno indissolubile ne costituirebbe la perdita!* Ella è evidentemente la libertà dei capricci, dell' incostanza e delle passioni. E queste tre cose sono diritti dell' uomo giusta la morale rivoluzionaria. Così il re della creazione usando de' suoi pretesi diritti, che gli prometterebbero di far tutto, discenderebbe al livello de' bruti; al contrario rispettando la legge del dovere, che gl' impone di signoreggiare se stesso, conserverebbe rimpetto a tutti gli esseri la sua dignità distintiva e sovrana.

Spetta a lui di decidersi o per resistere questa volta al popolo tentatore, o per suggellare di nuovo la sua propria decadenza.

Se il primo *considerando* è ributtante e scandaloso nel punto di vista della morale divina ed umana, il secondo non lo è meno nel punto di vista dell' ordine e della polizia sociali.

Contraesi da conjugi, viventi sotto l'impero d'una legislazione non abolita, la quale consacrava l'indissolubilità del vincolo conjugale, un nuovo matrimonio avanti che sia disciolto il primo. Agli occhi della legge, questi conjugi sono bigami; bisognerebbe dunque processarli e farli giudicare, salvo a voi, legislatori, di permettere per l'avvenire mediante nuovi regolamenti ciò che era proibito prima del vostro impero, il divorzio. Ma no: voi non vi prenderete neppure la pena di amnistiare questi delinquenti del giorno avanti, ed imprimerete un effetto retroattivo alla legge, che trasforma in atto legittimo la violazione della fede conjugale. Ciò non è tutto. Le passioni sono impetuose e non soffrono indugio; esse battono con insistenza alle porte del palazzo legislativo: questi *concubini* adulteri hanno fretta di farsi conferire officialmente un titolo legittimo per poterlo opporre al vituperio degli uomini dabbene. Ed ecco un' Assemblea sedicente nazionale, che farà ragione sul momento ai reclami della loro impaziente audacia: essa decreterà il divorzio, e lo decreterà AD URGENZA!!!....

Si arrossisce, e non si ha coraggio di tenere

il capo alto, nell' assistere ad una tale viltà legislativa !

Ma a quali orribili conseguenze, gran Dio! saremo noi trascinati se si erige in sistema, che si debba consacrare un disordine per la sola ragione che un certo numero di uomini si sono ad esso abbandonati !

Se in *molte* comuni della Francia si fossero commessi saccheggi e ruberie, bisognava giusta un tal sistema abolire la proprietà al fine di non dare impaccio alla libertà individuale, *di cui una repressione costante costituirebbe la perdita!*

Se *molti* uomini del popolo avessero ucciso o massacrato degli aristocratici, bisognerebbe secondo il medesimo stile ristabilire il preteso diritto di vendetta privata (1), e gettare al fuoco il codice penale.

Ma ciò sarebbe la morte d' ogni governo, di ogni polizia regolare, d' ogni società incivilita: avrebbe valso lo stesso il proclamare a dirittura il ritorno allo stato selvaggio.

Per buona sorte lo spirito rivoluzionario non può oltrepassare certi limiti, come l'Oceano, quantunque mugghiante per uragano, non può sommergere le sue rive. L' uno e l'altro incontrano il granello di arena, che serve di limite ai loro furori.

Ma riprendiamo l' esame di questo monumento di sfrontatezza sociale.

(1) E ciò è a un dipresso quello che fece la Convenzione, quando proibì di perseguire gli autori dei massacri di settembre.

Il corpo del decreto è degno del preambolo.

Ecco il primo articolo: » Il divorzio ha luogo » per consenso scambievole de' conjugi. »

Che il divorzio abbia luogo in tal maniera, nulla di più analogo ai principj rivoluzionarj. Le due parti, che hanno fatto il contratto, possono recederne; che vi ha di più semplice? Egli è ben vero che in questo contratto vi è una particolarità rimasta inavvertita per questi profondi legislatori. Ella è che oltre le due parti contraenti, può esservi un terzo, il cui interesse avrebbe dovuto, a quanto sembra, esser preso in considerazione; dico del figlio, che formato in qualche modo dalla coesistenza dei conjugi, ha bisogno della loro coaffezione continuata per ricevere la sua educazione fisica e morale, ed aggiungere coll' ajuto delle loro scambievoli cure il suo pieno ed intiero sviluppo. Sino ad ora le società umane avevano estese le loro preveggenze legali anche sulla famiglia avvenire, risultato probabile e naturale del matrimonio. Le società stesse per assicurare la propria perpetuità trovarono necessario di esercitare una tutela forte ed efficace sulle generazioni destinate a rifonderle e ad ingrandirle. La società francese del 1792, supposto che fosse rappresentata dall' Assemblea nazionale, non sembrava punto occuparsi di tali pensieri: ella credeva di dovere ad ogni costo rispettare la *libertà individuale* de' conjugi, e così dar ad essi il diritto di violare il loro primo dovere, quello che li congiunge entrambi col legame il più intimo a quelli, cui hanno data la vita.

Il matrimonio che è un' *unione* nel senso essenziale ed etimologico della parola, una volta che agli occhi del legislatore non sia che un *contratto* ordinario, questi non richiederà per pronunciare il divorzio se non che sia manifesta la volontà dei conjugi, che domandano di rompere questo contratto. Se adunque due conjugi sono stanchi di vivere insieme, vadano innanzi un tribunale di famiglia composto di sei parenti od amici; se questo tribunale non riesce a conciliarli, ritornino un mese dopo avanti di lui se sono minori (1). Allora il rifiuto del consiglio non potrà essere basato che sul disordine notorio della persona che il minore vorrà sposare, o sulla non riabilitazione di lei dopo un giudizio portante pena afflittiva ed infamante. Se sono maggiori, si presenteranno avanti l'officiale publico incaricato di ricevere gli atti di matrimonio, e presso la loro domanda, quest' officiale publico sarà tenuto di pronunciare il loro divorzio *senza entrare in alcuna cognizione di causa* (2).

Fin qui del divorzio per mutuo consenso. Ma nel caso in cui uno dei conjugi non vorrà rompere il contratto? Oh! allora la libertà di quello che vorrà infrangerlo sarà protetta ed incoraggiata dalla legge: sarà bastante per lui che alleghi per motivo di divorzio l'incompatibilità di umore e di carratte-

(1) Decreto del 7 settembre 1793.

(2) Titolo II, articolo 4 e 5 della legge del 20 settembre 1792.

re. Il contratto di matrimonio sarà dunque privilegiato fra tutti i contratti. In tutti gli altri atti bilaterali non vi è revoca, non v' è recesso possibile dal contratto che per mezzo del consenso di ambedue le parti. Qui il disgusto e la noja di uno dei contraenti annullano ogni promessa ed ogni convenzione reciproca. Così facciasi che una donna *incomprise* si dolga dello spirito troppo positivo di suo marito, e dopo tre convocazioni davanti i sei parenti od amici, essa farà pronunciare il divorzio per incompatibilità di umore. (1).

Ecco il diritto d' insurrezione introdotto fra i domestici lari.

Ecco nel tempo stesso il caos rivoluzionario trasportato dalla publica società nel seno della famiglia.

» Una donna vedova d' un marito vivente, un
» uomo vedovo della moglie d' altrui, un figlio
» condannato a non appartenere più a sua madre,
» una madre esposta a non aver più il suo figlio:
» a questi tratti si riconosce il divorzio..... Col di-
» vorzio una giovane non ha più per rivali le sue
» compagne soltanto, ma ancora tutte le donne ma-

(1) Tit. II, art. 8 e seguenti della legge 20 settembre 1792. Una donna ha lasciato scritto queste parole: » Mal- » grado la parzialità d' una legge, che accordasse ai soli » uomini la libertà del divorzio, questa forma ferirebbe » meno i *buoni costumi*, i quali, *d' accordo con la natura*, » danno sempre alle donne il privilegio di una virtù di più » (Madama Necker, *Essai sur le divorce*).

» ritate. Col divorzio un giovane può scegliere or-
» mai la sua sposa tra tutte le mogli (1). »

Dopo la promulgazione di questo decreto d'immoralità e di disordine, si vide un effetto sorprendente dell'azione deleteria delle cattive leggi sui privati costumi. Nei tre primi mesi dell'anno 1793, il numero dei divorzi a Parigi giunse ad un terzo del numero de' matrimonj contratti durante lo stesso periodo (2).

Sta in fatto che la legge del 1792 ricusava ai conjugi religiosi (*) la risorsa della separazione di corpo. Ad una donna vittima della brutalità d'un marito essa non lasciava nulla di mezzo tra la tirannia che minacciava la sua vita, e la libertà del divorzio che infamava il suo avvenire (3).

Sta in fatto pure che questa legge si prestava a tutti i capricci, a tutte le volubilità della fantasia e dell'incostanza umana. Gli sposi che si erano separati potevano ricongiungersi (4).

Sta in fatto altresì che la Convenzione avea distrutto la dilazione d'un anno imposta dalla legge

(1) Montlosier, *de la monarchie française*, tomo IV pag. 280.

(2) Bonald, *du divorce au dix-huitième siecle*, p. 182. edizione del 1818, Parigi, Adrien Leclère.

(*) Pare che l'Autore intenda sotto questa parola *religiosi* quei conjugi che avevano contratto il matrimonio in faccia alla Chiesa.

(3) §. 1 art. 7.

(4) §. 3 art. 2.

del 1792. al marito divorziato per contrarre un' altra unione (1).

Sta in fatto finalmente che il disordine nello Stato ha il suo contraccolpo nella famiglia. Ora in quell' epoca le nostre Chiese erano contaminate da cerimonie pagane, nelle quali l' inverecondia gareggiava coll' empietà; le nostre contrade e le nostre piazze erano il teatro di sedizioni sempre rinascenti, che prendevano ogni ora l' impronta di scene d' orgia rappresentate in pieno giorno. La Convenzione, per dir tutto, dava nelle sue tribune un posto privilegiato a donne infami conosciute sotto il nome di *tricoteuses* (2).

In questa dissoluzione della società publica, la dissoluzione della famiglia sembrava non essere che un corollario inevitabile del sovvertimento di tutti i principj morali e conservatori.

E qui alcuni autori hanno dato ad intendere che le leggi rivoluzionarie sulla famiglia e in particolare quelle sul divorzio erano l' opera dei Girondini piuttosto che dei Montagnardi. Quegli autori cercano di prestare a questi ultimi un certo colore di morale austerità (3).

(1) Leg. dell' 8 nevoso anno II.

(2) Il signor di Lamartine ha cercato di delineare la più tristamente celebre tra esse, Théroigne de Méricourt.

(3) Veggasi l' *Histoire parlementaire* di Buchez e Roux, e l' *Histoire des Girondins* di Lamartine, le quali hanno su questo punto le medesime tendenze.

Fa d'uopo che la luce appaja, e che la verità tutta intiera sfavilli su questo punto.

Saint-Just l'amico ed il confidente di Robespierre definiva così il matrimonio: » *L'uomo e la* » *donna che si amano, sono conjugi!..* Se non hanno » figli, possono tener segreto il loro impegno; ma » se la donna diviene incinta, sono tenuti a dichia- » rare al magistrato, che sono conjugati (1). »

Così una sterilità procurata per calcolo nella donna potrebbe prolungare a tempo indefinito quel legame senza regola, senza publicità (2) e senza garantia, cui Saint-Just osa intitolare matrimonio!

Ben inteso poi che sianvi figli o non vi siano, una tale unione, secondo Saint-Just, può sempre essere infranta per divorzio.

Si vede ora come la Montagna avrebbe rimediato alla degenerazione dei costumi, alla quale i Girondini avevano dato il primo impulso, se essa fosse stata vittoriosa nel 9 termidoro, ed avesse

(1) *Fragments sur les institutions républicaines* di Saint-Just, edizione di Carlo Nodier, Parigi 1831.

(2) » Le unioni vaghe ed incerte, dice Portalis, sono » poco favorevoli alla propagazione. Esse compromettono i » costumi, esse traggono seco disordini d'ogni specie. In- » tanto chi garantirebbe la sicurezza dei matrimonj, se, » contratti nelle tenebre e senza precauzione legale, assomi- » gliassero a quelle unioni passeggiere e fuggitive cui pro- » duce il piacere, e che col piacere finiscono? » Ecco la differenza che esiste tra il linguaggio di un distruggitore e quello d'un vero legislatore.

regnato senza controlleria e senza divisione del potere !

Noi faremo vedere al contrario, che a datare da quest' epoca l' immoralità diminuisce nelle leggi, e la contro-rivoluzione cammina a poco a poco nel seno della famiglia di pari passo a quella che si opera nello Stato.

CAPITOLO TERZO

Della legislazione relativa al divorzio e al matrimonio dal 1793 sino al 1849.

Lo impulso reazionario, o per meglio dire riparatore, comincia dall' indomani del 9 termidoro. La Convenzione sembra essersi trasformata per una coraggiosa depurazione fatta nel proprio seno.

Così nel 15 termidoro (la data è a notarsi) essa dichiara *sospese* le leggi dell' 8 nevoso e 4 fiorile anno II relative al divorzio; essa incarica il comitato di legislazione di rivedere tutte le leggi concernenti il divorzio e di presentare nel termine di dieci giorni il risultato del suo lavoro. Si vede chiaramente come le riparazioni in fatto di moralità seguissero d' appresso le reazioni in fatto di politica.

Questa riforma delle leggi sul divorzio, intrapresa forse sopra una scala troppo grande, non viene terminata dalla Convenzione, i cui pensieri sono preoccupati esclusivamente dalla cura di una nuova costituzione, e dalle difficoltà di governare una società disorganizzata. Il Consiglio dei Cinque-Cento (1) prende a continuare quest'opera interrotta, atterrito dalla progressione costante del divorzio e dalla corruzione sempre crescente dei costumi publici e privati; » considerando, egli dice, quanto » importi di rimediare senza indugio alla troppo » grande facilità di sciogliere il legame di matri- » monio, dichiara che vi è *urgenza.* »

L'*urgenza* consisteva, secondo i legislatori del

(1) Di già, un poco prima, il potere esecutivo di quella epoca, il Direttorio, credette di trovare un bello espediente per rialzare il matrimonio nell'opinione publica istituendo una di quelle feste semi-pagane, di cui fu si ridicolosamente prodigo. Essa si chiamò la *festa dei conjugi*, e doveva celebrarsi in ciascun comune avanti l'*altare della patria.* (Veggasi il decreto del Direttorio del 3 fiorile anno IV, ed il *Moniteur* dello stesso giorno). Noi non abbiamo bisogno di dire che questa festa tanto fredda ed assurda, quanto quella della *vecchiezza* e della *gioventù*, non fu quasi celebrata che nei processi verbali, nei quali si faceva apparire l'esecuzione del decreto direttoriale. Come osserva il signor di Maistre, il potere temporale è inabile a fondare la minima festa di villaggio senza il soccorso della religione. (Noi offriamo nelle pezze giustificative alla fine dell'opera il testo del decreto direttoriale, e del programma della festa de' conjugi).

1792, nell'aprire la diga alle passioni. Secondo quelli del 1797, l'*urgenza* consiste nel chiuderla.

Per mala sorte il rimedio non è affatto proporzionato alla gravezza del male. Egli consiste a ristabilire alcuni limiti di tempo, ad ampliare alcune dilazioni, prima delle quali l'officiale publico non potrà d'or innanzi pronunciare il discioglimento del vincolo conjugale. Si mirava ad assicurarsi, che la domanda del divorzio non fosse l'effetto del capriccio d'un giorno, seguito poi l'indomani dal pentimento. Il principio rivoluzionario è circoscritto, ma è conservato: non si ha coraggio di contrastarlo (1).

La cosa va bene altrimenti quando sotto l'influenza di Napoleone si gettano le fondamenta di una nuova legislazione civile sul principiare del 1803.

Allora sotto questo regime, che giusta i rivoluzionarj aveva completamente soffocata la libertà, si può finalmente con serietà discutere la questione del divorzio, che nel 1792 come nel 1793 ed anche nel 1797 era stata decisa senza essere ventilata.

A quest'epoca la secolarizzazione degli atti dello Stato civile era stata mantenuta. Ma siccome poco tempo prima la Francia aveva emesso atto officiale di ritorno al Cattolicismo mediante la publicazione del Concordato ed il ristabilimento del Culto esterno, così questa secolarizzazione non poteva più avere per la nazione lo stesso significato, nè pei Cittadini le stesse conseguenze.

(1) Veggasi il decreto del 17 settembre 1797.

La società non professava più il principio di ostilità contro ogni culto esterno nè d' indifferenza in materia di Religione; essa trovava diversi culti stabiliti e riconosciuti. Una grande unità amministrativa era stata stabilita in Francia coll'ajuto di una forte centralizzazione. Il fatto della tolleranza assoluta delle religioni ed il nuovo principio dell'unità amministrativa, che non si voleva nè alterare, nè violare minimamente, sembravano esigere che continuassero ad esservi agenti dello Stato o dei comuni incaricati di tenere i registri delle nascite, dei matrimonj e delle morti. » La nazione che non deve, » dice il Tribuno Siméon, dividersi in sette come » gl' individui, ha dovuto stabilire, per tutti i cit» tadini, registri ed officiali publici, di cui possano » tutti servirsi senza ripugnanza (1). »

Questa maniera di considerare le cose non impedirà al legislatore di riguardare il matrimonio come un atto religioso, e al tempo stesso come un atto civile, e di proclamare, che il solo intervento della Divinità può imprimergli il carattere di cosa compiuta. » Tutti i popoli, dice Portalis, hanno fatto » intervenire il Cielo in un contratto, che deve » avere una sì grande influenza nella sorte degli » sposi, e che legando l' avvenire al presente sem» bra far dipendere la loro felicità da una catena » di avvenimenti incerti, il cui risultato si presenta » allo spirito come il frutto di una benedizione par-

(1) *Motifs du Code*, tom. II pag. 110.

» ticolare. Egli è in siffatte occorrenze che le no-
» stre speranze, i nostri timori hanno sempre in-
» vocato il soccorso della religione, stabilita tra
» il cielo e la terra per empire l' immenso spazio
» che li separa (1). »

La società del 1803 ha dunque fatto un gran cammino a ritroso dal 1793, se si deve giudicarne dalla differenza del linguaggio de' suoi organi officiali. Si vide a quest' epoca operarsi ad un tempo un ritorno verso il Cristianesimo, verso l'unità del potere esecutivo nello Stato, verso il ristabilimento della potestà paterna e della indissolubilità del vincolo conjugale nella famiglia.

Ma su quest' ultimo punto la legge del Codice civile non fu così completamente riparatrice, come si sarebbe potuto sperare.

Nondimeno al di fuori delle Assemblee legislative la stampa fece valere contro il divorzio possenti considerazioni. Il signor di Bonald publicò la sua opera ingegnosa è profonda intitolata, *Du divorce au dix-neuvième siècle*. Nel seno stesso delle Assemblee legislative Carryon-Nisas pronunciò un discorso, in cui confutava eloquentemente gli argomenti presentati per la conservazione del divorzio.

Carryon-Nisas rispondeva così a quelli che facevano valere in favore del divorzio la libertà dei culti.

» E che! perchè un piccol numero può usare
» senza rimorsi del divorzio, voi l' offrirete a tutti!

(1) Id. ibid. pag. 222.

» Allora, perchè non avete voi permessa la
» poligamia simultanea? Giacchè infine possono es-
» servi dei Mussulmani tra gli abitanti della Francia.

» La sola operazione ragionevole per un le-
» gislatore, che riconosca molte religioni in un im-
» pero, è di fondere le sue leggi civili sulla reli-
» gione la più austera; perchè allora egli non or-
» dina a quelli che la seguono, nulla di più, e non
» fa che permettere a quelli che non la seguono,
» qualche cosa di meno (1). »

Carryon-Nisas non osava però proscrivere il divorzio in un modo assoluto. Egli voleva lasciare al Senato un potere discrezionale per pronunciare nei casi totalmente eccezionali l'infrazione del conjugale legame.

Ciò riducevasi a fare non una legge civile ma una istituzione politica. Il divorzio sarebbe divenuto un colpo di stato nella società domestica, che avrebbe avuto il suo articolo XIV.

Ciò avrebbe bastato per soddisfare Napoleone, giacchè avrebbe avuto sempre una porta aperta per repudiare Giuseppina.

Non erano dunque più i principj adottati allora dalla società; era la ragione di Stato, che si opponeva alla completa abolizione del divorzio.

Si ammirò in questa discussione più ancora dell' eloquenza di Carryon-Nisas, il silenzio di Portalis.

(1) *Motifs du Code* pag. 385.

L'eloquenza profonda e rapitrice di quest'Oratore, cui avevano procacciato fama gloriosa le leggi riparatrici sulla podestà paterna, sul matrimonio ecc. cedette questa volta la parola al convenzionale Treilhard, il quale riportò nel corpo legislativo una vittoria facile e preveduta.

Del resto questa legge sul divorzio si distinse eminentemente dalle leggi rivoluzionarie, 1. perchè ristabilì la separazione di corpo; 2. perchè abolì il divorzio per incompatibilità di umore; 3, perchè lo circondò di forme difficili e complicate.

Ma si conservò tra i quattro motivi del divorzio il mutuo consenso » come un mezzo che *occulta* » *tutti i mali* e li guarisce senza publicità. »

La legge su quel punto mancava di franchezza. I tre altri motivi erano l'adulterio, le sevizie e le ingiurie gravi, e la condanna di uno de' conjugi ad una pena infamante.

Era un vero scandalo, a nostro parere, il dare al conjuge, contro cui era stato pronunciato il divorzio per causa d'adulterio, la facoltà di contrarre un secondo matrimonio. La pronuncia del divorzio avrebbe dovuto equivalere per lui ad una condanna: doveva per giustizia esser privato del matrimonio, come l'assassino è privato della vita.

Ecco in quali enormità s'inciampa, quando si devia dai veri principj, sui quali posano la famiglia e la società. Quegli stessi, che vogliono seguire una via riparatrice, si lasciano condurre a rompere la sacra catena del matrimonio in favore di quelli a

cui essa non è stata di ritegno; danno un premio alla infedeltà conjugale, liberandola da un giogo che le pesava. Di più l'officiale publico sarà obligato di sanzionare l'unione di due complici d'un delitto domestico, e la sposa adultera potrà insultare con audacia nel seno d'una unione divenuta legittima, l'angoscia del suo antico sposo e le lagrime dei figli che saranno stati separati da lei.

Non si sa, allorchè si vogliono introdurre deroghe ad un sacro principio, nè dove, nè quando si potrà far sosta.

La legge del Codice civile diminuì senza dubbio di gran lunga il numero dei divorzj, che nell'anno X si era elevato sino a mille in Parigi solamente (1); ma essa non fu che una transizione al ristabilimento del principio dell'indissolubilità, che fu proclamato nel 1816 dalla Camera appellata *introuvable* sulla proposizione del signor di Bonald.

Uno storico, che è assai severo nei suoi giudizj relativamente alle tendenze politiche di questa Camera, non potè esimersi dal giudicare l'autore di quella proposta nel modo seguente: » Il signor » di Bonald fu d'una eloquenza ammirabile :.......... » alla tribuna l'oratore riepilogò con una grande e » forte perorazione (2).

(1) Discorso di Carryon-Nisas, *Motifs du Code*, tom. II, pag. 395.

(2) *Histoire de la Restauration* di un uomo di Stato, tom. III pag. 269.

» Voi siete senza dubbio dolenti, disse il
» signor di Bonald, che la severità delle nostre
» regole non vi permetta di rendere ai costumi un
» luminoso omaggio, votando per acclamazione la
» abrogazione della facoltà del divorzio, e che vi
» sia interdetto di trattare questa sciagurata legge
» come i colpevoli publicamente notorj, che la giu-
» stizia mette fuori della legge condannandoli all'ul-
» timo supplizio sulla sola prova dell'identità.

» Affrettiamoci di far disparire questa legge
» dalla nostra legislazione, questa legge figlia pre-
» diletta di quella filosofia, che ha sconvolto il
» mondo, e tratto a perdita la Francia, e che sua
» madre arrossendo dei proprj trasporti non osa
» nemmeno più di difendere. Gli antichi in uno
» stato imperfetto di società, più istruiti nella col-
» tura delle arti che nella scienza delle leggi, han-
» no saputo dire: che possono le leggi senza i co-
» stumi? — Ma allorquando lo Stato pervenuto al
» sommo fastigio della civilizzazione ha preso un
» sì grande impero sulla famiglia, bisogna inver-
» tere la massima, e dire: che possono i costumi
» senza le leggi che li mantengano, od anche con-
» tro le leggi che li sconvolgono?

» Legislatori, voi avete veduto il divorzio con-
» durre la demagogia, e la decomposizione della
» famiglia precedere quella dello Stato. Che questa
» esperienza non sia perduta, nè per vostra istru-
» zione, nè pel vostro ben essere. Le famiglie esi-
» gono costumi, e lo Stato esige leggi. *Rafforzate*

» *il potere domestico*, elemento naturale del *publico*
» *potere*, e consacrate l'*intiera dipendenza* delle mogli
» e de' figli, pegno della costante obedienza de' popoli.

» .... Lasciamo, signori, lasciamo nella legge
» fondamentale dell' indissolubilità del vincolo con-
» jugale un monumento perenne d' una esistenza
» politica e fuggitiva. Se ci mancò il tempo per
» adempiere completamente la missione che abbiamo
» ricevuta, noi avremo almeno posta la prima pie-
» tra, la pietra angolare dell' edifizio, che altri più
» felici termineranno di ricostruire (1). »

La rivoluzione del 1830 fu una reazione violenta contro queste dottrine, che tendevano a confermare e rafforzare scambievolmente il potere religioso, il potere publico ed il potere domestico.

A quell' epoca il volterianismo in abito borghese sembrava aver assunto il cómpito di scatenare contro il sacerdozio l' ateismo in cenci. Giammai non si era dopo l' epoca del Terrore *latrato* con maggior forza a Parigi *contro la veste del prete* (2). Se, lasciando da parte alcuni fatti parziali, si vuol cercare la più clamorosa manifestazione di questo movimento, la si troverà nel saccheggio dell' Arcivescovato, nel depredamento di Saint-Germain-l' Auxerrois, e nell' atterramento della croce del comignolo di Notre-Dame, quel santuario venerato della nostra antica capitale.

(1) Seduta del 26 decembre 1815.
(2) Espressione del signor di Lamartine.

Questi fatti ritrassero una gravezza tutta particolare dalla connivenza tacita de' publici poteri, o, se si vuole, dalla loro strana debolezza che non seppe nè prevenire nè punire questa orgia d'empietà rivoluzionaria, degna de' bei giorni del 1793.

Gli uomini, che avevano da lungo tempo predicato il sistema dell'ateismo della legge, credettero esser quello il momento di chiedere il ristabilimento del divorzio. La loro proposizione fu presa in considerazione dalla maggioranza della camera dei deputati, tipo di quel liberalismo borghese, il cui regno incominciava.

Per buona sorte questa stessa proposizione fece naufragio innanzi il buon senso e l'esperienza della camera dei pari, che, quantunque mutilata, chiudeva ancora nel suo seno le capacità le più eminenti dell'impero e della restaurazione.

La camera dei pari ci salvò dalla vergogna di un movimento retrogrado verso i sistemi rivoluzionarj sulla famiglia. Ella non permise, che la società inclinasse dal lato della barbarie e della corruzione dei costumi.

Nel 1848 la questione del divorzio fu momentaneamente elevata da un ministro imprudente e leggero, che era nato fuori del Cristianesimo. Ciò era un disconoscere l'epoca. Il popolo non aveva più nè odio nè collera contro il sacerdozio; egli era anche inclinato a domandare alla religione consolazioni e soccorsi, che il regime decaduto non gli avea dato. Nell'Assemblea costituente in virtù

del suffragio universale si ritrovarono le stesse disposizioni. Vi era tra i suoi membri molta indecisione sulle questioni religiose poco studiate e poco comprese; non vi erano nè un partito determinato nè sentimenti di malevolenza e d' ingiustizia.

La proposizione del ministro della giustizia sul ristabilimento del divorzio fu vivamente combattuta da molti articoli della stampa religiosa e conservatrice.

I più rimarchevoli senza dubbio furono dovuti ai compilatori d' un giornale, il quale aveva tentato l' alleanza, difficilissima in Francia, della Religione cattolica e d' una democrazia inoltrata.

In nome della ricostituzione del potere nella famiglia e nello Stato, il Signor di Bonald aveva chiesto l' abolizione del divorzio. Gli Scrittori della *Erc Nouvelle* reclamano il mantenimento di questa abolizione in nome della democrazia. » Noi respingiamo il divorzio, essi dicono, non come la conseguenza, ma come la rovina di quella democrazìa cristiana, a cui vogliamo servire. » — » Che fa il divorzio se non se prendere il partito del più forte, cioè del marito contro la moglie, dei conjugi contro i figli? »

Ora secondo quel religioso publicista lo spirito della democrazìa è precisamente di *contenere i forti e di garantire i deboli* (1).

(1) Non si potrebbe dire più giustamente, che tale è lo spirito d' ogni governo giusto e veramente cristiano? Sotto

Ma il campo, dove quel publicista trionfa, è nell'esame del titolo sesto del Codice civile, di cui si chiedeva il ristabilimento. » Basta percorrere i
» 60 articoli che regolano la procedura del divor-
» zio (234-294), basta calcolare tutto ciò che la
» medesima esige d'inventarj, di comparse con as-
» sistenze di avvocati, d'inquisizioni, di processi
» verbali ecc. tutto ciò che essa permette d'inci-
» denti, di contumacie, di appelli e di azioni, per
» figurarsi con un poco d'abitudine al foro la for-
» midabile cifra, a cui si eleverà la tassa del giudice.
» Questi caratteri non sono punto quelli di una isti-
» tuzione popolare...... Rimovete altronde ogni
» calcolo pecuniario, e non considerate che il tem-
» po; numerate le giornate consumate in formalità
» preparatorie del divorzio per mutuo consenso, in
» comparse innanzi il giudice, in produzioni di atti
» di nascita, di matrimonio, di consensi paterni e
» materni, quattro volte rinnovati; non dimenticate
» gli accessi innumerevoli presso l'avvocato instan-
» te, presso i due notai istrumentarj, presso il
» giudice delegato, presso il ministero publico, sino
» al felice momento, in cui i conjugi compariranno
» innanzi l'officiale dello stato civile per sentir dire
» che sono disuniti; e voi converrete che i divorzj
» non sono fatti che per quelle esistenze sfaccen-

questo punto di vista San Luigi sarebbe stato più democratico del generale Taylor, e forse anche del generale Cavaignac.

» date, che non contano nè gli anni, nè i gior-
» ni, e che hanno bastante ozio per crearsi af-
» fari di curia, ed il bisogno di occuparne la giu-
» stizia (1). »

Ma a queste riflessioni frizzanti ed essenzialmente pratiche, i socialisti propriamente detti, che avevano salutato nella rivoluzione di febbrajo il prossimo evento di una nuova società, opponevano con grande strepito le loro idee sulla *ricostituzione* della famiglia e della proprietà: il 1830 aveva favoreggiato la manifestazione e la propagazione delle loro teorie; il 1848 doveva introdurne l'applicazione.

Il divorzio trovò fra essi alcuni difensori che il sostenevano non come una concessione alla decadenza dei costumi, ma come un vero progresso, come il primo passo di una dottrina destinata a cominciare dalla famiglia la riforma dell'umanità.

» Non è vero, diceva Fourier parlando dell'amor
» carnale, che Dio abbia creata la più bella delle
» passioni per reprimerla, comprimerla, opprimerla
» a grado dei legislatori, dei moralisti e dei ba-
» scià. Dio ha creato l'uomo per dei costumi fane-
» rogami (2). »

All'epoca del famoso scisma, che sorse mediante la setta sansimoniana, è noto che i *maestri*, i quali persistevano nella via del preteso progresso, insegnarono » che non sarebbe figlio di Saint-Simon co-

(1) *Ere nouvelle* del sabato 10 giugno 1848.
(2) *Traité de l'Association* pag. 399 e seguenti.

» lui che volesse prescrivere alla donna una legge
» ed imporle dei doveri (1). »

Gl' Icariani, setta che la rivoluzione del 1848 fece conoscere per la prima volta al publico, ammettevano il matrimonio, ma accordavano grandi facilitazioni al divorzio.

Infine tra i combattenti e i vincitori del Febbrajo, si trovava un certo numero di antichi cospiratori, i quali avevano fatto parte della società dei *lavoratori EGUALITARJ*. Ora questa società aveva proclamato i seguenti dogmi in una seduta tenuta il 20 luglio 1841: » Il materialismo deve essere pro-
» clamato come legge inalterabile della natura, sulla
» quale tutto si fonda, e che non si saprebbe vio-
» lare senza cader nell' errore; la famiglia deve esser
» soppressa perchè essa distrugge l' armonia della
» fraternità, che sola può unire gli uomini, e di-
» viene la causa di tutti i vizj che la corrompono;
» il matrimonio deve sparire come una legge in-
» giusta che rende schiavo ciò che la natura ha reso
» libero, e che fa della carne una proprietà perso-
» nale: per ciò solo egli rende impossibile la co-
» munione dei beni, e per conseguenza la felicità,
» poichè egli è evidente, che la comunione dei beni
» non tollera alcuna specie di proprietà (*). » (Veg-

(1) Bazard, che fu scomunicato all' epoca di quello scisma, ha scritto cose notevoli contro il divorzio.

(*) Lo spirito profondamente cattolico del signor Du Boys gli ha fatto ravvisare talmente degne di disprezzo l' empie parole di questo programma emanato da un pugno di sangui-

gasi il rapporto di Girod de l'Ain sul programma degl'insorti del 1839 e del 1841.)

Tutte queste gradazioni del partito socialista e comunista venivano rappresentate nei giornali del 1848. Essi fecero sforzi inauditi perchè si ammettesse il ristabilimento del divorzio. Vedevano essi in ciò una breccia per la quale speravano di fare irruzione nella vecchia società, ed abbatterne tutte le dighe.

D'altronde essi avevano in loro favore i rivoluzionarj propriamente detti, che rivendicavano l'eredità delle dottrine di Brissot, di Saint-Just e di Danton, e che volevano rinnovare la catena dei progressi sociali inaugurati da quei GRANDI UOMINI, ed interrotti da tre monarchie. Al postutto si potè

narj cospiratori, che ha stimato superfluo il contrapporvi pur una sola parola di sdegnoso anatema. E ben fece: chè la satanica parola sarebbe troppo onorata confutandola. Noi ci limiteremo ad osservare, che quel club di perduta gente proponevasi, inalberando lo stendardo della comunione dei beni, di scambiare i proprj cenci colle dovizie dei proprietarj. Ora quelli che agognano ad usurpare i beni altrui, e a dare al furto, al ladroneccio la mentita sembianza di un diritto, convien che comincino dal negare l'esistenza dell'Essere Supremo; dall'impugnare ogni morale, ogni giustizia. Un solo principio essi ammettono, quello di derubarsi e scannarsi a capriccio: la legge del più forte, che convertirebbe la faccia della terra in un lago di sangue. — Del resto non era la convinzione che dettava quel programma: imperocchè non si dà convinzione nelle cose di manifesta assurdità: era l'INTERESSE.

vedere che le teorie di Saint-Just sul matrimonio hanno una grande affinità ed intimi rapporti con quelle de' Comunisti moderni.

Ma la maggioranza dell'Assemblea costituente, organo fedele del buon senso della nazione francese, resistette alla pressione di questi giornali collegati per gettare un primo principio di disordine nella famiglia, ed il ministero fu costretto di fronte a siffatta disposizione altamente manifestata di ritirare il suo progetto sul ristabilimento del divorzio.

Nondimeno non si può ancora considerare il principio d'indissolubilità del matrimonio come posto oramai al coperto da ogni colpo, benchè la filosofia moderna lo abbia preso ultimamente sotto il suo patrocinio (1). Nuovi disordini politici possono dare al socialismo e al comunismo una nuova possanza, ed allora si vedrebbe ricominciare una lotta suprema e disperata, nella quale la causa della religione, della ragione e dell'incivilimento potrebbe essere momentaneamente soggiogata. Bisogna dunque essere sempre pronti per combattere, e non esporsi ad una di quelle sorprese sociali, che recano ad una nazione profonde e talvolta mortali ferite.

(1) Veggasi l'opera di già citata *de la morale sociale* di Adolfo Garnier pag. 119, 120.

CAPITOLO QUARTO

Della podestà paterna.

Il padre di famiglia fu chiamato pel primo sulla terra a rappresentare il grande principio di ogni società così spirituale come temporale, cioè l'autorità. Sotto il nome di patriarca egli fondò una gerarchia ed una giurisdizione domestiche, che furono il nucleo generatore delle nazioni nascenti. E, cosa maravigliosa! è tuttora la podestà paterna che sostiene le vecchie nazioni, che le arresta sul pendìo della decadenza, supplendo alla debolezza delle credenze e delle leggi. Nella Cina la società non continua a vivere, che in virtù delle tradizioni di rispetto, che i figli trovano verso i loro parenti nei domestici lari.

Noi abbiam veduto che la podestà paterna presentava diversi aspetti in Francia, secondo che la si considerava nei paesi retti a consuetudine o nei paesi di diritto scritto (1). Ma i costumi stabilivano una specie di livello nella pratica di questo diritto di famiglia, e l'uniformità della regola religiosa

(1) Veggasi la *Prefazione istorica.*

correggeva bastantemente la diversità delle legislazioni provinciali.

Le ordinanze dei nostri re avevano altresì stabilita una specie di unità in alcune prerogative attribuite al padre di famiglia. Luigi XIV gareggiò, come noi l'abbiam detto, co' suoi predecessori permettendo ai genitori di colpire colla eseredazione anche i figli maggiori, i figli di trent'anni e le figlie di venticinque, che si maritassero senza aver chiesto l'avviso ed il consiglio del padre e della madre. Quest'arma terribile, che sembrava essere arrugginita e perduta nell'arsenale delle leggi romane, veniva ripresa e ritemprata in un interesse puramente aristocratico: si voleva ad ogni costo impedire i parentadi della nobiltà col medio ceto.

Ciò era un camminare in senso inverso dell'andamento naturale delle cose, il quale riavvicinava a poco a poco il terzo ceto alla nobiltà per mezzo del tratto e dell'educazione (1); era un ostinarsi contro il movimento, che trascinava l'opinione, e che ricevette ancora un nuovo impulso dall'idee di politica eguaglianza sparse e propagate dalla filosofia del XVIII secolo.

Il vizio di questa ordinanza fu messo in chiaro da alcuni celebri processi in quella guisa che i vizj

(1) Lo stesso spirito di aberrazione portò il signor di Ségur a fare la famosa ordinanza, per la quale si richiedevano per esser nominato officiale quattro quarti di nobiltà. A quest'epoca l'opinione fu ancor più urtata perchè le idee di eguaglianza avevano fatto un maggior cammino.

della nostra procedura criminale lo furono dalle condanne dei Sirven e dei Calas. Si videro dei padri impegnarsi con una ostinazione e una durezza rivoltanti per far rompere unioni clandestine e tuttavia benedette tra figli maggiori e giovani degne di essi, se non per la loro nascita, almeno per la loro educazione, e per la purezza dei sentimenti (1). Due o tre abusi strepitosi della podestà paterna fecero reagire l'opinione traviata contro la stessa podestà paterna.

» L'autorità del padre e della madre sui figli, come dice il tribuno Albisson, quella autorità che ha la sua radice nel cuore stesso dell'uomo, e nella sua destinazione allo stato di società, soffrì il suggello della proscrizione per opera dello spirito rivoluzionario d'insubordinazione e d'indipendenza (2). »

Si può far rimontare la prima violazione recata alla podestà paterna da questo spirito rivoluzionario sino al decreto del 16 agosto 1790, che creò i tribunali di famiglia. Mirabeau che pretendeva esser stato vittima del dispotismo di suo padre, Mirabeau che avrebbe dovuto essere ricusato come legislatore quando si trattava di famiglia e di regolarne i costumi, Mirabeau dettò in certo qual modo all'Assemblea costituente le seguenti disposizioni:

(1) Veggansi le interessanti memorie di Target per Madama d'Anglhure, e pel signor Ailliot figlio (*Recueil du Barreau français*).

(2) *Motifs du Code*, tom. III pag. 209.

» Se si eleva qualche contestazione tra marito e moglie, tra ascendente e discendente, tra zio e nipote ec. le parti saranno tenute di scegliere quattro parenti od amici per arbitri. L'appello dalla decisione arbitrale potrà esser portato avanti il tribunale del distretto, il quale giudicherà in ultimo grado. Sarà formato un tribunale di famiglia di otto parenti sulla richiesta del padre e della madre o del tutore se vi saranno motivi di gravi doglianze sulla condotta d'un figlio o di un pupillo. Il tribunale potrà decretare che il figlio sia rinchiuso per un tempo non maggiore di un anno. Sarà necessaria l'autorizzazione del presidente del tribunale per mettere in esecuzione un tal decreto (1). »

Una legge del 24 agosto 1792 confermò lo stabilimento di questo tribunale di famiglia, che poteva ammettere, ma anche rigettare la doglianza del padre, e la cui sentenza non poteva essere eseguita che in virtù dell'ordinanza del giudice (2).

Così qualunque fosse l'età del figlio, il padre era tenuto a presentarsi per così dire alla stessa sbarra con lui, ed ivi esporre doglianze che potevano essere respinte! Che bella parte vi rappresentava la dignità paterna! E come mai questa sacra autorità (*paterna majestas*) avrebbe potuto so-

(1) *Histoire de l'Assemblée constituante* di Buchez, piccola edizione compatta del 1846, tom. III pag. 470.

(2) *Motifs du Code.* Discorso del consigliere di Stato Réal, tom. III pag. 191.

pravvivere alla propria disfatta in una lotta di tal natura ?

Senza dubbio allorchè Mirabeau faceva nascere una siffatta legge, egli si richiamava i giorni della sua gioventù, quel tempo in cui suo padre lo faceva rinchiudere nella torre di Vincennes, e fra se considerava, che la sua eloquenza avrebbe allora trionfato dell' inflessibile severità di suo padre innanzi un tribunale che fosse stato presieduto da un zio indulgente.

Al postutto egli si compiaceva d' introdurre nella famiglia una specie di diritto d' insurrezione, nel tempo stesso che altri preconizzavano questo stesso diritto nello Stato come il *più santo dei doveri.* (1).

Il 28 agosto 1792 l' Assemblea legislativa decreta l' abolizione della podestà paterna sui maggiori.

Il 20 settembre seguente la Convenzione decreta l' abolizione della dignità regale.

Sembra adunque che questa specie di paternità sociale abbia dovuto tantosto sparire sulle orme di quella di cui era l' immagine (2).

(1) Si sa che questa parola fu pronunciata dal signor di Lafayette alla tribuna dell' Assemblea costituente.

(2) *Ego hodie genui te; dabo tibi gentes haereditatem tuam* (Salmo II, 7). In questa connessione della paternità e della eredità divina si nasconde la sorgente della paternità e della eredità umana. Tutto è riposto in queste grandi istituzioni della Providenza.

Del resto in quella guisa che la podestà regale deve essere molto meno assoluta sopra un popolo pervenuto alla maturità dell' incivilimento di quello che sopra un popolo nascente, nella stessa guisa noi ammettiamo che la podestà paterna debba modificarsi coll' età dei figli, e che essa può abdicarsi da se stessa quasi intieramente quando arriva la loro *aetas perfecta*, cioè quando essi medesimi divengono capi di famiglia. » Ma, come lo ha detto » un legislatore, nel momento stesso in cui la na- » tura e la legge allentano per l' uomo il freno della » podestà paterna, allora la ragione viene a strin- » gerne i nodi. In quel momento appunto l' uomo » gettando lo sguardo addietro, trova in certe me- » morie, che mai non si cancellano, nell' educa- » zione di cui raccoglie i frutti, nell' esistenza di » cui solamente allora apprezza bene il valore, » trova, dicesi, nuovi legami formati dalla ricono- » scenza; egli è soprattutto nelle cure che da lui » esigono i suoi proprj figli, nei pericoli che cir- » condano la loro culla, in quell' amore ineffabile, » talvolta cieco, sempre sacro, sempre invincibile, » che congiunge per la vita il padre al figlio testè » nato, egli è, dicesi, in tutto questo, che egli » vedendo scolpite le cure, le inquietudini, l' amore » di cui egli stesso fu già l' oggetto, attinge i mo- » tivi di quel sacro rispetto che lo colpisce alla vista » degli autori de' suoi giorni..... Invano la legge » civile lo affrancherebbe allora da ogni specie di » autorità paterna; la natura più forte della legge

» lo manterrebbe perpetuamente sotto questa auto-
» rità (1). »

Questi eccellenti principj sono stati trasportati nell' art. 371 del Codice civile, il quale proclama che in ogni età il figlio deve onorare e rispettare i suoi genitori.

Ma ciò non impedisce agli eredi diretti dei principj rivoluzionarj, i socialisti, di sostenere che quando viene l' età della pubertà pel figlio, non vi ha più tra lui e suo padre *che legami di convenienza.*

Al contrario niuna ragione giustificar potrebbe in quell' epoca l' emancipazione precoce che si vorrebbe dargli. La tutela morale de' suoi parenti diviene così necessaria pel pubere, come prima era necessaria per l' impubere la tutela fisica. L' età della adolescenza è quella dei desiderj stravaganti e delle focose passioni, che non trovano alcun freno in una ragione priva di esperienza e di maturità. » Oh » quando avrò io superata la giovinezza, che è un » tempo di follia e di febbre ardente (2) ! » Così parla il figlio di Ulisse stanco delle interne pugne, che è costretto a soffrire. Padri e madri stendete dunque la mano a questo giovane, che domanda una guida nelle tenebre in cui travia ! Siete voi che lo sosteneste quando si provava a camminare all' uscir dalla culla; siete voi che dovete sostenerlo

(1) Discorso del consigliere Réal, *Motifs du Code,* tom. III. pag. 185.

(2) Telemacò.

ancora, quando la sua anima barcolla agitata e palpitante ai primi passi che fa nel mondo.

Non soffocate quelle passioni della giovinezza, ma trattenetele nei loro sbalzi, date loro una nobile direzione, e se il vostro figlio ripugna sul principio ai vostri insegnamenti, se a malincuore si piega, più tardi vi benedirà di averlo salvato da se stesso.

Ma si obbietta l'esempio di alcuni padri, che si sono ingannati sulla vocazione de' loro figli. Si cita l'esempio di Montaigne, di Leibnitz, di Boileau ecc. Tutti questi uomini passavano nelle loro famiglie per cattive teste, perchè non vollero abbracciare la professione de' loro padri.

E che! quando si tratta di porre una regola di morale e di legislazione, sarà d'uopo arrestarsi a quella grande eccezione intellettuale che si chiama *genio*, e farne un'arma contro la saggezza de' padri e l'esperienza de' secoli! Ah! non temete che questi privilegiati ingegni, malgrado tutte le pastoje della natura e delle leggi, siano mai soffocati nei loro germi. Da per tutto e sempre, nel mondo cristiano come nel mondo pagano, nell'antico regime come nelle età novelle, l'uomo grande ha saputo trovare il suo rango nella società e il suo posto in faccia al mondo.

Ma altresì quante volte un folle entusiasmo, che falsamente si prende per un indizio di genio, non ha forviato più d'uno ai nostri giorni, che poi trovarono rovesci là dove la loro vana presunzione cercava gloria ed immortalità!

Coloro stessi che hanno ottenuto quei semi-successi che costituiscono la fama, ma non giungono alla gloria, non hanno spesso maledetto il destino, a cui si erano abbandonati ripudiando le tradizioni domestiche? Ascoltate Gilbert che esclama con dolore: » umile tetto dei pastori, perchè t'ho io ab» bandonato! »

Malfilâtre, Elisa Mercoeur, e tant' altri che la *fame trasse alla tomba*, non hanno essi altresì tramandato quegli amari sospiri, in cui il rimpianto del tetto paterno aveva la parte maggiore! Tutte le professioni liberali, a cui un temerario orgoglio trascina tante giovani esistenze, offrono numerosi esempj di simili pentimenti. Così che cosa accade? Molte capacità assai equivoche, che si dolgono di essere sconosciute, furibonde di vedere sfuggire la fortuna ai loro sforzi, rivolgono la loro rabbia contro la società che non gl' impiega e che fa bene; se la prendono con essa della loro oscurità, della loro inattività, della loro miserabile esistenza. Giurano di rovesciarla per vendicarsi dei loro patimenti, di cui essi soli sono gli artefici. Avrebbero trovata la felicità nell'umile focolare de' loro padri, ove da più generazioni regnavano la rassegnazione e il lavoro, ma questa modesta felicità non l'hanno voluta. Essi hanno abbandonato la realtà per correr presso all' ombra.

Io non sono certamente di quelli, che vogliono rinchiudere invariabilmente i figli nel cerchio della professione de' loro avi. Le vocazioni *forzate* sono

agli occhi stessi del Cristianesimo uno de' più grandi scandali, che la società possa offrire. S. Bernardo, Massillon hanno su questo argomento tratti ammirabili. Ma che che abbiano potuto dire le scuole rivoluzionarie e socialistiche, tutti gli uomini non nascono con attitudini speciali ed esclusive. Vi hanno dei figli, cui le naturali disposizioni non allontanano punto dalla carriera dei loro padri; cotali figli vi entrano con tanto maggior vantaggio in quanto che sono preceduti da onorevoli memorie di famiglia; per essi è un incoraggiamento, per la società è una garantia.

» Il movimento del progresso per l'umanità,
» dice un socialista moderno, ha cominciato da tre
» secoli. Da quell'epoca l'indisciplina e la rivolta
» hanno *avuto ragioni legittime* nella insufficienza
» razionale o nella inattitudine governativa dei su-
» periori (1). » Ecco chiaramente invocata e preconizzata l'insurrezione non solamente contro il potere del padre, ma contro tutti i poteri.

Qui però uno scrupolo sembra colpire l'audace publicista.

» Nondimeno, egli aggiunge, il progresso che
» si compie per mezzo del disordine e nel disordine,

(1) *Considerations sur la puissance paternelle*, articolo inscrito in una raccolta, che è comparsa or fa qualche anno in Valenza sotto il titolo di *Revue du Dauphiné*. Questo articolo è del signor Laurent (de l'Ardèche), oggi rappresentante del popolo. *Revue du Dauphiné*, tom. I pag. 44 e seg. (Valenza Drôme , Borel imprimeur-éditeur)

» presenta un aspetto troppo ributtante, perchè non
» cerchisi di regolarizzarne il cammino. »

Ora che propone per aggiungere questo scopo?

Vuole che » l'autorità publica strappi tutti i figli ai loro padri, per imporre ad essi una educazione comune in collegj nazionali: lo Stato s' incaricherà altresì *d' intervenire* nel giudizio delle vocazioni, ecc. (1). »

Eccoci condotti all' esame della questione sulla libertà d' insegnamento. Si vede per quali stretti legami ella si connette a quella della potestà paterna. Del resto egli è principalmente sotto questo punto di vista che noi dovremo investigarla. Importa molto il vedere come la scuola rivoluzionaria ha preceduto in questa via la scuola socialistica.

(1) Ibid. pag. 57.

CAPITOLO QUINTO

Della distruzione della libertà del padre di famiglia nell' educazione de' suoi figli secondo le dottrine e le istituzioni delle nostre prime Assemblee rivoluzionarie; reazione incompleta ed effimera in favore della libertà; ritorno ai principii di dispotismo sotto l' Impero.

Il solo titolo di questo capitolo mostra entro quali limiti noi vogliamo rinchiudere questo tema immenso della libertà d'insegnamento, sul quale si sono scritti tanti volumi, si sono fatti tanti rapporti, si sono pronunciati tanti discorsi dal 1789 al 1850.

Gli antichi rivoluzionarj ed i partiti che loro succedettero, i quali sono discesi da essi in retta linea sotto differenti nomi, si sono tutti accordati per lungo tempo, qualunque fosse la diversità delle loro gradazioni, nell' impugnare e combattere la libertà del padre di famiglia nell' educazione de' suoi figli.

Ciò è in relazione coll' adozione dei principj del contratto sociale fatta dall' Assemblea costituente, e colla *negazione di ogni diritto preesistente alla società civile.*

Noi abbiamo già confutato questo errore nelle sue applicazioni all'origine e alla trasmissione della proprietà Egli è ancora più evidente quando si tratta del diritto e della esistenza delle famiglie; imperocchè le nazioni, o, se più piace, le società civili, sono uscite dalle famiglie, come le quercie d'una foresta secolare sono uscite dalle ghiande, che le contenevano in germe.

Le famiglie adunque non solo hanno preesistito alle società civili, ma ne sono i ceppi generatori. Da ciò consegue, che le società non potrebbero distruggere la famiglia senza colpire se stesse di morte.

Ora nel primo monumento importante, che la rivoluzione francese ci ha lasciato sulla istruzione publica, cioè nel rapporto del Signor di Talleyrand letto nel 1791 all'Assemblea costituente, questo diritto della famiglia non vi è esplicitamente combattuto, ma è lasciato sotto silenzio. La libertà, che è dovuta al padre nell'educazione de' suoi figli, non è nemmeno mentovata dal già Vescovo di Autun. La moltiplicità delle scuole e dei collegj, di cui proponeva la creazione nel suo piano colossale, domandando che tutti questi stabilimenti fossero mantenuti dallo Stato, eccitò de' reclami nel seno stesso del partito rivoluzionario. » Questo piano mi sembra assai di-
» spendioso, disse Buzot, e quando si considera
» che in Inghilterra vi sono pochissimi Collegi, e
» che appunto perchè ve ne sono pochissimi, vi
» hanno veramente molti grandi uomini, non si può

» non esser attoniti della moltiplicità degli stabili-
» menti, che ci viene proposta (1). » Ciò era un criticare in due parole, almeno sotto il punto di vista finanziario, il principio di far invadere tutta la educazione dallo Stato. Malgrado gli sforzi di Talleyrand, di Chapelier e di Beaumetz, gli oratori Buzot, Prieur e Camus fecero aggiornare sino alla seguente legislatura questo piano *di rigenerazione dell' educazione publica*.

Ma l' Assemblea costituente parve approvare le basi del lavoro del Signor di Talleyrand, ordinando che venisse impresso e distribuito ai membri dell'Assemblea legislativa, che doveva succederle.

Ora il celebre Oratore lasciava intravedere il suo disegno di assicurare e di perpetuare col mezzo dell' educazione il predominio del partito rivoluzionario allora trionfante. » Affinchè la volontà gene-
» rale, egli diceva, non sia in balìa delle *sparse*
» volontà della moltitudine spesso traviata, affinchè
» quelli, da cui ogni potere deriva, non siano ten-
» tati di riprendere ciò che hanno dato, fa d' uopo
» che la ragione publica armata di tutto il potere
» della istruzione e dei lumi prevenga o reprima
» incessantemente quelle usurpazioni *individuali* di-
» struttive di ogni principio, ad oggetto che il
» *partito più forte* sia altresì e per sempre il par-
» tito più giusto. »

Questa dottrina tendeva implicitamente ad an-

(1) Seduta dell' 11 settembre 1791.

nientare la direzione individuale del padre di famiglia nell' educazione de' suoi figli.

L' influenza dogmatica o religiosa è respinta più apertamente ancora che l' influenza paterna nel seguente passo: » Si è gemuto lungo tempo nel vedere
» gli uomini di tutte le nazioni, di tutte le religioni
» far dipendere unicamente la morale da quella mol-
» titudine di opinioni che li dividono. Ne sono ri-
» sultati grandi mali, perchè abbandonando la morale
» all' incertezza, e spesso all' assurdità, si è venuto
» necessariamente a comprometterla, a renderla ver-
» satile e barcollante: *egli è tempo di farla assidere*
» *sulle sue proprie basi*.... La natura ha dotato
» l'uomo della ragione e della compassione; in virtù
» della prima egli è illuminato su ciò che è giusto;
» in virtù della seconda egli è tratto verso ciò che
» è buono: ecco il principio di ogni morale, ma
» questa *nuova* parte dell'istruzione, per esser bene
» insegnata, esige un' opera elementare, semplice e
» a un tempo chiara e profonda, ecc. »

Sino a quel punto tutti aveano pensato che quest' opera esistesse, e la si chiamava volgarmente *Catechismo*. Questo piccolo trattato di morale elementare aveva il vantaggio di essere attinto alle sorgenti della fede e della tradizione, e la morale sembrava più solidamente *assisa* sopra questi antichi fondamenti che *sopra le sue proprie basi.* Ella scolpivasi con maggior autorità sulle anime per mezzo del Decalogo e del Vangelo che per mezzo della *ragione* e della *compassione*. Così più efficacemente

evitavasi il rischio di vederla *stirata in sensi diversi da differenti religioni*, di quello che ponendola sotto l' invocazione di Zenone, di Platone o di Epicuro: questi capi-scuola non si accordavano perfettamente fra essi nei loro principj filosofici. La morale stessa del Sig. di Talleyrand avrebbe potuto essere non identica a quella che il Sansimonismo volle fondare *colla riabilitazione della carne*, o che il Furierismo fa risultare dalle *attrazioni passionate*; e non si vede con bastante chiarezza ciò che l' unità dell' insegnamento della morale potrebbe guadagnare staccandosi dal cristianesimo per collocarsi sotto la bandiera delle umane filosofie (*).

(*) La folle speranza di rendere inconcussa ed invariabile la morale, basandola sulla *ragione* e sulla *compassione*, è qui derisa dal Du Boys con forza e con brio tali da non lasciar nulla a desiderare. Ma per quelli, che sono più facilmente mossi a persuasione dalle confessioni de' moderni filosofi, che dalle serie riflessioni degli spiriti profondamente cattolici, tornano opportune le seguenti parole di un recentissimo scrittore francese. — V' ha un piccolo libro, egli » dice, che si fa imparare ai fanciulli, ed intorno al quale » essi sono interrogati nella chiesa: leggete questo piccolo » libro che è il Catechismo, e voi vi troverete la soluzione » di tutte le questioni, che io ho mosso più sopra; ma di » tutte, vedete, senza eccettuarne una sola. Dimandate al » cristiano d'onde viene la specie umana? esso lo sa; verso » a qual termine cammina? esso lo sa: in qual maniera vi » cammina? esso lo sa allo stesso modo. Dimandate a que» sto povero fanciullo: a che fare è egli quaggiù nel mon» do, e di lui che fia dopo la sua morte? »voi ne avrete

La divergenza degl' insegnamenti sarebbe stata nel sistema del Signor di Talleyrand tanto più inevitabile in quanto che egli non proscriveva la libertà degl' istitutori : » Se ciascuno, egli diceva, ha il » diritto di ricevere il beneficio della istruzione, » ciascuno ha reciprocamente il diritto di concor- » rere alla diffusione di esso; imperocchè nel con- » corso e nella rivalità degli sforzi individuali na- » scerà sempre il più gran bene. »

L'opera della riforma dell'istruzione publica viene assunta in continuazione dall' Assemblea legislativa. Condorcet sottentra al Signor di Talleyrand nell'officio di relatore nel comitato d'istruzione publica, e proclama gli stessi principj con una tinta ancor più irreligiosa. Egli osa tenere questo linguaggio : » Non si può sostenere che sia utile d' inse- » gnare la mitologia d'una religione, senza dire che » può esser utile lo ingannare gli uomini !... Questa

» una risposta sublime....... Origine del mondo, origine della » specie umana, quistione di razza, destinazione dell'uomo » in questa vita e nell' altra; relazioni dell' uomo con Dio, » doveri dell' uomo inverso i suoi simili, diritti dell' uomo » sopra le cose create, egli nulla non ignora. E quando sarà » più innanzi negli anni, egli non incontrerà maggior diffi- » coltà intorno al diritto naturale, al diritto politico ed a » quello delle genti; perciocchè tutto codesto scorre e si » deriva con chiarezza e come di per se stesso dal Cristia- » nesimo. Ecco ciò che io chiamo: una grande religione: io » la ravviso a questo segno, che essa non lascia senza ri- » sposta alcuna delle questioni rilevanti pel genere uma- » no. » — *Jouffroy. Mélanges philosophiques*. pag. 424.

» proscrizione deve estendersi ancora su ciò che
» appellasi religione naturale; imperocchè i filosofi
» deisti non sono maggiormente d' accordo fra lo-
» ro di quello che lo siano i teologi sulla idea
» di Dio, e sopra i suoi rapporti morali con gli
» uomini (1). » Ora non è ella una derisione il
proclamare la libertà dell' istruzione publica ed interdire
al tempo stesso la facoltà d' insegnare qualsiasi
religione? Se il padre cristiano non può educare
il suo figlio nel secreto del domestico focolare,
non gli sarà dunque permesso di farsi supplire nella
trasmissione della sua fede da un istitutore di propria
scelta?

Lauthenas nel suo rapporto alla Convenzione sulla istruzione elementare si tiene a un dipresso nella stessa sfera d' idee. Durand de Maillane protesta timidamente in favore della libertà religiosa del padre di famiglia. E non fa con ciò che attirarsi una replica ributtante di empietà e di ateismo da Giacomo Dupont, il quale neppur si cura come Lauthenas o Condorcet di velare i suoi veri pensamenti: » E
» che, esclama egli, i troni sono rovesciati, gli
» scettri infranti, i re spirano, e gli altari *degli Dei*
» restano ancora in piedi!... Credete voi, o legisla-
» tori, di fondare e consolidare la republica fran-
» cese con altri altari che non siano quelli della
» patria, con altri emblemi o segni religiosi che
» non siano quelli della patria?...

(1) Nota del rapporto di Condorcet del 20 aprile 1792.

» La natura e la ragione, ecco gli dei dell'uomo, » ecco i miei dei !...

» Io lo confesserò francamente alla Convenzione, » io sono ateo (1). »

Dopo ciò non rimane più dubbio che non per altro aspirano molti membri della Convenzione a strappare i figli dal seno dei padri loro, se non per educarli in quegli orridi principj.

Lakanal però non proclama l'empietà con tanta audacia. Incaricato di redigere e di proporre alla Convenzione un progetto di legge sull' istruzione publica, sembra non voler distruggere ogni libertà. Nondimeno ciò che egli fa sembiante di accordare con una mano, lo ritira coll' altra, fondando all'ombra della Convenzione un governo centralizzatore e dispotico dell' educazione (2).

Questo progetto non soddisfa i proconsoli della Montagna: essi lo trovano troppo aristocratico (3).

Un rappresentante, che aveva macchiato colle sue opinioni e co' suoi voti uno dei più bei nomi della magistratura parlamentare, Le Pelletier de

(1) Seduta del 14 decembre 1792. *Histoire parlementaire de la révolution.*

(2) Articolo 17 del suo progetto. » Verrà istituita sotto » l'autorità del corpo legislativo una commissione centrale » di publica istruzione.

» Art. 18. Questa commissione decreterà un metodo *uni-* » *forme* d'insegnamento. » Certo qui non esiste libertà.

(3) Veggasi fra gli altri il discorso di Lequinio, seduta del 2 luglio 1793.

Saint-Fargeau (1), aveva scritto un discorso inedito e fatto un piano sulla educazione publica. Assassinato da una guardia del corpo di Luigi XVI, egli diviene l'oggetto di una specie di ovazione per parte della Convenzione. Robespierre s' impadronisce destramente di questa postuma popolarità; disotterra il discorso di Le Pelletier, e monta alla tribuna dicendo: » Colla memoria delle sue virtù Michele Le
» Pelletier ha lasciato alla sua patria un piano di
» educazione, che sembra essere stato disegnato dal
» genio dell' umanità ecc. »

Vediamo dunque qual'è questo legato così prezioso del regicida Le Pelletier de Saint-Fargeau.

» Io domando che voi decretiate che dall' età
» di cinque anni (2) sino ai dodici pei maschi, ed
» undici per le femine, tutti i figli senza distinzione
» e senza eccezione saranno allevati in comune a
» spese della republica, e che tutti sotto la santa
» legge dell' eguaglianza riceveranno lo stesso nu-
» drimento, lo stesso vestiario, la stessa istruzione,
» le stesse cure. Io vi proporrò di ripartire il peso
» di questi stabilimenti nel seguente modo; quasi
» tutto ricaderà sul ricco, la tassa sarà quasi insen-
» sibile pel povero. Così voi raggiungerete i van-
» taggi dell' imposta progressiva, che voi desiderate

(1) Egli era parente del signor di Malesherbes, che si era acquistata una fama più pura e più brillante.

(2) Secondo Saint-Just i figli appartengono alla madre sino ai cinque anni, se *essa li ha nudriti...* (*Fragments* già citati pag. 57.)

» di stabilire; così senza convulsioni e senza ingiu-
» stizia cancellerete l'enormi disparità di fortune,
» la cui esistenza è una calamità publica.

» Durante l'intiero corso della publica istru-
» zione, vorrei che il fanciullo non ricevesse che
» istruzioni di morale universale, e non gl'insegna-
» menti di una credenza particolare.

» Io bramerei, che solo all'età di dodici anni,
» quando rientrerà nella società, egli adottasse un
» culto con riflessione. Egli non dovrebbe sciegliere,
» che quando fosse in grado di giudicare. »

E siccome non può concepirsi comando serio della legge senza una penale sanzione, Le Pelletier propone che al termine d'un quadriennio » chiun-
» que ricuserà i suoi figli alla comune istruzione
» sia privato dell'esercizio dei diritti di cittadino
» per tutto il tempo che si sarà sottratto all'adem-
» pimento di questo dovere, e paghi inoltre una
» doppia contribuzione nella tassa dei figli, ecc. »

Ecco appunto il comunismo dell'educazione, tale come lo intendono i moderni socialisti. Non bisogna adunque maravigliarsi delle loro tenere simpatie per i montagnardi del 1793. Al pari di questi ultimi vorrebbero distruggere ogni influenza del padre di famiglia sopra i suoi figli, e strappare così violentemente l'umanità alle sue antiche tradizioni. Solamente essi hanno la pretensione d'insegnare nuove verità, siano sociali, siano religiose, alla generazione, di cui usurperebbero la direzione morale. Mentre che i giacobini della Convenzione non

avrebbero ad offrire alla generazione stessa che un Vangelo puramente politico.

Un decreto del 13 agosto 1793, reso sulla proposta di Robespierre, prescrisse l'educazione comune giusta il piano di Le Pelletier, con un raddoppiamento di rigore nella penale sanzione.

Intanto il comunismo dell'educazione provocava talmente a sdegno gl'istinti della natura, che il decreto del 13 agosto fu rivocato nel 19 ottobre successivo; ed il principio di libertà risorse sino a un certo punto come conseguenza della reazione contro il sistema politico del *Terrore*.

Daunou nel suo rapporto alla Convenzione del 27 vendemmiale anno IV si scagliava con nobile indignazione contro Robespierre, » il quale aveva
» trovato il segreto d'imprimere alla sua legge il
» suggello della sua stupida tirannia mediante la
» barbara disposizione, che strappava il figlio dalle
» braccia del padre, che convertiva in dura schia-
» vitù i beneficj dell'educazione, e che minacciava
» di *prigione* e di *morte* i genitori che avessero
» potuto e voluto adempiere essi medesimi il più
» dolce dovere della natura, la più santa funzione
» della paternità. »

Sia onore al Daunou! Fra tutti i relatori dei comitati d'istruzione publica nominati dalle nostre Assemblee rivoluzionarie, egli è il primo che abbia proclamato la libertà del padre nell'educazione de' suoi figli.

Sotto il Direttorio il letterato Andrieux parlava a un dipresso nel medesimo senso.

» L'istruzione elementare, egli diceva, (e dicasi lo stesso a maggior ragione dell'istruzione superiore) è un beneficio; non ne facciamo uno spauracchio.... E che: si vuol forse fare un monopolio della morale, dell'educazione! Si ridurranno i licei alla condizione, in cui erano altra volta i magazzini di sale! Che ivi, e non altrove bisognava farne la provvista! Ogni altra morale, ogni altra educazione sarebbe un contrabbando (1)! »

Così si può riguardare come tollerabile sotto il rapporto della libertà la legge dell'11 fiorile anno VII sulla istruzione publica. Ma allora si arresta il movimento di reazione contro le dottrine di dispotismo inaugurate dalla Convenzione.

Napoleone pervenuto una volta all'impero pensa distruggere la libertà dell'educazione come ha distrutto quella della stampa. Il suo primo pensiero si svela nella legge del 10 maggio 1806, il cui primo articolo è così espresso.

» Verrà formato sotto il nome di Università imperiale un corpo incaricato esclusivamente dello insegnamento e dell'educazione *publica* in tutto l'Impero. »

L'organizzazione del corpo insegnante doveva essere l'argomento di un progetto di legge da presentarsi al corpo legislativo.

Fourcroy fu incaricato di redigere questo pro-

(1) Seduta del germile anno VII.

getto. Egli presentò a Napoleone ventitre compilazioni differenti, che furono l'una dopo l'altra rigettate; la parte del potere vi era sempre troppo debole agli occhi del despota sospettoso.

» L'impotenza di queste prove, dice Béchard,
» fu causa della sua disgrazia, che affrettò, a
» quanto dicesi, la sua morte (1). »

A quest'epoca adunque si organizza, come fra poco vedremo, l'università imperiale, di poi rinasce la lotta dei principj di libertà, nella educazione contro gl'intrighi del dispotismo. Questa lotta si prolunga sino ai nostri giorni, ed in fine si trova sospesa da una legge di transazione, che può considerarsi come un trattato di pace, od almeno come una tregua fra le diverse gradazioni del partito conservatore.

(1) Veggasi l'eccellente opera del signor Béchard intitolata: la *Commune, l'Eglise, et l'Etat*, tom. II pag, 55.

CAPITOLO SESTO

Inciampi posti alla libertà del padre di famiglia nella educazione de' suoi figli, sotto l'impero e sotto le due monarchie che lo hanno seguito = Legge del 1850 sulla istruzione pubblica.

La rivoluzione aveva fatto mano bassa su tutte le antiche istituzioni; essa aveva stabilito l'unità e la indivisibilità della Francia. Su quella terra, ove ogni privilegio locale e personale era stato annientato, su quel suolo solcato ad un tempo e livellato da un lungo uragano, nulla non si era fondato, nulla edificato; ma tutto era maravigliosamente preparato per fondazioni e costruzioni novelle. Altre volte molte istituzioni erano state operate o dalle provincie, o da ricchi signori, o da borghesi e civili associazioni. Nel 1803 e 1804 questi elementi creatori non esistevano più. Per rimpiazzare ciò che essi avrebbero potuto fare e ricostruire, bisognava o attendere che essi si fossero di nuovo formati, o tutto nuovamente creare ad un colpo colla mano di quel potere centralizzatore chiamato *Stato* sotto la republica, e che si era incarnato in un sol uomo, in Napoleone.

Sì pel suo genio come per la sua posizione, Napoleone fu l'uomo dell'unità regolatrice. Si è potuto dire di lui con giustezza che » se la cen» tralizzazione non avesse mai esistito, egli l'avrebbe » inventata (1). »

Vi erano altre volte in Francia degl'Intendenti, che non solamente erano in relazione con l'autorità regale, ma ancora con i parlamenti e cogli Stati particolari di ciascuna provincia. Da Roma a Bruxelles, da Ginevra a Quimper Napoleone ebbe dei Prefetti, i quali non dipendevano che da lui.

La Francia avea già un tempo ciò che ella chiamava i suoi paesi di diritto scritto, e i suoi paesi di diritto consuetudinario; la giurisprudenza di ogni parlamento aveva stabilito in ciascuno di essi delle giurisdizioni, sulle quali si applicava una legislazione diversa e sovente opposta; nella stessa giurisdizione gli usi locali frastagliavano ancora il suolo. Sotto l'impero non vi fu più per tutta la Francia che un sol Codice, il *Codice Napoleone.*

Esistevano nell'antica monarchia francese corporazioni, che si applicavano all'insegnamento elementare, altre all'insegnamento secondario, e che avevano fondati de' collegi mediante il concorso delle città e delle comuni, o di alcune potenti famiglie. Parigi e molte altre città importanti avevano altresì università indipendenti le une dalle altre, e

(1) Cormenin, *Introduction au droit administratif*, pagina 5.

dove si conferivano i gradi, e veniva dato l'insegnamento superiore. Napoleone volle che vi fosse una sola *Università*, vasta corporazione incaricata di organizzare, distribuire, e sorvegliare l'insegnamento in tutti i gradi.

Questa creazione unitaria e centralizzante è tutta propria di lui. Egli non volle sottometterla al parere d'una Assemblea legislativa. Il decreto del 1808 uscì armato di tutto punto dal cervello di questo fiero legislatore.

Ma se la centralizzazione e l'unità contenute entro saggi limiti hanno grandi vantaggi per un popolo, possono anche produrre immensi inconvenienti, quando esse sono portate all'eccesso.

La qual verità ben tosto si riconobbe nell'organizzazione data dall'Imperatore alla corporazione insegnante, da lui chiamata *Università.*

Il Gran-Maestro, delegato di lui, e quasi son per dire suo luogotenente presso quella corporazione, era investito in materia di educazione publica di una autorità quasi illimitata; aveva il diritto di far chiudere qualunque luogo di educazione, ove si fossero riconosciuti abusi o principj contrarj a quelli dell'Università (1). In virtù di questo stesso decreto niuno poteva insegnare publicamente, nè aprire scuola senza esser membro della università imperiale (2).

(1) Art. 105.
(2) Art. 3.

Se vi è non minor dispotismo e non minor violenza nella creazione dell' Università del 1808 che nel saggio del comunismo tentato da Robespierre, lo spirito ne è radicalmente diverso.

» Tutte le scuole dell' Università, dice il de-» creto, prenderanno per base del loro insegna-» mento i precetti della religione cattolica (1). »

Una gerarchia potente ed una disciplina austera sono stabilite tra i membri dell' Università (2). È una vera corporazione laicale. Il decreto ordina ancora che quei funzionarj del corpo, il cui ministerio sarà necessario nell' interno de' Licei, siano astretti al celibato e alla vita comune (3).

Napoleone voleva fare di questi convitti o scuole publiche tante specie di chiostri militari, ove la gioventù facesse il tirocinio della vita guerresca mediante una educazione severa divisa tra gli studj dell' umanista e gli esercizj del soldato.

Se adunque Napoleone non distruggeva sotto il rapporto religioso la libertà del padre di famiglia cattolico nell' educazione de' suoi figli, egli però impacciava in generale la libertà de' padri e delle

(1) Art. 38.

(2) Tit. VI art. 39 e seg.

(3) Art. 101. Eccone il testo: » In avvenire i provve-» ditori e censori dei Licei, i superiori e reggenti de' col-» legi, come pure i maestri di studio di queste scuole, sa-» ranno astretti al celibato e alla vita comune.

» I professori potranno aver moglie, ma in questo caso » alloggeranno fuori del liceo. »

madri, che non tutti avrebbero voluto mandare i loro figli al campo di battaglia.

Sotto questo rapporto l'abuso delle vocazioni non solamente suggerite, ma *forzate*, si riproduceva sotto il dispotismo imperiale.

Di più essendo la base dell' educazione esclusivamente cattolica, la libertà del padre di famiglia protestante, israelita ec. si trovava impastojata e schiacciata.

Quella stessa del padre di famiglia cattolico, che avesse voluto iniziare i suoi figli al sacerdozio, fu indirettamente compressa da un decreto posteriore, quello del 15 novembre 1811.

Questo decreto pone i piccoli seminarj sotto la dipendenza e sotto l'autorità diretta della Università. L'insegnamento viene dato non più da ecclesiastici scelti dal Vescovo, ma da membri dell'Università nominati dal Gran-Maestro, ed il consiglio della Università è incaricato di redigerne i regolamenti sulla proposizione del Gran-Maestro (1).

Non dovrà più esservi a termini di questo decreto che un solo Seminario per dipartimento. Dove ve ne ha parecchi, il Gran-Maestro designerà quelli che dovranno chiudersi, e quello che sarà conservato (2).

» Tutte le case ed i mobili delle scuole eccle-
» siastiche non conservate passeranno in potere

(1) Cap. 1 tit. IV art. 25 e 26.
(2) Ibid. Ibid. art. 27.

» della Università per essere impiegati negli stabi-
» limenti d'istruzione secondaria (1). »

Ecco un modo di agire rivoluzionario e dispotico. Ciò rassomiglia alle confische del 1793.

Scorgesi chiaramente questo colore nel decreto del 1811, se si considera che all'epoca in cui fu emanato, cominciavano le persecuzioni contro il Papa e la di lui cattività a Savona. Napoleone colle sue idee esagerate di predominio dello Stato sulla Chiesa, e nell'eventualità della resistenza dalla parte di Pio VII, doveva preparare le vie ad uno scisma: egli meditava qualche cosa di simile all'autocrazia russa. Gli era d'uopo adunque educare in prevenzione le novelle generazioni destinate al sacerdozio a quelle idee di supremazia assoluta del potere temporale anche in materia religiosa.

Non si ha che a leggere il catechismo, che egli allora fece imprimere, e di cui ordinò l'insegnamento, per illuminarsi sull'argomento delle usurpazioni, che il nuovo Cesare meditava a danno del dominio spirituale della chiesa.

La religione cattolica essendo per lui un *instrumentum regni*, egli non le accordava la sua protezione che a patto di poterne incatenare la libertà. Così la religione era sempre in pericolo di essere alterata e snaturata dall'intervento del capo dello Stato, al quale nessuna parola divina non aveva accordata l'infallibilità.

(1) Ibid. Ibid. art. 30.

La promessa adunque di dare la religione per base alla educazione diveniva illusoria pel padre di famiglia cattolico. Questo era sotto molti aspetti un regime più perfido e più pericoloso di quello della libertà assoluta, verso il quale si marciava sotto il Direttorio.

Questa corda del dispotismo tesa sì violentemente non tarda a rompersi. Napoleone cade, ed uno dei primi atti del governo che gli succede, è un omaggio reso alla libertà del padre di famiglia nell' educazione de' suoi figli.

Perchè i lettori possano ben giudicare della estensione del male e di quella della riparazione, giova il citare testualmente il decreto del governo provvisorio sulla educazione in data dell' 8 aprile 1814.

» Il governo provvisorio, considerando che il
» sistema di dirigere esclusivamente verso lo Stato
» e lo spirito militare, gli uomini, le loro inclina-
» zioni e i loro talenti, ha portato il preceduto go-
» verno a sottrarre un gran numero di figli alla
» autorità paterna o a quella della loro famiglia
» per farli entrare e per allevarli giusta le sue ve-
» dute particolari negli stabilimenti publici; che
» nulla vi ha di più attentatorio ai diritti della po-
» destà paterna, e che da altro lato questa misura
» vessatoria si oppone direttamente allo sviluppo
» delle diverse specie di genio, di talenti e di spi-
» rito, cui dà la natura, e il cui insieme variato
» forma la publica ricchezza morale; che in fine il

» prolungamento di siffatto disordine sarebbe una
» vera contraddizione con un governo libero,

» Decreta che le forme e la direzione dell'edu-
» cazione dei figli saranno rese all'autorità de' pa-
» dri e delle madri, dei tutori o delle famiglie, e
» che tutti i figli, i quali sono stati collocati in
» tali scuole, licei, istituzioni ed altri stabilimenti
» publici, saranno subito *resi alle famiglie e ri-*
» *messi in libertà.* »

D' appresso questo monumento istorico troppo poco conosciuto e troppo poco citato, si comprende agevolmente come molte famiglie salutassero la caduta dell' impero come una liberazione.

Certo, la *restituzione*, colla quale prendeva inizio il nuovo governo, era fra tutte le restituzioni la più pressante e la più sacra. Venivasi a riconoscere quel principio sì eminentemente vero, morale e conservatore, che i diritti della patria potestà sono più santi e più inviolabili ancora di quelli della proprietà.

In una posteriore ordinanza, quella del 17 marzo 1815, Luigi XVIII proclamava che il regime d'una autorità unica ed assoluta, quale è quello dell' antica Università imperiale, è incompatibile collo spirito liberale del suo governo: in conseguenza vengono create diecisette università sotto la direzione d'un consiglio superiore della publica istruzione; è abolita la tassa della vigesima delle spese di studio imposta sugli allievi dei collegi e de' licei; il vescovo ed il prefetto del capo-luogo di

ciascuna Università sono di diritto membri del consiglio dell' Università col rettore e il provveditore; ma i capi della istruzione e i direttori dei convitti ec. debbono mandare i loro allievi ai collegi reali, e solo i piccoli seminarj sono eccettuati da quest' obligo (1).

Sotto la seconda Restaurazione, l'Università riguadagna a poco a poco il terreno che ha perduto; essa riconquista la sua unità scassinata dall' ordinanza del 1815. Ogni concorrenza deve sparire innanzi ad essa, e per pura tolleranza essa lascia sussistere in via di eccezione alcune istituzioni ed alcuni collegi nello stato di piena libertà. Le ordinanze del 1828 non fanno altro che porre fine a questa tolleranza, ed annullare le deroghe consentite per una specie di favore alla regola universitaria.

Nel 1830 la nuova carta promette in un modo formale la libertà dell' insegnamento. Ma quando si tratta di mantenere questa promessa e di regolare questa libertà, il Governo e le Camere non sanno accordarsi fra loro; diversi progetti vengono l' un dopo l'altro presentati e ritirati. Intanto l'antica Università imperiale resta in piedi, ma ella non prende più la Religione Cattolica per base del suo insegnamento; nè mai ella ha tentato di far osservare la legge del celibato ai suoi principali funzionarj. Ella d'altronde ha cessato da lungo tempo di offrire nella disciplina interna de' suoi collegj l'immagine di quei

(1) Articoli 6, 44 e 45.

chiostri militari, che Napoleone aveva preteso di fondare. Tutto si è in lei rilassato, eccetto la sua sospettosa gelosìa contro ogni rivalità straniera.

Intanto gli universitarj difendono generalmente il principio della proprietà (1): *Il padre di famiglia*, essi dicono, *ha il diritto DI PERPETUARSI NELLA TRASMISSIONE DELLA SUA EREDITA'*. E come mai essi non veggono che il vero padre di famiglia ha ancor più il diritto di perpetuarsi nella persona stessa de' suoi figli, di trasmetter loro le sue idee, i suoi sentimenti, in una parola tutto quel patrimonio morale, ch' egli si è procacciato, o che egli stesso ha ereditato dai suoi maggiori, e che è mille volte più prezioso di un patrimonio materiale composto di terre, di crediti, o di titoli di rendite! Come mai essi non comprendono, che se le generazioni si annodano tra loro per mezzo di questi due retaggi, la famiglia vive e si perpetua soprattutto per quello delle memorie, delle tradizioni e delle credenze?...

Dopo la rivoluzione del 1848 si elevò su questa speciale questione, voglio dire l' invasione dell' edu-

(1) Veggansi i frammenti del signor Cousin, ove difende così bene la proprietà, e l' opera già citata del signor Adolfo Garnier sulla *Morale sociale*. Giova pure il leggere l' eccellente opera di un universitario religioso, il signor de Margeric, *sur la réforme de l' Université*. Noi conosciamo molti membri di questo corpo, uomini onorandi e buoni cristiani, i quali dicono a bassa voce ciò che il loro Collega ebbe il coraggio di proclamare a piena gola.

cazione da parte dello Stato, un' alleanza politica tra gli ultra-universitarj ed i socialisti. Ma a questa pericolosa alleanza un abile ministro oppose quella dei diversi partiti della gran causa dell'ordine. Una legge, che doveva essere l' espressione non già di uno di questi partiti, ma di tutti essi riuniti, fu votata dall'Assemblea legislativa e sancita dal potere esecutivo. Ciò che il governo di Luglio non aveva saputo fare in dieciotto anni di regno, la republica francese seppe compierlo in due anni di esistenza.

Questa legge non potrà essere ben giudicata se non quando sarà stata praticata per qualche tempo. L' esperienza ne rivelerà gl' inconvenienti e i vantaggi. Ma in tutti i casi dobbiamo felicitarci, che essa abbia servito come di campo alla conciliazione di molti antichi partiti. Per questa legge è già un pegno di forza e di durata il non essere stata l'opera esclusiva di uno di questi partiti trionfante per un momento, ma di essere il riassunto del pensiero comune di ciascun d' essi, relativamente ai diritti rispettivi dello Stato e dei padri di famiglia.

Libro Quinto (*)

CAPITOLO PRIMO

Riepilogo: qual sia la parte attribuibile all'Assemblea costituente nell'opera della Rivoluzione francese.

In tutto il corso di quest'Opera noi abbiamo considerata la Rivoluzione francese in massa, e l'abbiamo fatta datare dal 1789, perchè fu appunto

(*) Il riepilogo dell'opera contenuto in questo quinto libro costituiva nella prima e nella seconda edizione un'appendice del libro quarto. Piacque all'autore di formare in questa terza edizione un quinto libro del riassunto dell'Opera dividendolo in due capitoli, il primo de' quali contiene una trionfante confutazione di alcune censure fatte al nostro Autore dal signor De Carnè in un articolo inserito nella *Revue des deux mondes* fascicolo di ottobre 1834. Di questo articolo noi pure ci occuperemo in fine del testo della presente opera, come avvertimmo fin dalla nostra Prefazione.

allora che il Terzo-Stato si dichiarò Assemblea nazionale e si pose in insurrezione contro il regio potere.

Nondimeno noi non abbiamo mai biasimato il movimento di riforma, che si manifestò nel seno della società francese nel 1788 e nel 1789. Questo movimento ebbe la sua più fedele espressione negli atti, che ebbero a redigere gli elettori dei tre ordini nelle provincie, e che contenevano mandati ed istruzioni più o meno esternate dai deputati eletti agli Stati-Generali.

La grande maggioranza di questi atti, nei quali si scorgeva l'antico spirito di opposizione legale dei nostri parlamenti e delle nostre corti sovrane, si appoggiava sulla base dell'antica costituzione francese, di cui con ciò venivasi a supporre l'esistenza. La detta maggioranza attaccavasi con forza alla tradizione istorica. Il potere monarchico nella sua inviolabilità ed irresponsabilità era messo fuori della questione. Si riconosceva necessaria la di lui sanzione per la creazione della legge. Vi si domandava soltanto una convocazione più regolare degli Stati-Generali ed un riparto più equo delle imposte. Del resto niuna ferita diretta o indiretta non portavano quegli atti nè alla Religione, nè alla famiglia, nè alla proprietà.

La massa della nazione adunque sembrava allora non voler spingersi innanzi alla conquista dell'incognito, ma bensì tirarsi indietro e ridomandare le libertà abolite da Richelieu e da Luigi XIV. L'opi-

nione publica reagiva contro gli abusi, che si erano introdotti nell'antica società francese; essa reclamava garantie secolari che erano state violate, franchigie provinciali (1) poste in oblio. Volendo ristabilito il principio della necessità del consenso dei tre ordini per imporre nuovi sussidj, essa si riportava a principj già stabiliti, di cui il più recente era in data del 1614. Nel sollecitare la consacrazione della tolleranza civile dei culti, essa non faceva che invocare il ritorno a quello stato di cose, che vigeva prima della revoca dell' editto di Nantes.

Le tendenze e lo spirito politico dei mandatarj della nazione si manifestarono in una direzione assolutamente contraria alle tendenze e allo spirito politico dei loro mandanti. La maggioranza dei membri dell'Assemblea costituente manifestò un supremo disprezzo della tradizione: gli atti la rispettarono; essa voleva tutto fondere di nuovo, gli atti non autorizzavano le riforme che dentro i confini dell' antica costituzione francese. Finalmente gli atti non avevano mai inteso di dare ai deputati dei tre ordini il potere costituente; questi deputati l' usurparono.

Dal momento adunque che i membri degli Stati-Generali si furono dichiarati costituenti, gli atti, nei quali era espresso il loro mandato, divenivano

(1) Gli Stati di Rouergue erano stati soppressi nel 1609; quelli di Quercy nel 1623; quelli del Delfinato nel 1628; quelli di Provenza nel 1639. Molte città avevano parimente perduto le loro franchigie municipali.

per essi un inciampo anzichè un appoggio: essi li lacerarono senza esitazione e senza scrupolo.

Per l'audacia di questa iniziativa venne dato a Parigi e da Parigi comunicato a una certa parte della Francia un nuovo impulso contrario a quello, che aveva avuto inizio nelle provincie. L'impulso era radicale e rivoluzionario nel mentre che il primitivo impulso era stato riformatore nel senso tradizionale e monarchico.

Vi è dunque in ciò una vera confusione, che il moderno liberalismo si è sforzato di operare nelle due sì diverse tendenze manifestatesi nel 1789: ed è qui che noi possiamo ritorcere contro i nostri avversarj il rimprovero, che ci hanno fatto di confondere tutto e di mancare di giustizia e di discernimento (*).

Quell'atto stesso, mediante cui l'Assemblea costituente s'impadronì di poteri che non le erano stati conferiti nè sotto quella forma nè con quella estensione, era la negazione di ogni diritto politico. Formando un'unica Assemblea, ella distruggeva la bilancia dei poteri, che sino allora aveva esistito tra i diversi corpi dello Stato, e che era l'espressione la più caratteristica delle loro reciproche libertà.

Impadronendosi della maggior parte del potere esecutivo, ella sostituiva alle usurpazioni rimprove-

(*) L'Autore allude all'ingiusto rimprovero fattogli dal signor Carnè nell'articolo, che abbiamo poc'anzi indicato.

rate a Luigi XIV un'usurpazione ben più esclusiva e ben più pericolosa: ella preparava il dispotismo della convenzione.

Fu dunque allora che il movimento riformatore si trasformò in movimento rivoluzionario; fu allora che incominciò il cieco lavoro di distruzione di tuttociò, che avesse la sua radice nel passato.

In quelle innumerevoli violazioni dei più sacri diritti, che noi abbiamo di mano in mano rilevate, chi potrebbe non vedere una catena logica, il cui primo anello conduce necessariamente all'ultimo?

Nondimeno per giustificare la rivoluzione si muovono alte querele per alcune viete reliquie di feudali istituzioni, che si trovavano nel XVIII secolo in piena discordanza con lo stato delle idee e dei costumi: si attaccano, si magnificano con passione gli abusi, che si erano introdotti nella Chiesa di Francia.

Noi stessi abbiamo segnalato i vizj di questo antico ordine di cose. Ma ciò che noi neghiamo, è che la riforma di questi vizj sia stato il vero movente, cui ebbero i rivoluzionarj del 1791 e del 1793. Siffatti uomini non volevano migliorare, ma spogliare, rovesciare e distruggere. Essi tendevano non a potare l'albero, ma a troncarlo dalla radice. Erano i selvaggi del progresso.

Attila, Omar e Gengiskan hanno devastato, saccheggiato e spianato città piene di strade tortuose ed i quartieri infestati dalla peste; in surrogazione di queste si poterono erigere città con lar-

ghe ed arieggiate contrade, nelle quali nuove popolazioni hanno trovato migliori condizioni di salubrità e di agi; dovremo forse in grazia di questo risultato preconizzare come disinteressate e filantropiche le intenzioni di quei devastatori della terra? Dovremo noi ringraziarli in nome dell' umanità di aver rimediato coll' esterminio al curvilinio di alcune strade e al difetto di polizia municipale?

Ora per l' appunto contro la società francese tutta intiera, come aveva fino allora esistito, l'Assemblea costituente si sforzò di portare lo esterminio.

Da principio ella arrecò una profonda ferita alla Religione, a quel legame delle anime nella sfera spirituale, a quel primario cemento dell' ordine publico, a quell' elemento vitale ed essenziale della nostra antica costituzione organica. Considerando i Sacerdoti come semplici officiali di morale; ed il governo della Chiesa come una mera organizzazione temporale subordinata allo Stato, questa stessa Assemblea tendeva a trasformare l'istituzione divina e sovrannaturale dell' Episcopato e del Sacerdozio in una istituzione naturale e puramente civile. » Ora
» appena l' uomo, come osserva giudiziosamente il
» Signor Guizot, cessa di credere all' ordine sopran-
» naturale e di vivere sotto l' influenza di questa
» fede, bentosto il disordine s' intrude nelle società
» degli uomini, e vi fa degli esterminj, che li con-
» durrebbero infallantemente alla ruina, se per la
» saggia bontà di Dio l' uomo non fosse limitato

» anche ne' suoi errori ed impossibilitato di sot-
» trarsi del tutto alla verità anche quando la di-
» sconosce (1). »

Il Signor Guizot è troppo dotato di vero spirito filosofico per pensare che la promulgazione di falsi principj fatta da un'Assemblea rivestita di un alta autorità morale sia stata una causa meramente accessoria delle disgrazie e dei delitti della rivoluzione (2).

Mediante la costituzione civile del Clero l'Assemblea nazionale gettava la più completa morale anarchia nella Chiesa di Francia, e preparavà l'oppressione delle coscienze cattoliche non che la proscrizione del sacerdozio.

Del resto tutti gli atti di questa Assemblea mostrarono costantemente uno spirito di rivolta contro la Chiesa e di negazione dell'ordine soprannaturale. Anche su questo punto lo spirito che l'animò, fu direttamente contrario allo spirito dei protocolli, che avevano sempre posto per principio l'esistenza e la libertà della Religione e della Chiesa cattolica.

Ma la violazione del mandato in riguardo al mantenimento del regime monarchico e delle prerogative della dignità regia fu ancora più flagrante, se ciò è possibile.

(1) *Préface des etudes morales* del signor Guizot.

(2) Veggasi su questo punto il bel discorso, che questo profondo publicista ha pronunciato all'accademia francese per l'aggregazione del signor di Montalembert: giova anche il leggere l'eloquente discorso dello stesso Montalembert.

Noi ci crediamo in dovere su questo rapporto di entrare in alcuni dettagli e di richiamare dei fatti troppo poco conosciuti o troppo presto obliati.

Il Signor di Clermont-Tonnerre fu incaricato ufficialmente di fare il ristretto dei protocolli degli Elettori dei tre ordini (1), e fece su questo soggetto un rapporto che fu inserito nel *Moniteur* del 27 luglio 1789. Eccone il riassunto.

Principj riconosciuti o sui quali i protocolli si sono espressi in un modo conforme:

1. Il Governo francese è un governo monarchico;

2. La persona del Re è inviolabile e sacra;

3. La sua corona è ereditaria di maschio in maschio;

4. Il Re è depositario del potere esecutivo;

5. Gli agenti dell'autorità sono responsabili;

6. La sanzione regia è necessaria per la esecuzione delle leggi;

7. La nazione fa la legge con la regia sanzione;

8. Il consenso della nazione è necessario pel prestito e per l'imposte;

9. L'imposta non può esser sancita che da una tornata degli Stati-Generali all'altra;

(1) Noi stessi abbiamo intrapresa l'analisi di questi protocolli, la cui raccolta quasi completa si trova ancora in molte delle nostre biblioteche di Parigi, ma pensammo che si sarebbe sempre potuto impugnare l'imparzialità e la esattezza della nostra analisi, mentre che quella del signor Clermont-Tonnerre è stata fatta in nome dell'Assemblea ed accettata dall'Assemblea stessa.

10. La proprietà sarà sacra;

11. La libertà individuale sarà sacra (1).

Era impossibile, come si scorge chiaramente dai sette primi principj rilevati dal signor Clermont-Tonnerre, il consacrare il regime monarchico in una maniera più imperativa, più esplicita e più pratica.

Ebbene! l'articolo terzo della dichiarazione dei diritti dell'uomo proclama che ogni potere emana dalla nazione e ne è una delegazione diretta. Non è questo il principio della Democrazia sostituito chiaramente al principio monarchico?

Ciò non è tutto: il sesto principio inconcusso è questo:

» La sanzione regia è necessaria per l'esecu-
» zione delle leggi. »

Ora l'Assemblea costituente decreta che una legge emanata da lei sarà meramente sospesa dal *veto* del re, e che dopo alcune dilazioni sarà promulgata senza che vi sia bisogno della sanzione del potere esecutivo.

Può ella essere più evidente la insurrezione contro le istruzioni date dai protocolli? Non isplende sì nella forma che nella sostanza una patente contraddizione tra il mandatario ed il mandante?

Invano ci si dirà con un ironia inorpellata: sarà dunque in conseguenza di una dichiarazione puramente teorica sull'origine del potere che la dignità reale sarà stata annientata? La metafisica dei mem-

(1) Moniteur del 27 luglio 1789.

bri del comitato di costituzione è stata assai meno funesta alla monarchia, di quello che lo fu la vigliaccheria dei costituzionali e l'ambizione dei girondini (*).

Dunque si giungerà ora sino a sostenere, che le più pessime teorie altamente proclamate e convertite in leggi siano indifferenti e di niuna conseguenza! Esse non avranno sugli spiriti alcuna azione dolorosa! Ed è in Francia che si sostiene questa tesi! In Francia paese di raziocinio e d'inflessibile logica, ove si passa così rapidamente e con tanta furia dai principj all'applicazione! In verità tali asserzioni non possono esser prese sul serio.

Aggiungiamo che il *veto* sospensivo non era un principio puramente metafisico: era una legge d'organizzazione ed applicazione governativa. Questa legge introdusse nel regime monarchico un elemento di rivoluzione, un elemento di distruzione e di morte. Quel *veto* sospensivo metteva incessantemente il monarca alle prese con una maggioranza popolare, senza dargli i mezzi di resistervi. Fu appunto in occasione dell'uso, cui voleva fare Luigi XVI di questo derisorio diritto (1), che l'incendio del 20 giugno

(*) Queste ultime sono le parole usate dal signor Carnè nell'articolo sopra citato.

(1) Ognuno ricorda che appunto per violentare la coscienza del re, allorchè trattavasi di sancire la costituzione civile del clero, fu organizzato il troppo famoso ammutinamento del 20 giugno, che fu il preludio del 10 agosto e del 21 gennajo.

fu acceso e divorò ciò che restava dell' antica monarchia francese.

Noi non vogliam già sostenere, che la maggioranza dei membri dell' Assemblea costituente prevedesse chiaramente le conseguenze disastrose, di cui era pregna la tale o tal' altra parte della dichiarazione dei diritti dell' uomo, o il tale o tal altro articolo della Costituzione; il dicemmo già e lo ripetiamo ancora, noi non accusiamo le intenzioni degli individui, noi non attacchiamo che i loro discorsi e i loro atti esecutivi, e non portiamo accusa che contro i principj che vi sono contenuti. Ma quando si veggono rivoluzionarj più colpevoli senza dubbio, ma più conseguenti trarre nei successivi anni deduzioni rigorose da quei principj e servirsene per la rovina della Monarchia e della società, in verità bisognerebbe avere una triplice benda su gli occhi per sostenere che la *cattiva metafisica* dell' Assemblea costituente non abbia avuta alcuna influenza sull'andamento della rivoluzione. Non è da insensato il venirci a dire — *vi è un abisso tra l' 89 e il 93?*

Ohimè! la distanza morale tra queste due epoche non è più grande di quella che separa la maggiore e la minore d' un sillogismo dalla sua conclusione.

Prima che i rivoluzionarj facessero la prova dei principj proclamati dall'Assemblea costituente sul declinare del 1789, i membri di questa Assemblea hanno potuto senza dubbio essere scusabili di non averne comprese tutte le conseguenze; ma in oggi che questa prova è stata fatta che dovrem dire di

coloro che ne sostengono ancora la perfetta innocuità ?

Non solamente in tema di religione e di monarchìa, ma altresì in tema di proprietà noi abbiamo mostrato esistere i primi germi delle dottrine socialistiche nei principj dell' Assemblea costituente. Su questo proposito noi abbiamo fornito prove sovrabbondanti, e qui ci contenteremo di richiamarle in riepilogo. La prima ferita recata alla proprietà è stata la confisca de' beni del Clero. La lesione che si fa di una proprietà collettiva, è non meno contraria al diritto di quel che sialo la lesione della privata proprietà. Su questo punto che noi abbiamo ampiamente sviluppato, uno dei publicisti che ci hanno attaccato con maggior destrezza e con maggior forza, non si adontò di confessare, che noi eravamo *inespugnabili* (1).

Ma conceduto che siasi questo punto, sembra ben singolare che si continui a contrastarci la nostra tesi in se stessa. Se non fu possibile il giustificare la confisca dei beni del Clero se non con teorie pericolose e sovversive della proprietà: se queste teorie hanno ricevuto la loro sanzione dal voto di quella stessa Assemblea nazionale, la quale ha consumato tale confisca, come si giungerà a discolpare la maggioranza dell' Assemblea non solo di aver emesse ed approvate dottrine false e perturbatrici,

(1) Articolo del signor De Carnè nella *Revue de deux mondes* del 1 ottobre ora scorso (1854) pag. 80.

ma ancora di aver dato luogo ad un antecedente, ad un atto legislativo che aveva un carattere evidentemente anti-sociale (1)?

Si cercherà ora forse, se non di giustificare, almeno di scusare la confisca dei beni del clero come una necessità finanziaria?

Uno scrittore della scuola democratica ha sostenuto questo sistema, il quale almeno non è fuor di luogo sotto la sua penna:

» Alla vigilia d'una bancarotta, che avevano la-
» sciato in retaggio alla Francia i suoi ultimi re, senza
» finanze, senza credito, in preda alla fame e minac-
» ciata di una guerra europea, la Francia stessa non
» aveva altra risorsa che i beni del clero (2). »

Questa bancarotta era un *deficit* di 50 millioni, cui l'Assemblea costituente mediante le sue misure finanziarie portò a 900 millioni, a cui le Assemblee susseguenti accrebbero ancora. La Convenzione si vanta di aver in mano, in virtù de' suoi successivi spogli, otto in dieci bilioni di beni d'altrui (3), e

(1) Stimiamo inutile di richiamare l'identità del significato di queste espressioni — *antisociale e socialistico;* noi l'abbiamo altrove bastantemente stabilita.

(2) Buchez, *Histoire parlementaire de la révolution française*, prefazione del tomo XXIX pag. XIV.

(3) *Memoire de Necker sur la révolution française*, tom. III pag. 3. Vi era probabilmente una millanteria ed una esagerazione in questo valore attribuito dalla convenzione ai suoi spogli. Comunemente se ne fa ascendere la cifra a sei o sette bilioni.

per diminuire le spese publiche essa riseca violentemente un quinto degl'interessi dovuti ai creditori dello Statò. Ella dunque divora più di dieci bilioni per rimediare ad un *deficit* di 50 millioni, ed ella stessa è quella che colle sue immense risorse lascia in retaggio al governo del Direttorio una bancarotta inevitabile!

Che non si venga più dunque a parlarci d'una rovina dello Stato, lasciata in legato dalla monarchìa alla rivoluzione. La derisione oltrepasserebbe ogni misura.

No: non fu per una vista puramente finanziaria, ma soprattutto per una vista politica che si eseguirono quegli spogli territoriali: si mirava ad attaccare come complici al carro della rivoluzione tutti i compratori dei beni nazionali (1).

Certo: la democrazìa francese con siffatta via non seguiva l'esempio del suo predecessore governo di Atene, cioè la politica di Aristide!

Se il popolo non deve mai dimenticare che *la giustizia e la morale sono le basi di tutte le umane obligazioni* (2), come dovremo qualificare un go-

(1) Ciò viene confessato e proclamato dal signor Michelet nella sua *Histoire de la révolution* con una franchezza, che saremmo tentati di chiamare con altro nome. » Così si » formava, egli dice, una base solida pel nuovo sistema, » una massa di nomini legati dall'interesse, aventi tutta la » loro vita nella rivoluzione, tutto in essa e nulla fuori di » essa » (Tomo III, prima parte, pag. 221.)

(2) Buchez, *Histoire parlementaire de la révolution française*, pag. 2 della prefazione già citata.

verno che insegna al popolo il disprezzo di ogni giustizia, di ogni morale, e che lo eccita perfidamente ad arricchirsi delle spoglie del sacerdote e dell' esiliato proscritti con leggi di sangue?

Ognuno si forma una teorìa di giustificazione a suo modo; si fa uso della logica come d' una chiave per entrare in casa. La rivoluzione fu adunque condotta a negare il diritto di proprietà per non esser accusata di averlo violato.

Non si riguardò più la proprietà che come una istituzione ingegnosa ed utile relativamente, creata e riconosciuta dallo Stato, ma sotto la riserva del suo diritto supremo ed assoluto, di cui è padrone di far uso, quando vi scorge una utilità maggiore.

Queste pericolose teorie veggonsi più volte riprodotte nel seno dell' Assemblea costituente: vengono manifestate dapprima in occasione della vendita dei beni del clero; si pone allora come principio che la Chiesa di Francia, per ciò solo che ella è un corpo collettivo, non ha mai potuto possedere più che un semplice usufrutto sotto la tacita riserva, che la nazione potesse riprenderselo quando ella lo stimasse utile.

Per l' abolizione delle decime e dei diritti feudali si trasporta alla proprietà individuale l' applicazione di quella dottrina che era stata dapprima inventata per la proprietà collettiva, e che si diceva non doveva essere estesa al di là di un tal limite (1).

(1) Noi abbiamo sovrabbondantemente provato nel libro

Malgrado i reclami di Mounier non si fa alcuna distinzione tra i diritti *reali*, cioè annessi alla terra, e i diritti signorili annessi alla persona. Non è dunque il nobile soltanto che viene attaccato; è il proprietario della terra nobile (1).

Infine l'abolizione del nome ereditario (2) fatta con molti successivi decreti, e la successione nei beni minacciata dalle audaci teorie di Mirabeau sul diritto di testare (3), ecco i primi colpi di scure, coi quali l'Assemblea costituente apre la breccia nella proprietà e nella famiglia.

Mirabeau adunque non si abbandonava ad un ghiribizzo senza conseguenza e senza portata; egli esprimeva il vero succo della dottrina rivoluzionaria, quando divideva la società in mendicanti, in ladri e in salariati (4). Il proprietario che non poteva trovar luogo se non nell'ultima classe, era dunque

secondo quanto è assurdo di riguardare la proprietà collettiva come meno sacra della proprietà privata.

(1) Veggasi il libro III cap. I.

(2) Veggansi i cap. II e III del terzo libro.

(3) Lib. I cap. III e lib. IV prima parte e cap. I.

(4) Lib. II cap. II. Nella sua famosa lettera all'Assemblea costituente Raynal diceva: » Da per tutto ho cercato » le vestigia di quell'autorità centrale, che una grande » nazione deposita nelle mani del monarca per la sua pro» pria sicurezza: io non le ho trovate in nessun luogo. *Ho* » *cercato i principj conservatori della proprietà e li ho* » *veduti da per tutto attaccati.* » L'Assemblea mormorò sentendo queste parole. Ma il mormorio non provava che una cosa, cioè che Raynal aveva messo il dito sulla piaga.

un *salariato* dello Stato; era un uomo a cui si dava un salario per non far nulla. Bisognava riformare questo abuso, cioè sopprimere la proprietà stessa.

E qui si è sostenuto che Mirabeau ed alcuni altri membri dell'Assemblea, logici meno audaci di lui, non avevano fatto altro al postutto, che appoggiarsi alle dottrine e agl' insegnamenti del romano diritto (*).

Ciò è veramente incredibile.

Il diritto Romano non ha mai ammesso il diritto di proprietà sia dell'imperadore sia dello Stato che sulle terre stipendiarie e conquistate. La proprietà privata di ogni libero cittadino, come è stato osservato dal signor Troplong (1), si rassodò vie maggiormente durante l'impero sotto l'influenza del Cristianesimo, e divenne ancor più indipendente che non lo fosse, la proprietà quiritaria sotto la republica.

Ma oltre che nel diritto giustinianeo la proprietà privata aveva a un dipresso gli stessi caratteri che ha oggigiorno, le teorie conservatrici che noi stessi professiamo, venivano insegnate dai più grandi nostri giureconsulti, illustri interpreti del di-

(*) Noi avremo occasione fra poco di notare quali fossero i veri principj del Diritto romano sulla proprietà. Veggasi in appresso *l'analisi dello scritto di Carnè*.

(1) Veggasi il suo libro di già citato *de l'influence du Christianisme sur le droit romain*, e la nostra *Prefazione istorica*.

ritto romano e fra gli altri dal saggio e giudizioso Domat.

Domat, come è noto, divide le leggi civili in leggi naturali ed immutabili, ed in leggi arbitrarie che possono essere stabilite, modificate od abolite giusta il bisogno o l'interesse della società.

Egli poi non esita a collocare nel numero delle prime la legge della proprietà.

» È legge *naturale* ed *immutabile*, egli dice,
» che quello, il quale è padrone d'una cosa, ne
» rimanga sempre padrone, sino a che non se ne
» spogli volontariamente ec. (1). »

Sarebbe ben più vero il dire che gli oratori rivoluzionarj dell'Assemblea costituente attinsero i loro falsi principj sulla proprietà nelle opere di Gian-Giacomo Rousseau, e specialmente nel *Contratto Sociale*, che ispirò Mirabeau non meno che Robespierre.

Il giacobinismo del 1793 ed il babovismo che gli succedette, il socialismo del 1830 ed il comunismo del 1848, non hanno fatto altro che tirare la conseguenza racchiusa in quei principj. Quei logici inflessibili hanno potuto accusare d'inconseguenza e di assurdità il grande Oratore della ri-

(1) *Traité des lois*, cap. XI pag. XVI dell'antica edizione in foglio. — È stato citato Cazalès come professante sulla proprietà le stesse idee di Mirabeau; tutto al contrario: quando Cazalès si è appoggiato sul diritto romano, lo fece per combattere l'eguaglianza forzata del partaggio di successione tra i figli e per sostenere la libertà di testare.

voluzione nascente, il quale cercava di puntellare la proprietà quasi cadente per l'opera di sua mano, sulla debole base della sociale utilità: secondo essi non v' è nè utilità. nè giustizia nel permettere che i lavoratori siano in miseria od in angustia, mentre che i *salariati oziosi* nuotano nella mollezza e nella opulenza. I rivoluzionarj accusavano i nobili e i preti che fossero dominati dall' egoismo od assorbiti dalla cura de' loro proprj godimenti.

I comunisti pretendono che si può fare anche con maggior ragione un simile rimprovero ai nuovi ricchi, che debbono le loro fortune alla rivoluzione.

Se la proprietà è il diritto di usare e di abusare, bisogna bene che la società sopporti gl'inconvenienti di questo principio. La legge civile non può nulla opporvi. La sola legge religiosa ha qualche azione per diminuire questi inconvenienti, ed anzi se fosse bene osservata, può neutralizzarli completamente. Ma la Religione ha ella forse maggiore accesso presso i banchieri e i proprietarj d' oggigiorno, che presso quei Monaci d' altra volta, ai quali si rimproverava di far *l' elemosina senza discernimento?*

L'Assemblea costituente non portò colpi così diretti alla famiglia come quelli che recò alla Religione, alla dignità reale ed alla proprietà; la ragione è chiara, cioè che le leggi relative alla famiglia appartenevano naturalmente al Codice civile, di cui ella rinviava il fardello alle Assemblee che doveano succederle.

Nondimeno non bisogna dimenticare i numerosi applausi, con cui fu accolta la lettura del discorso postumo di Mirabeau sulla libertà di testare, discorso ove egli sosteneva, che la proprietà dell'uomo dopo la di lui morte ritorna di diritto allo Stato, e che lo Stato fa di quei beni l'uso migliore dividendoli egualmente in virtù d'una legge assoluta tra i figli del padre defonto.

Si può già considerare come una violazione indiretta della podestà del padre di famiglia l'approvazione delle dottrine tendenti ad annullare la facoltà di ricompensare o punire i proprj figli al di là della tomba, almeno entro certi limiti. Questo era un destituire il padre come magistrato domestico.

Ma vi è di più: l'Assemblea costituente pronunciò in certo qual modo quest'empia destituzione con un voto preciso e formale: noi intendiamo parlare del decreto 16 agosto 1790, il quale sulla domanda di Mirabeau creò i tribunali di famiglia per investirli della più gran parte della podestà paterna (1).

Noi abbiamo altrove dimostrato quanto dovesse soffrire la dignità d'un padre nell'esser costretto di discutere e di piatire contro i suoi figli in materie, sulle quali altra volta egli decideva da padrone.

Infine fu l'Assemblea costituente che contraddicendo non solamente al Cristianesimo, ma alla tradizione di tutti i secoli decretò in precisi termini, che il vincolo del matrimonio non ha nulla di reli-

(1) Veggasi il cap. IV della seconda parte del lib. IV.

gioso : » La legge civile, ella dice, non considera » il matrimonio, che come un contratto puramente » civile (1). »

Ora siccome ogni contratto civile è revocabile pel consenso delle parti, il divorzio diveniva una conseguenza logica di un tal principio. L'Assemblea legislativa tirò questa conseguenza, cui l'Assemblea costituente aveva saputo ben discernere e avanti la quale non aveva indietreggiato.

Così fu appunto questa Assemblea, che diede la prima scossa ai fondamenti della famiglia, come la diede alle altre basi principali dell'edifizio sociale.

Noi non impugneremo ora, se così si vuole, che in materia di diritto criminale e di organizzazione giudiziaria il comitato di legislazione di questa Assemblea non abbia dato impulso ad utili miglioramenti. Essi furono nondimeno non riforme complete e ben coordinate, ma barcollamenti più o meno felici fatti sopra una terra livellata e lavorata in ogni senso da una radicale rivoluzione.

Noi ci riserviamo di mostrare in un opera speciale (2) tutti i difetti di questo lavoro precoce e mal concepito : il saggio sfortunato del giurì d'accusa in materia criminale, l'appello stabilito fra tribunali eguali di grado, istituzione che faceva nascere

(1) Tit. II art. VII della costituzione 3 settembre 1791.

(2) Intendiamo alludere ad un'Opera che è sotto i torchi, e che è intitolata *Histoire du droit criminelle des peuples modernes.*

rivalità senza creare una gerarchia; infine la nomina dei giudici attribuita al popolo e le loro temporanee funzioni, l'alterazione del vero carattere della missione essenziale del ministero publico, quell'antica magistratura che nata e sviluppata a poco a poco sul suolo della Francia era divenuta l' onore della sua costituzione giudiziaria (1). Tutti questi informi saggi avrebbero abortito se la possente mano di Napoleone non avesse preso a rimpastarli per cangiarne totalmente lo spirito e le tendenze.

Al postutto lo spirito rivoluzionario non ha potuto mai nulla fondare di grande o di durevole, e noi non siamo disposti ad ammettere che l' Assemblea costituente abbia in alcun punto formata eccezione a questa regola: essa mancava del tutto del genio di organizzazione, che era riservato ad altre epoche e ad altri governi.

All' impero ed alla restaurazione è dovuto il regolamento e la costituzione della società novella. E certamente noi che riguardiamo la prescrizione come la protettrice del genere umano, noi che predichiamo il rispetto dei diritti acquisiti, non ci faremo a proclamare l' insurrezione contro l' ordine sociale de' nostri tempi a profitto dell'antico regime;

(1) Questa istituzione sostituì in Francia nel XV secolo l' azione della società a quella delle vittime o dei parenti delle vittime nel perseguimento degli assassinj, degli omicidj e delle altre private offese. Essa fu illustrata dai Ruzé, dai Talon, dai Séguier ec. e la maggior parte degli altri popoli di Europa ne presero da noi la istituzione.

noi non sogniamo risorgimenti impossibili, e niuno più di noi segue il partito della necessità dei tempi; ma nell'interesse medesimo della conservazione di ciò che esiste, e per protestare contro la pretesa inalienabilità del diritto di rovesciare le cose fatte, noi crediamo che fa d'uopo rinegare i principj dell'Assemblea costituente riguardo alla Religione, all'autorità sovrana, alla proprietà e alla famiglia.

D'altronde noi non scriviamo soltanto per la Francia, e se la esposizione delle nostre ricerche e delle nostre riflessioni potesse contribuire, per poco che si fosse, a prevenire in altri paesi il flagello d'una rivoluzione politica e sociale che non si fosse ancora scatenata, noi avremmo acquistata la più dolce ricompensa dei nostri sforzi, e benediremmo la Provvidenza di averci ispirato il pensiero di quest' Opera.

Del resto per ben giudicare la forza e la estensione della moralità dell'Assemblea costituente, fa d'uopo vedere qual fu l'insieme della sua condotta dacchè ella ebbe usurpato in realtà tutti i poteri, l'esecutivo non meno che il legislativo; si deve esaminare se ella non siasi lasciata trarre nel periodo dal 1789 al 1791 a movimenti rivoluzionarj incessantemente rinnovati.

Di già fin dalla metà del secolo XVIII le idee antisociali erano state apertamente preconizzate da un grande numero di scrittori. Morelly, Mably e Brissot aveano propagato massime comunistiche che avevano formato una scuola, ed un certo Boissel

scrisse nel 1789 un piccol libro intitolato *Catechismo sociale*, cui egli presentò all'Assemblea costituente e nel quale si afferma che il partaggio delle terre e *l'appropriazione delle donne*, e per conseguenza la proprietà e la famiglia sono le principali sorgenti dei mali che desolano il genere umano.

Non v'ha dubbio che la maggioranza dell'Assemblea nazionale non conveniva in siffatti principj, ma essa aveva una indulgenza od una calcolata debolezza per tutto ciò che le poteva essere di ajuto nelle sue aggressioni contro lo stato sociale esistente. Ella non voleva demolire che la sommità ed i piani superiori dell'edifizio: e nondimeno ella non aveva il coraggio di respingere la concorrenza di quelli, che si sforzavano di raderlo sino al livello del suolo.
» Saremo sempre in tempo di arrestare, quando il
» vorremo, questi artefici di rovine e di distruzione.
» Intanto essi ci sono utili ausiliarj contro la corte
» e contro la nobiltà. Bisognava ben tollerare qual-
» che eccesso nelle dottrine di certi scrittori ed anche
» nei fatti compiuti da un popolo esaltato e fanatico,
» perchè altrimenti si sarebbe depresso lo slancio
» rivoluzionario volendo contenerlo, ed una repres-
» sione vigorosa avrebbe scoraggiato non solamente
» i distruttori, ma anche gli stessi riformatori. »

Tale era lo spirito dei Girondini, di cui il signor di Barante nella sua bella Storia della Convenzione ha così bene dipinto i pericolosi sfinimenti e la politica imprevidenza. Questo spirito d'indul-

genza pei delitti della stampa e per quelli della strada si rivela in quel famoso detto di Barnave: » Il san- » gue che si è sparso, era dunque sì puro? » Questo detto fu espiato dal coraggioso pentimento di colui, che lo aveva pronunciato. Ma quanto alla maggioranza dell'Assemblea, ella seguitò a battere la via rivoluzionaria, nella quale si era lasciata trascinare. Ella credeva, attaccando l'autorità monarchica e le istituzioni da cui questa era circondata, di provvedere al più pressante e di far fronte al nemico più pericoloso; ed ella non vedeva che i nemici ben più formidabili s'ingrossavano alle sue spalle, e che questi avrebbero rovesciato l'opera di libertà costituzionale, ch'ella credeva di aver fondata.

Grazie al difetto assoluto di repressione ed ai vili o malaccorti incoraggiamenti, le idee antisociali finirono per prevalere nei fatti. Esse precipitarono sulla Francia come un torrente, che portò da per tutto il terrore e la devastazione.

La Storia imparziale farà cadere la responsabilità di tutti codesti mali sulla prima Assemblea della rivoluzione. Intenzioni rette, ma detestabili debolezze, sentimenti generosi, ma idee sovversive attinte ad impure sorgenti; una inesperienza da fanciulli congiunta ad una sterminata presunzione in materia di governo e di istituzioni politiche, ecco, che che si voglia dirne, i tratti caratteristici che compongono la fisonomia dell'Assemblea costituente. I principj che Ella ha posti, approvati o tollerati hanno fatto il giro dei due mondi, e vi portano ancora oggidì il disordine e l'anarchia.

Ci si perdoneranno senza dubbio le ripetizioni, che ci sono sfuggite in questo rapido riassunto, ma il presente riepilogo era necessario per mettere in mostra la parte attribuibile nell' opera della rivoluzione e del socialismo a quell'Assemblea troppo glorificata da un liberalismo gretto, caparbio ed irreligioso.

È tempo alfine di proclamare altamente la verità sui funesti principj e sulle dottrine sovvertitrici del 1789 e del 1790 (1). Dopo le esperienze, che abbiam fatto della loro applicazione alle umane società, ci si rende impossibile il tacere per una specie di vigliacca condiscendenza o pei pregiudizj che sono alla moda. Facciamoci dunque un dovere di attaccare senza riguardi le cieche venerazioni, le superstizioni esagerate che si hanno per un' assemblea

(1) Si è detto che due o tre governi abbiano invocato seriamente i principj del 1789 come base della loro azione. Non vi è che quello di Luigi Filippo, che abbia preteso di appoggiarsi senza restrizione su quei principj. Da un altro canto non è egli vero che i Sansimoniani, i Louis Blanc, i Cabet e i Proudhon hanno detto e proclamato altamente che accettavano questi principj come punto di partenza, e che li prendevano per fondamenti delle loro dottrine socialistiche? Vi ha dunque tra questi socialisti e certi uomini di governo un equivoco, che è tempo ed importa di far cessare. Questo equivoco consiste nella confusione dei principj di saggia riforma contenuti nei protocolli dei tre ordini coi principj rivoluzionarj preconizzati o almeno implicitamente approvati dall'Assemblea costituente. Se non si ammette questa distinzione, si cade in una confusione inestricabile.

e per una data. Scuotasi alfine la seconda metà del nostro secolo per protestare su questo punto contro le violenze della prima! E possa esser dato ai nostri deboli sforzi di contribuire ad accelerare il ritorno dell' opinione publica verso la giustizia storica e la verità sociale.

CAPITOLO SECONDO

Quando S. Agostino nella sua *Città di Dio* enumerava gl' inconvenienti o vogliam dire gli abusi della città o società terrestre, egli non concludeva già pel rovesciamento di ogni società qualsiasi: no certamente, egli presentava quelle imperfezioni come risultato inevitabile di tuttociò che è umano; egli se ne serviva come d' un punto di paragone per far risaltare la perfezione assoluta dell' ordine celeste. Il suo scopo era di eccitare i Cristiani de' suoi tempi a rassegnarsi alle miserie della vita presente e a consolarsene nella prospettiva di un' altra vita, ove tutto sarà posto a suo luogo.

Ora che ha fatto la Rivoluzione? Sul principio dopo aver declamato con furore contro alcuni abusi che ella annichilò distruggendo intieramente il regime sociale che li tollerava, essa ha sovente rimpiazzati questi abusi con altri per lo meno equivalenti. In seguito ella ha indebolito e minato il

principio religioso chiudendo i tempj, oppure imbrattandoli con cerimonie pagane o con prostitute, idoli viventi, che usurpavano il posto del Santo dei Santi.

Allora i socialisti ripresero le cose a quel punto, ove le avevano lasciate i rivoluzionarj. L'eguaglianza promessa dal 1793 non era stata realizzata malgrado l'annientamento della nobiltà e del clero; si tendeva a siffatto scopo, ma vi fu sosta; fu d'uopo giungervi. Non sianvi più dunque classi sofferenti a lato di classi opulente e lussureggianti. La rivoluzione ha proclamato che il Cristianesimo era una chimera, che non vi era punto città celeste, ove l'indigente virtuoso potesse essere un giorno collocato al di sopra del ricco inflessibile ed egoista. Si faccia adunque la giustizia in questo mondo. La limosina avvilisce (1); la rassegnazione disonora; sono virtù inventate dai preti per incatenare il popolo. Fa d'uopo rovesciare la vecchia città del privilegio ed edificare sulla terra la nuova città di Dio.

Quasi tutti i socialisti negano la caduta dell'uomo, l'inclinazione del cuore verso il male, e la lotta della coscienza contro le passioni, considerata come un dovere. Essi santificano ciò che il Cristia-

(1) La beneficenza umana può essere sdegnosa, arida ed altiera; la carità non può mai esserlo senza cessare di essere carità. Carità viene da *caritas*, ella dunque racchiude l'idea della limosina fatta con *grazia ed amore*. Il cristiano rispetterà sempre nel povero la dignità non solamente dell'uomo ma della figura di Gesù Cristo.

nesimo fulmina co' suoi anatemi; essi simbolizzano nei loro dogmi l'atto il più scandaloso della rivoluzione almeno per i cristiani: essi fanno montare l'uom carnale sull'altare.

È il principio pagano rimesso in trono (1), ed osano chiamar ciò il *progresso !.....*

Ma se i socialisti vanno d'accordo sulle negazioni, sulla distruzione dell'antica società, non s'intendono più fra loro in quanto all'organizzazione della Città novella: ogni architetto ha il suo piano differente. Sorgono otto o dieci sette che si suddividono in sotto-sette (2). Gli operai della torre di Babele erano notabilmente innoltrati nella di lei costruzione, quando nacque tra essi la confusione delle lingue; ma la costruzione della moderna Babele non è neppur cominciata, e già la confusione delle lingue de' nostri operai socialisti oltrepassa ogni misura.

Noi non vogliam punto, analizzando i loro diversi sistemi, ricominciare un lavoro che non è più opportuno il fare dopo la publicazione di parec-

(1) Ciò era già stato scritto da noi quando leggemmo l'eccellente articolo del signor Charles de Mazade, che sviluppa con profondità questa idea da noi indicata di passaggio. *Revue des deux mondes*, 15 decembre 1850.

(2) Così nella setta *icariana* che mantiene la famiglia, vi è lo scisma della frazione *umanitaria* che ne vuole l'abolizione immediata. Per avere una giusta idea di questo misticismo bizzarro che si produce sotto tante forme diverse, bisogna leggere la polemica di Proudhon contro Pietro Leroux.

chie eccellenti opere (1); ma non lasceremo di osservare che i socialisti possono dividersi in tre grandi classi: quelli che negano il Cristianesimo in una maniera assoluta, quelli che gli accordano una grande importanza nel passato, ma che sostengono *esser trascorso il suo tempo*; ed infine quelli che si vantano ancora Cristiani ed anche Cattolici, ma che vedono nella rivoluzione francese il trionfo della legge del sacrifizio, il depuramento della religione ed il ritorno della Chiesa ai costumi evangelici che aveva abbandonati.

Si comprendono assai bene le vie logiche, per le quali hanno proceduto le due prime classi di socialisti. Il Cristianesimo ci raffrena e ci fa vivere nell'ordine morale come l'atmosfera che ne circonda, e l'aria che respiriamo, ci fanno vivere nell'ordine fisico. Quegli stessi che meno il praticano, partecipano al movimento delle idee, che esso imprime al genere umano da più di quindici secoli, cioè da quando uscì dalle catacombe. Esso ha penetrato la società tutta intiera; ha generato un incivilimento che procede da lui più che non si crede. Nelle nostre arti l'ideale del bello è tutto cristiano; nella morale l'ideale del buono è tutto evangelico. Alle rivelazioni di Gesù Cristo noi abbiamo domandato e domandiamo ancora la soluzione di quei grandi

(1) Abbiamo già citato *l'Essai sur les réformateurs contemporains* del signor Raybaud, e *l'Histoire du Communisme* del signor Sudre. Si può altresì consultare l'opera del signor Jules Breynat intitolata: *les socialistes modernes*.

problemi dell'umanità, che l'antica filosofia agitava, ma non decideva.

Se adunque il socialismo vuol cangiare radicalmente l'attuale società, egli professa la singolare pretensione di sostituire alla nostra *invecchiata* civiltà, una civiltà *fatta di sua mano*, egli deve continuare a battere in breccia il Cristianesimo, che la rivoluzione aveva proscritto; egli deve glorificare le feste dell'umana ragione, le apostasie o le abjure imposte ai Vescovi costituzionali del 1793 ecc. dicendo con essi: » Non deve più esservi altro culto publico che quello della libertà e della santa eguaglianza (1). » Ciò è pel socialismo, mi si perdoni l'espressione, *un affare fatto*, ed egli si terrà ben lontano dal ripudiare l'eredità rivoluzionaria.

Ma che diremo di uomini che predicano la

(1) Parole di Gobel, vescovo costituzionale di Parigi alla seduta del 7 novembre 1793, nel momento in cui coperto il capo d'un berretto rosso viene a deporre alla sbarra della Convenzione la sua croce e il suo anello. Il presidente della Convenzione, organo officiale della Rivoluzione francese, gli rispondeva: » Voi vi siete ora innalzato a quell'altezza della rivoluzione, ove la filosofia vi attendeva. » Un sol vescovo osò resistere a questo torrente: fu Grégoire de Blois. I veri vescovi sotto la Costituente si erano condotti con maggior dignità e nobiltà. Di cento, quattro solamente avevano giurata la Costituzione civile del Clero, e questo giuramento era allora ben lungi dall'avere l'importanza d'una abjura o d'una apostasia. Ma era il primo colpo che separava dal tronco della Chiesa rami ormai infetti di sterilità, di diseccamento e di morte.

legge di sacrifizio, di abnegazione e di amore, e che cercano martiri tra i rivoluzionarj più feroci, che affettano di riguardare la rivoluzione tutta intiera come la novella venuta di questa legge, obliata e sconosciuta dagli antichi poteri del vecchio regime e dalla Chiesa stessa?

Udite l' organo il più distinto di questa classe di socialisti, che noi abbiamo di già citato.

» È sempre nei delitti del potere, che fa d'uopo
» cercare le cause delle rivoluzioni. Nell' epoca, in
» cui il potere cattolico cominciò a non interdire
» nulla a se stesso di ciò che era proibito dalla leg-
» ge di Gesù Cristo, questo scandalo sollevò amare
» doglianze. Ma non fu già per acquistare il diritto
» di calpestare la morale sull' esempio dei capi della
» Chiesa, che i primi riformatori Wicleff e Giovanni
» Huss innalzarono la voce. *Uomini dei doveri* (1),
» vi richiamarono energicamente direttori infedeli.
» Lutero aperse alla riforma una via opposta. Allora
» non si disse più al Papa e al clero cattolico: voi
» dovete esser vergini, perchè la legge vi ci obliga;
» invece loro si disse: voi non osservate la conti-
» nenza, perchè la continenza è impossibile; il prete
» per esser morale deve aver moglie. Seguasi la

(1) Non è del nostro argomento il confutare questa singolare e mostruosa stima, che si fa di Wicleff e di Giovanni Huss; la Chiesa non ha bisogno che si difendano i suoi decreti. Del resto questi eresiarchi hanno ricevuto la loro ultima condanna negli elogi che loro prodiga Louis Blanc nel primo volume della sua *Histoire de la révolution.*

» linea logica dello spirito che animava Lutero, e
» di concessioni in concessioni si arriverà alla con-
» cessione universale publicata da tanti rivelatori
» contemporanei, e che è la conseguenza pratica
» del panteismo. I riformatori del decimo sesto se-
» colo pretesero che il matrimonio fosse il solo ri-
» medio contro la sregolatezza dei Chierici. Oggi i
» panteisti scrivono: la fedeltà conjugale è impos-
» sibile; volete impedire l'adulterio? abolite il ma-
» trimonio e istituite la promiscuità; volete che non
» vi sia più male alcuno? negate e distruggete il
» bene.

» Certo nè i rivoluzionarj giacobini, di cui
» raccogliamo qui la memoria, nè la Francia che
» li accettò per maestri assoluti, non si mostrarono
» discendenti di Lutero. Qual prova più luminosa
» della *loro filiazione evangelica* di quella che de-
» riva dalla legge de' loro atti!... (1) »

Noi non ci porremo ad assumere la difesa di Lutero e dei panteisti contro il signor Buchez; ma noi non possiamo sopportare che i rivoluzionarj giacobini si spaccino come figli del Vangelo. Ogni Cristiano deve protestare contro tale *filiazione*, che è forse più assurda ancora che illegittima.

Voi accusate Lutero di aver fatte concessioni alla licenza invece di mantenere i principj di continenza e di abnegazione del sacerdozio; ma che hanno

(1) Tom. XXIX. pag. 3. *Histoire parlementaire de la révolution française.*

fatto i giacobini che dominavano allora la Convenzione quando hanno incoraggiato e favorito il matrimonio dei preti sino al punto d' impiegare anche il *Terrore* al servigio di questa Dottrina? » I vescovi » che porranno sia direttamente, sia indirettamente » qualche ostacolo al matrimonio dei preti, saranno » deportati e rimpiazzati (1). » Che dovrem dire altresì della seguente implicita proscrizione dei preti fedeli al loro voto di celibato pronunciata sotto il falso colore d'una amnistia o d'un premio d'impunità accordato a quelli che il violavano? » I membri » del culto cattolico maritati non saranno in istato » di deportazione o di reclusione (2). »

Non abbiate dunque due pesi e due misure, e se biasimate Lutero e Calvino come increduli licenziosi, perchè hanno detto: » Per esser morale il » prete deve aver moglie; » non ci presentate goffamente come santi i vostri giacobini rivoluzionari, che dicevano ai preti de' tempi loro: » Ammogliatevi, altrimenti sarete deportati o imprigionati. »

È un burlarsi del mondo il voler far di Robespierre, di Saint-Just uomini religiosi e morali. Il falso profeta prende l'esteriorità della credenza in Dio e della fede all' immortalità dell' anima, ma il suo *séide* rivela il di lui segreto pensiero. » Il » mondo ha i suoi limiti, dice Saint-Just, al di là » dei quali sta la morte ed il nulla (3). »

(1) Decreto del 19 luglio 1793.

(2) Decreto del 25 brumale anno II.

(3) Scelta delle opinioni e rapporti tom. 14. pag. 81.

Non era già pel bisogno urgente di salvare la nazionalità della Francia, non era già per esser i martiri di alcuna specie di fede sociale o politica, che questi uomini proclamavano il materialismo, decretavano il divorzio per incompatibilità di carattere, e spezzavano l'unione stessa del sacerdote con Dio, per gettarlo nelle braccia d'una donna!

Confessate adunque che vi è altresì una *linea logica*, per la quale *si può giungere alla concessione universale publicata da tanti rivelatori contemporanei ec.*

In quanto all' *eroismo* di nazionalità che i partigiani del Terrore ammirano beatamente nella Convenzione, riduciamolo una volta per sempre al suo giusto valore.

Cominciamo dal riconoscere, che questo spirito di eroismo esisteva realmente nei campi di battaglia, ove si confondeva coll'onore della bandiera, il quale in tutti i tempi ha fatto fare miracoli ai soldati francesi.

Ma in quella Assemblea che deliberava a Parigi sotto la pressione delle passioni le più odiose o le più vili, l'invidia, la cupidigia e la *paura*, come potremmo trovare qualche nicchia pel vero patriottismo?

Tra i convenzionali i migliori forse erano quelli che volevano ad ogni costo la conservazione del po-

Saint-Just nei suoi *Fragments posthumes* già citati sembra non essere così esplicitamente materialista.

tere per signoreggiarlo nel loro interesse. Il più gran numero chiedeva prima di tutto di conservare le spoglie degli emigrati, dei condannati e dei sospetti, ed il loro odio contro lo straniero somigliava alla rabbia, colla quale l'avaro stringe l'oro male acquistato, che si minaccia di rapirgli.

Ben si cercava senza dubbio di dare a siffatti sentimenti un certo colore ed un certo ornamento. Mercè alcuni luoghi comuni di collegio, mercè alcuni passi di Plutarco o di Tito Livio male intesi e male interpetrati, i rappresentanti della Montagna si atteggiavano e si vestivano da Timoleoni da Scevoli e da Bruti. Essi contraffacevano il patriottismo delle antiche republiche, ma non ne riproducevano il sagrificio, l'abnegazione, l'austerità e la semplicità dei costumi, non sapevano prenderne in prestito che la ferocia e la barbarie.

Montesquieu ha notato, che il Cristianesimo aveva esercitato una felice influenza sulla ragione delle genti, che a lui si doveva l'introduzione di questo principio, cioè che da *popolo a popolo si deve procurare di farsi il più gran bene che si può in tempo di pace, e il minor male possibile in tempo di guerra.* Il diritto di esterminare le vinte nazioni e quello di massacrare i prigionieri di guerra ammesso a Roma a Sparta ed in tutti i governi pagani, avevano introdotto il diritto di schiavitù come una mitigazione. Specie di tolleranza, che un poeta dei tempi di Augusto si credette obligato di raccomandare ancor più, dicendo;

quando potete vendere il prigioniero, non l'uccidete (1).

Ebbene! Robespierre rimonta con un sol passo alla prima fase delle società pagane. Egli fa sancire alla convenzione questo decreto, il cui laconismo eccita fremito: ». Non sarà fatto alcun prigioniero inglese o annoverese (2)! » Se un siffatto diritto delle genti avesse potuto prender radice in Francia e spandersi in Europa, saremmo stati costretti a riguardare coll'andar del tempo la schiavitù come un progresso relativo.

Quivi avrebbe in fatto consistito la completa restaurazione di quella nazionalità rigida, esclusiva e feroce delle republiche antiche. Non può immaginarsi ritorno più perfetto alla barbarie, nè abbassamento più imo nella decadenza.

Così la schiavitù sarebbe a noi ritornata mercè il comunismo egualitario nell'interno, e mercè il diritto di esterminio dei vinti nell'esterno. E si oserà ancora vantare un simile patriottismo come modello! E si appelleranno salvatori della Francia quelli che conducevano in tali abissi la società tutta quanta!...

E nondimeno non si è contenti di tentare riabilitazioni impossibili; non si vuole fermarsi a semplici

(1) Vendere cum possis captivum, occidere noli. — Horat. lib. 1. ep. 16. *Servi* ex eo appellati sunt quod imperatores captivos vendere, ac per hoc *servare* nec occidere solent. — Inst. di Giustiniano lib. I. tit. III.

(2) Decreto del 7 pratile, anno II.

28

paradossi istorici, nè limitarsi ad un gioco sterile di spirito. I nostri moderni socialisti edificano su questi fatti una teoria dominante, mercè la quale pretendono di rigenerare e governare il mondo. È la supremazia assoluta dello Stato sull' individuo e sulla famiglia, è la restaurazione *dell' idolatria della Città,* cui Roma finì col personificare in una maniera sì funesta nei suoi imperadori.

Ammettendo anche coi socialisti i più moderati, che lo Stato non può avere che un'alta sorveglianza sulle famiglie, ma che deve reggere la proprietà per mezzo de' suoi agenti d' appresso un piano generale, si ritornerebbe al sistema dei primitivi beneficj della feudalità o piuttosto a quelli delle satrapie dell'antica Persia e dei Bascialik della attuale Turchia.

Egli è certo però, che a lato di questi principj di assorbimento del cittadino e del padre nello Stato, vi fu al principio della rivoluzione una tendenza ad affrancare l' individuo e la proprietà dal giogo di ogni dispotismo governativo. Se noi biasimiamo la dichiarazione dei diritti dell'uomo nei suoi dettagli, crediamo però di vedervi il germe d' una idea felice e salutare nel riconoscimento d' un diritto personale anteriore alla formazione della nazione francese e preesistente ad ogni società civile.

Se adunque noi ci solleviamo contro la rivoluzione, è a motivo della maniera con cui essa è stata attuata nei fatti e nelle leggi dalle nostre prime Assemblee nazionali, e soprattutto perchè i socialisti

ed i comunisti ne tirano logicamente le più disastrose conseguenze.

La rivoluzione dura ancora, e sarebbe temerità il giudicarla in una maniera definitiva ed assoluta. Non si potrà analizzare e misurare questa opera colossale, ma ancora informe ed oscura, avanti che ella sia totalmente compiuta (*).

Si può dire ch'essa è un problema sociale, in cui vi è ancora un' incognita da trovare.

(*) In questo e nei due successivi paragrafi la parola *rivoluzione* è usata dall' Autore nel senso generico di *rivolgimento* o *sociale progresso*, e non già nel senso stretto di *ribellione contro l'ordine costituito*. A persuadersi che tale è la mente dell' Autore, basta richiamare ciò che egli dice nel seguito di questo stesso capitolo. » La rivoluzione francese assunse per divisa: *libertà, fratellanza, eguaglianza*: » questa divisa era presa in prestito materialmente dall'Evangelo; ma ella mentiva nel pensiero di quelli, che l'avevano adottata. Era un simbolo ipocrita ed impostore. La » libertà del 1793, che era l'oppressione dell'uomo dabbene » e del vero cristiano, non aveva nulla di comune evidentemente colla *libertà dei figli di Dio.* » E più innanzi: » Il » Vangelo tendeva a glorificare *i poveri di spirito*: i rivoluzionarj miravano a moltiplicare all' infinito le invide » cupidigie di ricchezze e di onori. Con tali dottrine si rovesciano le società antiche, non si fondano le nuove. » Finalmente egli chiude la presente Opera con queste memorande parole. » È un DOVERE PER NOI dal momento che » siamo pienamente disingannati, il rinnegare altamente la » francese rivoluzione nelle sue istituzioni distruttive della » proprietà e della famiglia, nei suoi principj generatori del » socialismo e del comunismo. »

È un vasto miscuglio di ombra e di luce, come la colonna che guidava gl' Israeliti nel deserto; il lato tenebroso sfugge ai nostri sguardi sintantochè non sia illuminato dai raggi della Providenza.

Ma in una gran parte di ciò che si è rivelato alle nostre deboli vedute, noi abbiamo scorto il trionfo dello spirito del male, e noi l'abbiamo apertamente segnalato.

Non bisogna credere altronde, che noi disconosciamo i nobili sforzi impiegati nella prima metà del presente secolo, per ricostruire una società novella sui ruderi dell' antica.

Vi fu un'organizzazione di forze vive di questa società compita sotto l'impero, e sotto le due monarchie che le vennero appresso. Noi dobbiamo a questi diversi Governi le leggi religiose, militari, civili e criminali, che hanno ricostituito con bastante saggezza i rapporti della Chiesa e dello Stato, la gerarchia e la disciplina dell' armata, e che infine hanno dato norma in una maniera ragionevole alla proprietà, alla famiglia e all' ordine publico.

Durante questo stesso periodo di tempo il commercio e l'industria hanno preso sotto l'influenza d' una libertà moderata una rapida e prodigiosa estensione.

Ma questa restaurazione sociale si è fatta con principj quasi sempre diametralmente opposti ai principj rivoluzionarj. Le dottrine dei Carryon-Nisas, dei Reynaud-de-Saint-Jean-d'Angely, dei Portalis, dei Pastoret, dei Bonald, dei Lainé, dei de Serrès, dei

Villèle, dei Martignac, dei Casimir Périer ecc. (1), i quali hanno trionfato nelle nostre leggi, sono state la più completa negazione delle teorie dei Talleyrand, dei Mirabeau, dei Brissot, dei Danton, e dei Robespierre.

Ora, oggidì che questo edificio sociale laboriosamente innalzato dalla generazione che ci precede, è appena terminato, vorrem noi rovesciarlo ancora, e lasciare in retaggio ai nostri figli invece di riposo e di ricovero, disastri e rovine?

Di buona fede, sarebbe ciò un progresso?

Diciamo adunque a quelli che si vantano di volere il progresso, e che riabilitando la rivoluzione tenderebbero a ricominciarla cogli stessi errori e forse cogli stessi eccessi: — » Guardatevi, » voi smarrite la strada; voi credete di andare innanzi, e camminate a ritroso. Non è il Cristianesimo che voi attuerete nelle istituzioni; sarà » invece un non so che di contraffazione del paganesimo. Adulando le malvagie passioni popolari e » scatenandole sotto pretesto di dar loro una legittima soddisfazione, non costituirete una società » novella, non creerete altro che il disordine, non » susciterete altro che anarchia, e lungi dal fare » *progredire* la civiltà, voi la inceppperete nel suo » cammino, voi la farete retrocedere verso la barbarie. »

(1) Parlo qui del signor Casimir Pèrier divenuto ministro ed uomo di Stato. Si comprenderà poi il sentimento, che ci ha impedito di spingere più lungi questa enumerazione.

Guardiamoci dal lasciarci sedurre dalle apparenze in luogo di realtà, dalle parole in luogo delle cose.

La rivoluzione francese assunse per divisa: *libertà*, *fratellanza*, *eguaglianza*: questa divisa era presa in prestito materialmente dall'Evangelo, ma ella mentiva nel pensiero di quelli che l'avevano adottata. Era un simbolo ipocrita ed impostore.

La libertà del 1793, che era l'oppressione dell'uomo dabbene e del vero cristiano, non aveva nulla di comune evidentemente colla *libertà dei figli di Dio.*

La fratellanza, quella virtù evangelica che vive di carità e di fede, aveva forse qualche ombra del suo vero senso, quando veniva predicata da Robespierre e da Marat con una penna pregna di fiele e di sangue? Lungi dall'attrarre colla simpatia, essa respingeva collo spavento. La rivoluzione si riassume tutta quanta in queste due parole sì spesso ripetute da lei: *la fratellanza o la morte!*

In quanto all'eguaglianza cristiana ella non consiste nel negare ogni superiorità, ma nel non avere accettazione, *nell'ordine religioso*, del rango che le persone occupano sulla terra (1); nel sostituire alle gerarchie delle umane società una gerarchia basata

(1) » L'eguaglianza non esiste in natura, dice un moderno autore. Essa non è che il prodotto della gelosia popolare: solamente il Cristo ha portato *altre misure e altri pesi che non quelli della terra* per apprezzare le differenze che distingueranno mai sempre tra essi i diversi membri dell'umana società. » Custine *L'Espagne sous Ferdinand VII.*

su principj al tutto diversi (1). La religione non pertanto non lascia di raccomandare il rispetto dei poteri sociali come un dovere del cittadino; ella ingiunge anche formalmente la sommissione alle potestà di quaggiù. *L' eguaglianza del Vangelo* vieta l'orgoglio a quelli che stanno al di sopra, ma proibisce l' invidia a quelli che sono al di sotto: essa insegna al povero la sua dignità, innalzandolo sino alla fratellanza mistica col Figlio di Dio.

È forse così l' eguaglianza rivoluzionaria? La compassione ipocrita di Robespierre pel *popolo*, il *povero popolo* (2), era forse altra cosa che un continuo appello alle più basse passioni dell' uomo, a quelle ardenti ed ignobili gelosie, di cui ognuno porta il germe dalla culla, e che la religione sola può attutire e guarire?

Il Vangelo tendeva a glorificare *i poveri di spi-*

(1) Questa gerarchia esiste anche nella *Città celeste. Vi sono varie mansioni nella casa di mio Padre*, ha detto Gesù Cristo.

(2) È stato notato che vi fu a Parigi, a Lione, a Nantes, a Orange, ad Avignone ed altrove una copia di uomini del popolo decapitati o massacrati. Nel numero delle vittime di cui il sig. Prudhomme fa l'enumerazione nella sua *Histoire de la Révolution* si trovano dei Commessi e dei facchini, degli operai manifatturieri, dei portieri, dei domestici ecc. non solamente a centinaja, ma a migliaja. Tra i 18,613 decapitati dal Terrore, 13,633 appartenevano a quelle che chiamavansi altra volta le classi inferiori. (Veggasi l' opera di Teodoro Muret intitolata: *De la démocratie blanche.* Parigi 1849.)

rito ; i rivoluzionarj miravano a moltiplicare all' infinito le invide cupidigie di ricchezze e di onori.

Con tali dottrine si rovesciano le società antiche, non si fondano le nuove.

L' odio e l' invidia preparano le grandi sedizioni, come ha detto un antico filosofo: *invidia seditioni molitur exordium* (1). Quivi si trova la storia eterna dell' umanità.

È altresì proprio delle rivoluzioni di confondere tutte le nozioni del linguaggio, di togliere alle parole il proprio loro significato per attribuirne loro un altro funesto e pericoloso. Sallustio fa tenere a Catone questo mirabile linguaggio: » Noi finiamo per perdere » il vero senso delle parole; chiamasi generosità il » largire i beni d'altrui; coraggio l' audacia del male: » con ciò la republica s' incammina all' esizio (2). »

(1) Ovvero in greco, Φθόνος γὰρ στάσιος ἀρχὴν ἀπεργάζεται (Democ. ap. Stob. serm. 38.)

(2) *Jampridem equidem nos vera rerum vocabula amisimus, quia bona aliena largiri, liberalitas; malarum rerum audacia, fortitudo vocatur. Eo respublica in extremo sita.* Sallust. Catil. lib. II. San Paolo dice, che amerebbe meglio esprimersi con cinque sole parole, di cui abbia piena intelligenza, per istruirne gli altri, di quello che dirne dieci mila in lingua a lui non pienamente nota: » *Sed in Ecclesia volo quinque verba sensu meo loqui, ut alios instruam, quam decem millia verborum in lingua.* » (Prima epistola ai Corinti cap. XIV vers. 19). Egli dice altresì che se non conoscesse il valore delle parole che usa, sarebbe un barbaro per quelli a cui parlasse. *Si nesciero virtutem vocis, ero ei, cui loquor, barbarus.* (id. ibid. vers. 2.)

E noi, noi stessi abbiamo chiamato eguaglianza l'abbassamento di tuttociò che è grande, di tuttociò che è nobile; libertà l'aver tolto ogni freno alle passioni vili ed impure; fratellanza l'aver messo fuori della legge chiunque ricusi di sacrificare alla paura la sua dignità di uomo. È in tal modo che la republica francese soggiacque per due volte a rovina.

Ma che quelli i quali hanno imparato mercè la divina grazia il valore della santa parola *verbum,* si lascino sedurre dall'abuso che ne ha fatto lo spirito del male; che la sacrilega parodia del Vangelo sembri loro esserne l'imitazione e la continuazione, ecco ciò che pone il colmo alla vergogna e al dolore di ogni cristiano degno di tal nome; ecco ciò che gli toglierebbe sino la speranza, se la perdita della speranza non fosse un dubbio contro l'onnipotenza di Dio.

Sì, noi sappiamo che se la rivoluzione è un male, Iddio può trarre il bene dal male e far servire le più malvagie passioni ai suoi gloriosi disegni. Noi abbiam fede in Lui, anche quando non ne possiamo penetrare i secreti.

Ma egli ha detto alle nazioni non meno che agli individui: » Ajutati, il cielo ti ajuterà. » Affinchè il peccatore possa convertirsi, bisogna che egli cooperi all'azione della grazia; affinchè la società si rigeneri, bisogna che ella si sforzi di concorrere ai disegni di salute che la Providenza manifesta sur essa.

Ma di questo concorso, cotanto importante all' avvenire dell' umanità, noi dobbiamo appunto, al dire di un grande Oratore spagnolo, deplorare la recente perdita. Da questa sola causa egli deduce le sue tetre preveggenze e la sua eloquente disperanza: » Gl' individui, egli dice, possono ancora » salvarsi, perchè essi il possono sempre; ma la » società è perduta non perchè la sia in una impos- » sibilità radicale di salvarsi, ma perchè secondo » me è manifesto che ella non vuole salvarsi. Non » v' è più salvezza per la società, perchè de' nostri » figli non vogliamo farne cristiani, e perchè noi » stessi non siamo veri cristiani... (1). »

Noi però osiam dirlo: questa cattiva volontà non ci sembra così evidente al meno al di qua dei Pirenei.

E prima di tutto, ognuno ha cessato di adagiarsi in una specie di torpore contando sempre sul governo per difendersi contro il disordine. Si è giunti a comprendere che si pretenderebbe un non so che di smisurato nell' azione e nella potenza dello Stato, se gli si domandasse incessantemente ajuto e soccorso per ogni impresa sia individuale sia collettiva. In una parola la società si è accorta, esser d' uopo ch' ella stessa operi a salvarsi.

Di quivi è derivata una reazione salutare contro gli eccessi della centralizzazione. Le provincie

(1) *Lettres et discours* di Donoso Cortes pag. 64. Parigi Le Coffre 1850.

ossiano i dipartimenti della Francia non soffrirebbero più oggidì la tirannia della comune di Parigi, dominante i rappresentanti dei paesi e la Francia intiera col mezzo di alcune centinaja di *Seidi.*

Ne risulta ancora che tolte di mezzo le associazioni antiche, se ne formano legalmente delle nuove; sorgono influenze locali per riscattarsi, per classarsi, ed una vera organizzazione sociale si prepara, la quale nascerà da se stessa dal seno di quell'apparente disordine, da cui siamo ancora circondati.

Fa d'uopo che ciascuno nella misura delle sue forze e de' suoi lumi cooperi con ardore a regolare questo movimento, il quale se è ben diretto può condurre alla ricostituzione dell'ordine publico su basi ragionevoli e legittime.

Ora dacchè il potere centrale, il quale dopo la prima rivoluzione era divenuto l'universale motore dello Stato, si è indebolito, ed ha sembiante di disciogliersi, non è forse vero che i cittadini hanno agito in questo senso? Non è forse vero che si sono sforzati di signoreggiare il torrente popolare e d'impedirgli di sterilire colle sue fangose irruzioni l'intiero suolo della Francia e della Europa?

Non abbiam noi veduto ultimamente uomini di Stato, venuti da punti i più opposti in politica, commoversi per la società in pericolo, riunirsi in una specie di congresso, ed accordarsi insieme per cercare nel Cristianesimo il principale rimedio al male che ci minaccia? Non hanno essi detto l'uno

all'altro: » Prima di tutto fa d'uopo *dei nostri figli* » *farne cristiani*, fa d'uopo rigenerare l'educazione » della gioventù? » Che che si giudichi del loro piano di riforma della publica istruzione in Francia, non può negarsi che tale era lo spirito della loro riunione preparatoria, e qualunque siasi il valore che voglia darsi ai mezzi proposti da essi, tale e non altro era lo scopo, a cui volevano giungere. Quella libertà d'insegnamento, che taluni di questi uomini di Stato avevano combattuta ed oppressa sotto il precedente governo, l'hanno poi risolutamente difesa e fatta prevalere in una certa misura all'Assemblea nazionale. La Francia nella maggioranza de' suoi rappresentanti si è associata officialmente a questa lodevole e generosa intrapresa.

Come si può non riconoscere quivi l'azione non solamente di molti individui più o meno influenti, ma della società stessa? Non sembra chiaro che essa ha rinculato innanzi i precipizj, verso i quali avea sì lungo tempo ciecamente marciato?

Ora non le resta che rendersi buon conto di ciò che ha fatto, e compiacersi seco stessa nella coscienza della grandezza di un tal tentativo.

Noi rammenteremo ancora un grande atto della nazione francese: la spedizione di Roma. Durante la rivoluzione e sotto l'impero noi abbiamo violentemente strappati due Papi al loro seggio pontificio: a mezzo del secolo XIX noi riconduciamo in Vaticano il loro successore esule per una popolare sedizione. Ecco espiati i nostri delitti: ecco le antiche

tradizioni francesi risorte e continuate; per mezzo di questa protezione accordata dalle nostre armi al Papato, la Francia del 1849 si rannoda a quella di Carlo magno e di S. Luigi; essa ricupera il titolo di Figlia primogenita della Chiesa, lacerato e calpestato dalla prima rivoluzione.

Finalmente noi potremmo citare come prova della reazione religiosa che si opera nel seno della società francese, dei fatti non meno luminosi e ancor più popolari. Noi ci limiteremo ad un solo.

Quando un virtuoso prelato si avanza solo e disarmato in mezzo al sangue ed al fumo d'una guerra civile per procurare di attutire i furori d'un popolo più traviato che colpevole, quando colpito da una palla egli cade a' piedi delle barricate, non odesi che un lungo grido di dolore e d'indignazione in ambedue i campi, in tutta Parigi, nell'intiera Francia. Questa specie di lutto popolare, di ovazione nell'atto della morte, che niun uomo politico non avrebbe avuto nel nostro paese, è dato ad un Vescovo di ottenerlo con grande ammirazione dell'Europa e del mondo.

Si è costretti allora a riconoscere che il popolo parigino, il quale sembra non rispettare più nulla, rispetta ancora qualche cosa; egli riconosce e venera il carattere dell'unto del Signore, l'autorità del Pontefice stabilito da Dio stesso. Il martire delle barricate gli fa sfavillare avanti gli occhi il gran Martire del Calvario, di cui sembrava aver perduto il sentimento e la memoria!

» Ho veduto, dice Donoso Cortes, ho cono-
» sciuto buon numero di persone, che dopo essersi
» allontanate dalla fede vi sono ritornate: per mala
» sorte non ho mai veduto un popolo, che sia ri-
» tornato alla fede dopo averla perduta (1). »

Se questo interessante spettacolo è rarissimo, non è però senza esempio. Le dottrine di Giovanni Huss avevano perduta ed avvelenata la Boemia; l'invasione del luteranismo sembrava aver cancellato dal suolo di lei le ultime traccie delle Cattoliche tradizioni; nondimeno ella è stata riconquistata alla Chiesa di Gesù Cristo da missionarj, apostoli ispirati, che non hanno disperato della salute di questa contrada trascinata per ben due volte nell'errore e nella ribellione spirituale. Ecco dunque *un popolo ritornato alla fede dopo averla perduta* (2).

Ciò che accadde in Boemia or fa due secoli, non potrebbe riprodursi oggidì in altri paesi di una più grande estensione?

Donoso Cortes concede che ha veduto e vede ogni giorno buon numero d'individui ritornare alla fede dopo essersene allontanati. Ora non è egli a forza di guadagnare individui che la Chiesa ha guadagnato popoli intieri?

(1) *Lettres et discours* di Donoso Cortes pag. 29.

(2) La Boemia non fu in quell' epoca il solo paese riconquistato dalla reazione cattolica. Si può leggere su questo argomento la curiosa opera d'un protestante, Leopoldo Ranke, intitolata *De la papauté au seizième et au dix-septième siècle*. I Boemi passano oggidì per uno de' popoli più cattolici dell'Europa.

Quel grande uomo di Stato lascia intravedere qualche speranza di ritorno al Cattolicismo da parte dell' Inghilterra, ove le conversioni si moltiplicano in una maniera prodigiosa (1). Perchè dunque disperar della Francia ?....

Si paragoni il 1791 ed anche il 1830 col 1848, e poi ci si dica se queste diverse rivoluzioni si assomigliano sotto il rapporto religioso; se i vecchi pregiudizj ed i vecchi odj contro il sacerdozio non sono diminuiti, non sono estinti nel popolo di Francia; se infine il rispetto e la venerazione non hanno preso il luogo in molti cuori di quella specie di empia rabbia, che trasportava i nostri antichi rivoluzionarj contro il culto e le cerimonie della Chiesa.

Gli ostacoli sono appianati: le vie sono preparate. Spetta ai santi Apostoli del secolo XIX il precipitarvisi con ardore! il ritemprare nelle acque d' un nuovo battesimo la nostra invecchiata società. Il cristianesimo ha un succo maraviglioso di ringiovanimento per le nazioni che lo accettono e lo onorano.

Senza dubbio noi avremo ancora a lottare e a soffrire, ma quali sono i secoli, in cui non vi siano state lotte e patimenti per la società cristiana? Il

(1) *Lettres* di Donoso Cortes pag. 89. La crisi che ha luogo in questo momento in Inghilterra, sembra confermare queste preveggenze. Il protestantesimo irritato gioca il suo vada-tutto contro i cattolici inglesi riannodati alla voce dei loro Vescovi ai quali il Vicario di Gesù Cristo ha detto di nuovo: *Euntes, docete.*

combattere è la legge degli spiriti sulla terra, come il lavoro è la legge dei corpi.

Nondimeno non cerchiamo di far risorgere dall'antico ordine di cose ciò che è perito senza speranza di ritorno, nè di ridare la vita a ciò che non è più (1). Le leggi eterne della giustizia e della morale debbono essere riconosciute come principio, anche quando la riparazione di taluni torti è divenuta impossibile. Il fondo dell'umanità è sempre il medesimo, ma il suo abbigliamento cangia, ed è in questo senso che bisogna marciare col proprio secolo.

Alla luce di questi principj di religione e di morale, che illuminano ad un tempo il passato e l'avvenire, noi potremo smascherare e vincere quei falsi profeti che fanno una mostruosa alleanza del sacro e del profano, e che guastano persino il linguaggio per corrompere con maggior sicurezza gli spiriti ed i cuori. A noi spetterà il compito di far vedere come l'istrumento del pensiero ed il pensiero stesso sono stati sempre falsati dai caparbj sforzi dei sofisti contemporanei. Del resto non è più sotto le mura di Poitiers, nè presso le rive di Lepanto, che noi dobbiamo combattere l'infedele e difendere la nostra civiltà cristiana; è nel seno delle nostre città, nelle assemblee municipali e politiche,

(1) Veggansi nelle note le professioni di fede ancora più esplicite fatte nello stesso senso da uomini, che portano nomi di antico splendore.

nella stampa, nell'amministrazione, nel governo del paese. Il campo di battaglia è trasportato nella regione dell'intelligenza e della fede, e la pugna è da per tutto, perchè da per tutto si mostra il sociale nemico. Fa d'uopo che c'intendiamo, che ci colleghiamo contro l'invasione della novella barbarie, noi tutti che vogliamo il buon gusto nelle lettere, il bello nelle arti, il semplice e l'intelligibile in filosofia, l'ordine fortemente costituito nello Stato, infine la purezza tradizionale del linguaggio e delle credenze in materia religiosa. Fuggiamo adunque quella inferma letteratura, la quale non cerca che di suscitare a forza di fantasticherie nella forma e di stravaganze nella sostanza il languore delle nostre anime stemperate: scacciamola inesorabilmente dai nostri domestici lari. Non diamo più accesso appo noi a quella religiosità mistica, degenerazione confusa e incomprensibile dei dogmi i più precisi del Cristianesimo. Non le permettiamo che collo spirito di sistema e col prestigio dei colori del romanticismo falsifichi non solamente le origini più o meno favolose dei popoli, ma persino gli avvenimenti più criticamente stabiliti, persino quella storia quasi contemporanea, di cui i nostri padri sono stati testimonj o vittime.

Noi tutti abbiamo più o meno subita l'influenza di questa letteratura corrompitrice. Egli è ormai tempo di fare uno sforzo per disimpacciarcene, di studiare con calma la realtà delle cose, e di confessare coraggiosamente gli errori teorici e pratici,

in cui ciascuno di noi ha avuto la sua parte. Ora nel numero delle più pericolose passioni dell'attuale generazione si annovera l'ammirazione senza riserva, il cieco culto per la francese rivoluzione. Fra gli scrittori che ne hanno descritto le diverse fasi, alcuni l'hanno considerata come un fatto compiuto sotto l'impero di una irresistibile fatalità (1); altri l'hanno cantata come un poema; altri finalmente l'hanno misticamente celebrata come una ultima rivelazione del *Verbo Divino all' umanità.*

In quanto a noi, abbiam procurato di evitare nello studio di questi fatti recenti, e per così dire viventi ancora, i sistemi preconcetti, la poesia e la *mistagogia*, al rischio di cadere nella secchezza per raggiungere la precisione. Non abbiamo fatto risparmio di citazioni autentiche, di testi di leggi e di decreti, monumenti officiali di questa epoca curiosa. Nell' insieme di questi atti noi abbiamo chiaramente scorto una tendenza sovversiva dei principj conservatori della Religione, della monarchia, della proprietà e della famiglia; questa tendenza si manifesta sin dal fine del 1789 e si accresce negli anni seguenti con una spaventosa celerità. I distruttori di oggidì si ricollegano evidentemente ed apertamente coi distruttori di allora per continuare l'incessante loro opera della demolizione sociale. Se noi abbiam loro innocentemente prestato ajuto in altri tempi adottando e propagando in buona fede una parte

(1) Il *fatum* dell' antichità pagana.

delle loro dottrine, egli è tempo di romperla con esse, senza pensiero al passato, senza spirito di tornare a lui. È un dovere per noi, dal momento che siamo pienamente disingannati, il rinnegare altamente la francese rivoluzione nelle sue istituzioni distruttive della proprietà e della famiglia, ne' suoi principj generatori del socialismo e del comunismo.

ANALISI

dell' articolo del signor De Carné sui principii professati dal sig. Du Boys nel presente lavoro scritta dal Traduttore

Nell' ottobre del 1852 veniva in luce in un Periodico che si stampa nella Capitale della Francia (1) un articolo, il quale tocca sì davvicino la presente Opera da non permetterci di lasciarlo passare inosservato. Esso ha per titolo *le Probleme de* 89, e l'Autore, che è l'onorevole Signor De Carné, uno de' più illustri collaboratori di quel Periodico, dichiarava esservi stato indotto dalla comparsa contemporanea di due opere aventi per tema lo stesso subbietto, ma con intendimento affatto opposto, l'una del Signor Laferrière (2), con cui questo Scrittore imprende a tessere un' apologia ardente ed illimitata di ogni operato dell' Assemblea costituente dell' 89, l'altra del Signor Du Boys (che è

(1) *La Revue des deux mondes*, giornale in cui frammezzo a molti articoli di grave interesse e di sana dottrina, n' appajono pur non di rado taluni, contro i quali la buona gioventù studiosa deve porsi in guardia per non succhiarne i perniciosi principj.

(2) *Histoire des Principes, des Institutions, et des lois pendant la révolution française.*

la presente), il cui giudizio su quell' Assemblea è diametralmente opposto al sentimento di Laferrière. Il Signor De Carné, mentre trova molto a ridire contro le osservazioni di questo secondo, dichiara pure di non poter convenire col Du Boys nella parte in cui questi censura l'Assemblea costituente, e adduce come prova della difficoltà di ben giudicare la rivoluzione francese il conflitto delle soluzioni contenute in quelle due opere, *quantunque emanate da cuori egualmente onesti e da intelligenze elevate, che professano d'illuminarsi alla stessa luce e d'ispirarsi alla stessa fede* (1).

L'assunto del Signor De Carné può epilogarsi nei seguenti tratti, che prendiamo fedelmente da lui stesso. La rivoluzione francese, come ogni grande evento, avere i beni ed i mali insieme confusi; mal giudicarne que' Scrittori che giustificano i mezzi per la legittimità dello scopo al pari di quelli che ripudiano lo scopo per la iniquità dei mezzi (2);

(1) Pag. 72 della *Revue des deux mondes* tom. XVI.

(2) Ripugna certo alla sana morale l'uso d'iniqui mezzi per raggiungere uno scopo per quantunque buono esso sia. La dottrina cattolica non solo, ma benanche la scuola stoica e la peripatetica insegnano: *non sunt facienda mala ut eveniant bona;* precetto che ha il suo fondamento nell'eterna giustizia, poichè niun bene, fosse pure grandissimo ed universale, giustifica l'offesa alla Divinità. La dottrina de' settarj è la perfetta antitesi di questa morale, perchè essi ammettono, che si possa fare qualunque male per ottenere ciò ch'essi chiamano *un bene*, dal quale Dio ci liberi.

doversi evitare come l'apologia, così la detrazione, e lungi dal ridurre le fasi della rivoluzione ad una teoria unitaria e generale, doversi procedere giudiziosamente per distinzioni e per date. La rivoluzione essere stata vario-forme; borghese-costituzionale dall' 89 al 91; popolare-repubblicana dal 92 al 31 maggio; demagogica e socialista dal 31 maggio al 9 termidoro. Esser dunque tre rivoluzioni e non una sola; esser tre scuole pugnanti nella teoria e nello scopo, esser tre classi d'interessi che si combattono con accanimento, esser tre specie di uomini che non hanno nulla di comune tranne il patibolo, ove gli uni fanno salire alla loro volta gli altri. Doversi rispettare l'epoca del 1789 colle sue credenze generose, e i suoi uomini quasi tutti consacrati dal martirio. La Francia persistere a volere ciò che volle nell' 89, cioè l'unità politica ed amministrativa del paese, l'eguaglianza naturale degli *esseri (sic)*, ed il riavvicinamento graduale delle condizioni umane tal quale lo ha preparato il Cristianesimo, e come la monarchia francese lo ha sviluppato col lavoro continuato di otto secoli. La Francia insomma volere il *veto* sovrano dell'opinione sugli atti del potere, volere che il paese partecipi direttamente al governo di se stesso; e se v'ha incertezza nelle opinioni, questa aggirarsi sul modo e non sul fatto d'un tal concorso (1).

Conosciuto così l'assunto del Signor De Car-

(1) Pag. 90 e 91 della *Revue des deux mondes* tom. XVI.

né, giova ora il porre in chiaro come egli giudichi dell' Opera del Signor Du Boys. Egli fa carico a questo benemerito Autore di aver portato eguale giudizio del movimento rivoluzionario dell' 89 e di quello del 93; avrebbe voluto che si fosse lodato il primo, e ristretta la censura al secondo; e spinge tanto innanzi la sua simpatia per l'Assemblea costituente fino a dire, come abbiam veduto, che bisogna rispettarne i componenti come uomini quasi tutti consacrati dal martirio. Penetrato l'illustre nostro Amico dall' importanza della opposizione che gli veniva fatta da quell' Egregio Scrittore già suo Collega, imprese in questa terza edizione a ribattere le di lui asserzioni coi fatti alla mano. Nel capitolo I del libro V egli mostra coll' appoggio della storia e di atti autentici, che se nel 1789 gli elettori dei tre ordini mostrarono chiaramente coi loro atti di proporsi per iscopo la riconquista delle libertà abolite da Richelieu e da Luigi XIV, se una tale tendenza poteva chiamarsi con verità puramente costituzionale, come lo dimostrano le undici proposizioni contenute negli atti degli elettori e riportate dal *Moniteur* del 27 luglio 1789, tanto più è a condannarsi l'Assemblea costituente, la quale tradì il mandato avuto, usurpò il potere costituente che non le era stato conferito, ed agendo in perfetta opposizione alle intenzioni de' suoi mandanti sostituì i principj democratici ai principj costituzionali. Basti lo accennare che mentre i tre primi articoli dei protocolli degli elettori sanzionavano, esser il governo francese un

governo monarchico, esser la persona del re inviolabile e sacra, essere la corona ereditaria da maschio in maschio, l'Assemblea costituente viceversa proclamava, *ogni potere emanare dalla nazione ed esserne una diretta delegazione.* Non può adunque mettersi in dubbio, che per chiunque consulti non i voli della propria fantasìa, ma la storia e gli atti officiali contemporanei riportati nell' anzidetto capitolo, la vittoria è dal lato del Signor Du Boys. Ma avvi una parte che l'illustre nostro Amico non amò di toccare, ed è quella di far vedere, che nelle stesse confessioni del Signor De Carné sulle varie cose operate dall' Assemblea costituente vi è tanto, che basta per condannarne la condotta. È questo un argomento *ad hominem* che l'Egregio Autore della presente Opera stimò di tacere, e che noi ci crediamo in debito di qui sviluppare con quella maggior chiarezza che le deboli nostre forze il permetteranno.

Ecco le confessioni a cui alludiamo, sfuggite dalla penna dell' articolista.

Alla pagina 76 nel condannare l'apologia ardente e quasi illimitata fatta da Laferrière a quel corpo morale, il De Carné cita un altro suo articolo inserito nello stesso Periodico nel 1850, ove stabilì *qual conto terribile questa Assemblea deve alla Storia per le catastrofi preparate dalla sua imprevidenza e dai suoi attentati sistematici contro ciò che vi ha di più sacro fra gli uomini: la fede e la coscienza.* E non è questo un giustificare a chiare

note il giudizio che il Signor Du Boys ha portato sopra l'Assemblea di cui parliamo? Non basta.

Alla pagina 78 dopo aver preteso di encomiare il movimento dell'89 come *il termine preveduto e necessario della rivoluzione politica alla quale tante generazioni avevano concorso*, soggiunge che *a lato dell'idea cristiana camminava un'idea filosofica che la società del secolo decimottavo portava nei suoi fianchi come un verme struggitore, e che si riassumeva nella negazione assoluta dell'ordine soprannaturale.* Ammette che *gli uomini dell'89 subirono a vicenda e talvolta simultaneamente una doppia influenza che impedisce di caratterizzare questo primo periodo della rivoluzione francese con un sol tratto, come vorrebbe farlo il Signor Laferrière.* Osserva inoltre che *quando alla voce di Mirabeau, estemporaneo teologo, l'Assemblea costituente perseguitava il Clero nella sua disciplina e nella sua gerarchia, e quando una maggioranza cieca del pari che passionata accoglieva i sarcasmi lanciati dalle alterigie dello scetticismo e del dispregio, ella non agiva sicuramente sotto l'impulso d'un pensiero cristiano.* Infine giunge a dire che *quando la Convenzione versava a torrenti il sangue del Clero cattolico, ella seguiva il corso del pensiero che aveva ispirato la Costituente.* Ora se per confessione del Signor De Carné nel movimento dell'89 insinuossi un'idea filosofica che si riassumeva nella negazione assoluta dell'ordine soprannaturale, se la maggioranza di lei faceva buon viso ai sarcasmi dello scet-

ticismo e del dispregio, se finalmente i torrenti di sangue sacerdotale versati dalla Convenzione ebbero impulso dal pensiero che ispirò la Costituente, come poteva un' anima profondamente religiosa, quale è quella dell' illustre Du Boys, trattare con indulgenza quell' Assemblea? Non doveva egli invece scagliarsi con quella eloquenza che è propria di lui, contro l' abusata autorità di un corpo morale che dicevasi il rappresentante della Francia, ma in cui lo spirito della Nazione francese non era punto trasfuso?

Del resto quando l' illustre Du Boys prendeva per assunto della sua Opera il dimostrare che la Rivoluzione francese diede pascolo ed incremento al socialismo ed al comunismo, egli facevasi a considerare quella rivoluzione in massa e complessivamente nelle tre epoche che il Signor De Carné vorrebbe distinguere. Sia pur dunque, che le più mostruose leggi, i più sanguinosi abusi di potere sorgessero nel 93, non è per questo men vero che gli atti dell' Assemblea costituente non ispianassero loro la strada, e ciò vien confessato dallo stesso Autore dell' articolo nel brano che abbiamo testè citato. Ha un bel dire questo Scrittore che la rivoluzione dell' 89 fosse puramente borghese e costituzionale. I fatti smentiscono quell' assertiva. Quando colla lettura del discorso postumo di Mirabeau si proclamava il principio *non esservi alcuna parte del suolo, alcuna produzione spontanea della terra che un uomo abbia potuto appropriarsi ad esclusione di un altro uomo;* e quando conchiudevasi *doversi ri-*

guardare il diritto di proprietà come una creazione sociale, ed i beni tutti ritornare per la morte del possessore nel dominio comune, ed esser la legge che in virtù della volontà generale li ridà agli eredi che l'uso appella legittimi, seguivansi forse in ciò le pure ispirazioni del principio costituzionale, o non piuttosto si dava un crollo decisivo alle basi fondamentali d'ogni società incivilita? (1) E non ebbe

(1) Opina il Signor De Carnè, che Mirabeau, Tronchet e Cazalès proclamando i loro strani principj sulla proprietà non facessero che riprodurre con qualche ornamento oratorio l'antica massima dei romani Giureconsulti. Noi non possiamo menargli buona questa sentenza. Que' gravi Uomini non si sognarono mai di derivare il diritto di proprietà dal gius civile. Insegnarono anzi, che le cose non ancora da niuno occupate divengono del primo occupante in forza del DIRITTO DI NATURA. Lo lasciò scritto Marciano nella leg. 3 tit. VIII. lib. I. delle Pandette. Lo disse Cajo nella leg. 3 tit. I. lib. XLI. eod. Lo spiegò anche più ampiamente Paolo nella leg. 1 tit. II. dello stesso libro. Che se quegli antichi Sapienti derivarono il diritto successorio dalle leggi delle XII tavole (Instit. lib. III. tit. I. §. 1.), ciò fecero forse per un rispetto a quel primo monumento della loro legge scritta, senza disconoscere il fondamento, che anche quel diritto trova nel gius naturale. Finalmente per attuare nel padre di famiglia il diritto di disporre delle sue cose anche dopo la morte introdussero il testamento *per aes et libram*, finta vendita e tradizione, atti l'uno e l'altro germinati dal Diritto di natura, giacchè come ha detto Giustiniano: *Per traditionem quoque JURE NATURALI res nostrae adquiruntur: nihil enim tam conveniens est naturali aequitati, quam voluntate domini volentis rem suam in alium transferri, ratam*

ragione il Du Boys di dire che se è la nazione che, divenuta legittima padrona dei beni d'ogni defonto, li ridà agli eredi, può venire un giorno in cui trovi buono di appropriarseli? Ed allora che ne sarebbe delle spinte all' industria che sono la molla animatrice di tutti i sociali movimenti (1)? Non basta. Quando l'Assemblea costituente nel preambolo alla dichiarazione dei diritti dell' uomo invitava tutti i cittadini *a paragonare incessantemente gli atti del Governo collo scopo d'ogni istituzione sociale al fine di non lasciarsi mai avvilire dalla tirannia*, non ispargeva essa i semi di sempre rinascenti rivoluzioni (2)? Non basta ancora. Quando la stessa Assemblea proclamava che la *Sovranità è una, indivisibile, inalienabile ed imprescrittibile; che essa appartiene alla nazione, che nessuna sezione del*

haberi. Inst. lib. II. tit. II. §. 40. Del resto una splendida dimostrazione della facoltà naturale di testare si ha presso il nostro Autore nel cap. I. part. I. del lib. IV. Chi poi desiderasse una compiuta confutazione della dottrina socialistica che deriva il diritto di proprietà dal gius civile, può consultare il Chiarissimo Liberatore *Instit. philos. elem. jur. natur. cap. IV. art. II*, senza dimenticare però, che la materia è stata profondamente discussa in epoca più remota dai benemeriti Commentatori della seconda parte della Somma di San Tommaso, fra i quali emerge Leonardo Lessio nell'opera *de justitia et jure*. E volesse pure il Cielo, che a simili fonti di profonda scienza attingesse con assidua cura la gioventù studiosa!

(1) Veggasi il cap. II. del lib. I. della presente Opera.

(2) Veggasi il cap. IV. del lib. I.

popolo e nessun individuo può attribuirsene l'esercizio, e che infine la nazione, dalla quale unicamente emanano tutti i poteri, non può esercitarli che per delegazione, che diveniva mai con tali principj la dignità regale? Ponendo al nulla l'adesione implicita delle generazioni anteriori succedentisi per più secoli, quella dignità veniva a mancare d'ogni base onde sostenersi, e con ragione ha potuto dire il Du Boys, che l'antica monarchia francese riducevasi ad un trono in aria, cui un primo colpo di vento doveva precipitare nell'abisso. Ciò non era certo un seguire l'ispirazione costituzionale.

Ma noi siamo qui costretti ad arrestarci per non invadere un campo che è stato già dall'illustre nostro Amico sì maestrevolmente coltivato. Non dissimuleremo però un nostro voto cioè, che avremmo desiderato nel Signor De Carné maggior robustezza di argomenti là dove rigettando meritamente un'opinione di Laferrière, e preferendole quella del Du Boys, sembra concedere al primo una premessa, che non può sì leggermente ammettersi, e contrappone alla conseguenza una confutazione che non ha tutta la pienezza di quella logica che da un tanto Scrittore potevamo aspettarci. Eccoci alla spiegazione.

Il Signor Laferrière aveva detto, che se il Clero aveva potuto possedere sotto la monarchia feudale, parlamentaria ed assoluta, perchè era un ordine nello Stato ed una persona morale, la cosa cambiò aspetto nell'89, perchè la dichiarazione dei

diritti dell' uomo distrusse quella base fondamentale del diritto di proprietà nel Clero, e così questo cessò di formare un ordine, ed i membri non furono più che individui cittadini e funzionarj publici. A questo paralogismo il Signor De Carné risponde, che se la Nazione aveva il diritto, cangiando la sua costituzione, di spogliare il Clero delle sue attribuzioni politiche e cessare di considerarlo come un ordine, non ne viene per conseguenza che un cangiamento di situazione relativo all' avvenire possa con una retroattività mostruosa ferire diritti anteriormente creati ed infirmare proprietà possedute da secoli sotto la garantia di venti generazioni. In siffatta risposta vi è troppa concessione e troppo manco di robustezza. Troppa concessione, poichè chi oserà sostenere (seppure non è nel numero di que' sciagurati figli dell' errore che impugnano l' origine divina del Cristianesimo, e il Signor De Carnè non è certo fra questi) che possa la nazione cessare di considerare il Clero come un ordine, una volta che a questo Clero è attribuito il celeste mandato d' istruire i popoli sui più alti rapporti che ha l' uomo, sui rapporti cioè che ha colla Divinità e sugli interessi d' una vita futura ed interminabile? (1) Troppo manco di robustezza, perchè il diritto di possedere nel Clero non è fondato soltanto sul prin-

(1) Ecco il Divino mandato conferito al Clero dall'Altissimo. — *Data est mihi omnis potestas in Coelo et in terra. Euntes ergo docete omnes gentes.* Matth. XXVIII. 18 et seq.

cipio di una lunga prescrizione, ma sulla legittimità dei titoli degli acquisti, non dissimile da quella, che giustifica le proprietà dei privati. Ma ben fece il Signor De Carné nel dichiarare, che il nostro Du Boys era su questo argomento INESPUGNABILE (1). Imperocchè chi si faccia a leggere il libro secondo della presente Opera troverà tali e tanti argomenti in sostegno della proprietà collettiva del Clero da persuadere anche uno scettico. Noi ci asteniamo dall' enumerarli per non moltiplicare gli enti senza necessità.

Ci resta un compito ad adempiere, ed è quello di mostrare come il Signor De Carné appena oltrepassato il periodo dell' 89, quando giunge a toccare il 93, si trova in pienissimo accordo con tutte le osservazioni del Du Boys. Ecco un interessante brano del di lui articolo che valga per tutti gli altri. » La » Costituente era disparsa con le sue leggi e i suoi » membri non comparivano più che sui patiboli, » quando al periodo borghese della francese rivo- » luzione successe il periodo demagogico. Allora il » diluvio di tutte le follie straripò con quello di » tutti i delitti, e fu tutto in un colpo annunciato » alle nazioni il sinistro vangelo, di cui veggiamo » ancora vagare appo noi alcuni profeti tardivi. I » nostri Utopisti contemporanei sono molto addietro » al confronto di Fauchet l'*illuminato*, di Robe- » spierre e di Saint-Just *livellatori*, di Babeuf e

(1) Pag. 79 e 89 id. ibid.

» di Sylvain Maréchal *icariani.* Una verità che giova
» mettere allo scoperto, è che la Montagna conven-
» zionale fu il Sinai del socialismo. Per chi facciasi
» a rovistare gli archivj del club dei Giacobini, non
» vi è più nulla da apprendere negli scritti dei ri-
» formatori viventi. Tutta la filosofia politica della
» Montagna si riassumeva infatti in una lotta tal-
» volta aperta, spesso nascosta, ma sempre persi-
» stente contro la triplice base delle umane società:
» la Religione, la famiglia, la proprietà. Il 93 segnò
» il termine della più formidabile apostasia che
» siasi mai veduta al mondo, e l'inferno non mai
» dovette credersi così prossimo alla sua vittoria
» che quando una maggioranza legislativa faceva a
» Dio l'elemosina d'un decreto (1). Rammentiamoci
» in brevi termini come la Convenzione trattò la
» famiglia e la proprietà. Dal 20 settembre 1792
» sotto il colpo del 10 agosto e alla vigilia della
» sua dissoluzione, l'Assemblea legislativa aveva ro-
» vinato nella sua base l'autorità paterna, dispen-
» sando i maggiori di 21 anni dall' invocare per
» ammogliarsi il consenso del padre e della madre,

(1) Prudente è l'espressione *dovette credersi*. Imperocchè lo spirito maligno, cui secondo la dottrina ortodossa è ignoto il futuro contingente, lo spirito maligno, il quale tenta sempre di avversare l'infallibile profezia del Vangelo, Matth. XVI. 18., può illudersi fino a lusingarsi prossimo ad una vittoria, che la Celeste Provvidenza rende impossibile facendo germogliare dal sangue dei martiri i più luminosi trofei della fede.

» verso i quali la legge li scioglieva da ogni vin-
» colo di dipendenza. Le facilitazioni prodigate per
» contrarre il matrimonio non erano superate che
» da quelle concesse per discioglierlo. Si sa che il
» divorzio fu votato ad una voce, e che ottenne
» a mala pena l'onore di una discussione. Con una
» schiettezza d'inverecondia che agghiaccia e con-
» fonde, l'Assemblea giunse sino a decretare *l'ur-*
» *genza* pel motivo che *molti conjugi non hanno*
» *aspettato che la legge avesse regolato il modo e*
» *gli effetti del divorzio, ed importa di far godere*
» *ai francesi il più presto possibile una facoltà che*
» *risulta dalla libertà individuale* (1). »

Ecco in questi termini compendiata la coincidenza del giudizio che il Signor De Carné rende sulla Rivoluzione francese con quello che ne ha pronunciato l'illustre Du Boys. La sola differenza è che il primo vorrebbe salvare l'89 dalle censure, mentre poi egli stesso non glie ne risparmia qualcuna. Del resto l'assunto del Sig. Du Boys diretto a mostrare i mali germi di socialismo e comunismo che lasciò la rivoluzione francese, e a porre in guardia i governanti ed i popoli contro le conse-

(1) Pag. 87 e 88 id. Questi ultimi sono a un dipresso i termini che usa il Du Boys nel cap. II della seconda parte del lib. IV della presente Opera. Una sola riflessione si può aggiungere, ed è che siccome l'Assemblea legislativa mulinava di togliere alla Francia la sua Religione, conobbe troppo bene che la giusta via per giungere a sì nefando scopo era lo aprire il varco allo sfogo delle voluttuose passioni.

30

guenze di siffatti germi (assunto il più santo a cui possa in oggi sobbarcarsi un ingegno devoto all'ordine ed alla Religione) trova un eco trionfante nelle parole stesse del Signor De Carné, al quale in questa parte noi non esitiamo a tributare i dovuti elogj. (1)

(1) Di rimpetto al quadro luttuoso degli eccessi della rivoluzione francese da noi veduti in quest'opera, serve di soave refrigerio ad ogni anima onesta il vedere la edificante condotta che tenne il Clero in que'tempi sì aspri e tremendi. Ecco come si esprime un' anonimo Scrittore Francese nella *Histoire Ecclésiastique, nouvelle édition* stampata in Lione nello scorso anno 1857 da Pélagaud. — » La loro testa (dei Ministri della Religione) fu messa a prezzo. Perseguitati con una animosità che sentiva di rabbia, circondati di spie, di traditori e di falsi fratelli, colla morte ad ogni ora avanti gli occhi, non cessarono nullameno di percorrere le città e le campagne, e di portare ai popoli rimasti fedeli i soccorsi della Religione. A simiglianza dei tempi delle antiche persecuzioni si celebravano i Santi Misteri nel silenzio della notte; gli appartamenti più reconditi, le capanne, le foreste, persino il fondo delle caverne servivano di asilo a Gesù Cristo scacciato dai suoi Tempj ed ai suoi Ministri banditi da una terra divenuta infedele ed idolatra. Molti furono vittime della loro carità, e montarono sui patiboli, ma altri prendevano ben tosto il luogo di quelli che il ferro della persecuzione aveva mietuto, e succedevano alle loro fatiche non meno che al loro sacrifizio, di maniera che in quei giorni di orrore e di carnificina, ne'quali era un delitto degno di morte il comparire Cristiano, non si vide mai nè la Religione intieramente priva de'suoi Ministri, nè il Fedele penuriante di consolazioni (1793 e seg.) .... La persecuzione (in progresso di tempo) cangiò non di carattere, ma di piano: alla vio-

lenza ella sostituì l'artifizio; il di lei sistema per propria confessione non era più di scannare o di schiacciare il Cristianesimo, ma di minarlo sordamente e di soffocarlo. In virtù di questo piano due Sovrani Pontefici, Pio VI e Pio VII, furono successivamente rapiti da Roma e tenuti in cattività. Il primo vi morì (1799); il secondo vi passò una gran parte del suo Pontificato (1809), privato di ogni comunicazione col suo gregge, e si mise tutto in opera per ribellare il Corpo dei Vescovi contro il loro Capo; ma gli sforzi dell'empietà naufragarono contro la pietra, sulla quale Gesù Cristo ha fondato la sua Chiesa, e l'inferno fu vinto. La persecuzione nel colpire il Capo, non risparmiò i membri. Strappati alle loro funzioni, spogliati dei loro beni, esigliati, dispersi su tutti i punti della Francia, nè la miseria alla quale furono consacrati, nè gli oltraggi di cui furono abbeverati, nè tutte le specie di vessazione accumulate sur essi per molti anni poterono trionfare della loro costanza. Da per tutto lasciarono esempj memorabili di pazienza, di modestia, di pietà, di carità; e in nessun altro tempo la Chiesa Romana, quella Chiesa tanto calunniata dai novatori, e fino allora sì poco conosciuta da un gran numero de'suoi proprj figli, non comparve più Augusta, più Santa, più Divina, quanto in quei giorni di oppressione, in cui spogliata di ogni pompa esterna, non gli rimasero per ornamento che le sue virtù, e per sostegno il solo privilegio della sua indeffettibilità (1809). Finalmente la persecuzione ebbe il suo termine per uno di quegli avvenimenti inaspettati che il Cielo fa nascere di tempo in tempo per largire alcuni giorni di calma e di riposo alla sua Chiesa, e prepararla a nuove tempeste (1814). » *Histoire Ecclésiastique* pag. 91 e 92.

NOTE

E DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI

(PREFAZIONE ISTORICA : PAG. X. E XI.)

PROPRIETÀ DEI BRAMINI ; PROPRIETÀ NELL' ANTICO EGITTO, E GIUBILEO DEI GIUDEI.

Come abbiam notato nella prefazione istorica, i sacerdoti nel seno dei governi teocratici si dedicano all'insegnamento, al culto ed alla giudicatura. In corrispettivo di questi servigi, i più importanti che possano rendersi ad una società nascente, essi si serbano la proprietà delle terre, delle quali non concedono che il godimento alla classe dei lavoratori incaricati di coltivarle. Nondimeno tale è la forza delle cose, che nella India stessa, paese teocratico per eccellenza, il lungo godimento ha finito per costituire una proprietà, sulla quale il Bramino non ha più che un diritto fittizio, un diritto divenuto contraddittorio onninamente col fatto.

» Tutto ciò che il mondo racchiude, dicono le leggi di Manù, è, *in qualche modo* (1), la proprietà del Bramino; per la sua primogenitura e per la sua nascita eminente, egli ha diritto a tuttociò che esiste. Il Bramino non mangia che cibo suo proprio, non porta che vestimenta sue proprie, non dà che ciò che è suo; la sola generosità del Bramino

(1) Traduzione di Loiseleur-Deslonchamps lib. I. vers. 100. *In qualche modo*, è scritto in carattere corsivo, perchè è un' addizione del traduttore.

fa che gli altri uomini godano dei beni di questo mondo. » Ed altrove: » Allorchè un Bramino viene a scoprire un tesoro che era sotterrato, egli può prenderlo intieramente, perchè è signore di tutto ciò che esiste (1). » Infine si trova più innanzi ancora questo notabile versicolo: » Un Bramino, *se si trova in bisogno*, può con tutta sicurezza di coscienza appropriarsi i beni d'un sudrà suo schiavo, senza che il re debba punirlo. Imperocchè uno schiavo non ha nulla che gli appartenga in proprietà, e non possiede cosa alcuna, cui il suo padrone non possa appropriarsi (2). »

Così rispetto al Bramino la proprietà del sudrà è *un furto.*

I Louis Blanc e i Cabet vorrebbero divenire i Bramini della nostra odierna società.

Del resto, lo stesso legislatore indiano, quando cessa dal far concessioni alla teocrazia braminica, esprime idee simili alle nostre sull'origine della proprietà. Ecco quanto si legge nel libro IX delle leggi di Manù vers. 44: » I saggi » che conoscono gli antichi tempi, hanno deciso che il campo » coltivato appartiene in proprietà a colui che per primo lo » ha diboscato per dissodarlo, e la gazzella appartiene al » cacciatore che l'ha mortalmente ferita. »

In Egitto i tempj, vale a dire i sacerdoti che li servivano, possedevano a titolo di proprietà indivisibile e inalienabile più di due terzi del suolo (3). La casta sacerdotale vi era ancor più fortemente costituita che nelle Indie, perchè essa si appoggiava sopra altre caste, di cui ciascuna era consacrata ad una professione ereditaria (4).

(1) Lib. VIII. vers. 37. (Leggi di Manù)
(2) Lib. VIII. vers. 417. con la stessa avvertenza di cui nella prima nota circa le parole scritte in carattere corsivo.
(3) *Le communisme jugé par l'histoire* del Sig. Adolfo Frank membro dell'Istituto, pag. 13.
(4) Il Signor Ampère ed altri moderni sapienti attestano, che il principio della immobilità delle caste sia stato così assoluto come lo volevano gli antichi Greci.

Là il comunismo, l'organizzazione del lavoro e la schiavitù si davano *fraternamente* la mano. Là ancora andrebbe a terminare la *fratellanza moderna*, se le si lasciasse produrre tutte le sue conseguenze.

La Giudea, ove noi troviamo altresì una sorta di casta sacerdotale, ci offre uno spettacolo straordinario e ben differente da quello delle istituzioni teocratiche, da cui è circondata. Là il sacerdote non è proprietario. Dio gli ha fatto l'espresso comando di non vivere che dell'altare, vale a dire delle offerte deposte nel tempio. » Tu non erediterai, disse » Dio alla stirpe di Aronne; tu non erediterai, e non vi sarà » parte per te in mezzo al mio popolo; sono io la tua parte » e la tua eredità in mezzo ai figli d'Israele (Num. XVIII. » 20.) ». Il vero sacerdozio si separa così in un modo luminoso e soprannaturale dai sacerdozj corrotti dell'Oriente. Così la proprietà è individuale nella Palestina; l'Israelita coltiva egli stesso la sua terra e vive all'ombra del suo albero. Ma egli non è proprietario immutabile che del patrimonio a lui trasmesso sin dal partaggio primitivo fatto tra i conquistatori della Palestina, quando le dodici tribù presero possesso del paese; imperocchè tutti i beni venduti o alienati debbono essere restituiti al proprietario in ciascun anno di giubileo determinato dalla legge di Mosè. Questa è una specie di sostituzione indefinita che conserva nelle mani dei capi di famiglia i patrimonj primitivi, e ne permette soltanto l'alienazione temporanea. Egli è per tal modo che si mantengono le antiche tradizioni, le quali sembrano iscriversi sul suolo, e trasmettersi con lui di generazione in generazione.

Di più, Dio voleva prevenire la confusione delle tribù, e conservare a Giuda erede speciale delle promesse di Giacobbe la purezza della stirpe e della trasmissione del sangue. Non bisognava adunque lasciare che si mischiassero le proprietà; non si doveva uscire dalla sua tribù e andare a possedere altrove. È per questo motivo che fu interdetto alle giovani di Salfaad il matrimonio cogli uomini di un'altra

tribù (1). Finalmente, acciocchè il popolo d'Israele conservasse costumi puri, bisognava che egli fosse un popolo agricola piuttostochè industriale; e l'istituzione dell'anno di giubileo riconduceva il proprietario al lavoro, rendendogli il suo campo. In una parola, vi era in questa istituzione un cumulo di ragioni speciali ai Giudei, e che non sarebbero punto applicabili ai popoli cristiani. La nuova legge ha dovuto lasciare il campo più libero all'attività individuale ed alle diverse trasformazioni della proprietà personale e collettiva.

(LIB. I. CAP. I. PAG. X.)

Per far vedere che noi vogliamo isfuggire i pregiudizj di partito, in mezzo dei quali siamo nati e vissuti, noi abbiam creduto di prendere da un publicista straniero, propugnatore del partito costituzionale nella sua patria, il giudizio sulla proclamazione dei diritti dell'uomo. Ecco la traduzione che noi abbiamo tentato di fare di quel brano importante della *Storia della Rivoluzione francese* di Dahlmann.

DELLE CREAZIONI DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

» Nel tempo stesso in cui cominciò la pugna tra il governo e l'Assemblea, si mise mano ai lavori della Costituzione. Si voleva con ciò mostrare alla patria, che maggior pensiero si aveva del proprio dovere che del proprio pericolo. Da questa Assemblea, nella quale sedevano un sol genio possente e molti grandi talenti, non che molti uomini di spirito nobile e di sentimenti sperimentati, la maggior parte della nazione francese sperava la sua rinnovazione politica, e senza molta esagerazione si poteva aspettarsene avvenimenti prodigiosi. La lieve capacità del Governo che non aveva saputo nè proporre all'esame un progetto di costituzione, nè per-

(1) *Nubant quibus volunt, tantum ut suae tribus hominibus: ne commisceatur possessio filiorum Israel de tribu in tribum.* (Numer. XXXVI.)

sino delinearne le traccie fondamentali, doveva ad ogni modo e fin dal principio far presentire un esito funesto. Ma in mezzo a questa deplorabile ignoranza degli affari politici che troppo spesso s'incontra nei governi assoluti, ciascuno godeva al di dentro e al di fuori dell'Assemblea della illimitata libertà che le era lasciata. E poichè i consiglieri della Corona non assistevano all'Assemblea che come stranieri, non vi si trovò alcuno che riguardasse come un dovere di richiamare incessantemente ai mandatari della nazione questa verità fondamentale, cioè che la forza d'un Governo è sempre la cosa essenziale in uno Stato; imperocchè se esiste l'ordine, vi è sempre una possibilità di libertà, mentre questa possibilità si perde necessariamente di rimpetto alla continuazione del disordine. Pel progresso delle vicende della rivoluzione l'Assemblea nazionale si trovò alla testa del regno di Francia. Il perchè la sua prima cura avrebbe dovuto essere di assodare lo scassinato potere della Corona, e di rannodare al passato i diritti oramai garantiti, imitando la marcia prudente della natura che non passa mai d'un salto dalla imperfezione alla perfezione; imperocchè la possanza del male si era rivelata con tal forza che la Corona e l'Assemblea nazionale furono egualmente in pericolo. Nel club Breton a Versailles si meditava un attacco contro l'Arcivescovo di Parigi, e non solamente gli eroi della Bastiglia andavano a fare al Palazzo-Reale i loro rapporti e le loro denuncie, ma ancora ivi si assegnava agli omicidj il cómpito ed il salario. Là sedeva altresì il Duca d'Orleans, come un ragno nella sua tela; ma la sua pusillanimità maggiore della sua ambizione lacerava ogni giorno questa tela, ed un gran numero dei suoi fedeli assoldati col suo denaro erano poco disposti a seguire il piano che egli si era delineato nelle ore, in cui scuotevasi dalla sua abituale prostrazione, piano che consisteva nell'estorcere dalla debolezza del re il governo della Francia sotto il titolo di Luogotenente generale. Che Mirabeau sia stato del numero di questi congiurati è una questione

che non ammette dubbio per gli uomini che l'avvicinavano senza esserne abbagliati.

» L'Assemblea nazionale aveva nominato un comitato incaricato di esporre il suo parere sulla serie delle questioni costituzionali da risolversi. Mirabeau aveva proposto il suo famoso indirizzo sull'allontanamento delle truppe, quando Mounier si presentò col suo rapporto del Comitato. Ciò che colpì soprattutto gli spiriti, fu la sua avvertenza che la nuova costituzione apporterebbe senza dubbio una metamorfosi nella stessa legislazione, ma che il lavoro degli articoli costituzionali destinati a fissare la forma fondamentale di tutto quanto lo Stato doveva essere la prima occupazione dell'Assemblea. Ma la cosa andò ben altrimenti quando si venne a proporre di mettere in fronte alla costituzione una dichiarazione dei diritti dell'uomo. Gli Americani avevano esordito con questa novità. E per discolparsi del rimprovero di ribellione si erano appigliati a provare di punto in punto al re d'Inghilterra col loro proclama d'indipendenza alla mano, che egli aveva violato rispetto a loro i diritti più naturali della umanità. Poco appresso la maggior parte degli Stati particolari della Unione imitavano questo esempio senza alcuna necessita nelle loro costituzioni rispettive; di maniera che si vide lo strano spettacolo dei diritti naturali dell'uomo riservati e proclamati là dove si conservava la schiavitù. Sembrava non esservi la minima ragione per produrre in Francia qualche cosa di simile. Nondimeno il Comitato di costituzione era di avviso, che questo progetto di dichiarazione dei diritti dell'uomo dovesse essere necessariamente non già rigettato, ma aggiornato sino al momento, in cui tutte le altre parti della Costituzione fossero terminate; che se nondimeno la maggioranza dei rappresentanti avesse voluto caparbiamente mantenere questo progetto impraticabile, si avviserebbe ai mezzi di non confidare la redazione di questi articoli della Costituzione ad una Commissione speciale, ma d'incaricarne tutti gli officj e di deliberare nel tempo stesso sopra gli arti-

coli, che il Comitato stesso proponeva all'esame, cioè diritti dell'uomo, fondamenti della monarchia, diritti della nazione, diritti del re ed altri; ed infine di ravvicinare le divergenze di opinione mediante un comitato di conciliazione.

» Ma non si arrestarono a questo piano in alcun modo. Si convenne di formare un comitato di Costituzione composto di otto membri che furono pel Clero e per la nobiltà l'Arcivescovo di Bordeaux, il Vescovo di Autun, i conti di Lally-Tollendal e di Clermont-Tonnerre, e pel Terzo-Stato Mounier, Sieyes, Le Chapellier e Bergasse. Ed appena la questione dei diritti dell' uomo fu intavolata, Lafayette si slanciò con la sua consueta leggerezza (1) sopra la questione dei *se* e dei *come*, formolò un progetto, e lo raccomandò all'accettazione dell'Assemblea. Egli partì dal principio della libertà e della eguaglianza naturale di tutti gli uomini, e ne dedusse come conseguenza per ciascuno in particolare l' esistenza di un gran numero dei diritti dell' uomo in nati ed imprescrittibili, e per la totalità dei cittadini la sovranità del popolo. Dalla sovranità del popolo poi fece derivare il diritto delle future generazioni di non esser mai legate dalla Costituzione di Stato adottata dagli attuali legislatori. Secondo lui il popolo potrà sempre operare in progresso di tempo i cangiamenti giudicati necessarj dai deputati convocati straordinariamente e ad intervalli determinati a quest' uopo. Ma per toccar solamente il punto di partenza di questo progetto, egli è manifesto che pecca sotto un duplice rapporto: imperocchè nè gli uomini sono liberi ed eguali per natura, nè lo Stato può esser concepito come una istituzione artificiale ingenerata da uno stato di natura senza organizzazione.

» Ogni uomo cresce in uno stato di bisogni e di dipendenza, e quando è arrivato all' età della ragione, si vede circondato da uomini, a cui egli è disuguale nella figura, nella capacità, nel rango, nelle ricchezze. Ci sentiamo vio-

(1) Leichtfüssig.

lentati ad ammettere che la cosa non potrebbe essere altrimenti. Lo Stato è tanto antico quanto l'umanità stessa. Se si voleva dare al popolo francese prove logiche e persuasive dei beneficj della nuova Costituzione, bisognava attenersi ad una via tutta opposta; bisognava riconoscere altamente le ineguaglianze stabilite da Dio, dalla natura e dalla forza della istoria; bisognava metter fuori d'ogni contestazione che lo scopo d'ogni buona Costituzione è di correggere ciò che vi ha di eccessivo e di nocevole nelle sue differenze, e di procurare a tutti in grado proporzionale e convenevole tutto ciò che si può ragionevolmente accordare agli uomini di libertà e di eguaglianza. Per questo modo si poteva dare un alimento sufficiente alla publica riconoscenza mettendo in parallelo gli Stati-Generali d'altra volta coll'Assemblea nazionale attuale, le immunità dall'imposta coll'eguaglianza dell'imposta novellamente stabilita. Il riconoscimento dei diritti dell'uomo preesistenti ad ogni società, collocò i Francesi in un punto tale di vista che qualunque freno imposto alla libertà e all'eguaglianza naturale dalla borghesia, parve loro se non ingiusta, almeno assai deplorabile. Si arrivò a tal punto che fuvvi a temere, che i dottori dei diritti degli uomini non tentassero di valicare lo spazio che separa il diritto dello Stato dal diritto privato, e che non giungessero a decretare *il partaggio eguale di tutte le proprietà.*

» Quantunque Mirabeau non avesse penetrato queste verità in tutta la loro connessione, nondimeno egli possedeva abbastanza il tatto dell'uomo di Stato per riconoscere tutta la debolezza di questi decreti sui diritti dell'uomo. Appena Lafayette ebbe terminato di parlare, egli disse ridendo ad uno de' suoi vicini: » Questi diritti imprescrittibili del buon » Lafayette non dureranno un anno ». Ma siccome l'Assemblea nazionale si era lasciata prendere a quest'esca, Mirabeau fece ben tosto preparare da'giovani che aveva sempre a sua disposizione (imperocchè niuno meglio di lui possedeva l'arte di far lavorare gli altri per se) un progetto di

redazione dei diritti dell'uomo. Dal suo canto Sieyes per non restare indietro insinuò un terzo progetto (ne piovevano da tutte le parti, se ne contarono ben presto più di trenta); si finì per nominare per questo oggetto una commissione di cinque membri. Questa commissione scelse Mirabeau per relatore. Allora noi vediamo l'abile Oratore presentare da se stesso il lato opposto. Egli dipinge il lavoro della commissione come un debolissimo saggio, che indicava appena lo scopo, cui si voleva giungere; il che era vero: che in quanto a lui personalmente, separandosi dai suoi colleghi persisteva nel pensare che la compilazione definitiva doveva esser differita sino al compimento di tutte le altre parti della Costituzione; si eviterebbe così il pericolo di stabilire dei principj, cui poi fosse forza il rinegare nell'applicazione. Ma la sua opposizione sempre crescente contro ciò che ben si sentiva non esser che una pericolosa millanteria politica, gli attirò vivissimi rimproveri per parte de' suoi avversarj, come se avesse voluto sotto pretesti di dilazione mettere totalmente da parte i diritti dell'uomo. Ciò, di cui egli si lamentava sovente nel circolo de' suoi intimi amici, cioè che la cattiva riputazione d'una gioventù licenziosa gli rendesse difficile il cammino in politica, doveva ora subirlo in publico. Egli rispondeva così agli attacchi che gli venivano fatti: » Senza » dubbio, nel corso d'una gioventù tempestosa, pei falli » degli altri e principalmente pe' miei, ho avuto grandi » torti, e vi sono pochi uomini che abbiano offerto nella » loro vita privata maggiori pretesti alla calunnia, maggior » pascolo alla maldicenza. Ma io oso chiamarne voi tutti in » testimonio; nessun scrittore, nessun uomo publico non ha » più di me il diritto di onorarsi di sentimenti coraggiosi, » di viste disinteressate, di una fiera indipendenza e di una » uniformità di principj inflessibili (1). »

(1) Mirabeau nel suo rapporto sui diritti dell'uomo non temette di dire ad un' Assemblea entusiasta di teorie che:

» Dopo i fastidiosi dibattimenti che si prolungarono per tutte le sessioni di luglio e di agosto, (fastidiosi soprattutto perchè la maggior parte degli Oratori manovravano con discorsi scritti, nei quali sceglievano il campo a loro grado e dove rispondevano alle obiezioni che loro convenivano, e che non erano state fatte, in luogo di battere l'avversario corpo a corpo come in Inghilterra, ed ingaggiare una battaglia decisiva) la vittoria finì per rimanere ad una proposizione uscita dal sesto uffìcio, il quale a dir vero stabilì acconciamente e denunciò la formale confessione, che l'ineguaglianza degli uomini era contenuta nella loro naturale essenza. Ma siccome l'Assemblea si riservò di apportarvi ancora dei cangiamenti tanto per aggiungere quanto per risecare, si finì per non aver nulla in sostanza deciso.

» Ed il fatto sta che la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che si trova in fronte al testo perfezionato della Costituzione, è totalmente differente da quello che era stato dapprima accettato.

» Così erasi svolto l'affare dei diritti dell'uomo a traverso di mille circostanze di dettagli e di mille barcollamenti, senza che siasi mai pervenuto fino alla radice dell'errore fondamentale che li aveva prodotti...... »

(Dahlmann. *Storia della Rivoluzione francese,* in tedesco. Berlino, 1847.)

Niuno dei nostri storici a parer nostro ha trattato con maggior profondità la questione della dichiarazione dei diritti dell'uomo e ha meglio analizzato la discussione prolungata, alla quale essa diede luogo.

Bisogna ravvicinare a questo interessante brano di storia l'eccellente discorso pronunziato dal Signor Fresneau nel

» la libertà non fu mai il frutto di una dottrina astratta e
» di deduzioni filosofiche; che le buone leggi risultano dalla
» esperienza di tutti i giorni e dai ragionamenti, che na-
» scono dall'osservazione dei fatti. (Droz, Histoire de Louis XVI. tom. II. pag. 426)

1848 sullo stesso soggetto, intavolato quasi sessanta anni dopo la discussione che aveva infiammato la prima Assemblea costituente.

(LIB. II. CAP. II. PAG. LXII.)

Di già nel dì 8 agosto 1789 i Signori De la Coste ed Alexandre de Lameth avevano combattuto il prestito ed avevano proposto in vece di esso d'impadronirsi dei beni del Clero. » Fu una semenza sparsa sopra un terreno che le conveniva, dice un moderno storico; essa non tardò guari a » germogliare e a svilupparsi: così le prime violazioni della » proprietà, che non avevano punto soddisfatto la cupidigia, » erano per aprire la via a novelle spogliazioni le più ingiuste e le più lamentevoli. Nondimeno il Clero, contro il » quale si manifestavano sì crude intenzioni, diede nel tempo » stesso la prova del suo spirito di abnegazione e di sacrificio senza limiti agli interessi della patria. Egli offrì per » organo dell'Arcivescovo di Aix, Boisgelin, d'incaricarsi di » un imprestito di quattrocento milioni, e d'ipotecare tutti » i suoi beni pel pagamento degl'interessi e pel rimborso del » capitale. Questa proposizione generosa gettò lo spavento » fra i rivoluzionarj: la situazione delle finanze era la sola » causa che aveva resa necessaria la convocazione degli » Stati-Generali. Facendo a meno del loro concorso per pagare i debiti, il Governo sfuggiva alla loro tirannica dominazione, poteva arrestare le loro usurpazioni, le loro » depredazioni, e non prestarsi che alle riforme consentite » dalla giustizia e dalla ragione. Così tutti i partigiani della » rivoluzione si opposero con disdegno, con collera a questo » progetto che rompeva la più possente delle loro armi, e » non tardarono a prendere con violenza ciò che aveano ricusato di ricevere. Gli uomini che cercano di diminuire » il merito delle belle azioni di quelli cui non amano, pretendono che il Clero avesse voluto dar qualche cosa per » provare, che non si aveva il diritto di togliergli tutto. Ma

» questo non poteva prevedere di venire spogliato di beni
» posseduti da più di 1200 anni, e posseduti con quello
» stesso titolo comune a tutti i proprietarj della Francia, o
» che l'Assemblea oserebbe gettarsi nello scisma, usurpando
» colla distruzione degli ordini religiosi una autorità spiri-
» tuale, la quale non appartiene che alla Chiesa. » *(Histoire de l'Assemblée constituante*, Degalmer, *tom. I. pag. 178. Pélagaud. Lyon. 1848.)*

Uno scrittore della *Presse*, il signor Anatole Le Ray, ha sostenuto ultimamente (5 o 6 gennajo 1851), che il trattamento attuale del Clero era una indennità per la soppressione delle decime, e non per la confisca dei beni ecclesiastici. Nel suo rapporto del comitato delle finanze il Vescovo d'Autun dice espressamente, che il trattamento dovrà esser considerato come l'equivalente e delle decime e dei beni-fondi. » Il
» prodotto delle decime, di cui il Clero ha già fatto il sa-
» crifizio, è secondo lui di 80 milioni, quello dei beni-fondi
» è di 70 almeno; bisogna lasciare al Clero i due terzi di
» questa somma, ed assicurarglieli per privilegio speciale,
» stipulando che il trattamento pei curati sarà per lo meno
» di mille e duecento franchi, ed impiegare il resto pei bi-
» sogni dello Stato. »

Quando la questione del trattamento del Clero fu risoluta di nuovo da Napoleone, si partì dalle stesse considerazioni. Ciò risulta dal confronto degli articoli 13, 14 e 15 del concordato.

Si è detto altresì, che quando una nazione abbandona la religione de' suoi padri, ella non sarebbe più tenuta di rispettare proprietà e fondazioni, che più non risponderebbero ad alcun bisogno attuale.

Qui fa d'uopo in prima distinguere se una nazione abbandona la sua religione per adottarne un'altra migliore, o se l'abbandona per non volerne alcuna. Nel primo caso si deve seguire la politica di Costantino che accordava ai pagani ostinati, ancora in buon numero, la libertà di coscienza,

e lasciava ad essi in gran parte i loro tempj e le loro proprietà, perchè potessero sopperire ai bisogni e alle spese del loro culto. Nel secondo caso, il legislatore non dovrebbe spogliare una minoranza religiosa per condiscendere ad una maggioranza incredula. In tal caso sarebbe falso il dire che il culto non rispondesse più ad alcun bisogno; imperocchè un culto publico è sempre un bisogno per qualunque umana società.

(LIB. III. CAP. III. PAG. CCLXX.)

DECRETO DEL DIRETTORIO SULLA FESTA DEGLI SPOSI.

» Il Direttorio esecutivo considerando, che le attuali circostanze comandano imperiosamente una severa economia in tutte le spese publiche, e non permettono di dare alle feste costituzionali la pompa e lo splendore che avranno in progresso di tempo, decreta:

» ART. 1. In tutte le municipalità della republica sarà celebrata una festa degli sposi il 10 fiorile.

» 2. Le amministrazioni municipali sono incaricate delle disposizioni da darsi a questo oggetto.

» 3. Ogni municipalità farà nel suo circondario ricerca delle persone conjugate che per qualche azione lodevole avranno meritato di servire d'esempio ai loro concittadini;

» Delle persone conjugate che già cariche di famiglia avranno adottato uno o più orfani.

» 4. Essa iscriverà i loro nomi sopra una tabella, li proclamerà publicamente nel giorno della festa, e distribuirà loro in nome della patria corone civiche.

» 5. I giovani sposi che si saranno uniti entro il mese precedente od entro la prima decade di fiorile, saranno invitati alla festa, e faranno parte del corteggio. Le spose vi compariranno vestite di bianco, ornate di fiori e di nastri tricolorati.

» 6. Si pronuncerà presso l'altare della patria un discorso analogo alla circostanza, e vi saranno eseguiti inni e canti civici.

» 7. I vecchi dei due sessi avranno i posti d'onore in questa festa; vi andranno accompagnati dai loro figli e dai loro nipoti. Quello che fra tutti avrà la famiglia più numerosa, avrà il primo posto e spetterà a lui il distribuire le corone.

» 8. Il Direttorio esecutivo si rimette allo zelo patriottico delle municipalità, non meno che a quello dei buoni cittadini per dare a questa solennità il carattere augusto e commovente che le conviene, malgrado l'economia e la semplicità che vi debbono regnare. »

Firmato — Letourneur presid.

Pel direttorio esecutivo — Lagarde, segretario generale.

Moniteur del 3 fiorile anno IV (24 aprile 1796).

(pag. 348.)

Un giorno Giuseppe Lebon trovandosi allo spettacolo a Calais, ove era stato mandato come Commissario straordinario, dall'alto del suo palco e tra un atto e l'altro indirizzò queste parole agli spettatori che occupavano la sala: » Sanculotti, ditelo arditamente se *volete abbandonare i vostri* » *tugurj*. È per voi che si *ghigliottina. Voi siete poveri*; non » vi è forse vicino a voi qualche nobile, qualche ricco, qual» che mercante? Denunciatelo, e *voi avrete la sua casa.* »

Questa era l'attuazione dei principj rivoluzionarj. Giuseppe Lebon non faceva che tradurre in un linguaggio più franco, o se vuolsi più cinico, le frasi che Robespierre e Barrère pronunciavano alla tribuna della Convenzione.

(pag. 353.)

» Chi poteva allora, nel febbrajo 1848, darsi in braccio al desiderio delle distinzioni di nobiltà? Quella preponderanza nello Stato che altra volta era la sequela dei privilegj feudali, non esisteva più da lungo tempo. Le recenti generazioni aristocratiche non li conoscevano per così dire che come inconvenienti o come ostacoli. Si stava per distruggere,

così almeno era d'uopo sperare, la bassa gelosia, e vi si sostituiva l'emulazione. Chi non benedirebbe questo cambio? L'ambizione non vi perde nulla, postochè ambizione si supponga. Gli uomini monarchici non sono sì umili da credersi spogliati di tutto, perchè non si faccia ormai più conto che dei soli valori personali. La carriera politica, lungi dal chiudersi per essi, s'ingrandiva. La loro legittima fierezza non s'inchinava, si trasformava.

(DE FALLOUX, *Revue des deux-mondes*, febbrajo 1851.)

Un altro scrittore che porta uno di quei nomi istorici, che altrove io chiamai *monumenti nazionali*, il Signor De Gontaut-St-Blancard proclama l'abbassamento delle ineguaglianze feudali, come un risultato inevitabile dello sviluppo dell'incivilimento. » L'eguaglianza, egli dice, che si stabi-
» liva per mezzo della ricchezza, dell'industria e dei civili
» servigj, si maturava naturalmente, regolarmente, ed il la-
» voro di venti generazioni, che in tutti i gradi della scala
» sociale non mancarono nè di virtù, nè di fratellanza, met-
» teva finalmente il culmine al nuovo edificio che oramai
» doveva ripararci, portandoci a proclamare *l'eguaglianza*
» *innanzi la legge*, simile a quell'eguaglianza degli uomini
» avanti a Dio, di maniera che la giustizia umana, riflesso
» della divina giustizia, non abbia che un peso ed una bi-
» lancia sì pel forte come pel debole, sì pel ricco come pel
» povero. Eguaglianza di diritto ad occupare tutti i publici
» officj. Eguaglianza di libertà per tutti, che non lasci sus-
» sistere, come dice il signor Thiers, altro che l'inegua-
» glianza dello spirito che non ha causa dalla legge, o quella
» della ricchezza che deriva dal diritto di proprietà, ed in
» fine l'ineguaglianza della personale considerazione...... »

(*Ami de la Religion*, 15 febbrajo 1851.)

» Noi non domandiamo se il principio dell'eguaglianza
» ragionevolmente inteso corra pericoli in Francia; noi senti-
» remmo tutto un popolo ridersi delle nostre trepidazioni... » —

» Spetta al partito dell' ordine il porre in pratica l' egua-
» glianza e preservarla dagli eccessi, in cui i rivoluzionarj
» la farebbero miseramente naufragare. Alla eguaglianza dello
» schiavo, egli opporrà quella dell'uomo libero: eguaglianza
» seria, onorevole, eccitante tutti i cittadini ad adempiere
» i loro doveri verso se stessi e verso la società, conservante
» a ciascuno ciò che esso o i suoi padri avranno acquistato....
» eccitante infine una nobile emulazione fra tutti quelli, che
» la patria chiama egualmente a servirla, e che essa con-
» sidera tutti come suoi figli, senza che per questo la sua
» eguale tenerezza acciechi la sua giustizia sino al punto di
» privarli di quella libertà, senza la quale l'uomo altro non
» sarebbe che un essere disonorato. »

(*Ami de la Religion*, 20 febbrajo 1851.)

Questo è certamente un linguaggio, al quale ogni amico della libertà e di una vera eguaglianza innanzi la legge, deve senza esitazione applaudire.

(PAG. 370. E SEG.)

Il Signor Donoso Cortes non si è punto adontato della franchezza, colla quale io aveva combattuto le sue tendenze al fatalismo, mentre ecco ciò che egli mi scriveva nel mese di luglio 1852 in proposito della mia Opera.

Lettera del Signor Donoso Cortes Marchese di Valdegamas al Signor Alberto Du Boys

MIO CARO SIGNORE

» Eccomi a voi tutto confuso dal mio lungo silenzio per
» domandarvene un generoso perdono. Io aveva incominciato
» a leggere la vostra opera, ma mi riesce impossibile il
» formarmi un'idea qualunque di un'opera qualsiasi se io
» non ne accolgo tutto l'insieme nello spazio di pochi giorni.
» Ora questo metodo era divenuto impossibile per me dopo
» il mio arrivo a Parigi per causa de'miei innumerevoli af-

» fari e delle innumerevoli visite. Fui dunque costretto di
» sospendere ogni lettura sino a che fossi in istato d' aver
» qualche ozio. Questo impedimento ha durato sino ad oggi.
» La prima Opera che io mi sono permesso di leggere, è
» la collezione delle lettere del Signor De Maistre; la se-
» conda è la vostra.

» Io ve ne felicito sinceramente. Voi avete scorto una
» laguna nella storia del socialismo, e l' avete riempita. Si:
» voi siete nella via del vero quando fate risalire la respon-
» sabilità delle idee devastatrici che c'inondano, a quell' As-
» semblea costituente di trista memoria, che aperse all'Europa
» l' era delle rivoluzioni e delle catastrofi sanguinose. Quivi
» è appunto ove fa d'uopo cercare il germe di tutti i mali,
» di cui siamo vittime. La vostra idea è un idea felice e
» feconda, faustamente proseguita, faustamente sviluppata.
» La traduzione della vostra Opera in ispagnolo sarà d' una
» grande utilità per la mia patria (1).

» In luogo che io debba dolermi di ciò che dite di me
» sul fine della vostra Opera, io non saprei ringraziarvi ab-
» bastanza degli elogi che fate di un uomo, che è lontano
» dal meritarli. »

(1) Il Signor Donoso Cortes aveva pregato uno de' suoi amici politici e letterarj che abitava in Madrid, di fare questa traduzione. Io penso che questo lavoro non sarà stato abbandonato in seguito della morte prematura dell' illustre Scrittore.

Da un' altra parte il Signor Principe di Metternich a Vienna ha egualmente incaricato *un publicista della sua scuola* (sono le proprie di lui espressioni) di tradurre la mia Opera in lingua tedesca.

FINE.

INDICE

DELLE MATERIE

CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME

PREFAZIONE ISTORICA

Libro Primo

DEI PRINCIPJ GENERALI DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE.

Libro Secondo

VIOLAZIONI DELLA PROPRIETA' COLLETTIVA

Libro Terzo

Della proprieta' individuale.

Libro Quarto

DEI PRINCIPJ DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE RISPETTO ALLA FAMIGLIA

PARTE PRIMA

DEI RAPPORTI REALI TRA LE DIVERSE PERSONE DELLA FAMIGLIA.

PARTE SECONDA

DEI RAPPORTI PERSONALI TRA I DIVERSI MEMBRI DELLA FAMIGLIA.

Libro Quinto

Reimprimatur

Maceratae die 14 *septemb.* 1857.
Fr Dominicus De-Grassi
pro vic. s. off.

J. can. Borgianelli Spina pro-vic. generalis

Vidit pro Revmo D. Deleg. Apost.
F. can. Sarnari